



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 297/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, F. MANCUSO, G.
MATTIANI, P. RASO recante:

"Modifiche all'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per
l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio
marittimo)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/05/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/05/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 297/XII pag. 3

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)

Normativa comunitaria

Parlamento Europeo Dir. 12/12/2006, n. 2006/123/CE, Art. 12 pag. 10

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi nel mercato interno

Normativa nazionale

L. 5 agosto 2022, n. 118, Art. 3 pag. 11

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

L. 13 ottobre 2020, n. 126 pag. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

L. 30 dicembre 2018, n. 145 pag. 56

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Normativa regionale

L.R. 9 maggio 2017, n. 16 pag. 728

Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. n. 17/2005

L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 pag. 731

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo

Normativa comparata

Regione Puglia - L.R. 10 aprile 2015, n. 17 pag. 751

Disciplina della tutela e dell'uso della costa

Regione Marche - L.R. 11 febbraio 2010, n. 7 pag. 765

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo

Regione Emilia-Romagna - L.R. 31 maggio 2002, n. 9 pag. 768

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”

Pietro Santo MOLINARO

**“Modifiche all’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.
17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative
sulle aree del demanio marittimo).”**

I CONSIGLIERI regionali

F.to: *Pietro Santo Molinaro*

F.to: *Giuseppe Gelardi*

F.to: *Filippo Mancuso*

F.to: *Giuseppe Mattiani*

F.to: *Pietro Raso*



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Lega Salvini Calabria"

RELAZIONE

Le disposizioni della presente proposta di legge regionale intendono modificare l'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, recante *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*, che definisce le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte dei Comuni. Il comma 3-bis, inserito a seguito dell'approvazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 16, dispone che, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia, i Comuni debbano adeguare i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Tale norma, se adeguatamente modificata secondo i contenuti della presente proposta di legge regionale, può costituire lo strumento legale per assicurare l'utilizzo del demanio marittimo in Calabria, nella stagione estiva 2024, nelle more della definizione del quadro giuridico nazionale, sulla base della interlocuzione in corso tra il Governo nazionale e le Autorità europee, nell'ambito dell'attuazione dall'articolo 12 della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nota anche come "direttiva Bolkestein" o "direttiva sui servizi"). Al riguardo è opportuno rilevare che la nota di risposta del Governo italiano, del 16 gennaio 2024, alla lettera di messa in mora della Commissione Europea si conclude con le seguenti affermazioni: *"In conclusione, si conferma la piena disponibilità delle competenti autorità nazionali a proseguire il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea"*



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

al fine di addivenire ad una declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa, e quindi di riordino del settore, pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia”. Pertanto, non essendo definito il suddetto sistema di “declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa”, ed essendo ormai in corso la stagione estiva 2024, risulta indispensabile prevedere la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2024. E’ ragionevole prevedere che entro tale termine sarà definito il quadro normativo nazionale, in piena coerenza con il quadro normativo unionale. D’altra parte, per non rischiare di far aumentare la confusione amministrativa con soluzioni “originali/estemporanee” da parte dei comuni, le quali potrebbero anche andare in contrasto con il futuro quadro normativo nazionale, l’unica soluzione ragionevole appare la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni in essere. In tal senso, con l’approvazione della presente proposta di legge, il quadro normativo regionale assumerebbe una fisionomia chiara ed univoca.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le variazioni di modifica riguardanti l’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17, e nello specifico le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali. Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell’intero testo del comma 3-bis e l’aggiunta dei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, al fine di perseguire le finalità dettagliate in relazione. L’ art. 2 prevede l’invarianza finanziaria e l’art. 3 stabilisce l’entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 2 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Modifiche all’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di modifica normativa per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

“Modifiche all’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Art. 1

(Modifiche dell’art. 18 della L.r. n. 17/2005)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della l.r. n. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

“3-bis. Nelle more dell’emanazione di una disciplina statale volta a riordinare e semplificare la normativa in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, volta ad assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni, nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, le concessioni e i rapporti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, se in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi dell’art. 3 comma 2 L. 118/2022 vengono salvaguardati gli atti amministrativi dei titoli concessori rilasciati dai Comuni, che hanno espletato le procedure di istruttoria/ricognizione, pubblicazione e registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.”



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Parlamento Europeo**Dir. 12/12/2006, n. 2006/123/CE****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi nel mercato interno.****Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.****Articolo 12***Selezione tra diversi candidati*

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

L. 05/08/2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 2022, n. 188.

Art. 3. Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive

In vigore dal 28 febbraio 2023

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della *legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e del *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*: (5)

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al *decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39*, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'*articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio; (6)

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione (6).

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data. (7)

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'*articolo 1161 del codice della navigazione*. (8)

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2025, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. (9)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i *commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*;

b) il *comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*;

c) il *comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*.

(5) Alinea così modificato dall'*art. 12, comma 6-sexies, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

(6) Per l'efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui alla presente lettera vedi l'*art. 10-quater, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022*,

n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(7) Comma così modificato dall'art. 12, comma 6-sexies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(8) Comma così modificato dagli artt. 10-quater, comma 3, e 12, comma 6-sexies, lett. c), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(9) Comma così modificato dall'art. 10-quater, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

L. 13 ottobre 2020, n. 126 (1).**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2020, n. 253, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Il *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I *decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103*, *8 settembre 2020, n. 111*, e *11 settembre 2020, n. 117*, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi *decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103*, *8 settembre 2020, n. 111*, e *11 settembre 2020, n. 117*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Allegato (2)

In vigore dal 14 ottobre 2020

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL *DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104*
All'*articolo 1*:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nove settimane di cui al presente comma»;

al comma 2, alinea, le parole: «periodi di integrazione relative» sono sostituite dalle seguenti: «periodi di integrazione relativi»;

al comma 7, le parole: «ed è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «; tale importo è assegnato»;

al comma 8, ultimo periodo, la parola: «articolo 19» è sostituita dalle seguenti: «articolo 19».

Dopo l'*articolo 1* sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (*Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa*). - 1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il *comma 251* è inserito il seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020";

b) al *comma 253*, le parole: "del comma 251" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis".

Art. 1-ter (*Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania*). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92*.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'*articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, o delle misure aventi finalità analoghe di cui all'*articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge*.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'*articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*».

All'*articolo 3*:

al comma 3, le parole: «revoca dall'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «revoca dell'esonero» e le parole: «del presente decreto» sono soppresse.

All'*articolo 6*:

al comma 1, le parole: «ai datori» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»;

al comma 5, dopo le parole: «pari a 371,8 milioni di» è inserita la seguente: «euro».

All'*articolo 8*:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuità occupazionale, all'*articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di contratti di somministrazione».

Dopo l'*articolo 10* è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di*

cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi). - 1. La disciplina dettata dall'*articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250*, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'*articolo 115 del codice della navigazione*, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'*articolo 11*:

al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare marittimo» sono inserite le seguenti: «di Taranto»;

al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».

All'*articolo 12*:

al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

Dopo l'*articolo 12* è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della *legge 23 marzo 1981, n. 91*; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, il *comma 181* è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7».

All'*articolo 14*:

al comma 3, le parole: «nei caso» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c.,

ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «2112 del codice civile, o»;

il comma 4 è soppresso.

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «comma 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del».

All'articolo 19:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «decorrenti dal 23 febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23 febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «complessive» è sostituita dalla seguente: «complessivo», le parole: «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro» e le parole: «Regione del» sono sopresse.

All'articolo 20:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «22,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis (*Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici*). - 1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.

6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21-ter (*Lavoro agile per genitori con figli con disabilità*). - 1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo

restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli *articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81*».

All'*articolo 22*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'*articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493*, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei casalinghi».

All'*articolo 23*:

al comma 1, lettera *b*), le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto?» sono sostituite dalle seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».

All'*articolo 24*:

al comma 1, le parole: «funzionari Area 3» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari di Area III»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «nonché istituti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per istituti» e, al quarto periodo, le parole: «che ne stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «che stabilisce»;

al comma 4, le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente: «300.000»;

al comma 8, le parole da: «decreto ministeriale» fino a: «4 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;

al comma 10, al secondo e al terzo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

al comma 12, lettera *b*), le parole: «quanto 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»;

al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse.

Dopo l'*articolo 24* è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma*). - 1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, è finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

Dopo l'*articolo 25* è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022*). - 1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'*articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'*articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'*articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*.

3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'*articolo 26*:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'*articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai *commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4, del presente decreto*, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-quinquies. All'*articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è computabile ai fini del periodo di comparto";

b) al secondo periodo, le parole: "il lavoro agile è la modalità ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il lavoro agile è una delle modalità ordinarie"».

Nel capo I, dopo l'*articolo 26* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 26-bis (*Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza*). - 1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli

uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Art. 26-ter (*Disposizioni in materia di giustizia contabile*). - 1. All'*articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

All'*articolo 27*:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «grave situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, le parole: «l'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da CO-VID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'*articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, per i quali i termini di cui al *comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416*, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'*articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e

assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio"».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale»;

al comma 2, lettera a), le parole: «CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari»;

al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e le parole: «nell'allegato B del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo allegato B»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole: «alle sole visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle visite, agli esami e alle prestazioni» e, al secondo periodo, le parole: «delle prime visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni»;

al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituite dalle seguenti: «anestesia, rianimazione,»;

al comma 7, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «a presentare» e le parole: «nell'ambito nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Art. 29-ter (Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle fragilità psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di

cura quotidiano e costante;

b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Dopo l'*articolo 30* è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale*). - 1. All'*articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al *comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'*articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3*, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età"».

All'*articolo 31*:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»;

al comma 3, le parole: «*legge 27 dicembre 2007*» sono sostituite dalle seguenti: «*legge 24 dicembre 2007*»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il termine di cui all'*articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, è prorogato al 28 febbraio 2021.

4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'*articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato *articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020*, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

4-quater. All'*articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, i commi da 1 a 6 sono abrogati.

4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Nel capo III, dopo l'*articolo 31* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 31-bis (*Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19*). - 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono

costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'*articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e all'*articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'*articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136*, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'*articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70*, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli *articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'*articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*.

Art. 31-ter (*Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico*). - 1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'*articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Art. 31-quater (*Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari*). - 1. All'*articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale"».

All'*articolo 32*:

al comma 2, lettera a), le parole: «e del loro adattamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»;

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «contestualmente a specifici patti di comunità,» sono inserite le seguenti: «a patti»;

al comma 3, lettera a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e le

parole: «di cui all'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»;

al comma 4, le parole: «e del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e al presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica»;

al comma 5, le parole: «del citato decreto-legge si determinano» sono sostituite dalle seguenti: «del citato *decreto-legge n. 34 del 2020* sono determinate»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'*articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23*, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'*articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23*, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla *legge 27 luglio 1978, n. 392*.

6-quater. All'*articolo 231-bis, comma 1, lettera b)*, del *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi".

6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'*articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-sexies. All'*articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2020, n. 41*, le parole: "valutazione finale" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione periodica e finale"»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'*articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Dopo l'*articolo 32* sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis (*Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021*). - 1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per

l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'*articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'*articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'*articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'*articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo *articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo.

4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'*articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, il primo periodo è soppresso.

5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'*articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, stanziare sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.

Art. 32-ter (Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche). - 1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'*articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 agosto 2001, n. 333*, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'*articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'*articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17*

luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'*articolo 231-bis del medesimo decreto-legge*, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'*articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli *articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'*articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come declinato dal bando di concorso.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'*articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019*.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'*articolo 33*:

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «università» sono inserite le seguenti: «nonché le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» e, all'ultimo periodo, la parola: «2019/2020.» è sostituita dalla seguente: «2019/2020»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'*articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132*, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2-ter. All'*articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale

inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»;

b) al quarto periodo, le parole: "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro flessibile".

2-quater. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'*articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167*, mediante la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche nell'ambito dell'Unione europea, al comma 2 del medesimo *articolo 11*, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021».

Dopo l'*articolo 33* è inserito il seguente:

«Art. 33-bis(*Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute*). - 1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'*articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4*, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

All'*articolo 34*:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «*decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 300 milioni di euro»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario».

Dopo l'*articolo 34* è inserito il seguente:

«Art. 34-bis(*Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali*). - 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'*articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, come incrementato dall'*articolo 34, comma 1, del presente decreto*, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo».

All'*articolo 36*:

al comma 1, le parole: «, presso i reparti Genio» sono sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio».

All'*articolo 37*:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'*articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314*, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Alla tabella 1a allegata al *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, alla colonna 2, la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635" e la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-ter. Alla *tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, alla colonna 2, la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635" e la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-quater. Il *comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, è sostituito dal seguente:

"4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».

Dopo l'*articolo 37* sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337). - 1. Alla *tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole: "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono inserite le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica

sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";

4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";

e) la parola: "gabinetto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "centro".

2. Alla *tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*, alla voce "carriera dei funzionari tecnici di polizia" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna relativa ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'*articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione".

Art. 37-ter (Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli *articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'*allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 2020, n. 124*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce n. 8, le parole: ", comma 1," sono soppresse;

b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:

"16-bis. *Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*

16-ter. *Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*

16-quater. *Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*".

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 37-quater (Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). - 1. All'*articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021";

b) al comma 25, primo periodo:

1) le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'*articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121*, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno";

2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020," sono sostituite alle seguenti: "di euro 24.615.384 per

l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,";

3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole: "mediazione culturale" sono inserite le seguenti: ", anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'*articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37-quinquies (Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata). - 1. All'*articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, dopo le parole: "dal prefetto" sono inserite le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'*articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931*, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 37-sexies (Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74). - 1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla *legge 21 marzo 2001, n. 74*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1, il comma 2* è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla *legge 26 gennaio 1963, n. 91*, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS";

b) all'*articolo 2, il comma 1* è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112";

c) all'*articolo 2, il comma 3* è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

d) l'*articolo 3* è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Attività del CNSAS*). - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'*articolo 34, comma 2, del medesimo decreto*»;

e) all'*articolo 6, comma 1*, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di ricerca;

i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;

i-sexies) tecnico disostruttore;

i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
f) dopo l'*articolo 8* è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Contributo integrativo*). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4, del presente decreto*».

Nel capo IV, dopo l'*articolo 38* è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis (Modifiche all'*articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*). - 1. All'*articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020" e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4, del presente decreto*».

All'*articolo 39*:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, e al *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal *decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020*, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome».

All'*articolo 41*:

al comma 1, lettera c), capoverso 2-octies, lettera b), le parole: «a valere delle giacenze» sono sostituite

dalle seguenti: «a valere sulle giacenze».

Dopo l'*articolo 41* è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (*Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa*). - 1. All'*articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».

All'*articolo 42*:

al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, nella tabella, alla terza colonna, le parole: «a valere del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle quote» e, alla quinta colonna, la parola: «Concoro» è sostituita dalla seguente: «Concorso»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali».

Dopo l'*articolo 42* è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori*). - 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli *articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'*articolo 97 del presente decreto*. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 156*. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del *comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

6. All'*articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonché ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,".

7. All'*articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci".

8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4, del presente decreto*».

All'*articolo 44*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, e al *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, la dotazione del fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato *articolo 200*, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'*articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato *articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*».

Dopo l'*articolo 44* sono inseriti i seguenti:

«Art. 44-bis (Modifiche all'*articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*). - 1. All'*articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

b) al comma 5, dopo le parole: "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5,

sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021»;

d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis".

Art. 44-ter (*Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate*). - 1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'*articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

All'*articolo 45*:

al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole: «inerenti la» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 1079*, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al *comma 1080*, la parola: "cofinanziamento", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "finanziamento".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021».

Dopo l'*articolo 46* sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis (*Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi*). - 1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Art. 46-ter

(*Rifinanziamento del "Fondo demolizioni"*). - 1. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

Dopo l'*articolo 48* sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-bis (*Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni*). - 1. Per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 48-ter (*Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni*). - 1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'*articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

All'*articolo 49*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'*articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*».

All'*articolo 50*:

al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nella *Gazzetta Ufficiale*»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'*articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole: "termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020" e le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4, del presente decreto*»;

alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse».

All'*articolo 51*:

al comma 1, lettera c), capoverso 14-quater, le parole: «*decreto legge 30 dicembre 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «del *decreto-legge 30 dicembre 2019*»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'*articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.

1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'*articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al *comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, le parole: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4".

3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'*allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3".

3-quater. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".

3-quinquies. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

"13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'*articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".

3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'*articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo *articolo 13-ter*. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato *articolo 13-ter*.

3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato *decreto 21 marzo 1973*, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.

3-octies. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.

3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 3-sexies e 3-septies per l'anno 2022.

3-decies. All'*articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'*articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'*articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'applicazione del comma 7 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".

3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*».

All'*articolo 53*:

al comma 1, le parole: «e la relativa capacità fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «e la cui capacità fiscale»;

al comma 3, ultimo periodo, le parole: «che vi abbiano già beneficiato» sono sostituite dalle seguenti: «che ne abbiano già beneficiato»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «nonché agli altri commissari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dagli altri commissari»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'*articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'*articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo*, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo *articolo 243*».

All'*articolo 54*:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'*articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine di cui all'*articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è fissato al 30 novembre 2020"».

All'*articolo 57*:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'*articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli *articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*»;

al comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole: «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*,»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

3-ter. All'*articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale" sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico".

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3-quinquies. All'*articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

"9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*".

3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'*articolo 106* e dell'*articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'*articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'*articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e la verifica antimafia di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai *commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, per

il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli *allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge*, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'*articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016*, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'*articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità»;

al comma 4, capoverso 5, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «relative contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «relative contabilità speciali»;

al comma 13, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;

al comma 14, secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;

al comma 15, secondo periodo, le parole: «sono comunque escluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»;

al comma 17, primo periodo, le parole: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 156*,»;

dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. All'*articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. In deroga al regolamento di cui al *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203*, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

Nel capo V, dopo l'*articolo 57* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 57-bis (Modifiche all'*articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020*). - 1. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, e di cui al *decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4*, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 57-ter (*Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*). - 1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti".

Art. 57-quater (*Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009*). - 1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata a un organo unico denominato "Conferenza di servizi permanente". La Conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è altresì costituita dei seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
- d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
- e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
- f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;
- g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;
- h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresì il sostituto in caso di impedimento.

4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.

5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.

6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione

contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'*articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'*articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990*, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b).

11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.

12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'*articolo 58*:

al comma 2, le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00»;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalità da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al *secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale* è elevato a 8.000 euro. Non si applica l'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-bis. All'*articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, al primo periodo, le parole: ", per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021".

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8-quater. All'*articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, le parole: "un numero massimo di 57" sono soppresse».

Dopo l'*articolo 58* sono inseriti i seguenti:

«Art. 58-bis (*Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma*). - 1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'*articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77*, di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 114, comma 4, del presente decreto*.

Art. 58-ter (*Disposizioni urgenti in materia di apicoltura*). - 1. Alla *legge 24 dicembre 2004, n. 313*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1, il comma 2* è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'*articolo 4, comma 1*, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

c) all'*articolo 7, comma 2*, la lettera a) è abrogata.

2. All'*articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".

Art 58-quater (*Misure a favore del settore vitivinicolo*). - 1. Al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 222, comma 2*, dopo le parole: "vitivinicole" sono inserite le seguenti: ", anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,";

b) all'*articolo 223, dopo il comma 1* sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'*articolo 222, comma 2*. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo"».

All'*articolo 59*:

al comma 4, le parole: «L'ammontare del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo» e le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non inferiore».

All'*articolo 60*:

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'*articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile*, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

7-quater. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli *articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli *articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'*articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella *circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993*, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi del citato *articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020*.

7-septies. Per le finalità di cui al comma 7-sexies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'*articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'*articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*».

Dopo l'*articolo 60* è inserito il seguente:

«Art. 60-bis (*Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo*). - 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di

capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c), è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.

7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, o dal *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*.

All'*articolo 61*:

al comma 1, le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020»;

al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita».

Dopo l'*articolo 61* è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (*Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età*). - 1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'*articolo 62*:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».

All'*articolo 63*:

al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'*articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie*, di cui al *regio decreto 30 marzo 1942, n. 318*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: "e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono inserite le seguenti: "o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa";

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i

condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione"».

Dopo l'*articolo 63* è inserito il seguente:

«Art. 63-bis (*Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio*). - 1. Il termine di cui al numero 10) dell'*articolo 1130 del codice civile* è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con *delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020*.

2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019».

All'*articolo 64*:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all'*articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO".

1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'*articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'*articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942* o hanno presentato un piano ai sensi dell'*articolo 67 del medesimo regio decreto*, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'*articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le garanzie di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'*articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato decreto-legge n. 23 del 2020*»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il decreto di cui al *comma 1-quater dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020 n. 77*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal *comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il decreto è comunque adottato».

Dopo l'*articolo 64* è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (*Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI*). - 1. All'*articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, dopo le parole: "non superiore a 499" sono inserite le seguenti: ", determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

All'*articolo 65*:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del citato articolo» è inserita la seguente: «56» e le parole: «dall'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»;

al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inserite le seguenti: «di scadenza».

All'*articolo 69*:

al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetta» sono sostituite dalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetti» e, al terzo

periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-sexies»;
al comma 3, al primo periodo, la parola: «logistico» è sostituita dalla seguente: «logistiche» e, all'ultimo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando».

All'articolo 72:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva *delibera del 29 luglio 2020* sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite dalle seguenti: "trasformato in";

2) all'alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito";

3) all'alinea, le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";

4) alle lettere a) e b), la parola: "trasformabili" è sostituita dalla seguente: "trasformate";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le

perdite di cui all'*articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dai soci che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo";

c) al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";

d) al comma 3:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata" sono inserite le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del *provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016*";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del citato *articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 119 del 2016*, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo";

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti";

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi». Dopo l'*articolo 72* è inserito il seguente:

«Art. 72-bis (*Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso*). - 1. All'*articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'*articolo 10*, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'*articolo 10*, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'*articolo 19-bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'*articolo 36-bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*».

All'*articolo 73*:

al comma 1, lettera b), capoverso 289, dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» sono inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*,» e la parola: «includere» è sostituita dalla seguente: «inclusi»;

al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le parole da: «Il Ministero» fino a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonché»;

al comma 2, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole: «e di 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750».

Dopo l'*articolo 74* è inserito il seguente:

«Art. 74-bis (*Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi*). - 1. Al comma 1031 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di

cui al *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219*, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*».

All'*articolo 75*:

al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «del *decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58*,» sono soppresse.

All'*articolo 77*:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'*articolo 28, comma 2*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"»;

al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) all'*articolo 28, comma 5*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020"»;

b-ter) all'*articolo 176, comma 3*, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator"»;

al comma 2, dopo le parole: «Per le imprese del comparto turistico» sono inserite le seguenti: «, come individuate dall'*articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r)*, del *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*,»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'*articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, le parole: "causale del pagamento," sono sostituite dalle seguenti: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".

2-ter. All'*articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione";

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'*articolo 114, comma 4*, per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020».

All'*articolo 78*:

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'*articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*»;

al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti».

Dopo l'*articolo 78* è inserito il seguente:

«Art. 78-bis (*Interpretazione autentica in materia di IMU*). - 1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'*articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata *legge n. 145 del 2018*.

2. L'*articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'*articolo 79*:

al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

All'*articolo 80*:

al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021" e, al secondo periodo, le parole: "le modalità per l'erogazione della restante quota" e la parola: "nonché," sono soppresse»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'*articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo le parole: "nell'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2020"»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'*articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";

b) il comma 2 è abrogato;

c) alla rubrica, le parole: "di giovani artisti e compositori emergenti" sono soppresse.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

Dopo l'*articolo 80* è inserito il seguente:

«Art. 80-bis (*Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico*). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».

All'*articolo 81*:

al comma 1:

al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche» sono inserite le seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici» e dopo le parole: «nel limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse;

al secondo periodo, le parole: «al credito di imposta astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta spettante»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla *legge 16 dicembre 1991, n. 398*»;

al comma 4, le parole: «almeno pari a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».

All'*articolo 83*:

al comma 1, le parole da: «di cui alla *legge 27 dicembre 2019*» fino a: «2020-2022», sono soppresse.

All'*articolo 84*:

al comma 2, le parole: ai sensi del *Regolamento CE n. 881/92*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del *regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio*,» e le parole: «riduzione compensate» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata».

All'*articolo 86*:

al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non soggette»;

al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».

All'*articolo 87*:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea"».

All'*articolo 88*:

al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche».

All'*articolo 89*:

al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Dopo l'*articolo 89* è inserito il seguente:

«Art. 89-bis (*Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola*). - 1. All'*articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

"11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera e)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti"».

All'*articolo 90*:

al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;

al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «rilasciate».

All'*articolo 91*:

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 7, le parole: «dell'articolo 114» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 114».

All'*articolo 92*:

al comma 2, lettera a), le parole: «nonché 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di 3,5 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3,5 milioni».

All'*articolo 93*:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*,»;

al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'*articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n.*

84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19";

0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorità marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto";

al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, il primo comma»;

al comma 3, le parole: «n. 18,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le parole: «della citata» è inserita la seguente: «legge»;

al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 579, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";

b) al comma 582, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020".

All'articolo 94:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020";

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilità nell'area di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro

per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

All'*articolo 95*:

le parole: «Autorità per la laguna di Venezia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la Laguna di Venezia»;

al comma 2:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al *decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*, e alle tutele di cui alle *direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009*, e *92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992*, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat"»;

alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'*articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798*» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'*articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798*, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'*articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dei piani di gestione delle acque di cui all'*articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»;

alla lettera m), le parole: «nonché alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la riscossione»;

alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia»;

alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*»;

al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 7, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»;

al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;

al comma 14, le parole: «sezione EPNE» sono sostituite dalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»;

al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite dalle seguenti: «quelli relativi»;

al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021»;

al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi interessi»;

al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: «e dal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti» e le parole: «Cavallino Treporti, Chioggia,» sono soppresse;

al comma 22, capoverso articolo 4, comma 2, le parole: «Autorità per le acque lagunari» sono sostituite

dalle seguenti: «Autorità per la Laguna di Venezia»; al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»; al comma 24, alinea, dopo le parole: «paesaggistico e ambientale italiano,» sono inserite le seguenti: «ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*,»;

dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del conterminare lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del conterminare lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.

27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanità, uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto».

All'*articolo 96*:

al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per cento» e «al 10 per cento».

Dopo l'*articolo 97* è inserito il seguente:

«Art. 97-bis (*Due per mille per associazioni culturali*). - 1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le

ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

All'*articolo 98*:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale».

Dopo l'*articolo 98* è inserito il seguente:

«Art. 98-bis (*Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*). - 1. I soggetti di cui all'*articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'*articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020*, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

All'*articolo 100*:

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente»;

al comma 7, alinea, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»;

al comma 8, le parole: «è versato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. All'*articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, la parola: "turisti" è sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento"».

All'*articolo 102*:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'*articolo 62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, nonché i prodotti di cui all'*articolo 62-quater del medesimo testo unico*»;

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'Agenzia»;

al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti web».

All'*articolo 103*:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore unico» sono inserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*».

All'*articolo 104*:

al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole: «prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei rischi».

All'*articolo 109*:

al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

a-ter) al comma 1-quater, le parole: "12,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»;

al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

All'*articolo 110*:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente».

Dopo l'*articolo 113* è inserito il seguente:

«Art. 113-bis (*Clausola di salvaguardia*). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*».

All'*articolo 114*:

al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022», dopo le parole: «e a 16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».

(2) Allegato così corretto da *Comunicato 19 ottobre 2020*, pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2020, n. 259, da *Comunicato 22 ottobre 2020* e da *Comunicato 22 ottobre 2020*, pubblicati nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262.

Lavori preparatori

In vigore dal 14 ottobre 2020

Senato della Repubblica (atto n. 1925):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri (Governo Conte-II) il 14 agosto 2020.

Assegnato alla 5a Commissione (Bilancio), in sede referente il 18 agosto 2020, con pareri delle Commissioni 1a (Affari Costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri), 4a (Difesa), 6a (Finanze), 7a (Pubblica istruzione), 8a (Lavori pubblici), 9a (Agricoltura), 10a (Industria), 11a (Lavoro), 12a (Sanità), 13a (Ambiente), 14a (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 5a Commissione (Bilancio), in sede referente, il 26 agosto; il 2, 9, il 10, il 22, il 23, il 24, il 28, il 29 settembre 2020; il 1° ed il 2 ottobre 2020.

Esaminato in Aula il 5 ottobre 2020 ed approvato il 6 ottobre 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2700):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente, il 7 ottobre 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 7 e l'8 ottobre 2020.

Esaminato in Aula l'8 ottobre 2020 ed approvato definitivamente il 12 ottobre 2020.

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (1) (2).**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

(2) Con L. 1° ottobre 2019, n. 110 sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Art. 1 - Comma 1

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'*articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.

Art. 1 - Comma 2 (4)

In vigore dal 19 maggio 2020

[2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla *tabella A, parte III, allegata al*

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi. (3)]

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(4) Comma abrogato dall'*art. 123, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 3 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

3. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'*allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017* che modifica l'*allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87* del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Art. 1 - Comma 4 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

4. All'*articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*, il *comma 2* è sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della *legge 4 luglio 1967, n. 580*, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla *legge n. 580 del 1967*, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'*articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* (5), e successive modificazioni ».

(5) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633».

Art. 1 - Comma 5**In vigore dal 1 gennaio 2019**

5. All'*articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».

Art. 1 - Comma 6**In vigore dal 1 gennaio 2019**

6. Il comma 3 dell'*articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

Art. 1 - Comma 7**In vigore dal 1 gennaio 2019**

7. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 1 - Comma 8**In vigore dal 1 gennaio 2019**

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Art. 1 - Comma 9
In vigore dal 1 gennaio 2019

9. All'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i *commi 54 e 55* sono sostituiti dai seguenti:

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'*articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;

b) al *comma 56*, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;

c) al *comma 57*, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

« d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'*articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;

d) al *comma 65*, lettera c), le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;

e) al *comma 71*, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;

f) al *comma 73*, il primo periodo è soppresso;

g) al *comma 74*, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

h) al *comma 82*:

1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

i) al *comma 83*, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

l) al *comma 87*, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

Art. 1 - Comma 10**In vigore dal 1 gennaio 2019**

10. L'*allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è sostituito dall'*allegato 2 annesso alla presente legge*.

Art. 1 - Comma 11**In vigore dal 1 gennaio 2019**

11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da *56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 1 - Comma 12**In vigore dal 1 gennaio 2019**

12. All'*articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Art. 1 - Comma 13**In vigore dal 1 gennaio 2019**

13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Art. 1 - Comma 14**In vigore dal 1 gennaio 2019**

14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Art. 1 - Comma 15**In vigore dal 1 gennaio 2019**

15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 1 - Comma 16**In vigore dal 1 gennaio 2019**

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13.

Art. 1 - Comma 17 (6)**In vigore dal 1 gennaio 2020**

[17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, con l'aliquota del 20 per cento.]

(6) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 18 (7)**In vigore dal 1 gennaio 2020**

[18. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 17:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'*articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

] _____

(7) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 19 (8)**In vigore dal 1 gennaio 2020**

[19. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 17:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'*articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'*articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in

partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

]_____

(8) Comma abrogato dall'art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 20 (9)

In vigore dal 1 gennaio 2020

[20. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.]

(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 21 (11)

In vigore dal 1 gennaio 2020

[21. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. (10)]

(10) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

(11) Comma abrogato dall'art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 22 (12)

In vigore dal 1 gennaio 2020

[22. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati

dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'*articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal *decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*.]

(12) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 23 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

23. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 8*:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b) all'*articolo 56*, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

c) all'*articolo 101*, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi d'imposta » sono soppresse;

d) all'*articolo 116*:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

Art. 1 - Comma 24 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

24. In deroga all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Art. 1 - Comma 25**In vigore dal 1 gennaio 2019**

25. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'*articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come modificato dal comma 23 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'*articolo 66 del medesimo testo unico*:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Art. 1 - Comma 26**In vigore dal 1 gennaio 2019**

26. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Art. 1 - Comma 27**In vigore dal 1 gennaio 2019**

27. Il comma 1-quater dell'*articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:

« 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

Art. 1 - Comma 28 (13)
In vigore dal 1 maggio 2019

[28. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'*articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'*articolo 77 del medesimo testo unico*, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'*articolo 102 del citato testo unico*;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

]_____

(13) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 29 (14)
In vigore dal 1 maggio 2019

[29. Ai fini del comma 28:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'*articolo 2433 del codice civile* in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'*articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'*articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel

territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'*articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile* rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile* o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

]

(14) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 30 (15)

In vigore dal 1 maggio 2019

[30. Ai fini dei commi 28 e 29, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo.

]

(15) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 31 (16)**In vigore dal 1 maggio 2019**

[31. Per le società e per gli enti indicati nell'*articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli *articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico*, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei *commi da 28 a 30 del presente articolo* da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'*articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli *articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico*.]

(16) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 32 (17)**In vigore dal 1 maggio 2019**

[32. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'*articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei *commi da 28 a 30 del presente articolo*, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei *commi da 28 a 30*.]

(17) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 33 (18)**In vigore dal 1 maggio 2019**

[33. Le disposizioni dei *commi da 28 a 32* sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'*articolo 2217, secondo comma, del codice civile* siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al

reddito d'impresa le aliquote di cui all'*articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.]

(18) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 34 (20) **In vigore dal 1 maggio 2019**

[34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*. (19)]

(19) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8-bis, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(20) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 35 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

35. E' istituita l'imposta sui servizi digitali. (21)

(21) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 35-bis **In vigore dal 1 gennaio 2020**

35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare. (22) (23)

(22) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(23) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 36**In vigore dal 1 gennaio 2020**

36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente: (24)

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000. (25)

(24) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 678, lett. b)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(25) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 37**In vigore dal 1 gennaio 2019**

37. L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. (26)

(26) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 37-bis**In vigore dal 1 gennaio 2020**

37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'*articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'*articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

5) le controparti centrali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

6) i depositari centrali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa. (27) (28)

(27) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(28) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 38

In vigore dal 1 gennaio 2019

38. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile*, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante (29).

(29) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 39

In vigore dal 1 gennaio 2019

39. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. (30)

(30) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 39-bis **In vigore dal 1 gennaio 2020**

39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile. (31) (32)

(31) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. d)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(32) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 39-ter **In vigore dal 1 gennaio 2020**

39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'*articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008* (35), relativa al regime generale delle accise e che abroga la *direttiva 92/12/CEE*, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. (33) (34)

(33) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. d)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(34) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

(35) A norma dell'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180*, nelle disposizioni tributarie in materia di accisa, i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, ovunque ricorrono, si intendono effettuati alla *direttiva (UE) 2020/262* del Consiglio, del 19 dicembre 2019; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2021*.

Art. 1 - Comma 40
In vigore dal 1 gennaio 2019

40. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta. (36)

(36) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1- Comma 40-bis
In vigore dal 1 gennaio 2020

40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali. (37) (38)

(37) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. e)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(38) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 40-ter
In vigore dal 1 gennaio 2020

40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi

derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale. (39) (40)

(39) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. e), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(40) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 41

In vigore dal 1 gennaio 2020

41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. (41) (42)

(41) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 678, lett. f), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(42) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 42

In vigore dal 23 marzo 2021

42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021. (43) (44)

(43) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 678, lett. g)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificato dall'*art. 22-quater, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e dall'*art. 5, comma 15, lett. a), b) e c)*, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato *art. 22-quater, comma 1, D.L. n. 183/2020*, era stata prevista dall'*art. 2, comma 1, D.L. 15 gennaio 2021, n. 3*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 21/2021*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 3/2021.

(44) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 43 **In vigore dal 1 gennaio 2020**

43. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 46. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. (45) (46)

(45) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 678, lett. h)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(46) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 44 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

44. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. (47)

(47) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 44-bis
In vigore dal 1 gennaio 2020

44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate. (48) (49)

(48) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. i), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(49) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 45
In vigore dal 1 gennaio 2020

[45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. (50)]

(50) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 678, lett. l), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), della medesima Legge n. 160/2019*.

Art. 1 - Comma 46
In vigore dal 1 gennaio 2019

46. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. (51) (52)

(51) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 15 gennaio 2021*.

Art. 1 - Comma 47
In vigore dal 1 gennaio 2020

47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. (53) (54)

(53) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 678, lett. m)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(54) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 48
In vigore dal 1 gennaio 2019

48. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (55)

(55) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 49
In vigore dal 1 gennaio 2019

49. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi. (56)

(56) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 49-bis* del presente provvedimento, inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 49-bis
In vigore dal 1 gennaio 2020

49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. (57)

(57) Comma inserito dall'*art. 1, comma 678, lett. n), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 50
In vigore dal 1 gennaio 2019

50. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

Art. 1 - Comma 51
In vigore dal 1 gennaio 2019

51. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.

Art. 1 - Comma 52
In vigore dal 13 febbraio 2019

52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis. (58)

(58) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 8-bis, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito l'originario comma 52 con gli attuali commi 52 e 52-bis.

Art. 1 - Comma 52-bis**In vigore dal 13 febbraio 2019**

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. E' assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*. (59)

(59) Comma inserito dall'*art. 1, comma 8-bis, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito l'originario comma 52 con gli attuali commi 52 e 52-bis.

Art. 1 - Comma 53**In vigore dal 1 gennaio 2019**

53. L'*articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari*) - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'*articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli *articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'*articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».

Art. 1 - Comma 54**In vigore dal 1 gennaio 2019**

54. All'*articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater è sostituito dal seguente:

« 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'*articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli *articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'*articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».

Art. 1 - Comma 55

In vigore dal 1 gennaio 2019

55. All'*articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* »;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo »;

c) al quarto periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2019 ».

Art. 1 - Comma 56

In vigore dal 1 gennaio 2019

56. All'*articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, il comma 02 è abrogato.

Art. 1 - Comma 57
In vigore dal 1 gennaio 2019

57. L'*articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 1 - Comma 58
In vigore dal 1 gennaio 2019

58. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 57 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 1 - Comma 59
In vigore dal 1 gennaio 2019

59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.*

Art. 1 - Comma 60**In vigore dal 1 gennaio 2019**

60. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'*articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, si applicano, nelle misure previste al *comma 61 del presente articolo*, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Art. 1 - Comma 61**In vigore dal 1 gennaio 2019**

61. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 1 - Comma 62**In vigore dal 1 gennaio 2019**

62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'*allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come integrato dall'*articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Art. 1 - Comma 63**In vigore dal 1 gennaio 2019**

63. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'*articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*.

Art. 1 - Comma 64**In vigore dal 1 gennaio 2019**

64. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'*articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'*articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 1 - Comma 65**In vigore dal 1 gennaio 2019**

65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.

Art. 1 - Comma 66
In vigore dal 1 gennaio 2019

66. Le disposizioni dell'*articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato *comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015* sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Art. 1 - Comma 67
In vigore dal 1 gennaio 2019

67. Al *decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 14*:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »;

b) all'*articolo 16*:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».

Art. 1 - Comma 68
In vigore dal 1 gennaio 2019

68. All'*articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 69**In vigore dal 1 gennaio 2019**

69. Per le società di cui all'*articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Art. 1 - Comma 70**In vigore dal 1 gennaio 2019**

70. All'*articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »;

2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'*articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile* compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si

tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile* compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* »;

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010* e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants (IFAC)*. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis*. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».

Art. 1 - Comma 71**In vigore dal 1 gennaio 2019**

71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

Art. 1 - Comma 72**In vigore dal 1 gennaio 2019**

72. Il comma 1-bis dell'*articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al *decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Art. 1 - Comma 73**In vigore dal 1 gennaio 2019**

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. (60)

(60) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 74**In vigore dal 1 gennaio 2019**

74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. (61)

(61) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 75**In vigore dal 1 gennaio 2019**

75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e non è soggetto al limite di cui al *comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». (62)

(62) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 76**In vigore dal 1 gennaio 2019**

76. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito

d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74. (63)

(63) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 77
In vigore dal 1 gennaio 2019

77. E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. I conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 78
In vigore dal 1 gennaio 2019

78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'*articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 1 - Comma 79
In vigore dal 1 gennaio 2019

79. Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'*allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

Art. 1 - Comma 80**In vigore dal 1 gennaio 2019**

80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018.

Art. 1 - Comma 81**In vigore dal 1 gennaio 2019**

81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'*articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Art. 1 - Comma 82**In vigore dal 1 gennaio 2019**

82. All'*articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ».

Art. 1 - Comma 83**In vigore dal 1 gennaio 2019**

83. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 82 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

Art. 1 - Comma 84**In vigore dal 1 gennaio 2019**

84. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 85**In vigore dal 1 gennaio 2019**

85. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 84 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.

Art. 1 - Comma 86**In vigore dal 1 gennaio 2019**

86. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 85, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.

Art. 1 - Comma 87

In vigore dal 1 gennaio 2019

87. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.

Art. 1 - Comma 88

In vigore dal 1 gennaio 2019

88. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224*. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 89

In vigore dal 1 gennaio 2019

89. All'*articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».

Art. 1 - Comma 90
In vigore dal 1 gennaio 2019

90. All'*articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».

Art. 1 - Comma 91
In vigore dal 1 gennaio 2019

91. I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile più IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura « comprensivo di IVA ».

Art. 1 - Comma 92
In vigore dal 1 gennaio 2019

92. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma 91 senza la dicitura « comprensivo di IVA », lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma 91, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

Art. 1 - Comma 93
In vigore dal 1 gennaio 2019

93. I commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 94 (64)

In vigore dal 30 giugno 2019

[94. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 91 a 93 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.*]

(64) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 6-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 95

In vigore dal 1 gennaio 2019

95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. (65) (66)

(65) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 94-bis comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, l'*art. 213, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 2, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.

(66) Vedi, anche, il *D.M. 29 maggio 2020*, il *D.M. 16 luglio 2021* e l'*art. 47, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 1 - Comma 96

In vigore dal 1 gennaio 2019

96. Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali

dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

Art. 1 - Comma 97

In vigore dal 1 gennaio 2019

97. In sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

Art. 1 - Comma 98

In vigore dal 1 gennaio 2019

98. Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati

entro il 31 gennaio 2019. (67)

(67) Sull'applicabilità delle disposizioni del secondo periodo del presente comma vedi l'*art. 265, comma 15, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 99 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

99. All'*articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo le parole: « degli edifici » sono aggiunte le seguenti: « e delle infrastrutture ».

Art. 1 - Comma 100 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

100. Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione in materia di lavori pubblici; per « opere private avviate » si intendono quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Art. 1 - Comma 101 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

101. Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. (68)

(68) Per le modalità di erogazione del contributo previsto dal presente comma vedi il *D.M. 23 novembre 2020*.

Art. 1 - Comma 102

In vigore dal 1 gennaio 2019

102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. (69)

(69) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 giugno 2019*.

Art. 1 - Comma 103

In vigore dal 1 gennaio 2019

103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».

Art. 1 - Comma 104

In vigore dal 15 settembre 2020

104. Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo. (70)

(70) Comma così modificato dall'*art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*, e, successivamente, dall'*art. 49, comma 5-octies, lett. a) e b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 1 - Comma 105

In vigore dal 1 gennaio 2019

105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al *comma 95 del presente articolo*, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'*articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Art. 1 - Comma 106

In vigore dal 1 gennaio 2019

106. Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

Art. 1 - Comma 107

In vigore dal 29 maggio 2019

107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal *decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra

2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. (71) (72)

(71) Comma così modificato dall'*art. 8-ter, comma 3, D.L. 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2019, n. 44*.

(72) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 10 gennaio 2019*.

Art. 1 - Comma 108

In vigore dal 1 gennaio 2019

108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'*articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli *articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

Art. 1 - Comma 109

In vigore dal 1 gennaio 2019

109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 (73).

(73) Per il differimento del presente termine vedi l'*art. 1, comma 25, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

Art. 1 - Comma 110

In vigore dal 1 gennaio 2019

110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50

per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'*articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

Art. 1 - Comma 111

In vigore dal 1 gennaio 2019

111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 (74), con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019 (75).

(74) Per il differimento del presente termine vedi l'*art. 1, comma 25, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(75) Per il differimento del presente termine vedi l'*art. 1, comma 25, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

Art. 1 - Comma 112

In vigore dal 1 gennaio 2019

112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».

Art. 1 - Comma 113

In vigore dal 1 gennaio 2019

113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.

Art. 1 - Comma 114
In vigore dal 1 gennaio 2019

114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 1 - Comma 115
In vigore dal 1 gennaio 2019

115. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 116
In vigore dal 1 gennaio 2019

116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del *venture capital* e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'*articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e al *comma 121 del presente articolo*, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di *governance* per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

Art. 1 - Comma 117

In vigore dal 1 gennaio 2019

117. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'*articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 116, ove ritenuti congrui.

Art. 1 - Comma 118

In vigore dal 1 gennaio 2019

118. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

Art. 1 - Comma 119

In vigore dal 1 gennaio 2019

119. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 1 - Comma 120

In vigore dal 1 gennaio 2019

120. Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 899*, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;

b) al *comma 900*, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo ».

Art. 1 - Comma 121

In vigore dal 1 gennaio 2019

121. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 28 febbraio 2018 (76)*, assegnate con *decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'*articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, assicurando l'informativa al CIPE. (77)

(76) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018».

(77) Vedi, anche, il *D.M. 27 giugno 2019*.

Art. 1 - Comma 122**In vigore dal 1 gennaio 2019**

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 1 - Comma 123**In vigore dal 1 gennaio 2019**

123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

Art. 1 - Comma 124**In vigore dal 1 gennaio 2019**

124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004*.

Art. 1 - Comma 125**In vigore dal 1 gennaio 2019**

125. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018* la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.

Art. 1 - Comma 126**In vigore dal 30 dicembre 2019**

126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. (78) (79)

(78) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 10, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, dall'*art. 33-ter, comma 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 873, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 30 dicembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 866, della medesima Legge n. 160/2019*.

(79) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 33-ter, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 874, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 127**In vigore dal 1 gennaio 2019**

127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e infrastrutture di aree industriali dismesse » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico ».

Art. 1 - Comma 128
In vigore dal 22 aprile 2023

128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione e ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019. (80)

(80) Comma così modificato dall'art. 48, comma 3-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 1 - Comma 129
In vigore dal 1 gennaio 2019

129. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della « Società Dante Alighieri ».

Art. 1 - Comma 130
In vigore dal 1 gennaio 2019

130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

Art. 1 - Comma 131
In vigore dal 1 gennaio 2019

131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 132**In vigore dal 1 gennaio 2019**

132. All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Art. 1 - Comma 133**In vigore dal 1 gennaio 2019**

133. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 134**In vigore dal 1 gennaio 2021**

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'*articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'*articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (81) (82)

(81) Comma modificato dall'*art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, e sostituito dall'*art. 1, comma 66, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 809, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(82) Per la riduzione dei contributi di cui al presente comma vedi l'*art. 39, comma 14-octies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 135

In vigore dal 1 gennaio 2021

135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; (83)
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; (84)
- c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; (84)
- c-quater) infrastrutture sociali; (84)
- c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; (84)
- c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale (85). (86)

(83) Lettera così modificata dall'*art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(84) Lettera aggiunta dall'*art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(85) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 809, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(86) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 9, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 1 - Comma 135.1

In vigore dal 1 gennaio 2022

135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al *decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, in attuazione del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. (87)

(87) Comma inserito dall'*art. 1, comma 458, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 1 - Comma 135-bis **In vigore dal 1 gennaio 2021**

135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti *articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019*". (88)

(88) Comma inserito dall'*art. 1, comma 809, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 136 **In vigore dal 2 marzo 2024**

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi (90) decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e dal *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. (89)

(89) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 3-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, dall'*art. 30, comma 1, lett. 0a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, dall'*art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(90) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 4, comma 6-bis, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

Art. 1 - Comma 136-bis**In vigore dal 22 aprile 2023**

136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. (91) (92)

(91) Comma inserito dall'*art. 1, comma 809, lett. e), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'*art. 30, comma 1, lett. 0b), nn. 1) e 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(92) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma vedi l'*art. 4, comma 6-bis, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

Art. 1 - Comma 136-ter**In vigore dal 22 aprile 2023**

136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario. (93)

(93) Comma inserito dall'*art. 30, comma 1, lett. 0c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 1 - Comma 137**In vigore dal 1 gennaio 2021**

137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi. (94)

(94) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 809, lett. f), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 138 **In vigore dal 1 gennaio 2021**

138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. (95)

(95) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 809, lett. g), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 139 **In vigore dal 1 gennaio 2022**

139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno. (96) (97) (98)

(96) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 38, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 46, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e dall'*art. 20, comma 2, lett. 0a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(97) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 28, comma 4, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 8, lett. d), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(98) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 139-bis

In vigore dal 7 luglio 2021

139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione. (99) (100)

(99) Comma inserito dall'art. 46, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'art. 1-bis, comma 5, lett. a) e b), D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

(100) Per lo scorrimento della graduatoria relativa ai contributi assegnati ai Comuni vedi il Decreto 8 novembre 2021 e il Decreto 28 marzo 2023.

Art. 1 - Comma 139-ter**In vigore dal 1 maggio 2024**

139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. (101)

(101) Comma inserito dall'art. 20, comma 2, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e, successivamente, così sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 1 - Comma 139-quater (103)**In vigore dal 2 marzo 2024**

[139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione

previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. (102)]

(102) Comma inserito dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(103) Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 1 - Comma 140

In vigore dal 2 marzo 2024

140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: (105)

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente (104). (106)

(104) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 38, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificata dall'art. 32, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

(105) Alinea così modificato dall'art. 46, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dall'art. 13, comma 2-bis, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, dall'art. 3, comma 5-novies, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

(106) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il Decreto 5 agosto 2020 e, per l'anno 2022, il Decreto 8 gennaio 2022. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il Decreto 25 luglio 2022.

Art. 1 - Comma 141

In vigore dal 2 marzo 2024

141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028. (107) (108) (109) (110) (111)

(107) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 13, comma 2-bis, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, dall'*art. 3, comma 5-novies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, e, successivamente, dall'*art. 32, comma 1, lett. e), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(108) Sull'applicabilità delle disposizioni del terzo periodo del presente comma vedi l'*art. 52-bis, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(109) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 8, comma 1, Decreto 18 luglio 2022*.

(110) Vedi, anche, il *Decreto 30 dicembre 2019*, il *Decreto 23 febbraio 2021* e il *Decreto 18 luglio 2022*.

(111) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 142

In vigore dal 27 ottobre 2019

142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'*articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'*articolo 1, comma 1, lettere b) ed e)*, e all'*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. (112) (113)

(112) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(113) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno

2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 143

In vigore dal 2 marzo 2024

143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori. (114) (115)

(114) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dall'*art. 10, comma 2-bis, D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*, dall'*art. 10-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, dall'*art. 30, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, dall'*art. 32, comma 1, lett. f), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*. Vedi quanto ulteriormente disposto dall'*art. 10, comma 2-ter del medesimo D.L. n. 176/2022*.

(115) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 144

In vigore dal 1 maggio 2024

144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta

aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'*articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, o ai sensi dell'*articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36*. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai *commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'*articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. (116) (117)

(116) Comma modificato dall'*art. 1, comma 38, lett. e), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sostituito dall'*art. 1-bis, comma 3, D.L. 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 luglio 2021, n. 101*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. g), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(117) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 145

In vigore dal 1 maggio 2024

145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. (118) (119)

(118) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, lett. f), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 20, comma 2, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, dall'*art. 32, comma 1, lett. h), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(119) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 146

In vigore dal 1 maggio 2024

146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. (120) (121)

(120) Comma modificato dall'*art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 32, comma 1, lett. i), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(121) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 147**In vigore dal 2 marzo 2024**

147. Il Ministero dell'interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis. (122) (123)

(122) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, dall'*art. 32, comma 1, lett. l), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(123) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 148**In vigore dal 1 maggio 2024**

148. Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre

Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza. (124) (125)

(124) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 38, lett. g), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 46, comma 1, lett. e), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e così modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. m), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(125) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 148-bis **In vigore dal 18 giugno 2019**

148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'*articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai *commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017*. (126) (127)

(126) Comma inserito dall'*art. 4, comma 12-bis, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(127) Per il modello di certificato, le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 5 agosto 2020* e, per l'anno 2022, il *Decreto 8 gennaio 2022*. Per l'approvazione del modello informatizzato vedi il *Decreto 25 luglio 2022*.

Art. 1 - Comma 148-ter **In vigore dal 25 febbraio 2023**

148-ter. I termini di cui all'*articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023. (128)

(128) Comma inserito dall'*art. 46, comma 1, lett. f), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 30, comma 11-septies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, dall'*art. 16, comma 9-quater, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*, e dall'*art. 30, comma 1, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 1 - Comma 149**In vigore dal 1 gennaio 2021**

149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo. (129)

(129) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2-ter, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, dall'art. 12-bis, comma 4, lett. a), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, dall'art. 1, comma 141, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall'art. 1, comma 354, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 150**In vigore dal 1 gennaio 2019**

150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*.

Art. 1 - Comma 151**In vigore dal 13 febbraio 2019**

151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: (130)

a) quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 23, comma 1,*

della legge 27 dicembre 2002, n. 289; (131)

b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell'ambito della missione « Soccorso civile ». E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017*;

c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.

(130) Alinea così modificato dall'*art. 11, comma 2-ter, lett. b), n. 1), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(131) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2-ter, lett. b), n. 2), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Art. 1 - Comma 152

In vigore dal 10 agosto 2019

152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (132)

(132) Comma così sostituito dall'*art. 12-bis, comma 4, lett. b), D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*.

Art. 1 - Comma 153

In vigore dal 1 gennaio 2019

153. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 516*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle

programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del *decreto legislativo n. 152 del 2006* »;

b) al *comma 517*:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;

c) dopo il *comma 523* è inserito il seguente:

« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;

d) al *comma 525*:

1) al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario *ad acta* » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorità di distretto di riferimento »;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Segretario generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;

4) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».

Art. 1 - Comma 154

In vigore dal 1 gennaio 2019

154. Per la medesima finalità di cui al comma 153, all'*articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'*articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso *articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017*, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'*articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017*, il Commissario può nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'*articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'*articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».

Art. 1 - Comma 155

In vigore dal 10 novembre 2021

155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'*articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028. (133)

(133) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4-ter, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

Art. 1 - Comma 156

In vigore dal 1 gennaio 2019

156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. (134)

(134) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 157**In vigore dal 1 gennaio 2019**

157. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. (135)

(135) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 158**In vigore dal 1 gennaio 2019**

158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (136)

(136) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 159**In vigore dal 1 gennaio 2019**

159. Al credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. (137)

(137) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 160**In vigore dal 1 gennaio 2019**

160. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (138)

(138) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 161**In vigore dal 1 gennaio 2019**

161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. (139)

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 162**In vigore dal 1 gennaio 2019**

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

Art. 1 - Comma 163**In vigore dal 1 gennaio 2019**

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'*articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Art. 1 - Comma 164**In vigore dal 1 gennaio 2019**

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

Art. 1 - Comma 165**In vigore dal 1 gennaio 2019**

165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

Art. 1 - Comma 166**In vigore dal 1 gennaio 2019**

166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 1 - Comma 167**In vigore dal 1 gennaio 2019**

167. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

Art. 1 - Comma 168
In vigore dal 1 gennaio 2019

168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

Art. 1 - Comma 169
In vigore dal 1 gennaio 2019

169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

Art. 1 - Comma 170
In vigore dal 1 gennaio 2019

170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.

Art. 1 - Comma 171

In vigore dal 1 gennaio 2019

171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'*articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali »;

b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'*articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »;

c) il comma 56 è sostituito dal seguente:

« 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici »;

d) il comma 56-bis è abrogato;

e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del consiglio di amministrazione, » sono soppresse.

Art. 1 - Comma 172**In vigore dal 1 gennaio 2019**

172. L'*articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, è abrogato.

Art. 1 - Comma 173**In vigore dal 1 gennaio 2019**

173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

Art. 1 - Comma 174**In vigore dal 1 gennaio 2019**

174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'*articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Finanziamento della progettazione »;
 - b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;
 - c) al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'*articolo 202, comma 1, lettera a)*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse ».
-

Art. 1 - Comma 175**In vigore dal 1 gennaio 2019**

175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'*articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.

Art. 1 - Comma 176
In vigore dal 1 gennaio 2019

176. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

Art. 1 - Comma 177
In vigore dal 1 gennaio 2019

177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 1 - Comma 178
In vigore dal 1 gennaio 2019

178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 1 - Comma 179 (140)
In vigore dal 1 gennaio 2023

[179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'*articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*.]

(140) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 881, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 180 (141)
In vigore dal 1 gennaio 2023

[180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
- b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
- c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
- f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
- i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

]_____

(141) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 881, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 181 (142)
In vigore dal 1 gennaio 2023

[181. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.]

(142) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 881, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 182 (143)
In vigore dal 1 gennaio 2023

[182. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura di cui al comma 162, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.]

(143) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 881, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 183 (144)
In vigore dal 1 gennaio 2023

[183. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a 182 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.]

(144) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 881, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 184

In vigore dal 1 gennaio 2019

184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'*articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e all'*articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

Art. 1 - Comma 185**In vigore dal 1 gennaio 2019**

185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Art. 1 - Comma 185-bis**In vigore dal 30 giugno 2019**

185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. (145)

(145) Comma inserito dall'*art. 16-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 186**In vigore dal 1 gennaio 2019**

186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del *regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, non sia superiore ad euro 20.000.

Art. 1 - Comma 187**In vigore dal 1 gennaio 2019**

187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'*articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, versando:

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
 - 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
 - 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
 - 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
 - b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
-

Art. 1 - Comma 188**In vigore dal 1 gennaio 2019**

188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'*articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3*. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma

189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'*articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3*.

Art. 1 - Comma 189

In vigore dal 1 gennaio 2019

189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, di conversione del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.

Art. 1 - Comma 190

In vigore dal 1 gennaio 2019

190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020 (146), il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

(146) Sul versamento delle somme di cui al presente comma vedi l'*art. 68, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come sostituito dall'*art. 154, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 191

In vigore dal 1 gennaio 2019

191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'*articolo 19 del*

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 1 - Comma 192

In vigore dal 30 giugno 2019

192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185. (147)

(147) Comma così modificato dall'*art. 16-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 193

In vigore dal 13 febbraio 2019

193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso *articolo 3* e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'*articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018*, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. (148) (149)

(148) Comma così sostituito dall'*art. 1-bis, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(149) Sul versamento delle somme di cui al presente comma vedi l'*art. 68, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come sostituito dall'*art. 154, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 194**In vigore dal 1 gennaio 2019**

194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, e dell'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.

Art. 1 - Comma 195**In vigore dal 1 gennaio 2019**

195. Ai fini di cui all'*articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'*articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*.

Art. 1 - Comma 196**In vigore dal 1 gennaio 2019**

196. All'esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'*articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Art. 1 - Comma 197**In vigore dal 1 gennaio 2019**

197. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'*articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Art. 1 - Comma 198**In vigore dal 1 gennaio 2019**

198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'*articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*.

Art. 1 - Comma 199**In vigore dal 1 gennaio 2019**

199. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Art. 1 - Comma 200
In vigore dal 1 gennaio 2019

200. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura. (150)

(150) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 21, comma 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 201
In vigore dal 1 gennaio 2019

201. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Art. 1 - Comma 202
In vigore dal 1 gennaio 2019

202. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'*articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 1 - Comma 203**In vigore dal 1 gennaio 2019**

203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. (151) (152)

(151) Per la denominazione del fondo di cui al presente comma e la sua rideterminazione, vedi l'art. 1, comma 232, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

(152) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 ottobre 2019.

Art. 1 - Comma 204**In vigore dal 1 gennaio 2019**

204. Per il finanziamento degli interventi di cui al *decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 maggio 1989, n. 181*, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'*articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'*articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 134 del 2012*, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 205**In vigore dal 1 gennaio 2019**

205. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al *comma 204 del presente articolo* sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'*articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del *medesimo articolo 27*. (153)

(153) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 ottobre 2019*.

Art. 1 - Comma 206

In vigore dal 1 gennaio 2019

206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital* o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'*articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come sostituito dalla lettera b) del *comma 219 del presente articolo*.

Art. 1 - Comma 207

In vigore dal 1 gennaio 2019

207. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

Art. 1 - Comma 208

In vigore dal 1 gennaio 2019

208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del *regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*. (154)

(154) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 giugno 2019*.

Art. 1 - Comma 209**In vigore dal 1 gennaio 2019**

209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. (155)

(155) Per la rideterminazione delle risorse del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 38, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 1, comma 107, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, l'art. 4, comma 4, lett. b), L. 27 dicembre 2023, n. 206.

Art. 1 - Comma 210**In vigore dal 1 gennaio 2019**

210. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 88, le parole: « fino al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento »;

b) al comma 89, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo »;

c) al comma 92, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale »;

d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale ».

Art. 1 - Comma 211**In vigore dal 1 gennaio 2019**

211. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Art. 1 - Comma 212**In vigore dal 1 gennaio 2019**

212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'*articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'*articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*.

Art. 1 - Comma 213**In vigore dal 1 gennaio 2019**

213. Sono Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 212 e di cui all'*articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, introdotta dalla lettera b) del *comma 210 del presente articolo*, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'*articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
 - b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
 - c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
-

Art. 1 - Comma 214**In vigore dal 1 gennaio 2019**

214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, e in particolare degli *articoli 21 e 23 del medesimo regolamento*, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 1 - Comma 215**In vigore dal 1 gennaio 2019**

215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 214. (156)

(156) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 aprile 2019*.

Art. 1 - Comma 216**In vigore dal 30 giugno 2019**

216. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono utilizzate, fino al 10 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi per il *Venture Capital* ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al *Venture Capital* di cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ed

includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. (157)

(157) Comma così modificato dall'art. 29, comma 9-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 217

In vigore dal 1 gennaio 2019

217. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'*articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, dopo la lettera *m-undecies*) è inserita la seguente:

« *m-undecies.1*) "*Business Angel*": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio ».

Art. 1 - Comma 218

In vigore dal 1 gennaio 2019

218. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'*articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di *start-up* innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Art. 1 - Comma 219

In vigore dal 1 gennaio 2019

219. All'*articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni di investimento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico* »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono definiti "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'*articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al *decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017*, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* »;

c) al comma 3, lettera e), le parole: « da non più di 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da meno di sette anni ».

Art. 1 - Comma 220

In vigore dal 1 gennaio 2019

220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

Art. 1 - Comma 221

In vigore dal 1 gennaio 2019

221. Al *comma 54 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, dopo le parole: « 225 milioni di euro. » sono inseriti i seguenti periodi: « Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese ».

Art. 1 - Comma 222**In vigore dal 1 gennaio 2019**

222. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla « Simest - Fondo *Start up* », istituita ai sensi dell'*articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 1 - Comma 223**In vigore dal 1 gennaio 2019**

223. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo *Start up* sulla contabilità speciale di cui al comma 222, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

Art. 1 - Comma 224**In vigore dal 1 gennaio 2019**

224. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo *Start up* e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.

Art. 1 - Comma 225**In vigore dal 1 gennaio 2019**

225. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo *Start up*.

Art. 1 - Comma 226**In vigore dal 15 settembre 2020**

226. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (158) (159)

(158) Comma così modificato dall'*art. 39-ter, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(159) Per i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al presente comma vedi il *D.M. 6 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 227**In vigore dal 1 gennaio 2019**

227. In conformità agli obiettivi di cui al comma 226, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari. (160) (161)

(160) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 808, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(161) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 agosto 2021.

Art. 1 - Comma 228

In vigore dal 1 gennaio 2019

228. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata *raccomandazione 2003/361/CE*, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'*articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i *manager* qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa. (162)

(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 maggio 2019.

Art. 1 - Comma 229

In vigore dal 1 gennaio 2019

229. La disciplina di cui all'*articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'*allegato B della medesima legge*, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Art. 1 - Comma 230**In vigore dal 1 gennaio 2019**

230. I contributi di cui al comma 228 sono erogati in conformità al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti « *de minimis* ».

Art. 1 - Comma 231**In vigore dal 1 gennaio 2019**

231. Per le finalità di cui al comma 228 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (163)

(163) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 60, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 1 - Comma 232**In vigore dal 1 gennaio 2019**

232. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Art. 1 - Comma 233**In vigore dal 1 gennaio 2019**

233. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'*articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza di cui al protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 234 (164)**In vigore dal 25 dicembre 2019**

[234. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter dell'*articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, dopo le parole: « con particolare riferimento alle "autostrade del mare" » sono inserite le seguenti: « e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne »;

b) al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205*:

1) alla lettera f) del comma 2 dell'*articolo 1*, dopo le parole: « strada-mare, » sono inserite le seguenti: « strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, »;

2) alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2*, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono inserite le seguenti: « e per vie d'acqua navigabili interne ».

]

(164) Comma abrogato dall'*art. 53, comma 5-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

Art. 1 - Comma 235**In vigore dal 1 gennaio 2019**

235. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 1 - Comma 236
In vigore dal 1 gennaio 2019

236. All'*articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese ».

Art. 1 - Comma 237
In vigore dal 1 gennaio 2019

237. All'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129*, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, ».

Art. 1 - Comma 238
In vigore dal 1 gennaio 2019

238. All'*articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, dopo il *comma 1-bis* è inserito il seguente:
« 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio ».

Art. 1 - Comma 239**In vigore dal 1 gennaio 2019**

239. All'*articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « in una situazione di conflitto di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oicr, »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica »;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da esso controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione »;

d) al comma 13, le parole: « dai commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 11 »;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni, è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico »;

f) al comma 16, le parole da: « né possono svolgere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ».

Art. 1 - Comma 240**In vigore dal 1 gennaio 2019**

240. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 241**In vigore dal 1 gennaio 2019**

241. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della *legge 24 dicembre 1985, n. 808*, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'*articolo 2 della medesima legge*, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 242**In vigore dal 1 gennaio 2019**

242. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 241, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.

Art. 1 - Comma 243**In vigore dal 1 gennaio 2019**

243. All'*articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808*, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze ».

Art. 1 - Comma 244**In vigore dal 1 marzo 2022**

244. Per la promozione del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management* è

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management* in Italia. Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. (165) (166)

(165) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 5-octies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e, successivamente, dall'*art. 6, comma 4-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'*art. 6, comma 4-quinquies, del medesimo D.L. n. 228/2021*.

(166) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 534, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 245

In vigore dal 1 gennaio 2019

245. All'*articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli *articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'*articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».

Art. 1 - Comma 246

In vigore dal 1 gennaio 2019

246. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla *lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'*articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio*

2010, n. 25.

Art. 1 - Comma 247**In vigore dal 1 gennaio 2020**

247. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'*articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati. (167)

(167) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 248**In vigore dal 1 gennaio 2019**

248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'*articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, e dall'*articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni.

Art. 1 - Comma 249**In vigore dal 1 gennaio 2019**

249. Il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 1 - Comma 250

In vigore dal 1 gennaio 2019

250. All'onere derivante dall'attuazione del comma 248, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Art. 1 - Comma 251

In vigore dal 19 maggio 2020

251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92*. (168)

(168) Comma così sostituito dall'*art. 87, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 251-bis

In vigore dal 14 ottobre 2020

251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di

disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020. (169) (170)

(169) Comma inserito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(170) Sulla concessione dell'indennità di cui al presente comma vedi, anche, l'*art. 1-bis, comma 1, D.L. 5 gennaio 2023, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 marzo 2023, n. 17*.

Art. 1 - Comma 251-ter **In vigore dal 16 luglio 2022**

251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2022. (171)

(171) Comma inserito dall'*art. 11, comma 16, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 33-bis, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 1 - Comma 252 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Art. 1 - Comma 253 **In vigore dal 22 ottobre 2021**

253. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 251, 251-bis e 251-ter si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'*articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, ove non previamente utilizzate ai sensi del *comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito,

con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26* e ai sensi dell'*articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS. (172)

(172) Comma sostituito dall'*art. 11-bis, comma 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*, e dall'*art. 87, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e dall'*art. 11, comma 16, lett. b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.

Art. 1 - Comma 254

In vigore dal 31 dicembre 2018

254. All'*articolo 1, comma 139, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio ». All'onere derivante dall'applicazione del primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1 - Comma 255

In vigore dal 29 gennaio 2019

255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al

beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al *decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'*articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017* e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato *articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017*, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al *decreto legislativo n. 147 del 2017*, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. (173) (174) (175)

(173) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 8, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(174) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 250-ter, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, come modificato dall'*art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, l'*art. 28, comma 2, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, l'*art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*, e, successivamente, a decorrere dall'anno 2021, l'*art. 1, comma 481, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(175) Per la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 371, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 256

In vigore dal 1 gennaio 2019

256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (177) (176)

(176) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 28, comma 2, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, gli *artt. 3-sexies, comma 1, lett. c), e 50, comma 2-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, l'*art. 34, comma 7, lett. z), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(177) Per la soppressione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 88, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Art. 1 - Comma 257

In vigore dal 2 luglio 2019

257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. (178) (179)

(178) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.L. 2 luglio 2019, n. 61*, convertito dalla *L. 1° agosto 2019, n. 85*.

(179) Vedi, anche, l'*art. 28, comma 3, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

Art. 1 - Comma 258

In vigore dal 5 settembre 2019

258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'*articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'*articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, ovvero ai limiti previsti dai *commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'*articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'*articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate. (180) (181)

(180) Comma così modificato dall'*art. 12, commi 3-ter, lett. a) e b), 8, lett. a) e b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, e, successivamente, dall'*art. 4, comma 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

(181) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 12, comma 4-bis, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, e, successivamente, l'*art. 26-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 259**In vigore dal 1 gennaio 2019**

259. All'*articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 96*, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni possono destinare ».

Art. 1 - Comma 260**In vigore dal 1 gennaio 2019**

260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove

volte il trattamento minimo INPS.

Art. 1 - Comma 261

In vigore dal 1 gennaio 2019

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro. (182) (183) (184)

(182) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre-9 novembre 2020, n. 234 (Gazz. Uff. 11 novembre 2020, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni».

(183) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 9 novembre 2020, n. 234 (Gazz. Uff. 11 novembre 2020, n. 46 1ª Serie speciale), ha dichiarato:

- 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio;
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, sollevata in riferimento all'art. 136 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- 3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
- 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
- 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
- 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, sollevate in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
- 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana.

(184) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 4 maggio 2023, n. 87 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost..

Art. 1 - Comma 262**In vigore dal 1 gennaio 2019**

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*. (185)

(185) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.* La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 4 maggio 2023, n. 87 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.*

Art. 1 - Comma 263**In vigore dal 1 gennaio 2019**

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. (186)

(186) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.* La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 4 maggio 2023, n. 87 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.*

Art. 1 - Comma 264**In vigore dal 1 gennaio 2019**

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge. (187)

(187) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.* La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 4 maggio 2023, n. 87 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.*

Art. 1 - Comma 265**In vigore dal 1 gennaio 2019**

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate. (188)

(188) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.* La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 4 maggio 2023, n. 87 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.*

Art. 1 - Comma 266**In vigore dal 1 gennaio 2019**

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. (189)

(189) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.* La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 4 maggio 2023, n. 87 (Gazz. Uff. 10 maggio 2023, n. 19 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.*

Art. 1 - Comma 267 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua. (190)

(190) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.*

Art. 1 - Comma 268 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla *legge 12 giugno 1984, n. 222*, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla *legge 13 agosto 1980, n. 466*, e alla *legge 3 agosto 2004, n. 206*. (191)

(191) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 170 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 268,

nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.

Art. 1 - Comma 269
In vigore dal 14 ottobre 2020

269. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il *comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, è abrogato. (192)

(192) Comma così modificato dall'*art. 32-bis, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 1 - Comma 270
In vigore dal 1 gennaio 2019

270. All'*articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazione organica » sono inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».

Art. 1 - Comma 271
In vigore dal 1 gennaio 2019

271. All'*articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « per la gestione dei servizi per l'impiego » sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, ».

Art. 1 - Comma 272**In vigore dal 1 gennaio 2019**

272. All'*articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego » sono inserite le seguenti: « o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni, ».

Art. 1 - Comma 273**In vigore dal 1 gennaio 2019**

273. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 24-ter. - (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno*). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova

opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 ».

Art. 1 - Comma 274

In vigore dal 1 gennaio 2019

274. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'*articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, introdotto dal *comma 273 del presente articolo*, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'*articolo 4 del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1990, n. 227*, e sono esenti dalle imposte previste dall'*articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Art. 1 - Comma 275

In vigore dal 1 gennaio 2019

275. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.

Art. 1 - Comma 276**In vigore dal 1 gennaio 2019**

276. I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'*articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, possono derogare ai limiti di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 1 - Comma 277**In vigore dal 1 gennaio 2019**

277. All'*articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'*articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».

Art. 1 - Comma 278**In vigore dal 1 gennaio 2019**

278. Al *comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;

d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018, ».

Art. 1 - Comma 279**In vigore dal 1 gennaio 2019**

279. All'*articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29*, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».

Art. 1 - Comma 280**In vigore dal 1 gennaio 2019**

280. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 281**In vigore dal 1 gennaio 2019**

281. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'*articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

Art. 1 - Comma 282**In vigore dal 5 settembre 2019**

282. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'*articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2018, n. 83*, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato *articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015*, nonché a quelle dell'*articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. (193)

(193) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

Art. 1 - Comma 282-bis**In vigore dal 5 settembre 2019**

282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. (194)

(194) Comma inserito dall'*art. 9, comma 2, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

Art. 1 - Comma 283**In vigore dal 1 gennaio 2019**

283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207*, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 2 del medesimo decreto legislativo* alla data di presentazione della domanda.

Art. 1 - Comma 284

In vigore dal 1 gennaio 2019

284. L'aliquota contributiva di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207*, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

Art. 1 - Comma 285

In vigore dal 1 gennaio 2019

285. Le somme non spese in attuazione dell'*articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 99*, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'*articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Art. 1 - Comma 286

In vigore dal 1 gennaio 2019

286. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'*articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 287

In vigore dal 1 gennaio 2019

287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'*articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125*.

Art. 1 - Comma 288

In vigore dal 1 gennaio 2019

288. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.

Art. 1 - Comma 289

In vigore dal 1 gennaio 2019

289. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 1 - Comma 290
In vigore dal 1 gennaio 2019

290. All'*articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'*articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150* ».

Art. 1 - Comma 291
In vigore dal 1 gennaio 2019

291. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 1 - Comma 292
In vigore dal 1 gennaio 2019

292. Le disposizioni del comma 291 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Art. 1 - Comma 293

In vigore dal 1 gennaio 2019

293. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

Art. 1 - Comma 294

In vigore dal 1 gennaio 2019

294. Il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 292. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 295

In vigore dal 1 gennaio 2019

295. Dal rimborso di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

Art. 1 - Comma 296**In vigore dal 25 dicembre 2019**

296. Per le finalità di cui all'*articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117*, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'*articolo 3 della legge n. 117 del 2018*, per gli anni 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. (195) (196)

(195) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(196) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 gennaio 2020*.

Art. 1 - Comma 297**In vigore dal 1 gennaio 2019**

297. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

Art. 1 - Comma 298**In vigore dal 1 gennaio 2019**

298. Il fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1 - Comma 299**In vigore dal 1 gennaio 2019**

299. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 298 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
 - b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
 - c) qualità dei servizi pubblici;
 - d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
 - e) contrattualistica pubblica;
 - f) controllo di gestione e attività ispettiva;
 - g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
 - h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
-

Art. 1 - Comma 300 (198)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

300. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti

concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al *decreto interministeriale 25 luglio 1994*, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, al *decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70*. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (197)

(197) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*.

(198) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365*, promosse in riferimento agli *artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione*, in combinato disposto con l'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*, e agli *artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*.

Art. 1 - Comma 301

In vigore dal 1 gennaio 2019

301. Fermo quanto previsto dal comma 299 e dal comma 302, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*, le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per le seguenti amministrazioni:

a) Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020;

b) Corte dei conti: per referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l'anno 2019, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per l'anno 2022, di euro 11.194.460 per l'anno 2023, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per l'anno 2026, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2027 e 2028 e di euro 15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2029;

c) Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: per personale di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per l'anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorrere dall'anno 2020;

d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019;

e) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per l'anno 2019 e di euro 14.340.851 annui a decorrere dall'anno 2020;

f) Agenzia per l'Italia digitale: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di euro 2.260.705 annui a decorrere dall'anno 2020;

g) Presidenza del Consiglio dei ministri: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020;

h) Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per l'anno 2019, di

euro 18.679.875 per l'anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 1 - Comma 302

In vigore dal 1 gennaio 2019

302. Al fine di evitare l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al comma 301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione al fabbisogno e nell'ambito della propria dotazione organica, nonché la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*. In relazione alle assunzioni di cui alla lettera b) del comma 301, si applicano esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 322. (199)

(199) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*.

Art. 1 - Comma 303

In vigore dal 30 dicembre 2022

303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, per il quinquennio 2019-2023 in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive 102 unità di personale, nei limiti della dotazione organica, così composto: 2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti; 80 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui 50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e 30 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti; 20 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai

sensi del *comma 298 del presente articolo*. (200)

(200) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1013, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 1 - Comma 304

In vigore dal 1 gennaio 2019

304. Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al comma 303 e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali di cui al medesimo comma 303, in posizione di comando ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*.

Art. 1 - Comma 305

In vigore dal 1 gennaio 2019

305. Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'*articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021 (201), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

- a) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;
 - b) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;
 - c) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.
-

(201) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 1, comma 9, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 1 - Comma 306**In vigore dal 1 gennaio 2019**

306. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 305 si provvede, nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l'anno 2019, di euro 6.636.286 per l'anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 307**In vigore dal 1 gennaio 2019**

307. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'*articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 agosto 2016, n. 161*. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'*articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'*articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019. (202)

(202) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 aprile 2019*.

Art. 1 - Comma 308**In vigore dal 1 gennaio 2019**

308. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

Art. 1 - Comma 309
In vigore dal 1 gennaio 2019

309. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 308. (203)

(203) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 gennaio 2020*.

Art. 1 - Comma 310
In vigore dal 1 gennaio 2019

310. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 1 - Comma 311
In vigore dal 30 dicembre 2022

311. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le *tabelle C* ed *F*

allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029. (204) (205)

(204) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art. 8, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, dall'art. 8, comma 2, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(205) Vedi, anche, il D.M. 25 maggio 2020.

Art. 1 - Comma 311-bis **In vigore dal 1 gennaio 2020**

311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311. (206) (207)

(206) Comma inserito dall'art. 1, comma 418, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(207) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 maggio 2020.

Art. 1 - Comma 312 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

312. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: « triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2016-2020 » e le parole: « massimo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di cinque anni ».

Art. 1 - Comma 313**In vigore dal 31 dicembre 2023**

313. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al 31 dicembre 2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*. (208)

(208) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 1 - Comma 314**In vigore dal 1 gennaio 2019**

314. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

Art. 1 - Comma 315**In vigore dal 1 gennaio 2019**

315. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 314, per l'importo di euro 5.380.200 per l'anno 2019 e di euro 10.760.400 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*.

Art. 1 - Comma 316

In vigore dal 1 gennaio 2019

316. All'*articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.870 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 nel 2019, euro 2.044.386 nel 2020, euro 2.085.274 nel 2021, euro 2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 2024, euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357 nel 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dal 2028.

Art. 1 - Comma 317

In vigore dal 24 giugno 2021

317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021 (209), è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla *tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349*, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno 2027, fino al 50 per cento nell'anno 2028, fino al 70 per cento nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno 2030, avendo come riferimento il totale delle

convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (210)

(209) Per il differimento del presente termine vedi:

- relativamente alle assunzioni delle cinquanta unità appartenenti all'area II, l'*art. 24, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e, successivamente, l'*art. 11, comma 2, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*;

- relativamente alle assunzioni delle trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, l'*art. 9, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 19, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

(210) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 2, lett. a), a-bis), a-ter), a-quater) e b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, dall'*art. 15, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 17-quinquies, comma 4, lett. a) e b), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*. In precedenza, identica modifica a quella disposta dal citato *D.L. 80/2021* era stata disposta dall'*art. 1, comma 4, lett. a) e b), D.L. 23 giugno 2021, n. 92*, successivamente abrogato dall'*art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2021, n. 113* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato *D.L. n. 92/2021*.

Art. 1 - Comma 318

In vigore dal 31 dicembre 2021

318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*. (211)

(211) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 1 - Comma 319**In vigore dal 1 gennaio 2019**

319. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La *tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103*, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 1 - Comma 320**In vigore dal 31 dicembre 2019**

320. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri. (212)

(212) Comma così modificato dall'*art. 22, commi 2 e 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 320-bis**In vigore dal 2 marzo 2021**

320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'*articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186*, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti". All'*articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'*articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186*, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'*articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso *articolo 21*. Fermo quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426*, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'*articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984*, nonché dal *decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373*, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020 nonché per il triennio 2021-2023, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica. (213)

(213) Comma inserito dall'*art. 22, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1-bis, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

Art. 1 - Comma 320-ter **In vigore dal 1 marzo 2020**

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la *Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186*, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)
(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal <i>decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373</i> .	

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426*.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'*articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426*."

(214)

(214) Comma inserito dall'*art. 22, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 321 **In vigore dal 2 marzo 2021**

321. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il quadriennio 2019-2022, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

(215)

(215) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

Art. 1 - Comma 322 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

322. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

Art. 1 - Comma 323**In vigore dal 1 gennaio 2019**

323. All'*articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*, le parole: « per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'*articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».

Art. 1 - Comma 324**In vigore dal 1 gennaio 2019**

324. All'*articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».

Art. 1 - Comma 325**In vigore dal 1 gennaio 2019**

325. Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'*articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 1 - Comma 326**In vigore dal 1 gennaio 2022**

326. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel biennio 2020-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020 e 250 milioni per l'anno 2021, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia. (216)

(216) Comma sostituito dall'*art. 155, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e dall'*art. 1, comma 1091, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*, e dall'*art. 1, comma 20, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 1 - Comma 327**In vigore dal 1 gennaio 2022**

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 250 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326. (217)

(217) Comma sostituito dall'*art. 155, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e dall'*art. 1, comma 1091, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*, e dall'*art. 1, comma 20, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 1 - Comma 328 (219)**In vigore dal 1 gennaio 2022**

[328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326. (218)]

(218) Comma sostituito dall'*art. 155, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1091, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(219) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 20, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 1 - Comma 329

In vigore dal 1 gennaio 2019

329. Il Ministero della salute, per le finalità di cui all'*articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2017, n. 119*, è autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Conseguentemente per gli anni 2019 e 2020 è ridotta di 1.103.000 euro annui l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 1 - Comma 330

In vigore dal 1 gennaio 2019

330. All'*articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera b), le parole: « 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale »;

b) al comma 12, le parole: « 122 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 250 unità » e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « 15 posizioni »;

c) al comma 15, le parole: « 141 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 205 unità », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 19 dirigenti », le parole: « 70 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 134 unità » e le parole: « 10 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».

Art. 1 - Comma 331
In vigore dal 1 gennaio 2019

331. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 330, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*.

Art. 1 - Comma 332
In vigore dal 1 gennaio 2019

332. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Art. 1 - Comma 333
In vigore dal 1 gennaio 2019

333. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'*articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, all'*articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 334
In vigore dal 1 gennaio 2019

334. Al *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 170*, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale »;

b) all'*articolo 171*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento »;

c) all'*articolo 173*, comma 4, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8 per cento »;

d) all'*articolo 175*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera »;

e) all'*articolo 176*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia »;

f) all'*articolo 181*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma »;

g) all'*articolo 199*, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento ».

Art. 1 - Comma 335

In vigore dal 1 gennaio 2019

335. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'*articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 97*, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2010, n. 30*, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. (220)

(220) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 18 aprile 2019, n. 45*.

Art. 1 - Comma 336

In vigore dal 1 marzo 2020

336. All'*articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125*, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'*articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, e ad assumere fino a 29 unità appartenenti all'Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'*articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125*. (221)

(221) Comma così modificato dall'*art. 27-bis, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 337

In vigore dal 1 gennaio 2019

337. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti Spa quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla *legge 11 agosto 2014, n. 125*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 8*:

1) al comma 1-*bis*, le parole: « prestiti concessi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo »;

2) al comma 2-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'*articolo 547 del codice di procedura civile* »;

b) all'*articolo 22*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 8, comma 1*, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo *articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »;

c) all'*articolo 27*:

1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »;

2) al comma 4, lettera c), le parole: « i crediti » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».

Art. 1 - Comma 338**In vigore dal 1 gennaio 2019**

338. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 339**In vigore dal 1 gennaio 2019**

339. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'*articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, nel rispetto della dotazione organica di cui alla *tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171*. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 340**In vigore dal 1 gennaio 2019**

340. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è

incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 341

In vigore dal 1 gennaio 2019

341. Al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, è autorizzata a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.

Art. 1 - Comma 342

In vigore dal 1 gennaio 2019

342. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.

Art. 1 - Comma 343

In vigore dal 31 dicembre 2019

343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'*articolo 8*

del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. (222)

(222) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 6, lett. a), b) e c), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.*

Art. 1 - Comma 344 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (223)*

(223) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.*

Art. 1 - Comma 345 **In vigore dal 22 settembre 2019**

345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla *legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di un posto dirigenziale di livello generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi. (224)*

(224) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.*

Art. 1 - Comma 346**In vigore dal 1 gennaio 2019**

346. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
 - c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
-

Art. 1 - Comma 347**In vigore dal 1 gennaio 2019**

347. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al *comma 346 del presente articolo* e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'*articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481*, come modificato dall'*articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, è ridotto da sessanta a venti unità.

Art. 1 - Comma 348 (225)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

348. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

(225) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 19, comma 1, D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103.

Art. 1 - Comma 349 **In vigore dal 30 dicembre 2022**

349. Per le finalità di cui al comma 348 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2023, fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia. (226)

(226) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Art. 1 - Comma 350 **In vigore dal 19 ottobre 2023**

350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

[a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; (229) (231)]

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c) il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'*articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545* (228) (227). (230)

(227) Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 19, comma 1-bis, D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2019, n. 41.

(228) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 884, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1-bis, comma 7, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

(229) Lettera abrogata dall'art. 23, comma 3, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

(230) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 19, comma 1, D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103.

(231) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1030, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 1 - Comma 351**In vigore dal 1 gennaio 2019**

351. Con provvedimento adottato ai sensi dell'*articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 97*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

Art. 1 - Comma 352**In vigore dal 1 gennaio 2020**

352. Per le medesime finalità del comma 348 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento. (232)

(232) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 150, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 353**In vigore dal 1 gennaio 2019**

353. Agli oneri derivanti dal comma 351, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'*articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Conseguentemente all'*articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017*, le parole da: « presta servizio » fino alla fine

del comma sono sostituite dalle seguenti: « presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato ».

Art. 1 - Comma 354**In vigore dal 1 gennaio 2019**

354. All'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, al quarto periodo, dopo le parole: « sono rese disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ».

Art. 1 - Comma 355**In vigore dal 1 gennaio 2019**

355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 1 - Comma 356**In vigore dal 1 gennaio 2019**

356. Per le medesime finalità di cui al comma 355, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'*articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 357

In vigore dal 1 gennaio 2019

357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:

a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come rifinanziato ai sensi del *comma 298 del presente articolo*;

b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*;

c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2005, n. 244*.

Art. 1 - Comma 358

In vigore dal 1 gennaio 2019

358. Per le finalità di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla *tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59*, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

Art. 1 - Comma 359**In vigore dal 1 gennaio 2019**

359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al *decreto interministeriale 25 luglio 1994*. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'*articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 1 - Comma 360 (233)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

(233) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 1 - Comma 361 (236) (237)**In vigore dal 1 gennaio 2020**

[361. Fermo quanto previsto dall'*articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste

dall'*articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, le assunzioni obbligatorie di cui agli *articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999*, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. (234) (235)]

(234) Comma così modificato dall'*art. 14-ter, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(235) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 12, comma 8-ter, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(236) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(237) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365*, promosse in riferimento agli *artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione*, in combinato disposto con l'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*, e agli *artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*.

Art. 1 - Comma 362 (239) (240)

In vigore dal 1 gennaio 2020

[362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'*articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. (238)

] _____

(238) Comma così sostituito dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

(239) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(240) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365*, promosse in riferimento agli *artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione*, in combinato disposto con l'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*, e agli *artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*.

Art. 1 - Comma 362-bis

In vigore dal 1 gennaio 2020

[362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.

(241) (242)]

(241) Comma inserito dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

(242) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 362-ter (244) **In vigore dal 1 gennaio 2020**

[362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità. (243)]

(243) Comma inserito dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

(244) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 363 (245) **In vigore dal 1 gennaio 2019**

363. All'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

(245) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365*, promosse in riferimento agli *artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione*, in combinato disposto con l'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*, e agli *artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*.

Art. 1 - Comma 364 (246) **In vigore dal 1 gennaio 2019**

364. All'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto*

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

(246) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 1 - Comma 365 (249) (250) **In vigore dal 1 gennaio 2020**

[365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020. (247) (248)]

(247) Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(248) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 12, comma 8-ter, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

(249) Comma abrogato dall'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(250) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 1 - Comma 366 **In vigore dal 30 giugno 2019**

366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali. (251)

(251) Comma così modificato dall'art. 14-ter, comma 2, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e, successivamente, dall'art. 33, comma 2-bis, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 367**In vigore dal 1 gennaio 2019**

367. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

Art. 1 - Comma 368**In vigore dal 22 maggio 2021**

368. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021. (252)

(252) Comma così modificato dall'*art. 118-quinquies, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 13, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 30, comma 6-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 1 - Comma 369**In vigore dal 1 gennaio 2019**

369. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga

alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.

Art. 1 - Comma 370**In vigore dal 1 gennaio 2019**

370. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 1 - Comma 371**In vigore dal 1 gennaio 2019**

371. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 369 e 370 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 372**In vigore dal 1 gennaio 2019**

372. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 1 - Comma 373
In vigore dal 31 luglio 2021

373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. (253)

(253) Comma così modificato dall'*art. 66-bis, comma 16, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 1 - Comma 374
In vigore dal 1 gennaio 2019

374. In attuazione dei commi 372 e 373, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, in deroga a quanto previsto all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'*articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

Art. 1 - Comma 375
In vigore dal 1 gennaio 2019

375. All'*articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « , ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, » e le parole: « , prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, » sono soppresse e dopo le parole: « gli istituti previsti dal *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, » sono inserite le seguenti: « con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità, »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli *articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro* relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006 ».

Art. 1 - Comma 376

In vigore dal 1 gennaio 2019

376. Per le finalità indicate dall'*articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3*, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'*articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 1 - Comma 377

In vigore dal 1 gennaio 2019

377. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 378

In vigore dal 1 gennaio 2019

378. Ai fini del comma 377 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 1 - Comma 379**In vigore dal 1 gennaio 2019**

379. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La *tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71*, da ultimo modificata dall'*articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 ottobre 2016, n. 197*, è sostituita dalla *tabella 2 allegata alla presente legge*. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Art. 1 - Comma 380**In vigore dal 1 gennaio 2019**

380. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 379, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.

Art. 1 - Comma 381**In vigore dal 1 gennaio 2019**

381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al *comma 382, lettera a), del presente articolo*, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;

b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria; (254)

d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria; (255)

e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria (255).

(254) Per la proroga del termine per le assunzioni previste dalla presente lettera vedi l'*art. 1, comma 15, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

(255) Per la proroga del termine per le assunzioni previste dalla presente lettera vedi l'*art. 1, commi 14 e 15, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 1 - Comma 382**In vigore dal 1 gennaio 2019**

382. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'*articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*;

c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'*articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*;

d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

Art. 1 - Comma 383**In vigore dal 1 gennaio 2019**

383. Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

Art. 1 - Comma 384**In vigore dal 1 gennaio 2019**

384. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029. (256)

(256) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 6, D.P.C.M. 4 settembre 2019*, l'*art. 1, comma 6, D.P.C.M. 28 dicembre 2020*, l'*art. 1, comma 9, D.P.C.M. 17 novembre 2021*, l'*art. 1, comma 13, D.P.C.M. 1 dicembre 2022* e, successivamente, l'*art. 1, comma 12, D.P.C.M. 4 dicembre 2023*.

Art. 1 - Comma 385**In vigore dal 1 gennaio 2019**

385. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 1 - Comma 386
In vigore dal 1 gennaio 2019

386. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato.

Art. 1 - Comma 387
In vigore dal 1 gennaio 2019

387. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.

Art. 1 - Comma 388
In vigore dal 1 gennaio 2019

388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1 - Comma 389**In vigore dal 1 gennaio 2019**

389. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla *tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è incrementata di complessive 1.500 unità.

Art. 1 - Comma 390**In vigore dal 1 gennaio 2019**

390. Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Comma 391**In vigore dal 1 gennaio 2019**

391. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 389, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'*articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1 - Comma 392**In vigore dal 1 gennaio 2019**

392. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

Art. 1 - Comma 393**In vigore dal 1 gennaio 2019**

393. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

Art. 1 - Comma 394**In vigore dal 1 gennaio 2019**

394. Al fine di garantire gli *standard* operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è sostituita dalla seguente:

« a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente ».

Art. 1 - Comma 395**In vigore dal 1 gennaio 2019**

395. In relazione a quanto disposto dal comma 394 del presente articolo, all'*articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:
« *h-quater*) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29;
h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29;
h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29;
h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;
h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29;
h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29 ».

Art. 1 - Comma 396
In vigore dal 1 gennaio 2019

396. Ai fini del comma 394 è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034 e di euro 23.879.185 a decorrere dall'anno 2035.

Art. 1 - Comma 397
In vigore dal 1 gennaio 2019

397. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro per l'anno 2021, 291.200 euro per l'anno 2022, 436.800 euro per l'anno 2023, 582.400 euro per l'anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Art. 1 - Comma 398**In vigore dal 1 gennaio 2019**

398. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'*articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. (257)

(257) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2020*.

Art. 1 - Comma 399**In vigore dal 1 gennaio 2019**

399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'*articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge*. (258)

(258) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi gli *artt. 12, comma 6, e 14, commi 10-sexies e 10-decies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

Art. 1 - Comma 400**In vigore dal 1 gennaio 2019**

400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Art. 1 - Comma 401

In vigore dal 1 gennaio 2019

401. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'*articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'*articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*. (259)

(259) Per la proroga dell'applicazione delle misure di sostegno previste dal presente comma vedi l'*art. 6, comma 5-sexies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 402

In vigore dal 1 gennaio 2019

402. All'*articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, il comma 3 è sostituito dal

seguito:

« 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 1 - Comma 403

In vigore dal 1 gennaio 2019

403. All'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».

Art. 1 - Comma 404

In vigore dal 1 gennaio 2019

404. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

Art. 1 - Comma 405

In vigore dal 1 gennaio 2019

405. L'Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'*articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021.

Art. 1 - Comma 406

In vigore dal 1 gennaio 2019

406. Il contributo di cui all'*articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 407

In vigore dal 1 gennaio 2019

407. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 408

In vigore dal 1 gennaio 2019

408. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'*articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 409**In vigore dal 1 gennaio 2019**

409. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione *post-laurea*, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale. (260)

(260) Vedi, anche, il D.M. 27 gennaio 2022.

Art. 1 - Comma 410**In vigore dal 1 gennaio 2019**

410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi:

- a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione *post-dottorato*, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
- b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
- c) ordinari e di *master*;
- d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

Art. 1 - Comma 411**In vigore dal 7 giugno 2020**

411. L'offerta formativa di cui al comma 410 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e composto da due membri designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri

emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese. (261) (262)

(261) Comma così modificato dall'*art. 7-quinquies, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2020, n. 41*.

(262) Vedi, anche, l'*art. 7-quinquies, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2020, n. 41*.

Art. 1 - Comma 412

In vigore dal 1 gennaio 2019

412. Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 1 - Comma 413

In vigore dal 7 giugno 2020

413. A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412. (263)

(263) Comma così modificato dall'*art. 7-quinquies, comma 1, lett. c), D.L. 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2020, n. 41*.

Art. 1 - Comma 414

In vigore dal 1 gennaio 2019

414. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 ».

Art. 1 - Comma 415**In vigore dal 1 gennaio 2019**

415. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.

Art. 1 - Comma 416**In vigore dal 1 gennaio 2019**

416. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

Art. 1 - Comma 417**In vigore dal 25 febbraio 2023**

417. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (*federal building*), l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da un massimo di 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'*articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262*, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente (264).

(264) Lettera così modificata dall'*art. 34, comma 3, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 1 - Comma 417-bis

In vigore dal 25 febbraio 2023

417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b). (265)

(265) Comma inserito dall'*art. 34, comma 3, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 1 - Comma 418
In vigore dal 1 gennaio 2019

418. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 419
In vigore dal 1 gennaio 2019

419. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'*articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'*articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323*.

Art. 1 - Comma 420
In vigore dal 1 gennaio 2019

420. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

- a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel

rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

Art. 1 - Comma 421

In vigore dal 1 gennaio 2019

421. All'attuazione del comma 420 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'*articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119*.

Art. 1 - Comma 422

In vigore dal 1 gennaio 2019

422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio. (266)

(266) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 luglio 2019*.

Art. 1 - Comma 423

In vigore dal 1 maggio 2019

423. Il piano di cui al comma 422 comprende:

a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; (268)

b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'*articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, come definite ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione (267).

(267) Lettera così modificata dall'*art. 25, comma 1, lett. a) e b)*, *D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(268) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 28 giugno 2019* e il *D.M. 14 giugno 2019*.

Art. 1 - Comma 424

In vigore dal 1 gennaio 2019

424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

Art. 1 - Comma 425

In vigore dal 1 maggio 2019

425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. (269)

(269) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 426**In vigore dal 1 gennaio 2019**

426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonché l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015*, recante determinazione delle modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Art. 1 - Comma 427**In vigore dal 1 gennaio 2019**

427. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità previste dall'*articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*. (270)

(270) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 marzo 2022*.

Art. 1 - Comma 428**In vigore dal 1 gennaio 2019**

428. All'*articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, dopo la parola: « 2017 » sono inserite le seguenti: « nonché per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 1 - Comma 429**In vigore dal 1 gennaio 2019**

429. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) al comma 8-quater dell'*articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, al quinto periodo, le parole: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle seguenti: « un ammontare pari al 10 » e il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione »;

b) all'*articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, al primo periodo, le parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

c) all'*articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) *articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento ».

Art. 1 - Comma 430**In vigore dal 1 gennaio 2019**

430. Per la realizzazione del piano di cui al comma 422, l'Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'*articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, può riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

Art. 1 - Comma 431**In vigore dal 1 gennaio 2019**

431. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, *l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410*, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell'*articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410*.

Art. 1 - Comma 432**In vigore dal 1 gennaio 2019**

432. All'*articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, nell'ambito della Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione ».

Art. 1 - Comma 433**In vigore dal 1 gennaio 2019**

433. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Art. 1 - Comma 434**In vigore dal 1 gennaio 2019**

434. All'*articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società ».

Art. 1 - Comma 435**In vigore dal 1 gennaio 2019**

435. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'*articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 1 - Comma 436**In vigore dal 1 gennaio 2020**

436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'*articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. (271) (272) (273)

(271) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 127, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(272) Per la rideterminazione delle risorse finanziarie previste dal presente comma vedi l'*art. 1, commi 919 e 959, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, l'*art. 1, comma 612, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, l'*art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56*, l'*art. 60, comma 1, lett. b), D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57*, l'*art. 6, comma 1, lett. c), D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70*, l'*art. 49, comma 1, lett. d), D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120*, l'*art. 50, comma 1, lett. d), D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121* e, successivamente, l'*art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. 21 ottobre 2022, n. 195*.

(273) Ad integrazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 30, comma 7-quater, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1 - Comma 437**In vigore dal 1 gennaio 2019**

437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'*articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Art. 1 - Comma 438**In vigore dal 1 gennaio 2019**

438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'*articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Art. 1 - Comma 439**In vigore dal 1 gennaio 2019**

439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 1 - Comma 440

In vigore dal 1 gennaio 2019

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'*articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dell'elemento perequativo *una tantum* ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento (274).

(274) Per la cessazione della corresponsione dell'elemento perequativo di cui alla presente lettera vedi gli artt. 3, comma 3, 6, comma 4, 9, comma 3, e 12, comma 3, del CCNL di cui all'Accordo 6 dicembre 2022, l'art. 97, comma 3, del CCNL di cui all'Accordo 2 novembre 2022, l'art. 76, comma 3, del CCNL di cui all'Accordo 16 novembre 2022e, successivamente, l'art. 15, comma 3, del CCNL di cui all'Accordo 21 febbraio 2024.

Art. 1 - Comma 441**In vigore dal 13 febbraio 2019**

441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, e al *decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021. (275) (276)

(275) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2-quinquies, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(276) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 ottobre 2020 e il D.P.C.M. 12 novembre 2021.

Art. 1 - Comma 442

In vigore dal 1 gennaio 2019

442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'*articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'*articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'*articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018*;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'*articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42*;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'*articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66*. (277)

(277) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 21, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 443**In vigore dal 1 gennaio 2019**

443. All'*articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021 ».

Art. 1 - Comma 444**In vigore dal 1 gennaio 2019**

444. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'*articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre*

2017, n. 205.

Art. 1 - Comma 445
In vigore dal 2 marzo 2024

445. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:

a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021. All'*articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; (278)

b) all'*articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149*, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli *articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016*, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all'*articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 2002, n. 73* e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, all'*articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136*, e all'*articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*; (280)

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149*, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;

g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;

h) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2022, limitatamente alle disposizioni di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (279)*.

(278) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 15-septies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(279) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(280) Numero così sostituito dall'*art. 29, comma 3, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 1 - Comma 446

In vigore dal 31 dicembre 2021

446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato *articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: (283)

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'*articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, ovvero dall'*articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'*articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nella quota di accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare

nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'*articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto *articolo 9, comma 28*;

f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'*articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, all'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, all'*articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e all'*articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (281). (282)*

(281) Lettera modificata dall'*art. 6, comma 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*, e sostituita dall'*art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 11, comma 10, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, dall'*art. 8, comma 2, D.L. 1 aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2021, n. 76*, e dall'*art. 1, comma 26, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(282) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 292, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(283) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 26, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 1 - Comma 447

In vigore dal 1 gennaio 2019

447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al *decreto interministeriale 25 luglio 1994*, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « *mobilita.gov.it* » di cui al *decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015*, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. (284)

(284) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 292, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 448 **In vigore dal 3 novembre 2019**

448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato *articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. (285)

(285) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1-bis, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

Art. 1 - Comma 449 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

449. E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

Art. 1 - Comma 450 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

450. Dopo il *comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219*, è inserito il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».

Art. 1 - Comma 451

In vigore dal 1 gennaio 2019

451. Per le finalità di cui all'*articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2018, n. 132*, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 1 - Comma 452

In vigore dal 1 gennaio 2019

452. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'*articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260*, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'*articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 1 - Comma 453

In vigore dal 1 gennaio 2019

453. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di *screening* straordinario

mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

Art. 1 - Comma 454**In vigore dal 1 gennaio 2019**

454. Per le finalità di cui al comma 453 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (286)

(286) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 10-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 455**In vigore dal 1 gennaio 2019**

455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112*, è determinata in 56,1 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 456**In vigore dal 1 gennaio 2024**

[456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (287) (288)]

(287) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 212, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(288) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 34-ter, comma 5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 1 - Comma 457

In vigore dal 1 gennaio 2019

457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 1 - Comma 458

In vigore dal 22 maggio 2021

458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456. (289) (290)

(289) Comma così sostituito dall'*art. 34-ter, comma 6, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(290) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 maggio 2022*.

Art. 1 - Comma 459

In vigore dal 1 gennaio 2019

459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'*articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 460**In vigore dal 1 gennaio 2019**

460. Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 1 - Comma 461**In vigore dal 1 gennaio 2019**

461. Il Fondo di cui al comma 460 è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

- a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
 - b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;
 - c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.
-

Art. 1 - Comma 462**In vigore dal 1 gennaio 2019**

462. All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli *articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*.

Art. 1 - Comma 463
In vigore dal 1 gennaio 2019

463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 1 - Comma 464
In vigore dal 1 gennaio 2019

464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

Art. 1 - Comma 465
In vigore dal 1 gennaio 2019

465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come incrementato dall'*articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'*articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

Art. 1 - Comma 466
In vigore dal 1 gennaio 2019

466. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465,

entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

Art. 1 - Comma 467**In vigore dal 1 gennaio 2019**

467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

Art. 1 - Comma 468 (292)**In vigore dal 28 settembre 2021**

[468. A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono aggiornati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali. (291)]

(291) Comma così modificato dall'*art. 1, commi 410 e 411, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(292) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, D.L. 27 settembre 2021, n. 130*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 novembre 2021, n. 171*.

Art. 1 - Comma 469

In vigore dal 1 gennaio 2019

469. Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 470**In vigore dal 1 gennaio 2019**

470. E' istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.

Art. 1 - Comma 471**In vigore dal 1 gennaio 2019**

471. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.

Art. 1 - Comma 472**In vigore dal 1 gennaio 2023**

472. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro e non oltre i primi sessanta giorni dell'anno. (294) (293)

(293) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 278, L. 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 572, L. 30 dicembre 2020, n. 178, l'art. 1, comma 732, L. 30 dicembre 2021, n. 234* e, successivamente, l'*art. 1, comma 304, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

(294) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 733, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 305, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 473

In vigore dal 1 gennaio 2019

473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:

- a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
 - b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
 - c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
 - d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
 - e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
 - f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
 - g) partecipa ai *forum* associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.
-

Art. 1 - Comma 474

In vigore dal 1 gennaio 2019

474. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

Art. 1 - Comma 475

In vigore dal 1 gennaio 2019

475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

Art. 1 - Comma 476

In vigore dal 1 gennaio 2019

476. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

Art. 1 - Comma 477

In vigore dal 1 gennaio 2019

477. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.

Art. 1 - Comma 478

In vigore dal 1 gennaio 2019

478. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'*articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 15 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all'*articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».

Art. 1 - Comma 479**In vigore dal 1 gennaio 2019**

479. All'*articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 1 - Comma 480**In vigore dal 1 gennaio 2019**

480. All'*articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: « pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 1 - Comma 481**In vigore dal 1 gennaio 2019**

481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'*articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230*, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190*, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 482**In vigore dal 1 gennaio 2019**

482. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'*articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269*;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103*;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'*articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'*articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

- p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
- q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
- r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al *comma 1250*, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del *comma 1250* e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai *commi 1250 e 1251*, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ».

Art. 1 - Comma 483

In vigore dal 1 gennaio 2019

483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'*articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 484

In vigore dal 1 gennaio 2019

484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1 - Comma 485**In vigore dal 1 gennaio 2019**

485. All'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

Art. 1 - Comma 486**In vigore dal 1 gennaio 2019**

486. All'*articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* ».

Art. 1 - Comma 487**In vigore dal 1 gennaio 2019**

487. All'*articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il comma 391 è sostituito dal seguente:

« 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie

concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248* ».

Art. 1 - Comma 488

In vigore dal 1 gennaio 2019

488. All'*articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 489

In vigore dal 17 luglio 2020

489. Al fine di garantire l'attuazione della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, e dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera a)*, sull'accessibilità ai trasporti, e dell'*articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009*, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'*articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'*articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni. (295)

(295) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 1 - Comma 490**In vigore dal 1 gennaio 2019**

490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1 - Comma 491**In vigore dal 15 settembre 2020**

491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli *articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016*, e dagli *articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'*articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice*. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (296) (297)

(296) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(297) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 luglio 2021*.

Art. 1 - Comma 492**In vigore dal 1 gennaio 2019**

492. Il fondo di cui all'*articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, come modificato dall'*articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184*, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

Art. 1 - Comma 493

In vigore dal 1 gennaio 2019

493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

Art. 1 - Comma 494

In vigore dal 1 gennaio 2020

494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli *articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, nonché le microimprese, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla *legge 20 maggio 2016, n. 76*, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali

e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. (298)

(298) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 238, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 495 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all'*articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del medesimo articolo 6.

Art. 1 - Comma 496 **In vigore dal 1 gennaio 2021**

496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati. (299) (300)

(299) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 2, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, dall'*art. 1, comma 238, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 50, comma 1, lett. a), D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1143, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(300) Per la rideterminazione della misura dell'indennizzo di cui al primo periodo del presente comma vedi l'*art. 4, comma 3-bis, D.L. 10 maggio 2023, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 87*.

Art. 1 - Comma 497**In vigore dal 1 gennaio 2021**

497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati. (301)

(301) Comma così modificato dall'art. 36, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dall'art. 50, comma 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1143, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 498**In vigore dal 1 gennaio 2019**

498. Le somme erogate a norma dell'*articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 settembre 2018, n. 108*, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.

Art. 1 - Comma 499**In vigore dal 1 gennaio 2019**

499. L'indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

Art. 1 - Comma 500**In vigore dal 1 maggio 2019**

500. L'indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'*articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.* (302)

(302) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 2, lett. d), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.*

Art. 1 - Comma 501**In vigore dal 22 maggio 2021**

501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. (303) (304) (305)

(303) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 2, lett. e), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28*

giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 1-quater, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(304) Per la scadenza del termine previsto ai sensi del presente comma, vedi l'art. 1, comma 237, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

(305) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 maggio 2019, il Comunicato 26 luglio 2019 e il D.M. 8 agosto 2019.

Art. 1 - Comma 501.1

In vigore dal 1 gennaio 2020

501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande. (306)

(306) Comma inserito dall'art. 1, comma 236, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 501-bis

In vigore dal 19 luglio 2020

501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (307) (308)

(307) Comma inserito dall'art. 36, comma 2, lett. f), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, così modificato dall'art. 175-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(308) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 2 marzo 2021.

Art. 1 - Comma 502
In vigore dal 1 maggio 2019

502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. (309)

(309) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 2, lett. g), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 502-bis
In vigore dal 1 gennaio 2020

502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138*, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare. (310)

(310) Comma inserito dall'*art. 36, comma 2, lett. h), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 238, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 502-ter
In vigore dal 1 maggio 2019

502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato. (311)

(311) Comma inserito dall'*art. 36, comma 2, lett. h), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 503
In vigore dal 1 gennaio 2019

503. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'*articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 1 - Comma 504
In vigore dal 1 gennaio 2019

504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'*articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è sostituito dal FIR. All'*articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

Art. 1 - Comma 505
In vigore dal 19 luglio 2020

505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado. (312)

(312) Comma così modificato dall'*art. 175-bis, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 506
In vigore dal 1 gennaio 2019

506. Al comma 3, alinea, dell'*articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 giugno 2016, n. 119*, le parole: « L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Comma 507
In vigore dal 1 gennaio 2019

507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.

Art. 1 - Comma 508**In vigore dal 1 gennaio 2019**

508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'*articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'*articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE)*, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'*articolo 50 del TUE*».

Art. 1 - Comma 509**In vigore dal 1 gennaio 2019**

509. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della *direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016*, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 510

In vigore dal 1 gennaio 2019

510. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'*articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 511**In vigore dal 1 gennaio 2019**

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (313)

(313) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 agosto 2019*.

Art. 1 - Comma 512**In vigore dal 1 gennaio 2019**

512. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'*intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 1 - Comma 513**In vigore dal 1 gennaio 2019**

513. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266*, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle *performance* delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell'esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 514

In vigore dal 1 gennaio 2019

514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 1 - Comma 515

In vigore dal 27 ottobre 2019

515. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 dicembre 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. (314)

(314) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

Art. 1 - Comma 516**In vigore dal 1 gennaio 2019**

516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare:

- a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
 - b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;
 - c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
 - d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
 - e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
 - f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall'*articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;
 - g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
-

Art. 1 - Comma 517**In vigore dal 1 gennaio 2019**

517. All'*articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

Art. 1 - Comma 518**In vigore dal 1 gennaio 2019**

518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di

formazione di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 467*, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 519

In vigore dal 1 gennaio 2019

519. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'*articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, al medesimo *comma 607*, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Art. 1 - Comma 520

In vigore dal 1 gennaio 2019

520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'*articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 521

In vigore dal 1 gennaio 2019

521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'*articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e all'*articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. (315)

(315) Per la rideterminazione dell'autorizzazione spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 271, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 522

In vigore dal 1 gennaio 2022

522. Al fine di garantire l'attuazione della *legge 15 marzo 2010, n. 38*, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al *decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data del 31 dicembre 2021 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli *hospice* e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite *master* universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. (316) (317)

(316) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 405, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'*art. 1, comma 270, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(317) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 giugno 2021*.

Art. 1 - Comma 523

In vigore dal 1 gennaio 2019

523. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione

del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione ».

Art. 1 - Comma 524**In vigore dal 1 gennaio 2019**

524. All'*articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ».

Art. 1 - Comma 525**In vigore dal 11 agosto 2023**

525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della *legge 11 gennaio 2018, n. 3*, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'*articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124*, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. (318)

(318) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

Art. 1 - Comma 526**In vigore dal 1 gennaio 2019**

526. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia

professionale di cui all'*articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno *standard* nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

Art. 1 - Comma 527**In vigore dal 1 gennaio 2019**

527. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

Art. 1 - Comma 528**In vigore dal 1 gennaio 2019**

528. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

Art. 1 - Comma 529**In vigore dal 1 gennaio 2019**

529. L'importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli

infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione.

Art. 1 - Comma 530**In vigore dal 1 gennaio 2019**

530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

Art. 1 - Comma 531**In vigore dal 1 gennaio 2019**

531. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell'INAIL è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

Art. 1 - Comma 532**In vigore dal 1 gennaio 2019**

532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'INAIL per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.

Art. 1 - Comma 533**In vigore dal 1 gennaio 2019**

533. Al *comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'*articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti ». (319)

(319) Vedi, anche, il *D.M. 30 settembre 2021*.

Art. 1 - Comma 534**In vigore dal 1 gennaio 2019**

534. Alla *legge 3 dicembre 1999, n. 493*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 7, comma 3*, le parole: « di età compresa tra i 18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra 18 e 67 anni »;

b) all'*articolo 7, comma 4*, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;

c) all'*articolo 8, comma 1*, le parole: « in lire 25.000 annue » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »;

d) all'*articolo 9*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.

2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'*articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* »;

e) all'*articolo 10, comma 4*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e

finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ».

Art. 1 - Comma 535**In vigore dal 1 gennaio 2019**

535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534. (320)

(320) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 13 novembre 2019*.

Art. 1 - Comma 536**In vigore dal 1 febbraio 2022**

536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico. (321)

(321) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 1, L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

Art. 1 - Comma 537**In vigore dal 1 gennaio 2019**

537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'*articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza

dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla *legge 1° febbraio 2006, n. 43*, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

Art. 1 - Comma 538

In vigore dal 1 gennaio 2019

538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*, introdotto dal comma 537 del presente articolo. (322)

(322) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 agosto 2019*.

Art. 1 - Comma 539

In vigore dal 1 gennaio 2020

539. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 42*, e dalla *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al *decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della *legge 11 gennaio 2018, n. 3*. (323)

(323) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 465, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 540

In vigore dal 1 gennaio 2019

540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 541
In vigore dal 1 gennaio 2019

541. In relazione a quanto disposto dall'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla *legge 1° febbraio 2006, n. 43*.

Art. 1 - Comma 542
In vigore dal 1 gennaio 2019

542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'*articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403*, è abrogato.

Art. 1 - Comma 543
In vigore dal 1 gennaio 2019

543. Al *comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b) dopo le parole: « un'anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di

borsa di studio ».

Art. 1 - Comma 544

In vigore dal 1 gennaio 2019

544. Alla *legge 19 agosto 2016, n. 167*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »;

b) all'*articolo 2*, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;

c) all'*articolo 3*, comma 4, lettera e):

1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;

d) all'*articolo 4*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie »;

e) all'*articolo 6*:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale »;

2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 545

In vigore dal 1 gennaio 2019

545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'*articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri

derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Art. 1 - Comma 546

In vigore dal 1 gennaio 2019

546. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'*articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, di cui all'*articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

Art. 1 - Comma 547

In vigore dal 6 luglio 2023

547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. (324)

(324) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*, dall'*art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, dall'*art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 5-bis, D.L. 10 maggio 2023, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 87*.

Art. 1 - Comma 548
In vigore dal 19 luglio 2020

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. (325)

(325) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*, e, successivamente, dall'*art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 548-bis
In vigore dal 1 maggio 2024

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'*articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'*articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. E' sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'*articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999* alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'*articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999* ed è valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli *articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999*, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. (326) (327)

(326) Comma inserito dall'*art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, dall'*art. 3-bis, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 12-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*, dall'*art. 12, comma 3-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*, dall'*art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, dall'*art. 14, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.L. 30 marzo 2023, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2023, n. 56*, e dall'*art. 44-quater, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

(327) Per l'adozione dello schema di Accordo quadro previsto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2021*.

Art. 1 - Comma 548-ter **In vigore dal 2 luglio 2019**

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
- b) indisponibilità di risorse umane all'inter-no dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni. (328)

(328) Comma inserito dall'*art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*.

Art. 1 - Comma 549**In vigore dal 1 gennaio 2019**

549. All'*articolo 1, comma 796, lettera p-bis*), della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;

b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli *articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005*».

Art. 1 - Comma 550 (329)**In vigore dal 25 luglio 2021**

[550. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'*articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, con decreto adottato ai sensi dell'*articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016*.]

(329) Comma abrogato dall'*art. 35-ter, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1 - Comma 551**In vigore dal 1 gennaio 2019**

551. All'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « dell'IVA » sono inserite le seguenti: « non inferiore a euro

150.000 e »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del *comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »;

b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

« 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del *decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153* ».

Art. 1 - Comma 552

In vigore dal 1 gennaio 2019

552. Agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'*articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

Art. 1 - Comma 553

In vigore dal 1 gennaio 2019

553. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (330)

(330) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 agosto 2019*.

Art. 1 - Comma 554

In vigore dal 1 gennaio 2019

554. Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano *medio tempore* variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

Art. 1 - Comma 555

In vigore dal 1 gennaio 2019

555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'*articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

Art. 1 - Comma 556

In vigore dal 1 gennaio 2019

556. Il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.

Art. 1 - Comma 557**In vigore dal 1 gennaio 2019**

557. Il comma 8 dell'*articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, è sostituito dal seguente:

« 8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio ».

Art. 1 - Comma 558**In vigore dal 1 gennaio 2019**

558. Il comma 11 dell'*articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, è sostituito dai seguenti:

« 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».

Art. 1 - Comma 559
In vigore dal 1 gennaio 2019

559. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 1 - Comma 560
In vigore dal 1 gennaio 2019

560. All'*articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 561
In vigore dal 1 gennaio 2019

561. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 562
In vigore dal 1 gennaio 2019

562. All'*articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».

Art. 1 - Comma 563

In vigore dal 22 aprile 2023

563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (331) (332)

(331) Comma così modificato dall'*art. 66, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, dall'*art. 18, comma 2-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(332) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.C.M. 6 novembre 2020*.

Art. 1 - Comma 564

In vigore dal 1 gennaio 2019

564. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'*articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 565
In vigore dal 1 gennaio 2019

565. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di aree naturali protette, gli Enti parco nazionali di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono autorizzati, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, a procedere alla stabilizzazione del personale di cui al predetto *articolo 20* per il medesimo triennio 2018-2020, anche in posizione soprannumeraria, per i seguenti contingenti:

- a) Alta Murgia tre unità;
 - b) Appennino Lucano quattro unità;
 - c) Asinara tre unità;
 - d) Cinque Terre due unità;
 - e) Sila una unità;
 - f) Gargano una unità.
-

Art. 1 - Comma 566
In vigore dal 1 gennaio 2019

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Art. 1 - Comma 567
In vigore dal 28 febbraio 2023

567. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. (333)

(333) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, dall'art. 5, comma 5-quater, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Art. 1 - Comma 568 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

568. All'attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo - Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 1 - Comma 569 **In vigore dal 22 giugno 2023**

569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato *articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931*; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; (334)

b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato *articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931* che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'*articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della *direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del*

Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (335).

(334) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Decreto 22 febbraio 2019, n. 31516/RU*.

(335) Lettera così modificata dall'*art. 20, comma 3-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

Art. 1 - Comma 570

In vigore dal 1 gennaio 2019

570. All'*articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di » e dopo le parole: « d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'*articolo 4*, commi 1 e 2, nonché all'*articolo 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ».

Art. 1 - Comma 571

In vigore dal 1 gennaio 2019

571. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.

Art. 1 - Comma 572

In vigore dal 1 gennaio 2019

572. I commi 2 e 2-bis dell'*articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono sostituiti dal seguente:

« 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'*articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'*articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

Art. 1 - Comma 573

In vigore dal 1 gennaio 2019

573. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'*articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 574

In vigore dal 1 gennaio 2019

574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'*articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 575 a 584.

Art. 1 - Comma 575**In vigore dal 1 gennaio 2019**

575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

Art. 1 - Comma 576**In vigore dal 1 gennaio 2019**

576. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

Art. 1 - Comma 577**In vigore dal 31 agosto 2021**

577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai *commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del *comma 579 del presente articolo*. (336)

(336) Comma così modificato dall'*art. 42-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 1 - Comma 578**In vigore dal 1 gennaio 2019**

578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.

Art. 1 - Comma 579**In vigore dal 1 gennaio 2019**

579. Per la rilevazione di cui al comma 578, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:

a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali;

b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 1 - Comma 580
In vigore dal 10 agosto 2022

580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento. (337)

(337) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

Art. 1 - Comma 581
In vigore dal 1 gennaio 2019

581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Art. 1 - Comma 582
In vigore dal 1 gennaio 2019

582. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'*articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'*articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del

fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti. (338)

(338) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 25 gennaio 2019, n. DG/64/2019*.

Art. 1 - Comma 583 **In vigore dal 31 luglio 2021**

583. Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al *decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. (339)

(339) Comma così modificato dall'*art. 42-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 1 - Comma 584 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'*articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'*articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.

Art. 1 - Comma 585
In vigore dal 1 gennaio 2019

585. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'*articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2017, n. 119*, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (340)

(340) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 luglio 2019* e il *D.M. 2 agosto 2022*.

Art. 1 - Comma 586
In vigore dal 25 marzo 2019

586. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. (341) (342)

(341) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 25 marzo 2019, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2019, n. 41*.

(342) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 19, comma 3, D.L. 25 marzo 2019, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2019, n. 41*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 586-bis
In vigore dal 26 marzo 2019

586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di

lavoro flessibile. (343)

(343) Comma inserito dall'*art. 19, comma 2, lett. b)*, *D.L. 25 marzo 2019, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2019, n. 41*.

Art. 1 - Comma 587

In vigore dal 1 gennaio 2021

587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'*articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 nonché di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'*articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54*. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. (344)

(344) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 2, lett. a), b) e c)*, *D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, dall'*art. 92, comma 2, lett. a), b) e c)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 647, lett. a) e b)*, *L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Precedentemente il presente comma era stato modificato dall'*art. 48, comma 6, lett. a) e b)*, *D.L. 19 maggio 2020, n. 34*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 17 luglio 2020, n. 77*).

Art. 1 - Comma 588**In vigore dal 1 gennaio 2019**

588. Dopo l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (*Enti internazionalistici*) - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. La *legge 28 dicembre 1982, n. 948*, è abrogata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della *legge 28 dicembre 1982, n. 948* ».

Art. 1 - Comma 589**In vigore dal 1 gennaio 2019**

589. Al *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, dopo l'*articolo 23-bis*, introdotto dal *comma 588 del presente articolo*, è inserito il seguente:

« Art. 23-ter. - (*Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*) - 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Nell'ambito della relazione di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145*, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.

4. La *legge 6 febbraio 1992, n. 180*, è abrogata.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della *legge n. 180 del 1992* ».

Art. 1 - Comma 590**In vigore dal 1 gennaio 2019**

590. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 591**In vigore dal 1 gennaio 2019**

591. All'*articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia ».

Art. 1 - Comma 592**In vigore dal 1 gennaio 2019**

592. La dotazione del Fondo di cui all'*articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 593**In vigore dal 1 gennaio 2019**

593. Alla *legge 7 luglio 2016, n. 122*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 11*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'*articolo 583, secondo comma, del codice penale*, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76*.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile »;

b) all'*articolo 12*:

1) al comma 1:

1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'*articolo 11* »;

1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'*articolo 11*, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'*articolo 11, comma 2-bis* »;

c) all'*articolo 13, comma 1, lettera c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'*articolo 11, comma 2-bis* ».

Art. 1 - Comma 594**In vigore dal 29 novembre 2023**

594. I termini di presentazione della domanda previsti dall'*articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167*, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'*articolo 6 della stessa legge*, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'*articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122*, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in

conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'*articolo 583, secondo comma, del codice penale* e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'*articolo 583-quinquies del codice penale*, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli *articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016*, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto *articolo 13*. (345)

(345) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, dall'*art. 2, comma 2, lett. a), e b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 10-ter, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29 settembre 2023, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2023, n. 170*.

Art. 1 - Comma 595 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

595. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'*articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, come modificato ai sensi dell'*articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*.

Art. 1 - Comma 596 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

596. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122*.

Art. 1 - Comma 597 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

597. All'*articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il Sud ».

Art. 1 - Comma 598

In vigore dal 1 gennaio 2019

598. All'*articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud » e le parole: « individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud »;

b) al secondo periodo, le parole: « anche in termini di spesa erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'andamento della spesa erogata ».

Art. 1 - Comma 599

In vigore dal 1 gennaio 2019

599. All'*articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.

2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017*, e il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla *delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017*, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo ».

Art. 1 - Comma 600**In vigore dal 1 gennaio 2019**

600. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 598, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 597 a 599, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

Art. 1 - Comma 601**In vigore dal 1 gennaio 2019**

601. All'*articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »;
 - b) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta »;
 - c) al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le imprese e le società » sono sostituite dalle seguenti: « e le imprese, le società e le attività libero-professionali »;
 - d) al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.
-

Art. 1 - Comma 602**In vigore dal 1 gennaio 2019**

602. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'*articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo *articolo 11*, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di

dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*. (346)

(346) Vedi, anche, l'*art. 24, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 1 - Comma 603 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

603. Per le finalità di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell'*articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

Art. 1 - Comma 604 **In vigore dal 13 agosto 2019**

604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta. (347) (348)

(347) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4-bis, D.L. 28 giugno 2019, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 81*.

(348) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 dicembre 2019, n. 177*.

Art. 1 - Comma 605
In vigore dal 1 gennaio 2019

605. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 606
In vigore dal 24 dicembre 2019

606. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'*articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*. (349)

(349) Comma così modificato dall'*art. 9-vicies semel, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

Art. 1 - Comma 607
In vigore dal 1 gennaio 2019

607. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.

Art. 1 - Comma 608
In vigore dal 1 gennaio 2019

608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 1 - Comma 609

In vigore dal 1 gennaio 2019

609. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al *design* e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 1 - Comma 610

In vigore dal 1 gennaio 2019

610. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 1 - Comma 611

In vigore dal 1 gennaio 2019

611. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 1 - Comma 612**In vigore dal 1 gennaio 2019**

612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 1 - Comma 613**In vigore dal 1 gennaio 2019**

613. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.

Art. 1 - Comma 614**In vigore dal 24 dicembre 2019**

614. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto. Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (350)

(350) Comma così modificato dall'*art. 9-vicies semel, comma 3, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

Art. 1 - Comma 615**In vigore dal 1 gennaio 2019**

615. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'*articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220*, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'*articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016*.

Art. 1 - Comma 616

In vigore dal 1 gennaio 2019

616. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 617

In vigore dal 1 gennaio 2019

617. All'*articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (351)*, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ».

(351) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655».

Art. 1 - Comma 618

In vigore dal 1 gennaio 2019

618. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla *legge 27 settembre 2007, n. 167*, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44*, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 619
In vigore dal 1 gennaio 2019

619. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle soprintendenze delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 620
In vigore dal 1 gennaio 2019

620. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero è destinata quota parte delle risorse di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29*, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

Art. 1 - Comma 621
In vigore dal 1 gennaio 2019

621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. (352) (353)

(352) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 177, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, l'*art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234* e, successivamente, l'*art. 1, comma 614, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

(353) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 aprile 2019*.

Art. 1 - Comma 622

In vigore dal 1 gennaio 2019

622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 621 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. (354) (355)

(354) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 177, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, l'*art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234* e, successivamente, l'*art. 1, comma 614, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

(355) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 aprile 2019*.

Art. 1 - Comma 623

In vigore dal 1 gennaio 2019

623. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (356) (357)

(356) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 177, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, l'*art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234* e, successivamente, l'*art. 1, comma 614, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

(357) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 aprile 2019*.

Art. 1 - Comma 624

In vigore dal 1 gennaio 2019

624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (358) (359)

(358) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 177, L. 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, l'art. 1, comma 614, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

(359) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 aprile 2019.

Art. 1 - Comma 625

In vigore dal 1 gennaio 2019

625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. (360) (361)

(360) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 177, L. 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, l'art. 1, comma 614, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

(361) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 aprile 2019.

Art. 1 - Comma 626

In vigore dal 1 gennaio 2019

626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (362) (363)

(362) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 177, L. 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, l'art. 1, comma 614, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

(363) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 aprile 2019.

Art. 1 - Comma 627
In vigore dal 1 gennaio 2019

627. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a 626. (364) (365)

(364) Sull'applicabilità della disciplina del credito d'imposta di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 190, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(365) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 aprile 2019*.

Art. 1 - Comma 628
In vigore dal 1 gennaio 2019

628. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 96*, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 1 - Comma 629
In vigore dal 1 gennaio 2019

629. La società di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa.

Art. 1 - Comma 630
In vigore dal 30 gennaio 2021

630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di *club* sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. (367) (366)

(366) Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma vedi l'*art. 82, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, l'*art. 10, comma 13-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2023, n. 191*.

(367) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 gennaio 2021, n. 5*, convertito dalla *L. 24 marzo 2021, n. 43*.

Art. 1 - Comma 631

In vigore dal 1 gennaio 2019

631. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.

Art. 1 - Comma 632

In vigore dal 1 gennaio 2019

632. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

Art. 1 - Comma 633**In vigore dal 1 gennaio 2019**

633. All'*articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »;

b) le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità di Governo competente in materia di sport »;

c) al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa » sono sostituite dalle seguenti: « Sport e salute Spa »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'*articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.

4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4-quater. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport »;

f) il comma 13 è abrogato.

Art. 1 - Comma 634**In vigore dal 1 gennaio 2019**

634. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al *decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496*, ratificato dalla *legge 22 aprile 1953, n. 342*. (368)

(368) Per la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva vedi la *Determinazione 15 settembre 2021*.

Art. 1 - Comma 635**In vigore dal 1 gennaio 2019**

635. Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

- a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
- b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
- c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
- d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: tra l'11 e il 13 per cento. (369)

(369) Per la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva vedi la *Determinazione 15 settembre 2021*.

Art. 1 - Comma 636**In vigore dal 1 gennaio 2019**

636. Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179*, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278*, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari. (370)

(370) Per la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva vedi la *Determinazione 15 settembre 2021*.

Art. 1 - Comma 637**In vigore dal 1 gennaio 2019**

637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 634, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

- a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;
 - b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
 - c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
 - d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: 12 per cento.
-

Art. 1 - Comma 638**In vigore dal 1 gennaio 2019**

638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179*, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al *decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278*, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'*articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.

Art. 1 - Comma 639**In vigore dal 1 gennaio 2019**

639. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

Art. 1 - Comma 640**In vigore dal 1 gennaio 2019**

640. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ». (371)

(371) Vedi, anche, la Deliberazione 17 gennaio 2019, n. 4/2019.

Art. 1 - Comma 641**In vigore dal 1 gennaio 2019**

641. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: « una quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;

2) alla lettera c), le parole: « una quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;

b) l'audience televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde

squadre partecipanti al campionato di serie C »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ».

Art. 1 - Comma 642

In vigore dal 1 gennaio 2019

642. Le disposizioni di cui al comma 641 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'*articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 643

In vigore dal 1 gennaio 2019

643. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'*articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, come sostituito dalla lettera e) del *comma 641 del presente articolo*, è adottato entro il 30 giugno 2019.

Art. 1 - Comma 644

In vigore dal 1 gennaio 2019

644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Art. 1 - Comma 645

In vigore dal 1 gennaio 2019

645. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86*, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 1 - Comma 646

In vigore dal 1 gennaio 2019

646. All'*articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».

Art. 1 - Comma 647

In vigore dal 1 gennaio 2019

647. All'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220*, convertito, con modificazioni,

dalla *legge 17 ottobre 2003, n. 280*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli *articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del presente decreto* decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ».

Art. 1 - Comma 648

In vigore dal 1 gennaio 2019

648. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'*articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugunate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

Art. 1 - Comma 649

In vigore dal 1 gennaio 2019

649. Al codice del processo amministrativo, di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 119*, comma 1, lettera a), dopo le parole: « servizi e forniture » sono inserite le seguenti: « nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, »;

b) all'*articolo 133*, comma 1, dopo la lettera z-*sexies*) è aggiunta la seguente:

« z-*septies*) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;

c) all'*articolo 135*, comma 1, dopo la lettera q-*quinquies*) è aggiunta la seguente:

« q-*sexies*) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».

Art. 1 - Comma 650

In vigore dal 1 gennaio 2019

650. Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 651

In vigore dal 1 gennaio 2019

651. All'*articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.

1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».

Art. 1 - Comma 652

In vigore dal 1 gennaio 2019

652. Dopo il *comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è inserito il seguente:

« 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "*Special Olympics Italia*", è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 1 - Comma 653**In vigore dal 1 gennaio 2019**

653. Le risorse del fondo di cui all'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295*, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005.

Art. 1 - Comma 654**In vigore dal 1 gennaio 2019**

654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'*articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*.

Art. 1 - Comma 655**In vigore dal 1 gennaio 2019**

655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

Art. 1 - Comma 656**In vigore dal 1 gennaio 2019**

656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 654 e 655.

Art. 1 - Comma 657**In vigore dal 1 gennaio 2019**

657. All'*articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al *comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* ».

Art. 1 - Comma 658**In vigore dal 1 gennaio 2019**

658. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al *comma 48*

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;

b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».

Art. 1 - Comma 659

In vigore dal 1 gennaio 2019

659. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »;

b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »;

c) dopo le parole: « *green economy*, » sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, ».

Art. 1 - Comma 660

In vigore dal 1 gennaio 2019

660. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Art. 1 - Comma 661 (372)**In vigore dal 30 marzo 2019**

[661. Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio *Xylella*, le disposizioni di cui all'*articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014, « Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per il loro censimento »*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 18 novembre 2014, non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla *decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018.*]

(372) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2019, n. 44*.

Art. 1 - Comma 662**In vigore dal 1 gennaio 2019**

662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, le percentuali di compensazione di cui al medesimo *articolo 34, comma 1*, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. (373)

(373) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 agosto 2019* e il *D.M. 5 febbraio 2021*.

Art. 1 - Comma 663**In vigore dal 1 gennaio 2019**

663. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Art. 1 - Comma 664**In vigore dal 1 gennaio 2019**

664. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 663. (374)

(374) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 agosto 2023*.

Art. 1 - Comma 665**In vigore dal 1 gennaio 2019**

665. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con *deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di voucher, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. (375)

(375) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 maggio 2020*.

Art. 1 - Comma 666**In vigore dal 1 gennaio 2019**

666. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali *cultivar*. (376)

(376) Per le disposizioni applicative del presente comma vedi il *D.M. 27 maggio 2022*.

Art. 1 - Comma 667
In vigore dal 1 gennaio 2019

667. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (377)

(377) Per le disposizioni applicative del presente comma vedi il *D.M. 27 maggio 2022*.

Art. 1 - Comma 668
In vigore dal 1 gennaio 2019

668. Il fondo di cui all'*articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, come rideterminato, da ultimo, dall'*articolo 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166*, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 669
In vigore dal 14 ottobre 2020

669. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. (378)

(378) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 8-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 1 - Comma 670

In vigore dal 1 gennaio 2019

670. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

Art. 1 - Comma 671

In vigore dal 1 gennaio 2019

671. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 1 - Comma 672**In vigore dal 1 gennaio 2019**

672. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 673**In vigore dal 1 gennaio 2019**

673. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. (379)

(379) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 gennaio 2020, n. 1*.

Art. 1 - Comma 674**In vigore dal 1 gennaio 2019**

674. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'*articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. (380)

(380) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 gennaio 2020, n. 1*.

Art. 1 - Comma 675 (381)
In vigore dal 27 agosto 2022

[675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.]

(381) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118.*

Art. 1 - Comma 676 (382)
In vigore dal 27 agosto 2022

[676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'*articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

]

(382) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118.*

Art. 1 - Comma 677 (383)
In vigore dal 27 agosto 2022

[677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare:

- a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei

servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) un sistema di *rating* delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;

c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;

d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 37, primo comma, del codice della navigazione* e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;

e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

]

(383) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

Art. 1 - Comma 678 (384)

In vigore dal 27 agosto 2022

[678. Le amministrazioni competenti per materia, così come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di adozione del predetto decreto, all'esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità.]

(384) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

Art. 1 - Comma 679 (385)

In vigore dal 27 agosto 2022

[679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678.]

(385) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

Art. 1 - Comma 680 (386)
In vigore dal 27 agosto 2022

[680. I principi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.]

(386) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118.*

Art. 1 - Comma 681 (387)
In vigore dal 27 agosto 2022

[681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.]

(387) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118.*

Art. 1 - Comma 682 (389)
In vigore dal 27 agosto 2022

[682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'*articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. (388)]

(388) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 100, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(389) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118.*

Art. 1 - Comma 683 (392)
In vigore dal 27 agosto 2022

[683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194* (390), convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'*articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. (391)]

(390) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194».

(391) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 100, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(392) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

Art. 1 - Comma 684

In vigore dal 1 gennaio 2019

684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 685

In vigore dal 1 gennaio 2019

685. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con *deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

Art. 1 - Comma 686**In vigore dal 31 dicembre 2023**

686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, sono apportate le seguenti modificazioni:

[a) all'*articolo 7*, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »; (393)]

[b) all'*articolo 16*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'*articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* »; (393)]

c) l'*articolo 70* è abrogato.

(393) Lettera abrogata dall'*art. 11, comma 7, lett. c), L. 30 dicembre 2023, n. 214*, a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Art. 1 - Comma 687 (395)**In vigore dal 17 agosto 2023**

[687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'*articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (394)]

(394) Comma così modificato dall'*art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 881, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(395) Comma abrogato dall'*art. 8-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

Art. 1 - Comma 688**In vigore dal 1 gennaio 2019**

688. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 689**In vigore dal 1 gennaio 2019**

689. All'*articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».

Art. 1 - Comma 690**In vigore dal 1 gennaio 2019**

690. All'*articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'*articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354*, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».

Art. 1 - Comma 691**In vigore dal 1 gennaio 2019**

691. Le disposizioni di cui al *comma 690, lettera a), del presente articolo* hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'*articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, introdotto dal *comma*

690, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Art. 1 - Comma 692**In vigore dal 1 gennaio 2019**

692. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Art. 1 - Comma 693**In vigore dal 1 gennaio 2019**

693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Art. 1 - Comma 694**In vigore dal 1 gennaio 2019**

694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

Art. 1 - Comma 695
In vigore dal 1 gennaio 2019

695. La ritenuta di cui all'*articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

Art. 1 - Comma 696
In vigore dal 1 gennaio 2019

696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'*articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75* ».

Art. 1 - Comma 697
In vigore dal 1 gennaio 2019

697. Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 1 - Comma 698**In vigore dal 1 gennaio 2019**

698. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 34-bis* è inserito il seguente:

« Art. 34-ter. - (*Regime fiscale per raccoglitori occasionali*) - 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75*, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale »;

b) alla *Tabella A, parte I, dopo il numero 15*) è inserito il seguente:

« 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità *standard* di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

c) alla *Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter*) è aggiunto il seguente:

« 1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;

d) alla *Tabella A, parte III, il numero 20-bis*) è sostituito dal seguente:

« 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato ».

Art. 1 - Comma 699**In vigore dal 1 gennaio 2019**

699. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'*articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75*, e che sono diversi da quelli di cui all'*articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, possono applicare il regime forfettario di cui all'*articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i *commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 1 - Comma 700

In vigore dal 1 gennaio 2019

700. All'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ».

Art. 1 - Comma 701**In vigore dal 1 gennaio 2019**

701. Per le finalità di cui al comma 700, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 1 - Comma 702**In vigore dal 1 gennaio 2019**

702. All'*articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, dopo le parole: « 1° dicembre 1999, n. 503 » sono inserite le seguenti: « , nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua ».

Art. 1 - Comma 703**In vigore dal 1 gennaio 2019**

703. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.

Art. 1 - Comma 704**In vigore dal 1 gennaio 2019**

704. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione ».

Art. 1 - Comma 705**In vigore dal 1 gennaio 2019**

705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. (396)

(396) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 78-bis, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 1 - Comma 706**In vigore dal 1 gennaio 2019**

706. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019,

assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Art. 1 - Comma 707**In vigore dal 1 gennaio 2019**

707. L'esonero di cui al comma 706 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Art. 1 - Comma 708**In vigore dal 1 gennaio 2019**

708. L'esonero di cui al comma 706 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

Art. 1 - Comma 709**In vigore dal 1 gennaio 2019**

709. L'esonero di cui al comma 706 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 707 alla data della trasformazione.

Art. 1 - Comma 710

In vigore dal 1 gennaio 2019

710. L'esonero di cui al comma 706 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 707.

Art. 1 - Comma 711

In vigore dal 1 gennaio 2019

711. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Art. 1 - Comma 712

In vigore dal 1 gennaio 2019

712. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 706, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

Art. 1 - Comma 713
In vigore dal 1 gennaio 2019

713. L'esonero di cui al comma 706 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Art. 1 - Comma 714 (397)
In vigore dal 1 gennaio 2020

[714. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 706.]

(397) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 11, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 715
In vigore dal 1 gennaio 2020

715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'*articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (398)

(398) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 11, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 716
In vigore dal 1 gennaio 2019

716. Gli incentivi di cui ai commi da 706 a 715 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

Art. 1 - Comma 717
In vigore dal 30 giugno 2019

717. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo complementare di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate. (399)

(399) Comma così modificato dall'*art. 39-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 718
In vigore dal 1 gennaio 2019

718. All'*articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'*articolo 8, comma 2*, è attribuita al presidente ».

Art. 1 - Comma 719
In vigore dal 30 marzo 2019

719. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718. (400)

(400) Comma così modificato dall'*art. 26-septies, comma 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

Art. 1 - Comma 720
In vigore dal 1 gennaio 2019

720. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe e stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia medesima sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

Art. 1 - Comma 721
In vigore dal 1 gennaio 2019

721. All'*articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, le parole: « partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate ».

Art. 1 - Comma 722**In vigore dal 1 gennaio 2019**

722. Al comma 6 dell'*articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, dopo le parole: « dell'*articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013* » sono inserite le seguenti: « , dell'*articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, ».

Art. 1 - Comma 723**In vigore dal 1 gennaio 2019**

723. Dopo il comma 5 dell'*articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, è inserito il seguente:

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».

Art. 1 - Comma 724**In vigore dal 1 gennaio 2019**

724. All'*articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 ».

Art. 1 - Comma 725**In vigore dal 22 aprile 2023**

725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le équipes formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalità di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'*articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipes formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. (401)

(401) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 970, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 1 - Comma 726 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

Art. 1 - Comma 727 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

727. All'*articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».

Art. 1 - Comma 728
In vigore dal 1 gennaio 2019

728. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.

Art. 1 - Comma 729
In vigore dal 1 gennaio 2019

729. Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all'*articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

Art. 1 - Comma 730
In vigore dal 1 gennaio 2019

730. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Art. 1 - Comma 731
In vigore dal 1 gennaio 2019

731. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n.*

307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 1 - Comma 732

In vigore dal 29 novembre 2023

732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (402) (403)

(402) Comma così modificato dall'art. 15-quinquies, comma 1, D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

(403) Vedi, anche, il D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195, l'art. 7-quinquies, comma 1, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, e l'art. 1, comma 325, L. 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 1 - Comma 733

In vigore dal 1 gennaio 2019

733. La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata « Tecnopolo », è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza. (404)

(404) Vedi, anche, il D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195, l'art. 7-quinquies, comma 1, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, e l'art. 1, comma 325, L. 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 1 - Comma 734

In vigore dal 1 gennaio 2019

734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo. (405)

(405) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195*. Vedi, anche, l'*art. 7-quinquies, comma 1, D.L. 30 marzo 2023, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2023, n. 56*, e l'*art. 1, comma 325, L. 30 dicembre 2023, n. 213*.

Art. 1 - Comma 735

In vigore dal 1 gennaio 2019

735. Per l'istituzione della « Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto », di seguito denominata « Commissione speciale », presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 marzo 2015, n. 20*, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo 1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 1 - Comma 736

In vigore dal 1 gennaio 2019

736. La Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale.

Art. 1 - Comma 737**In vigore dal 1 gennaio 2019**

737. Al comma 2 dell'*articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 marzo 2015, n. 20*, al secondo periodo, le parole: « da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto ».

Art. 1 - Comma 738**In vigore dal 1 gennaio 2019**

738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'*articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato *articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017*, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

Art. 1 - Comma 739**In vigore dal 1 gennaio 2019**

739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della

graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'*articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

Art. 1 - Comma 740**In vigore dal 1 gennaio 2019**

740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'*articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del *comma 739 del presente articolo*.

Art. 1 - Comma 741**In vigore dal 1 gennaio 2019**

741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, è incrementato di 10 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 742**In vigore dal 1 gennaio 2019**

742. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'*articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

Art. 1 - Comma 743**In vigore dal 1 gennaio 2019**

743. All'*articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'*articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 gennaio 2016, n. 9*;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;

c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis »;

e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».

Art. 1 - Comma 744**In vigore dal 1 gennaio 2019**

744. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'*articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

Art. 1 - Comma 745**In vigore dal 1 gennaio 2019**

745. All'*articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;
 - b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;
 - d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della *green economy* ».
-

Art. 1 - Comma 746

In vigore dal 1 gennaio 2019

746. All'*articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 13*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla *legge 26 ottobre 1995, n. 447*, e alle relative norme di attuazione ».

Art. 1 - Comma 747

In vigore dal 1 gennaio 2019

747. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'*articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018* relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 748

In vigore dal 1 gennaio 2019

748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una

dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. (406)

(406) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 23.1, comma 4, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, gli artt. 1, comma 8-ter, e 11-bis, comma 9, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli artt. 10, comma 2, e 10-quater, comma 2, del citato D.L. n. 27/2019, gli artt. 33-ter, comma 2, 44-bis, comma 9, lett. c), 49-bis, comma 7, e 50, comma 2, lett. d), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, l'art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1 - Comma 749

In vigore dal 1 gennaio 2019

749. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.

Art. 1 - Comma 750

In vigore dal 1 gennaio 2019

750. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla *legge 30 marzo 2004, n. 92*, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 751

In vigore dal 1 gennaio 2019

751. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'*articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;

b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

Art. 1 - Comma 752

In vigore dal 1 gennaio 2019

752. Il comma 4 dell'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82*, è abrogato.

Art. 1 - Comma 753

In vigore dal 1 gennaio 2019

753. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è incrementato di 15 milioni di euro annui.

Art. 1 - Comma 754

In vigore dal 1 gennaio 2019

754. A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'*articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, confluisce nel fondo di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

Art. 1 - Comma 755**In vigore dal 1 gennaio 2019**

755. Per l'attuazione del comma 753 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 756**In vigore dal 1 gennaio 2019**

756. Per le finalità previste dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 757**In vigore dal 1 gennaio 2019**

757. All'*articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».

Art. 1 - Comma 758

In vigore dal 1 gennaio 2019

758. Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla *legge 27 febbraio 2006, n. 105*, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 759**In vigore dal 1 gennaio 2019**

759. All'*articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli *allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229* »;

b) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato »;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ».

Art. 1 - Comma 760**In vigore dal 1 gennaio 2019**

760. All'*articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo

dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119*, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'*articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili ».

Art. 1 - Comma 761

In vigore dal 1 gennaio 2019

761. All'*articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2019 »;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 1 - Comma 762

In vigore dal 1 gennaio 2019

762. All'*articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».

Art. 1 - Comma 763**In vigore dal 1 gennaio 2019**

763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021. (407)

(407) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 12, comma 1, lett. c), L. 13 febbraio 2020, n. 15*.

Art. 1 - Comma 764**In vigore dal 1 gennaio 2019**

764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Art. 1 - Comma 765**In vigore dal 1 gennaio 2019**

765. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio

di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.

Art. 1 - Comma 766

In vigore dal 1 gennaio 2019

766. I commi 1 e 2 dell'*articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, sono abrogati.

Art. 1 - Comma 767

In vigore dal 1 gennaio 2022

767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'*articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125*, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2019, n. 77*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (408) (409)

(408) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 807, lett. c), n. 1), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(409) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma vedi l'*art. 5-quater, comma 8, D.L. 25 febbraio 2022, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 aprile 2022, n. 28*.

Art. 1 - Comma 768 (410)

In vigore dal 1 gennaio 2022

[768. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 767 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.]

(410) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 807, lett. c), n. 2), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 1 - Comma 769**In vigore dal 1 gennaio 2019**

769. All'*articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2018, n. 132*, la lettera h-bis) è abrogata.

Art. 1 - Comma 770**In vigore dal 1 gennaio 2019**

770. All'*articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».

Art. 1 - Comma 771**In vigore dal 25 luglio 2021**

771. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'*articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli *articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*. (411)

(411) Comma così modificato dall'*art. 51-bis, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 1 - Comma 772 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'*articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416*, all'*articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67*, all'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e all'*articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223*.

Art. 1 - Comma 773 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'*articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416*, sono abrogati.

Art. 1 - Comma 774 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:

- a) la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67*, è abrogata;
- b) la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, è abrogata;
- c) all'*articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223*, le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».

Art. 1 - Comma 775
In vigore dal 1 gennaio 2019

775. Il *comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, è abrogato.

Art. 1 - Comma 776
In vigore dal 1 gennaio 2019

776. All'*articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni del terzo periodo del *comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013*, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 777
In vigore dal 1 gennaio 2019

777. All'*articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti ».

Art. 1 - Comma 778**In vigore dal 1 gennaio 2019**

778. All'*articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro ».

Art. 1 - Comma 779**In vigore dal 1 gennaio 2019**

779. All'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».

Art. 1 - Comma 780**In vigore dal 1 gennaio 2019**

780. All'*articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».

Art. 1 - Comma 781**In vigore dal 1 gennaio 2019**

781. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla *legge 17 agosto 1957, n. 848*, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 1 - Comma 782**In vigore dal 1 gennaio 2019**

782. All'*articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1994, n. 483*, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».

Art. 1 - Comma 783**In vigore dal 1 gennaio 2019**

783. All'*articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2009, n. 167*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, l'importo di 22,5 milioni di euro ».

Art. 1 - Comma 784**In vigore dal 1 gennaio 2019**

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al *decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77*, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
 - b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
 - c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
-

Art. 1 - Comma 784-bis**In vigore dal 4 luglio 2023**

784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione. (412)

(412) Comma inserito dall'*art. 17, comma 4, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 85*.

Art. 1 - Comma 784-ter**In vigore dal 5 maggio 2023**

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. (413)

(413) Comma inserito dall'*art. 17, comma 4, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 85*.

Art. 1 - Comma 784-quater
In vigore dal 4 luglio 2023

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. (414)

(414) Comma inserito dall'*art. 17, comma 4, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 85*.

Art. 1 - Comma 785
In vigore dal 1 gennaio 2019

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. (415)

(415) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le Linee guida di cui al *D.M. 4 settembre 2019, n. 774*.

Art. 1 - Comma 786
In vigore dal 1 gennaio 2019

786. Le risorse di cui all'*articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

Art. 1 - Comma 787
In vigore dal 1 gennaio 2019

787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.

Art. 1 - Comma 788
In vigore dal 1 gennaio 2019

788. I commi da 207 a 212 dell'*articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono abrogati. All'*articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.

Art. 1 - Comma 789
In vigore dal 1 gennaio 2019

789. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388*, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 1 - Comma 790
In vigore dal 1 gennaio 2019

790. L'*articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono abrogati.

Art. 1 - Comma 791**In vigore dal 1 gennaio 2019**

791. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e 790 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 1 - Comma 792**In vigore dal 1 gennaio 2019**

792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al *comma 794 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

b) all'*articolo 1*, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

c) all'*articolo 2*:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III »;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'*articolo 3*:

1) al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;

4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari » sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite

dalle seguenti: « per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione »;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera a), » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai

candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h) all'*articolo 7*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: « quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

l) gli *articoli 8, 9, 10, 11 e 12* sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'*articolo 13*:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e le parole: « non è ripetibile e » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'*articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli *articoli 14, 15 e 16* sono abrogati;

o) all'*articolo 17*:

1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b) » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'*articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione

iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'*articolo 19*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6 »;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'*articolo 20*, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) all'*articolo 21*, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'*articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera b), le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'*articolo 22*, comma 2, le parole: « dal *decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19* » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».

Art. 1 - Comma 793

In vigore dal 1 gennaio 2019

793. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.

Art. 1 - Comma 794

In vigore dal 1 gennaio 2019

794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a

12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 795**In vigore dal 1 gennaio 2019**

795. Ai soggetti di cui all'*articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'*articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017*, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del *decreto legislativo n. 59 del 2017*, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 796**In vigore dal 1 gennaio 2019**

796. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

Art. 1 - Comma 797**In vigore dal 1 gennaio 2019**

797. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'*articolo 536-bis del codice*

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 1 - Comma 798

In vigore dal 1 gennaio 2019

798. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'*articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266* (416);

b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'*articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*.

(416) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 8 luglio 1997, n. 266».

Art. 1 - Comma 799

In vigore dal 1 gennaio 2019

799. All'*articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 26*, il terzo periodo è soppresso. All'*articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, il comma 9 è abrogato.

Art. 1 - Comma 800

In vigore dal 17 luglio 2020

800. Il fondo di cui all'*articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate anche alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 2014, n. 6*, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di

bonifica ai sensi degli *articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo. All'*articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, dopo le parole: « interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale » sono soppresse. (417) (418)

(417) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(418) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 dicembre 2020*.

Art. 1 - Comma 801

In vigore dal 31 dicembre 2018

801. Il fondo di cui al comma 800 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 26*, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1 - Comma 802

In vigore dal 1 gennaio 2019

802. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dopo l'*articolo 226-ter* è inserito il seguente:

« Art. 226-quater. - (*Plastiche monouso*) - 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

- a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
- b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
- c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la

produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di *Life Cycle Assessment* certificabili;

b) l'elaborazione di *standard* qualitativi per la:

1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».

Art. 1 - Comma 803

In vigore dal 1 gennaio 2019

803. All'*articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 804

In vigore dal 1 gennaio 2019

804. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'*articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29*

agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.

Art. 1 - Comma 805

In vigore dal 1 gennaio 2019

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.

Art. 1 - Comma 806

In vigore dal 30 aprile 2020

806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170*, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. (420) (419) (421)

(419) In deroga a quanto disposto dall'ultimo periodo del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 393, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(420) Comma così modificato dall'*art. 98, comma 2, lett. a) e b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(421) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 31 maggio 2019, l'art. 1, comma 393, L. 27 dicembre 2019, n. 160* e *l'art. 1, comma 609, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 807 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. (422)

(422) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 31 maggio 2019, l'art. 1, comma 393, L. 27 dicembre 2019, n. 160* e *l'art. 1, comma 609, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 808 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. (423)

(423) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 31 maggio 2019*. Vedi, anche, *l'art. 1, comma 393, L. 27 dicembre 2019, n. 160* e *l'art. 1, comma 609, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 809 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito

d'imposta di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 luglio 2012, n. 103*. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020. (424)

(424) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 393, L. 27 dicembre 2019, n. 160* e l'*art. 1, comma 609, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 810

In vigore dal 30 giugno 2019

810. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al *decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:

1) la *legge 7 agosto 1990, n. 230*, è abrogata;

2) all'*articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole: « , nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 250* » sono soppresse; (425)

b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*, in deroga a quanto stabilito all'*articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità:

1) per l'annualità 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

2) per l'annualità 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

3) per l'annualità 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*;

d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei *media*, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*. (426)

(425) Lettera così modificata dall'*art. 30-quater, comma 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(426) Per il differimento dei termini di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 394, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 811**In vigore dal 1 gennaio 2019**

811. Al comma 2-bis dell'*articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano *identity provider* e che abbiano la qualifica di *certification authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'*articolo 7-vicies quater*, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».

Art. 1 - Comma 812**In vigore dal 1 gennaio 2019**

812. Al comma 1 dell'*articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis dell'*articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43* ».

Art. 1 - Comma 813**In vigore dal 1 gennaio 2019**

813. Alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*:

- 1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;
- 2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;

b) all'*articolo 6*, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) all'*articolo 7*, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;

d) all'*articolo 8*, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

Art. 1 - Comma 814

In vigore dal 1 gennaio 2019

814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'*articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 815

In vigore dal 1 gennaio 2019

815. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'*articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226*, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.

Art. 1 - Comma 816

In vigore dal 1 gennaio 2019

816. All'*articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
- b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
-

Art. 1 - Comma 817**In vigore dal 1 gennaio 2019**

817. All'*articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226*, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».

Art. 1 - Comma 818**In vigore dal 1 gennaio 2019**

818. All'*articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220*, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».

Art. 1 - Comma 819**In vigore dal 1 gennaio 2019**

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai *commi da 820 a 826 del presente articolo*, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.

Art. 1 - Comma 820**In vigore dal 1 gennaio 2019**

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. (427)

(427) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 541, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 821**In vigore dal 1 gennaio 2019**

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'*allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.

Art. 1 - Comma 822**In vigore dal 1 gennaio 2019**

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'*articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Art. 1 - Comma 823

In vigore dal 1 gennaio 2019

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i *commi* 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i *commi* da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai *commi* da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei *commi* 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Art. 1 - Comma 824**In vigore dal 1 gennaio 2020**

824. Le disposizioni dei *commi* 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia. (428)

(428) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 10, lett. b)*, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 542*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 825**In vigore dal 1 gennaio 2019**

825. L'*articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo *articolo 43-bis*.

Art. 1 - Comma 826**In vigore dal 1 gennaio 2019**

826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai *commi da 819 a 825 del presente articolo*, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Art. 1 - Comma 827**In vigore dal 1 gennaio 2019**

827. Le sanzioni previste dall'*articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Art. 1 - Comma 828**In vigore dal 1 gennaio 2019**

828. Le limitazioni amministrative previste dall'*articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e dall'*articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'*articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015*, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'*articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 1 - Comma 829**In vigore dal 25 dicembre 2019**

829. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'*articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, non si applicano le sanzioni previste dall'*articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui. (429)

(429) Comma così modificato dall'*art. 57, comma 2-septies, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

Art. 1 - Comma 830**In vigore dal 1 gennaio 2019**

830. Le limitazioni amministrative di cui all'*articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'*articolo 244* e degli *articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 1 - Comma 831**In vigore dal 1 gennaio 2019**

831. All'*articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.

Art. 1 - Comma 832

In vigore dal 1 gennaio 2019

832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'*articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 833 (430)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(430) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 76 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promosse in riferimento all'*art. 117 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, promossa in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma*, e al principio di leale collaborazione di cui all'*art. 120 Cost.*; nonché in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma*, e al principio di leale collaborazione di cui all'*art. 120 Cost.*.

Art. 1 - Comma 834**In vigore dal 1 gennaio 2019**

834. Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Art. 1 - Comma 835 (431)
In vigore dal 1 gennaio 2019

835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(431) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 76 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promosse in riferimento all'*art. 117 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, promossa in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma*, e al principio di leale collaborazione di cui all'*art. 120 Cost.*; nonché in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma*, e al principio di leale collaborazione di cui all'*art. 120 Cost.*.

Art. 1 - Comma 836
In vigore dal 1 gennaio 2019

836. Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Art. 1 - Comma 837
In vigore dal 1 gennaio 2019

837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento

iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

Art. 1 - Comma 838

In vigore dal 1 gennaio 2019

838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:

- a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
 - b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
 - c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
 - d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
 - e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.
-

Art. 1 - Comma 839

In vigore dal 1 gennaio 2019

839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione. (432)

(432) In attuazione di quanto presente comma vedi, per l'anno 2021, il *Decreto 23 dicembre 2021*, per l'anno 2022, il *Decreto 9 dicembre 2022* e, per l'anno 2023, il *Decreto 8 novembre 2023*.

Art. 1 - Comma 840**In vigore dal 1 gennaio 2019**

840. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

Art. 1 - Comma 841 (433)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'*articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al *comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al *comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

(433) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 76 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promosse in riferimento all'*art. 117 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, promossa in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma*, e al principio di leale collaborazione di cui all'*art. 120 Cost.*; nonché in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma*, e al principio di leale collaborazione di cui all'*art. 120 Cost.*.

Art. 1 - Comma 842**In vigore dal 13 febbraio 2019**

842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia. (434)

(434) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 10, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Art. 1 - Comma 843**In vigore dal 1 gennaio 2019**

843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 844**In vigore dal 1 gennaio 2019**

844. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'*articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».

Art. 1 - Comma 845
In vigore dal 1 gennaio 2019

845. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.

Art. 1 - Comma 846
In vigore dal 1 gennaio 2019

846. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

Art. 1 - Comma 847
In vigore dal 1 gennaio 2019

847. In conseguenza di quanto disposto dai commi 845 e 846, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.

Art. 1 - Comma 848
In vigore dal 1 gennaio 2019

848. L'*articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*, è abrogato.

Art. 1 - Comma 849
In vigore dal 1 gennaio 2019

849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

Art. 1 - Comma 850
In vigore dal 1 gennaio 2019

850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

Art. 1 - Comma 851
In vigore dal 1 gennaio 2019

851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'*articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, non si applicano gli *articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché l'*articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Art. 1 - Comma 852**In vigore dal 1 gennaio 2019**

852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'*articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000*. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 1 - Comma 853**In vigore dal 1 gennaio 2019**

853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*.

Art. 1 - Comma 854**In vigore dal 1 gennaio 2019**

854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Art. 1 - Comma 855**In vigore dal 13 febbraio 2019**

855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. (435)

(435) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 7, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Art. 1 - Comma 856**In vigore dal 1 gennaio 2019**

856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

Art. 1 - Comma 857 (436)**In vigore dal 27 ottobre 2019**

[857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.]

(436) Comma abrogato dall'*art. 50, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

Art. 1 - Comma 858

In vigore dal 1 gennaio 2019

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli *articoli 117*, terzo comma, e *119, secondo comma, della Costituzione*.

Art. 1 - Comma 859 (439)**In vigore dal 1 gennaio 2020**

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, applicano: (438)

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; (437)

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*.

(437) Lettera così modificata dall'*art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(438) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 854, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(439) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 859, 862 e 863*, promosse in riferimento agli *artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost.* nonché agli *artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana*.

Art. 1 - Comma 860**In vigore dal 1 gennaio 2019**

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Art. 1 - Comma 861**In vigore dal 7 novembre 2021**

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'*articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. (440)

(440) Comma così modificato dall'*art. 50, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, dall'*art. 1, comma 854, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 2, comma 4-quater, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 1 - Comma 862 (442)**In vigore dal 7 novembre 2021**

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: (441)

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e

servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

(441) Alinea così modificato dall'*art. 50, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, dall'*art. 2, comma 4-quater, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 2, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(442) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 859, 862 e 863*, promosse in riferimento agli *artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost.* nonché agli *artt. 20 e 36* dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 863 (444)

In vigore dal 30 giugno 2019

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 859. (443)

(443) Comma così modificato dall'*art. 38-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(444) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 859, 862 e 863*, promosse in riferimento agli *artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost.* nonché agli *artt. 20 e 36* dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 864

In vigore dal 1 gennaio 2019

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Art. 1 - Comma 865 (445)
In vigore dal 1 gennaio 2019

865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.
-

(445) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello Statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del D.Lgs.16 marzo 1992, n. 266; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; all'art. 2 del D.Lgs.n. 266 del 1992; al D.Lgs.16 marzo 1992, n. 268 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost.

Art. 1 - Comma 866 (446)
In vigore dal 1 gennaio 2019

866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'*intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'*articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, le

cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'*articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

(446) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 866, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, in combinato con l'*art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001*, e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'*art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001*, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'*art. 2 del D.P.R. n. 474 del 1975*; all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; al *D.Lgs. n. 268 del 1992* e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014.

Art. 1 - Comma 867

In vigore dal 1 gennaio 2019

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'*articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto *standard* viene adottato.

Art. 1 - Comma 867-bis

In vigore dal 2 marzo 2024

867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'*articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. (447)

(447) Comma inserito dall'*art. 40, comma 3, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 1 - Comma 868**In vigore dal 2 marzo 2021**

868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. (448)

(448) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 854, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 4-quater, lett. c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

Art. 1 - Comma 869**In vigore dal 2 marzo 2021**

869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati: (449)

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861 (450).

(449) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 4-quater, lett. d), n. 1), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(450) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4-quater, lett. d), n. 2), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

Art. 1 - Comma 870**In vigore dal 1 gennaio 2019**

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello *stock* di

debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Art. 1 - Comma 870-bis
In vigore dal 2 marzo 2024

870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. (451)

(451) Comma inserito dall'*art. 40, comma 3, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 1 - Comma 871
In vigore dal 1 gennaio 2022

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (452)

(452) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, lett. c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 1 - Comma 872
In vigore dal 1 gennaio 2019

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Art. 1 - Comma 873**In vigore dal 1 gennaio 2019**

873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.

Art. 1 - Comma 874**In vigore dal 1 gennaio 2019**

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

Art. 1 - Comma 875**In vigore dal 30 giugno 2019**

875. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 15 luglio 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli *articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione*, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria

negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. (453)

(453) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 10, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, e, successivamente, dall'*art. 33-ter, comma 5, lett. a), b) e c), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 875-bis **In vigore dal 30 giugno 2019**

875-bis. Le disposizioni dei commi da *875-ter* a *875-septies* sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. (454)

(454) Comma inserito dall'*art. 33-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 875-ter **In vigore dal 30 giugno 2019**

875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021. (455)

(455) Comma inserito dall'*art. 33-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 875-quater

In vigore dal 30 giugno 2019

875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo. (456)

(456) Comma inserito dall'*art. 33-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 875-quinquies**In vigore dal 30 giugno 2019**

875-quinquies. All'*articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, dopo la parola: «tributi» sono inserite le seguenti: «, delle addizionali». (457)

(457) Comma inserito dall'*art. 33-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 875-sexies**In vigore dal 30 giugno 2019**

875-sexies. All'*articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;

b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni». (458)

(458) Comma inserito dall'*art. 33-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

n. 58.

Art. 1 - Comma 875-septies
In vigore dal 30 giugno 2019

875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'*articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia. (459)

(459) Comma inserito dall'*art. 33-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 876
In vigore dal 1 gennaio 2019

876. Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1 - Comma 877
In vigore dal 31 dicembre 2018

877. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. (460)

(460) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 559, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Art. 1 - Comma 878**In vigore dal 31 dicembre 2018**

878. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

Art. 1 - Comma 879**In vigore dal 31 dicembre 2018**

879. In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Art. 1 - Comma 880**In vigore dal 1 gennaio 2019**

880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1 - Comma 881**In vigore dal 31 dicembre 2018**

881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. (461)

(461) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 545, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1 - Comma 881-bis**In vigore dal 30 giugno 2019**

881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue. (462)

(462) Comma inserito dall'art. 38-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 881-ter**In vigore dal 30 giugno 2019**

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (463)

(463) Comma inserito dall'art. 38-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 882**In vigore dal 31 dicembre 2018**

882. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

Art. 1 - Comma 883**In vigore dal 1 gennaio 2022**

883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. (464)

(464) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 547, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 552, della medesima legge n. 234/2021*.

Art. 1 - Comma 884**In vigore dal 31 dicembre 2018**

884. La Regione siciliana provvede a riqualficare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

Art. 1 - Comma 885**In vigore dal 30 giugno 2019**

885. Sono abrogati i commi 510 , 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro. (465)

(465) Comma così modificato dall'art. 38-quater, comma 3, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 886**In vigore dal 31 dicembre 2018**

886. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

Art. 1 - Comma 886-bis**In vigore dal 30 giugno 2019**

886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione. (466)

(466) Comma inserito dall'art. 33-ter, comma 6, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 887**In vigore dal 1 gennaio 2019**

887. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle stesse province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.

Art. 1 - Comma 888**In vigore dal 1 gennaio 2019**

888. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla *legge 21 marzo 2001, n. 73*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 889**In vigore dal 1 gennaio 2019**

889. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'*articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e dall'*articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, rispetto al gettito

dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'*articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ». (467)

(467) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 890 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

890. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 889, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Art. 1 - Comma 891 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. (468) (469)

(468) Per la fissazione dei termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziari a valere sulle risorse di cui al presente comma vedi l'*art. 10, comma 11-sexiesdecies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

(469) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 gennaio 2020*.

Art. 1 - Comma 892**In vigore dal 1 gennaio 2019**

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al *comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. (470) (471)

(470) La Corte costituzionale, con sentenza 6 ottobre - 26 novembre 2021, n. 220 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2021, n. 48, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 892, promossa in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione.

(471) Per la ripartizione del contributo di cui al presente comma vedi il *Decreto 14 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 893**In vigore dal 1 gennaio 2019**

893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla *tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017. (472)

(472) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 14 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 894**In vigore dal 1 gennaio 2019**

894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 1 - Comma 895 (473)**In vigore dal 13 febbraio 2019**

[895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».]

(473) Comma abrogato dall'*art. 11-bis, comma 16, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Art. 1 - Comma 895-bis**In vigore dal 13 febbraio 2019**

895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al *comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla *tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017. (474) (475)

(474) Comma inserito dall'*art. 11-bis, comma 8, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(475) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 14 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 895-ter**In vigore dal 13 febbraio 2019**

895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, iscritto nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. (476)

(476) Comma inserito dall'*art. 11-bis, comma 8, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

Art. 1 - Comma 896

In vigore dal 1 gennaio 2019

896. All'*articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 febbraio 2016, n. 21*, le parole: « Per gli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2016 ».

Art. 1 - Comma 897

In vigore dal 29 marzo 2022

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'*articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per le regioni e di cui all'*articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. (478) (477)

(477) In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'*art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(478) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 6-bis, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Art. 1 - Comma 898**In vigore dal 29 marzo 2022**

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. (480) (479)

(479) In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'*art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(480) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 6-bis, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Art. 1 - Comma 899**In vigore dal 1 gennaio 2019**

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità. (481)

(481) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 2, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 1 - Comma 900**In vigore dal 1 gennaio 2019**

900. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'*articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.

Art. 1 - Comma 901**In vigore dal 1 gennaio 2019**

901. All'*articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.

Art. 1 - Comma 902**In vigore dal 1 gennaio 2019**

902. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

Art. 1 - Comma 903**In vigore dal 1 gennaio 2019**

903. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'*articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è sostituito dal seguente:

« Art. 161. - (*Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili*) - 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per

l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».

Art. 1 - Comma 904

In vigore dal 1 gennaio 2019

904. All'*articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ».

Art. 1 - Comma 905 (482)

In vigore dal 1 gennaio 2020

[905. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'*articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67*;
- b) l'*articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- c) l'*articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- d) l'*articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*;
- e) l'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;
- f) l'*articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

]

(482) Comma abrogato dall'*art. 57, comma 2-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 906**In vigore dal 1 gennaio 2019**

906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'*articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Comma 907**In vigore dal 1 marzo 2020**

907. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'*articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione. (483) (484)

(483) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(484) Vedi, anche, il *Decreto 20 febbraio 2019*.

Art. 1 - Comma 908**In vigore dal 1 gennaio 2019**

908. All'*articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'*articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa ».

Art. 1 - Comma 909

In vigore dal 1 gennaio 2019

909. All'*articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'*articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, recante *codice dei contratti pubblici*, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'*articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006* concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'*articolo 3-bis*, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'*allegato n. 4/2 del presente decreto* ».

Art. 1 - Comma 910

In vigore dal 1 gennaio 2019

910. All'*articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'*articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, al fine di

adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'*allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo* ».

Art. 1 - Comma 911
In vigore dal 1 gennaio 2019

911. All'*articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all'*articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006* » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'*articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* ».

Art. 1 - Comma 912 (485)
In vigore dal 19 aprile 2019

[912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'*articolo 36, comma 2, del medesimo codice*, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo *articolo 36* per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.]

(485) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 24, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*; a norma dell'*art. 1, comma 25, del medesimo D.L. n. 32/2019* per il periodo di vigenza dello stesso *decreto-legge n. 32/2019*, sono fatti salvi gli effetti del presente comma, per i soli comuni che, alla data dell'entrata in vigore del citato *D.L. n. 32/2019*, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 107 della presente legge e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori.

Art. 1 - Comma 913
In vigore dal 1 gennaio 2024

913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la

realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'*articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nel limite del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento devono terminare entro il 31 dicembre 2027. (486)

(486) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 303, lett. a), L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 1 - Comma 913-bis **In vigore dal 1 gennaio 2024**

Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'*articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026. (487)

(487) Comma inserito dall'*art. 1, comma 303, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 1 - Comma 914 **In vigore dal 1 gennaio 2024**

914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle *delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017* e *n. 72/2017 del 7 agosto 2017*, adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del *comma 916 del presente articolo*, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate. (488)

(488) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 303, lett. c), L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 1 - Comma 915
In vigore dal 1 gennaio 2019

915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 913.

Art. 1 - Comma 916
In vigore dal 1 gennaio 2019

916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913.

Art. 1 - Comma 917
In vigore dal 1 gennaio 2019

917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Art. 1 - Comma 918
In vigore dal 1 gennaio 2019

918. Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, nonché alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico

locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 in favore della regione Lombardia.

Art. 1 - Comma 919**In vigore dal 1 gennaio 2019**

919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Art. 1 - Comma 920**In vigore dal 1 gennaio 2019**

920. Il fondo di cui all'*articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2018, n. 132*, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 1 - Comma 921**In vigore dal 1 gennaio 2019**

921. Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, in deroga all'*articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15

milioni di euro di cui all'*articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018* e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (489)

(489) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 aprile 2019* e il *D.M. 23 dicembre 2019*.

Art. 1 - Comma 922 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

922. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'*articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

Art. 1 - Comma 923 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

923. I debiti di cui al comma 922 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.

Art. 1 - Comma 924 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

924. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 922 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano

di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 923.

Art. 1 - Comma 925

In vigore dal 1 gennaio 2019

925. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'*articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

Art. 1 - Comma 926

In vigore dal 1 gennaio 2019

926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'*articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, entrambi devalutati in applicazione dell'*articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo *articolo 42-bis* limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

Art. 1 - Comma 927**In vigore dal 29 febbraio 2024**

927. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'*articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di settanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. (490)

(490) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dall'*art. 3, comma 10-septies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 2, lett. a), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 1 - Comma 928**In vigore dal 1 gennaio 2019**

928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'*articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'*articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

Art. 1 - Comma 929**In vigore dal 1 gennaio 2019**

929. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

Art. 1 - Comma 929-bis**In vigore dal 29 febbraio 2024**

929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927. (491)

(491) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

Art. 1 - Comma 930**In vigore dal 1 gennaio 2019**

930. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'*articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

Art. 1 - Comma 931**In vigore dal 1 gennaio 2019**

931. Per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 1 - Comma 932**In vigore dal 1 gennaio 2019**

932. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Art. 1 - Comma 932-bis**In vigore dal 30 giugno 2019**

932-bis. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);

c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del

Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;

d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale. (492)

(492) Comma inserito dall'art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 933

In vigore dal 1 gennaio 2019

933. E' assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa.

Art. 1 - Comma 934

In vigore dal 1 gennaio 2019

934. Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

Art. 1 - Comma 935

In vigore dal 1 gennaio 2019

935. Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa alle attività di cui ai *commi 933 e 934 del presente articolo* sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'*articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nell'ambito delle risorse stanziato al *comma 933 del presente articolo*.

Art. 1 - Comma 936**In vigore dal 1 gennaio 2019**

936. Il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 937**In vigore dal 1 gennaio 2019**

937. Al fine di favorire gli investimenti, all'*articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa ».

Art. 1 - Comma 938**In vigore dal 1 gennaio 2019**

938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'*articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono inserite le seguenti:

« d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno

determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ».

Art. 1 - Comma 939
In vigore dal 1 gennaio 2019

939. L'*articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123*, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-bis. - (*Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni*) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti ».

Art. 1 - Comma 940
In vigore dal 1 gennaio 2019

940. I soggetti indicati nell'*articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'*articolo 2426 del codice civile* e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Art. 1 - Comma 941
In vigore dal 1 gennaio 2019

941. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 940, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Art. 1 - Comma 942
In vigore dal 1 gennaio 2019

942. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 945.

Art. 1 - Comma 943
In vigore dal 1 gennaio 2019

943. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Art. 1 - Comma 944
In vigore dal 1 gennaio 2019

944. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del

bene prima della rivalutazione.

Art. 1 - Comma 945**In vigore dal 1 gennaio 2019**

945. Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

Art. 1 - Comma 946**In vigore dal 1 gennaio 2019**

946. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, quelle del regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162*, nonché quelle del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86*, e dei commi 475, 477 e 478 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

Art. 1 - Comma 947**In vigore dal 1 gennaio 2019**

947. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'*articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Art. 1 - Comma 948**In vigore dal 1 gennaio 2019**

948. Le previsioni di cui all'*articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342*, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al *regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002*, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'*articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942.

Art. 1 - Comma 949**In vigore dal 1 gennaio 2019**

949. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 950**In vigore dal 1 gennaio 2019**

950. Agli oneri derivanti dai commi da 940 a 949, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 940 a 948 e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Art. 1 - Comma 951**In vigore dal 1 gennaio 2019**

951. All'*articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, può nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti, la nomina di commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario ».

Art. 1 - Comma 952**In vigore dal 1 gennaio 2019**

952. All'*articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'*articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231* »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».

Art. 1 - Comma 953**In vigore dal 1 gennaio 2019**

953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili. (493)

(493) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 23 marzo 2021, n. 46 (Gazz. Uff. 24 marzo 2021, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 CEDU e 1 Prot. addiz. CEDU, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997.

Art. 1 - Comma 954**In vigore dal 31 luglio 2021**

954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'*articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'*articolo 2135 del codice civile*, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. (494) (495)

(494) Per la proroga degli incentivi previsti dal presente comma vedi l'art. 40-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(495) Comma così modificato dall'art. 31-ter, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 1 - Comma 955**In vigore dal 1 gennaio 2019**

955. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016* nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'*articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019. (496)

(496) Per la data di pubblicazione del bando di cui al presente comma, vedi l'*art. 78, comma 3-octies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 1 - Comma 956**In vigore dal 1 gennaio 2019**

956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito *internet*, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

- a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del *decreto legislativo n. 152 del 1999*;
- b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;
- c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Art. 1 - Comma 957**In vigore dal 1 gennaio 2019**

957. Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:

- a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;
- b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;
- c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954.

Art. 1 - Comma 958
In vigore dal 1 gennaio 2019

958. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal *decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli *articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011* e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'*articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011*, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni. (497)

(497) Dell'istituzione del tavolo tecnico previsto dal presente comma è stata data notizia con *Comunicato 9 novembre 2019*.

Art. 1 - Comma 959
In vigore dal 1 gennaio 2019

959. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 958 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

Art. 1 - Comma 960
In vigore dal 1 gennaio 2019

960. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'*articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'*articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di

concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.

Art. 1 - Comma 961

In vigore dal 1 gennaio 2019

961. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Art. 1 - Comma 962

In vigore dal 1 gennaio 2019

962. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 961 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
 - b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
 - c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
 - d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
 - e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;
 - f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
 - g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
-

Art. 1 - Comma 963**In vigore dal 1 gennaio 2019**

963. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 962, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. (498)

(498) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 agosto 2019*.

Art. 1 - Comma 964**In vigore dal 1 gennaio 2019**

964. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

Art. 1 - Comma 965**In vigore dal 1 maggio 2019**

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. (499)

(499) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 966 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

Art. 1 - Comma 967 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

Art. 1 - Comma 968
In vigore dal 1 gennaio 2019

968. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'*articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, è inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».

Art. 1 - Comma 969
In vigore dal 1 gennaio 2019

969. All'*articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ». Al citato *comma 1159*, l'ultimo periodo dell'alinea è soppresso e le lettere a) e b) sono abrogate.

Art. 1 - Comma 970
In vigore dal 1 gennaio 2019

970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 971
In vigore dal 19 luglio 2020

971. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'*articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196* e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario. (501) (500)

(500) Vedi, anche, il *Decreto 11 marzo 2019*.

(501) Comma così modificato dall'*art. 238, comma 8, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1 - Comma 972

In vigore dal 1 gennaio 2019

972. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'*articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. (502)

(502) Vedi, anche, il *Decreto 11 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 973

In vigore dal 1 gennaio 2019

973. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'*articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. (503)

(503) Vedi, anche, il *Decreto 11 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 974**In vigore dal 1 gennaio 2019**

974. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973. (504)

(504) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 11 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 975**In vigore dal 1 gennaio 2019**

975. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

Art. 1 - Comma 976**In vigore dal 1 gennaio 2019**

976. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 971 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Art. 1 - Comma 977**In vigore dal 1 gennaio 2023**

977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità. (505)

(505) Comma modificato dall'*art. 236, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 564, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1 - Comma 978**In vigore dal 1 gennaio 2019**

978. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'*articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'*articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49*, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'*articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012*, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 1 - Comma 979**In vigore dal 1 gennaio 2019**

979. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 980**In vigore dal 1 gennaio 2019**

980. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 981**In vigore dal 1 gennaio 2019**

981. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1 - Comma 982**In vigore dal 1 gennaio 2019**

982. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124*, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 1 - Comma 983**In vigore dal 1 gennaio 2019**

983. Le risorse del fondo di cui al comma 982 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le regioni.

Art. 1 - Comma 984**In vigore dal 1 gennaio 2019**

984. Agli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 982 del presente articolo*, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'*articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'*articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234*.

Art. 1 - Comma 985**In vigore dal 1 gennaio 2019**

985. Per i comuni individuati dall'*articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'*articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Comma 986**In vigore dal 1 gennaio 2024**

986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. (506)

(506) Comma così modificato dall'*art. 17-quater, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, dall'*art. 1, comma 759, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 429, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 1 - Comma 987

In vigore dal 1 gennaio 2019

987. Il termine di cui all'*articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2014, n. 50*, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*.

Art. 1 - Comma 988

In vigore dal 1 gennaio 2019

988. All'*articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'*articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 989

In vigore dal 31 dicembre 2018

989. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 - Comma 990

In vigore dal 1 gennaio 2024

990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli *articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016*, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli *articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016* è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. (507)

(507) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 4, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*, dall'*art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, dall'*art. 1, comma 450, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'*art. 1, comma 739, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 413, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 1 - Comma 991

In vigore dal 1 gennaio 2019

991. All'*articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « 16 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di 60 rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »;

b) al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole: « 31 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di sessanta rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di centoventi rate ».

Art. 1 - Comma 992**In vigore dal 1 gennaio 2019**

992. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'*articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 marzo 1998, n. 61*, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'*articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1998*, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.

Art. 1 - Comma 993**In vigore dal 1 gennaio 2019**

993. All'*articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

Art. 1 - Comma 994**In vigore dal 1 gennaio 2019**

994. All'*articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».

Art. 1 - Comma 995**In vigore dal 1 gennaio 2019**

995. All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

Art. 1 - Comma 996**In vigore dal 1 gennaio 2019**

996. All'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. », è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

Art. 1 - Comma 997**In vigore dal 19 aprile 2019**

997. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli *allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. (508) (509) (510)

(508) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(509) Per la proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016, vedi l'*art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(510) Sulla corresponsione dei canoni di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

Art. 1 - Comma 998
In vigore dal 18 giugno 2019

998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997. (511) (512)

(511) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(512) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 agosto 2019*.

Art. 1 - Comma 999
In vigore dal 1 gennaio 2019

999. Al comma 14-bis dell'*articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».

Art. 1 - Comma 1000
In vigore dal 1 gennaio 2019

1000. All'onere di cui al comma 999, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

Art. 1 - Comma 1001**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1001. Al comma 2 dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

Art. 1 - Comma 1002**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1002. Al comma 9 dell'*articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

Art. 1 - Comma 1003**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1003. All'onere di cui al comma 1002, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

Art. 1 - Comma 1004

In vigore dal 1 gennaio 2019

1004. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.

Art. 1 - Comma 1005**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1005. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo.

Art. 1 - Comma 1006**In vigore dal 31 dicembre 2018**

1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'*articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, è prorogata all'anno 2020 (513) la sospensione, prevista dall'*articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'*articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dell'*articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dell'*articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

(513) Per l'ulteriore proroga del presente termine, vedi l'*art. 9-vicies quater, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

Art. 1 - Comma 1007**In vigore dal 31 dicembre 2018**

1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Art. 1 - Comma 1008**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 1009**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1 - Comma 1010**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1010. L'*articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2018, n. 89*, è sostituito dal seguente:

« 1. Tenuto conto delle oggettive difficoltà, anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realtà economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 ».

Art. 1 - Comma 1011

In vigore dal 1 gennaio 2019

1011. Il *comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è sostituito dal seguente:

« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* ».

Art. 1 - Comma 1012

In vigore dal 1 gennaio 2019

1012. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 1011, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 1013

In vigore dal 1 gennaio 2019

1013. All'*articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « è assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* per gli aiuti *de minimis* ».

Art. 1 - Comma 1014**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1014. All'*articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ».

Art. 1 - Comma 1015**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Art. 1 - Comma 1016
In vigore dal 1 gennaio 2019

1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Art. 1 - Comma 1017
In vigore dal 1 gennaio 2019

1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'*articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Art. 1 - Comma 1018
In vigore dal 1 gennaio 2019

1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto.

Art. 1 - Comma 1019
In vigore dal 1 gennaio 2019

1019. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'auto-strada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. (514)

(514) Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma vedi il *D.M. 7 agosto 2019*.

Art. 1 - Comma 1020
In vigore dal 1 gennaio 2019

1020. All'*articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per quello successivo »;
- b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività »;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 ».

Art. 1 - Comma 1021
In vigore dal 1 gennaio 2019

1021. Al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi emergenziali di cui all'*articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, i sindaci dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche nella loro disponibilità da destinare agli insediamenti di *container*, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 1022**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1022. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali ». Le minori entrate di cui al precedente periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.

Art. 1 - Comma 1023**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1023. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Art. 1 - Comma 1024**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1024. I finanziamenti di cui al comma 1023 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Art. 1 - Comma 1025**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1025. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*.

Art. 1 - Comma 1026**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1026. Fra le attività di cui al comma 1025 è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro. (515)

(515) Sul centro merci di Alessandria Smistamento vedi, anche, l'*art. 1, commi 1009 e 1010, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Art. 1 - Comma 1027**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede a valere sulle somme previste dall'*articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*.

Art. 1 - Comma 1028**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'*articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'*articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo*. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018*. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'*articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. (516)

(516) Per l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma vedi il *D.P.C.M. 27 febbraio 2019*.

Art. 1 - Comma 1029 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1029. Per le finalità di cui al comma 1028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'*articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*. Gli interventi sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari delegati che li trasmettono con la classificazione « Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari » ai sensi del medesimo *decreto legislativo n. 229 del 2011*. (517)

(517) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 27 febbraio 2019*.

Art. 1 - Comma 1030 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1030. Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 1031**In vigore dal 1 gennaio 2022**

1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto: (521)

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

(518)

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

(519)

b-bis) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione (520) (522). (523)

(518) Lettera così modificata dall'art. 12, commi 2 e 2-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(519) Lettera così modificata dall'art. 12, commi 2 e 2-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(520) Lettera aggiunta dall'art. 74-bis, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificata dall'art. 8, comma 1-bis, D.L. 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 1, comma 809, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(521) Alinea così modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 8, comma 2, del medesimo D.L. n. 121/2021.

(522) Sul riconoscimento dei contributi di cui alla presente lettera vedi l'art. 1, comma 810, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(523) Sul riconoscimento dei contributi di cui al presente comma, vedi l'art. 44, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 1, commi 652, 653, 654, 655 e 656, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e l'art. 7, comma 2-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

Art. 1 - Comma 1032
In vigore dal 1 gennaio 2019

1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Art. 1 - Comma 1033
In vigore dal 1 gennaio 2019

1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.

Art. 1 - Comma 1034
In vigore dal 1 gennaio 2021

1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*. (524)

(524) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 651, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1035
In vigore dal 1 gennaio 2019

1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta

appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

Art. 1 - Comma 1036**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1036. Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Art. 1 - Comma 1037**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, senza applicazione dei limiti di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 1 - Comma 1038**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Art. 1 - Comma 1039**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1039. Dopo l'*articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, è inserito il seguente:

« Art. 16-ter. - (*Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*) - 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257*.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli *articoli 1117 e 1117-bis del codice civile* ».

Art. 1 - Comma 1040**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039. (525)

(525) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 1041**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il

2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. (526)

(526) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 12, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'art. 44, commi 1 e 1-octies, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 74, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'art. 1, comma 659, L. 30 dicembre 2020, n. 178, l'art. 73-quinquies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 7, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

Art. 1 - Comma 1042

In vigore dal 1 gennaio 2021

1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: (527)

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

(527) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 651, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1042-bis

In vigore dal 1 gennaio 2021

1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

(528)

(528) Comma inserito dall'*art. 1, comma 651, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1043
In vigore dal 1 gennaio 2021

1043. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato. (529)

(529) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 651, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1044
In vigore dal 1 gennaio 2021

1044. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'*allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007*. (530)

(530) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 651, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1045
In vigore dal 1 gennaio 2021

1045. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli *articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi. (531)

(531) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 651, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1046
In vigore dal 1 gennaio 2019

1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

Art. 1 - Comma 1046-bis
In vigore dal 1 gennaio 2021

1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal *regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017*, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al *comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (532)

(532) Comma inserito dall'*art. 1, comma 651, lett. e), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Comma 1047
In vigore dal 1 gennaio 2019

1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 1 - Comma 1048**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1048. All'*articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'*articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'*articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 1049**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1049. All'*articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».

Art. 1 - Comma 1050**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

Art. 1 - Comma 1051**In vigore dal 29 gennaio 2019**

1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, previste dall'*articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 96*, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (533)

(533) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 2, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

Art. 1 - Comma 1052**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al *decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504*, è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'*articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Art. 1 - Comma 1053**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1053. All'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
 - b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
 - c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
-

Art. 1 - Comma 1054

In vigore dal 1 gennaio 2019

1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'*articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, come da ultimo modificato dal *comma 1053 del presente articolo*, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'*articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'*articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi*, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'*articolo 7, comma 2, della medesima legge* è aumentata al 10 per cento.

Art. 1 - Comma 1055

In vigore dal 1 gennaio 2019

1055. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:

a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'*articolo 23, comma 1, lettera g)*, le parole: « , nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » sono soppresse;
 - 2) l'*articolo 55-bis* è abrogato;
 - 3) all'*articolo 116*:
 - 3.1) il comma 2-bis è abrogato;
 - 3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria »;
 - b) il *comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, è abrogato.
-

Art. 1 - Comma 1056
In vigore dal 29 aprile 2022

1056. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'*articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 132*, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento. (534)

(534) Comma così modificato dall'*art. 42, comma 1-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 1 - Comma 1057
In vigore dal 19 luglio 2020

1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'*articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile*, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno. (535) (536)

(535) Comma sostituito dall'*art. 10-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 44-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(536) Per la proroga del contributo di cui al presente comma vedi l'*art. 12, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 691, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 1 - Comma 1058
In vigore dal 1 gennaio 2019

1058. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*.

Art. 1 - Comma 1059
In vigore dal 1 gennaio 2019

1059. I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Art. 1 - Comma 1060
In vigore dal 1 gennaio 2019

1060. Il contributo di cui al comma 1057 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Art. 1 - Comma 1061
In vigore dal 22 maggio 2021

1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, senza applicazione dei limiti di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. (537) (538)

(537) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 15-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(538) Per le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il *Provvedimento 28 giugno 2021*.

Art. 1 - Comma 1062

In vigore dal 30 giugno 2019

1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile (539).

(539) Lettera così modificata dall'*art. 10-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 1063

In vigore dal 1 gennaio 2019

1063. Per la concessione del contributo di cui al comma 1057 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'*articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'*articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

Art. 1 - Comma 1064
In vigore dal 1 gennaio 2019

1064. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti. (540)

(540) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 marzo 2019*.

Art. 1 - Comma 1065
In vigore dal 1 gennaio 2019

1065. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Art. 1 - Comma 1066
In vigore dal 1 gennaio 2019

1066. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'*articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216*, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Art. 1 - Comma 1067
In vigore dal 1 gennaio 2019

1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'*articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, i

componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'*International financial reporting standard* (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. (541)

(541) Per il differimento della deducibilità della quota del 10 per cento prevista dal presente comma, vedi l'*art. 1, commi 713 e 715, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 1068 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1068. Per i soggetti di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, i componenti di cui al *comma 1067 del presente articolo* relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. (542)

(542) Per il differimento della deducibilità della quota del 10 per cento prevista dal presente comma, vedi l'*art. 1, commi 713 e 715, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 1069 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1069. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 1070 **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1070. Dopo l'*articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (*Facoltà di applicazione*) -1. I soggetti di cui all'*articolo 2* i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto ».

Art. 1 - Comma 1071

In vigore dal 1 gennaio 2019

1071. I soggetti di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'*articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005*, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 1072

In vigore dal 1 gennaio 2019

1072. All'*articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di redazione (*articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE*) »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'*articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante ».

Art. 1 - Comma 1073

In vigore dal 1 gennaio 2019

1073. Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla *direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254*, dopo le parole: « principali rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le modalità di gestione degli stessi ».

Art. 1 - Comma 1074

In vigore dal 1 gennaio 2019

1074. All'*articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »;
 - b) al comma 5:
 - 1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 »;
 - 2) alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 32 »;
 - 3) alla lettera c), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;
 - c) al comma 6:
 - 1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 180,14 »;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ».
-

Art. 1 - Comma 1075

In vigore dal 1 gennaio 2019

1075. Nell'*allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

Art. 1 - Comma 1076**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1076. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le *tabelle C* « sigaretti » e *D* « *tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette* », *allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegata alla presente legge.

Art. 1 - Comma 1077**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1077. All'*articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'*articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995* nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'*articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011*, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'*articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504* »;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misura percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misure percentuali ».

Art. 1 - Comma 1078**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'*articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*.

Art. 1 - Comma 1079**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1079. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'*articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. (543)

(543) Per il differimento della deducibilità della quota del 5 per cento prevista dal presente comma, vedi l'*art. 1, commi 714 e 715, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 1 - Comma 1080 (544)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

[1080. L'*articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e i commi da 549 a 553 dell'*articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato *articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011*, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.]

(544) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 287, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 1 - Comma 1081**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1081. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal *decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128*, e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione ed evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al *decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli *articoli 8 e 13*, al comma 2, lettera a), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, numeri 1) e 2), »;

b) agli *articoli 8 e 13*, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) »;

c) all'*articolo 18*, comma 12, le parole: « Nel caso previsto dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7 »;

d) all'*articolo 18*, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività ».

Art. 1 - Comma 1082

In vigore dal 1 gennaio 2019

1082. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli *articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128*, ai sensi dell'*articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile* si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128*.

Art. 1 - Comma 1083

In vigore dal 1 gennaio 2019

1083. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128*, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128*.

Art. 1 - Comma 1084**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1084. L'*articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, costituisce interpretazione autentica dell'*articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*. (545)

(545) La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno - 21 luglio 2020, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dall'art. 1, comma 1084, sollevate in riferimento agli *artt. 3 e 53 della Costituzione*. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 9 febbraio - 16 marzo 2021, n. 39 (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, sollevate in riferimento all'*art. 3 Cost.*; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, sollevate in riferimento agli *artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.*

Art. 1 - Comma 1085**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1085. All'*articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
- b) al comma 4-*bis*.2, le parole: « numeri 2) e 3) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) ».

Art. 1 - Comma 1086**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1086. Il *comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è abrogato.

Art. 1 - Comma 1087

In vigore dal 1 gennaio 2019

1087. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 1088**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1088. All'*articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « emittente i titoli » sono aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;

b) dopo il comma 2-*septies* sono aggiunti i seguenti:

« 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».

Art. 1 - Comma 1089**In vigore dal 1 marzo 2020**

1089. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'*articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130*, come modificata dal *comma 1088, lettera a), numero 1), del presente articolo*, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'*articolo 7 della legge n. 130 del 1999*, introdotto dal *comma 1088, lettera b), del presente*

articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati. (546)

(546) Comma così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

Art. 1 - Comma 1090

In vigore dal 1 gennaio 2019

1090. All'*articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'*articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'*articolo 2483, secondo comma, del codice civile* e il requisito della quotazione previsto dall'*articolo 2412 del medesimo codice* si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione »;

b) al comma 1-*ter*, alinea, dopo le parole: « all'*articolo 3* possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, » e le parole: « dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'*articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003* » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».

Art. 1 - Comma 1091

In vigore dal 1 gennaio 2019

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio*

2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Art. 1 - Comma 1092

In vigore dal 1 gennaio 2019

1092. All'*articolo 13, comma 3, lettera 0a)*, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».

Art. 1 - Comma 1093

In vigore dal 1 gennaio 2019

1093. All'*articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».

Art. 1 - Comma 1094

In vigore dal 1 gennaio 2019

1094. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'*articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 1095
In vigore dal 1 gennaio 2019

1095. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'*articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

Art. 1 - Comma 1096
In vigore dal 1 gennaio 2019

1096. All'*articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».

Art. 1 - Comma 1097
In vigore dal 1 gennaio 2019

1097. All'*articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».

Art. 1 - Comma 1098**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, prevista dall'*articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

Art. 1 - Comma 1099**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1099. Al *comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « e le altre autorità competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »;

c) al terzo periodo, le parole: « o qualsiasi altra forma di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale ».

Art. 1 - Comma 1100**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1100. Dopo il *comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono inseriti i seguenti:
« 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto

che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'*articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009*.

545-quater. I siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti *internet* di rivendita primari, per i *box office* autorizzati o per i siti *internet* ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati e i siti *internet* ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.

545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».

Art. 1 - Comma 1101

In vigore dal 1 gennaio 2019

1101. All'*articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ».

Art. 1 - Comma 1102

In vigore dal 1 gennaio 2019

1102. All'*articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al *comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».

Art. 1 - Comma 1103**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1103. All'*articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
 - b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;
 - c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un *multiplex* contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF ».
-

Art. 1 - Comma 1104**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1104. All'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;
- b) al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;
- c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al

costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».

Art. 1 - Comma 1105

In vigore dal 1 gennaio 2019

1105. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031* sono inseriti i seguenti:

« 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'*articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un *multiplex*; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis è stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*.

1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata nel sito *internet* dell'Autorità stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al

presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale ».

Art. 1 - Comma 1106**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1106. All'*articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal *multiplex* del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo *multiplex* con scomponibilità per macroaree »;

c) alla lettera d), le parole: « nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), » sono soppresse;

d) alla lettera d), dopo le parole: « d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b), c) ed e) »;

f) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente ».

Art. 1 - Comma 1107**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1107. All'*articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».
-

Art. 1 - Comma 1108**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1108. All'*articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».
-

Art. 1 - Comma 1109**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1109. All'*articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

Art. 1 - Comma 1110**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1110. All'*articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 344,4 milioni »;
b) alla lettera c), le parole da: « 25 milioni » fino a: « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ».
-

Art. 1 - Comma 1111**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1111. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'*articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1 - Comma 1112**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1112. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario.

Art. 1 - Comma 1113**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1113. All'*articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Art. 1 - Comma 1114**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1114. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del

ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 1 - Comma 1115**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1115. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'*articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 1 - Comma 1116**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1116. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è incrementato di 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di 252,160 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Art. 1 - Comma 1117**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1117. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell'*articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*, è assicurato il monitoraggio continuo dell'andamento dei conti pubblici.

Art. 1 - Comma 1118
In vigore dal 1 gennaio 2019

1118. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 1119
In vigore dal 1 gennaio 2019

1119. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento è aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili.

Art. 1 - Comma 1120
In vigore dal 1 gennaio 2019

1120. Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui al comma 1119, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio in corso o sono resi

disponibili.

Art. 1 - Comma 1121**In vigore dal 1 gennaio 2020**

1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, e dell'*articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato *articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013*, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. (547) (548)

(547) Comma così modificato dall'*art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 9, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(548) Per l'approvazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vedi:

- per le gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" il *D.M. 27 febbraio 2019*;

- per la gestione "Navigazione" il *D.M. 27 febbraio 2019*;

- per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare, il *D.M. 27 febbraio 2019*.

Art. 1 - Comma 1122**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, per i seguenti importi:

1) euro 110 milioni per il 2019;

2) euro 100 milioni per il 2020;

3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi:

1) euro 50 milioni per il 2020;

2) euro 50 milioni per il 2021;

c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per

premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);

2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);

d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021;

e) per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 1123

In vigore dal 1 gennaio 2019

1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede:

a) a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati, della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

b) a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000* e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

Art. 1 - Comma 1124

In vigore dal 1 gennaio 2019

1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

Art. 1 - Comma 1125**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'*articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'*articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'*articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

Art. 1 - Comma 1126**In vigore dal 30 giugno 2019**

1126. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'*articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (549)*, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:

[a] all'*articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo le parole: « Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole: « a somma maggiore dell'indennità che » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo ed indistintamente »; (550)]

[b] all'*articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte le seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'*articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38* »; (550)]

[c] all'*articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo la parola: « rendita » è inserita la seguente: « complessivamente » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo »; (550)]

[d] all'*articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le spese accessorie » sono inserite le seguenti: « nei limiti del complessivo danno risarcibile »; (550)]

[e] all'*articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo »; (550)]

[f] all'*articolo 142, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, dopo le parole: « solo previo accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: « a valere sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: « erogate o da erogare » sono aggiunte le seguenti:

« a qualsiasi titolo »; (550)]

g) all'*articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »;

h) all'*articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, le parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito *pro capite* dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito *pro capite*, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;

i) all'*articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, le parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;

l) il premio supplementare previsto dagli *articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, non è più dovuto;

m) all'*articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1995, n. 341*, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse;

n) all'*articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ».

(549) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 dicembre 2013, n. 147».

(550) Lettera abrogata dall'*art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 1127

In vigore dal 1 gennaio 2019

1127. All'*articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, le parole: « e del 95 per cento dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».

Art. 1 - Comma 1128

In vigore dal 1 gennaio 2019

1128. All'*articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».

Art. 1 - Comma 1129

In vigore dal 1 marzo 2022

1129. Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'*articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'*articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. (551) (552)

(551) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(552) Vedi, anche, l'*art. 13, comma 15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, come modificato dall'*art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Art. 1 - Comma 1130

In vigore dal 1 gennaio 2019

1130. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

Art. 1 - Comma 1131

In vigore dal 1 gennaio 2019

1131. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 2012, n. 14*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) all'*articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2015, n. 11*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) all'*articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'*articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è prorogato al 31 dicembre 2019;

f) all'*articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2019 »;

g) all'*articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »;

h) all'*articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

Art. 1 - Comma 1132

In vigore dal 1 gennaio 2019

1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'*articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 agosto 2011, n. 130*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) all'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° marzo 2005, n. 26*, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse.

Art. 1 - Comma 1133**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29*, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'*articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

c) all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »;

d) all'*articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».

Art. 1 - Comma 1134**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1134. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, le parole: « , prima del 31 dicembre 2018, » sono soppresse;

b) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli *articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Comma 1135**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1135. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2019 »;

b) al *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'*articolo 1, comma 1*, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

2) all'*articolo 7, comma 1*, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

c) all'*articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, le parole: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata di un anno ».

Art. 1 - Comma 1136

In vigore dal 1 gennaio 2019

1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2019 »;

b) all'*articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199*, le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2020 »;

c) all'*articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 1137

In vigore dal 1 gennaio 2019

1137. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: all'*articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « negli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

Art. 1 - Comma 1138**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

b) al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'*articolo 18, comma 1, alinea*, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

2) all'*articolo 19*, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

3) all'*articolo 20, comma 4*, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». E' autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.

Art. 1 - Comma 1139**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1139. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'*articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « dopo il 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »;

b) all'*articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 10*, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

c) all'*articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 132*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 3, le parole: « per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;

d) all'*articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*, le parole: « decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »;

e) all'*articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 1 - Comma 1140

In vigore dal 1 gennaio 2019

1140. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) al comma 1 dell'*articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85*, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 »;

b) all'*articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

Art. 1 - Comma 1141

In vigore dal 1 gennaio 2019

1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all'*articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla *delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».

Art. 1 - Comma 1142

In vigore dal 1 gennaio 2019

1142. Nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) agli *articoli 44-bis*, comma 1, lettera a), e *44-ter*, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), *del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »;

b) agli *articoli 44-bis*, comma 2, e *44-quater*, commi 2 e 6, *del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2019 ».

Art. 1 - Comma 1143

In vigore dal 1 gennaio 2019

1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all'*articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42*, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

Parte II

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2. (Stato di previsione dell'entrata)

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) (554)

In vigore dal 23 ottobre 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'*articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'*articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli *articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 770 milioni di euro, 1.450 milioni di euro, 1.850 milioni di euro, 278,5 milioni di euro e 6.000 milioni di euro. (553)
6. Per gli effetti di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'*articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'*articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e

acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'*articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831*, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'*articolo 803 del medesimo codice*, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'*articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'*articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza

pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

(553) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L. 1° ottobre 2019, n. 110*.

(554) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 76 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promosse in riferimento all'*art. 117 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, promossa in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.*; nonché in riferimento all'*art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.*

Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative) In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410*, convertito dalla *legge 10 dicembre 1993, n. 513*, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo *articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993*, convertito dalla *legge n. 513 del 1993*.

Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative) In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini

di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei *decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150*.

Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15*, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in

valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'*articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001*, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'*articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007*,

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'*articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'*articolo 14-bis del medesimo testo unico*, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'*articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'*articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'*articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e dell'*articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*.

9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'*articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010*; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010*.
 3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.
 4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
 5. Ai sensi dell'*articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391*, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
 6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'*articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
-

Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'*articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'*articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010*:

- 1) Esercito n. 63;
- 2) Marina n. 47;
- 3) Aeronautica n. 64;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010*:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010*:

- 1) Esercito n. 103;
- 2) Marina n. 30;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 80.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è fissata, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 289;
- 2) Marina n. 295;
- 3) Aeronautica n. 245;
- 4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'*articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 406;
- 2) Marina n. 374;
- 3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'*articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 500;
- 2) Marina n. 207;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'*articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del *decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154*, e del *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'*articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli *articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191*, dell'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70*, e dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative) In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'*articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le

variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 16. (Totale generale della spesa)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, in euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonché in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.700 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Art. 17. (Quadro generale riassuntivo)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18. (Disposizioni diverse)
In vigore dal 1 gennaio 2019

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'*articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario

2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima *legge n. 59 del 1997*.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del *decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'*articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'*articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

13. In attuazione dell'*articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'*articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'*articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di

competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'*articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'*articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'*articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'*articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*.

22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'*articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385*, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'*articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su

proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'*articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo *articolo 43, tredicesimo comma*, per l'anno 2018.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'*articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'*articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti di cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.

29. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124*.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai *decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95*.

33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

34. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del *decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 97*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

Art. 19. Entrata in vigore **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

In vigore dal 1 gennaio 2019

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-68.179	-55.343	-43.895
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	299.687	284.252	288.730
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-146.309	-109.319	-94.488
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	377.818	338.228	339.323

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato 2
(articolo 1, comma 10)

In vigore dal 1 gennaio 2019

« ALLEGATO 4
(articolo 1, comma 64)
(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) - (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) -	67%

		(05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) -(36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)	

».

Allegato 3 (articolo 1, comma 1118)

In vigore dal 1 gennaio 2019
ACCANTONAMENTI
(migliaia di euro)

Missione Programma	Ministero	2019
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.184.058
1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica		68.000
1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità		4.000
1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato		60.000
1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		4.000
2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		5.000
2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali		5.000
7 - Competitività e sviluppo delle imprese		481.000
7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		435.000
7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		46.000
14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.000
14.5 - Tutela della <i>privacy</i>		1.000
17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.000
17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri		2.000
18 - Giovani e sport		10.000
18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù		10.000

19 - Giustizia	2.000
19.2 - Giustizia amministrativa	2.000
21 - Debito pubblico	30.000
21.1 - Oneri per il servizio del debito statale	30.000
22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.000
22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	1.000
23 - Fondi da ripartire	584.058
23.1 - Fondi da assegnare	134.058
23.2 - Fondi di riserva e speciali	450.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	159.063
1 - Competitività e sviluppo delle imprese	150.000
1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	150.000
7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.063
7.1 - Indirizzo politico	7.267
7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.796
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	40.145
3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.000
3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	40.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	145
5.1 - Indirizzo politico	100
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.825
1 - Giustizia	378
1.2 - Giustizia civile e penale	378
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.447
2.1 - Indirizzo politico	2.227
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	220
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	40.501
1 - L'Italia in Europa e nel mondo	40.130
1.2 - Cooperazione allo sviluppo	40.000
1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	130
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371
2.1 - Indirizzo politico	371
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	100.214
2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	70.000
2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	30.000
2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria	40.000
3 - Ricerca e innovazione	30.000
3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	30.000
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	214
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	214
MINISTERO DELL'INTERNO	3.468
6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.468
6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.468
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	873
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	873
3.1 - Indirizzo politico	722
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	151

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	301.462
2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	300.000
2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	300.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.462
5.1 - Indirizzo politico	866
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	596
MINISTERO DELLA DIFESA	158.271
1 - Difesa e sicurezza del territorio	150.035
1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	35
1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	150.000
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.236
3.1 - Indirizzo politico	4.701
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.534
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	5.470
1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177
1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	177
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5.294
2.1 - Indirizzo politico	5.081
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	213
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.468
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.468
4.1 - Indirizzo politico	787
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	680
MINISTERO DELLA SALUTE	2.183
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.183
3.1 - Indirizzo politico	2.058
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	125
Totale complessivo	2.000.000

Tabelle

In vigore dal 1 gennaio 2021

Tabella 1 (555) (556)
(articolo 1, comma 134)
 Scarica il file
 Tabella I
(articolo 1, comma 311)
 « TABELLA C
(articolo 16, comma 9)

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa	Dotazione organica

Dirigenti 1a fascia	19
Dirigenti 2a fascia	378
Totale dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	341
Totale dirigenti	358

».

Tabella II

(articolo 1, comma 311)

« TABELLA F

(articolo 16, commi 1 e 9)

Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1a fascia - carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2a fascia - carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	60
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	60
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	3.538

».

Tabella 2

(articolo 1, comma 379)

« TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requiranti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.751

».

Tabella 3

(articolo 1, comma 384)

Scarica il file

Tabella 4

(articolo 1, comma 833)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto del contributo per investimenti (anno 2019)				
		Contributo anno 2019	Nuovi investimenti 2019	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022
Abruzzo	3,16%	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50%	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46%	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54%	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51%	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70%	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10%	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48%	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48%	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96%	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23%	205.367.629,16	65.817.684,21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15%	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82%	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96%	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95%	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00%	2.496.200.000,0	800.000.000,0	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00

0 0

Tabella 5
(articolo 1, comma 835)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto del contributo per investimenti (anno 2020)				
		Contributo anno 2020	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022	Nuovi investimenti 2023
Abruzzo	3,16%	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74
Basilicata	2,50%	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74
Calabria	4,46%	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74
Campania	10,54%	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53
Emilia-Romagna	8,51%	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74
Lazio	11,70%	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95
Liguria	3,10%	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37
Lombardia	17,48%	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58
Marche	3,48%	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11
Molise	0,96%	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63
Piemonte	8,23%	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63
Puglia	8,15%	142.362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05
Toscana	7,82%	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95
Umbria	1,96%	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16
Veneto	7,95%	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11
TOTALE	100,00%	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00

Tabella 6
(articolo 1, comma 841, lettere a) e b))

Regioni	Percentuali di riparto	Valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016	
		2019	2020
Abruzzo	3,16%	53.643.664,11	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	42.380.896,11	20.933.094,42
Calabria	4,46%	75.660.340,11	37.370.730,42
Campania	10,54%	178.776.801,79	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	144.288.592,11	71.268.118,42
Lazio	11,70%	198.511.642,42	98.050.379,68
Liguria	3,10%	52.595.591,05	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	296.538.611,37	146.468.605,47
Marche	3,48%	59.067.933,16	29.175.282,63
Molise	0,96%	16.236.204,95	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	139.549.944,95	68.927.569,79
Puglia	8,15%	138.285.829,58	68.303.188,32
Toscana	7,82%	132.597.310,42	65.493.471,68

Umbria	1,96%	33.280.336,74	16.438.076,95
Veneto	7,95%	134.786.301,16	66.574.674,63
TOTALE	100,00%	1.696.200.000,00	837.800.000,00

Tabella 7
(articolo 1, comma 845)

	Somme da compensare FINALE	Rate per anni 15 a partire dal 1° gennaio 2020
ABRUZZO	1.913.245,32	127.549,69
BASILICATA	3.219.189,22	214.612,61
BOLZANO	23.324.017,67	1.554.934,51
CALABRIA	3.633.802,90	242.253,53
CAMPANIA	-21.152.967,18	-1.410.197,81
EMILIA-ROMAGNA	-12.624.370,28	-841.624,69
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.936.797,60	595.786,51
LAZIO	-51.703.309,44	-3.446.887,30
LIGURIA	-2.669.553,16	-177.970,21
LOMBARDIA	119.535.525,38	7.969.035,03
MARCHE	-111.454,45	-7.430,30
MOLISE	3.181.797,07	212.119,80
PIEMONTE	3.078.983,21	205.265,55
PUGLIA	-3.703.758,14	-246.917,21
SARDEGNA	3.710.431,46	247.362,10
SICILIA	3.089.189,53	205.945,97
TOSCANA	19.513.798,53	1.300.919,90
TRENTO	2.065.165,03	137.677,67
UMBRIA	-108.268,87	-7.217,92
VALLE D'AOSTA	19.433.173,30	1.295.544,89
VENETO	-122.561.434,72	-8.170.762,31
TOTALE	-0,00	-0,00

Tabella 8
(articolo 1, comma 875)
(in milioni di euro)

	2019	2020	2021
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sardegna	536	536	536
TOTALE	1.252	1.372	1.372

Tabella A
(articolo 1, comma 1076)

TABELLA A

SIGARETTE

di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(in euro)

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,76	20,10	36,25	143,89	201,00
1,66	20,20	36,43	143,71	202,00
2,11	20,25	36,52	143,62	202,50
2,56	20,30	36,61	143,53	203,00
3,46	20,40	36,79	143,35	204,00
4,36	20,50	36,97	143,17	205,00
5,26	20,60	37,15	142,99	206,00
6,16	20,70	37,33	142,81	207,00
6,61	20,75	37,42	142,72	207,50
7,06	20,80	37,51	142,63	208,00
7,96	20,90	37,69	142,45	209,00
8,86	21,00	37,87	142,27	210,00
9,76	21,10	38,05	142,09	211,00
10,66	21,20	38,23	141,91	212,00
11,11	21,25	38,32	141,82	212,50
11,56	21,30	38,41	141,73	213,00
12,46	21,40	38,59	141,55	214,00
13,36	21,50	38,77	141,37	215,00
14,26	21,60	38,95	141,19	216,00
15,16	21,70	39,13	141,01	217,00
15,61	21,75	39,22	140,92	217,50
16,06	21,80	39,31	140,83	218,00
16,96	21,90	39,49	140,65	219,00
17,86	22,00	39,67	140,47	220,00
18,76	22,10	39,85	140,29	221,00
19,66	22,20	40,03	140,11	222,00
20,11	22,25	40,12	140,02	222,50
20,56	22,30	40,21	139,93	223,00
21,46	22,40	40,39	139,75	224,00
22,36	22,50	40,57	139,57	225,00
23,26	22,60	40,75	139,39	226,00
24,16	22,70	40,93	139,21	227,00
24,61	22,75	41,02	139,12	227,50
25,06	22,80	41,11	139,03	228,00
25,96	22,90	41,30	138,84	229,00
26,86	23,00	41,48	138,66	230,00
27,76	23,10	41,66	138,48	231,00
28,32	23,20	41,84	138,64	232,00
28,42	23,25	41,93	138,90	232,50
28,53	23,30	42,02	139,15	233,00
28,74	23,40	42,20	139,66	234,00
28,95	23,50	42,38	140,17	235,00
29,16	23,60	42,56	140,68	236,00
29,37	23,70	42,74	141,19	237,00

29,47	23,75	42,83	141,45	237,50
29,58	23,80	42,92	141,70	238,00
29,79	23,90	43,10	142,21	239,00
30,00	24,00	43,28	142,72	240,00
30,21	24,10	43,46	143,23	241,00
30,42	24,20	43,64	143,74	242,00
30,53	24,25	43,73	143,99	242,50
30,63	24,30	43,82	144,25	243,00
30,84	24,40	44,00	144,76	244,00
31,05	24,50	44,18	145,27	245,00
31,26	24,60	44,36	145,78	246,00
31,47	24,70	44,54	146,29	247,00
31,58	24,75	44,63	146,54	247,50
31,68	24,80	44,72	146,80	248,00
31,89	24,90	44,90	147,31	249,00
32,10	25,00	45,08	147,82	250,00
32,31	25,10	45,26	148,33	251,00
32,52	25,20	45,44	148,84	252,00
32,73	25,30	45,62	149,35	253,00
32,94	25,40	45,80	149,86	254,00
33,15	25,50	45,98	150,37	255,00
33,36	25,60	46,16	150,88	256,00
33,57	25,70	46,34	151,39	257,00
33,79	25,80	46,52	151,89	258,00
34,00	25,90	46,70	152,40	259,00
34,20	26,00	46,89	152,91	260,00
34,41	26,10	47,07	153,42	261,00
34,62	26,20	47,25	153,93	262,00
34,83	26,30	47,43	154,44	263,00
35,04	26,40	47,61	154,95	264,00
35,25	26,50	47,79	155,46	265,00
35,46	26,60	47,97	155,97	266,00
35,67	26,70	48,15	156,48	267,00
35,88	26,80	48,33	156,99	268,00
36,09	26,90	48,51	157,50	269,00
36,30	27,00	48,69	158,01	270,00
36,51	27,10	48,87	158,52	271,00
36,72	27,20	49,05	159,03	272,00
36,93	27,30	49,23	159,54	273,00
37,14	27,40	49,41	160,05	274,00
37,35	27,50	49,59	160,56	275,00
37,56	27,60	49,77	161,07	276,00
37,77	27,70	49,95	161,58	277,00
37,98	27,80	50,13	162,09	278,00
38,19	27,90	50,31	162,60	279,00
38,40	28,00	50,49	163,11	280,00
38,61	28,10	50,67	163,62	281,00
38,82	28,20	50,85	164,13	282,00
39,03	28,30	51,03	164,64	283,00
39,24	28,40	51,21	165,15	284,00
39,45	28,50	51,39	165,66	285,00

39,66	28,60	51,57	166,17	286,00
39,87	28,70	51,75	166,68	287,00
40,08	28,80	51,93	167,19	288,00
40,29	28,90	52,11	167,70	289,00
40,49	29,00	52,30	168,21	290,00
40,70	29,10	52,48	168,72	291,00
40,91	29,20	52,66	169,23	292,00
41,12	29,30	52,84	169,74	293,00
41,33	29,40	53,02	170,25	294,00
41,55	29,50	53,20	170,75	295,00
41,76	29,60	53,38	171,26	296,00
41,97	29,70	53,56	171,77	297,00
42,18	29,80	53,74	172,28	298,00
42,39	29,90	53,92	172,79	299,00
42,60	30,00	54,10	173,30	300,00
42,81	30,10	54,28	173,81	301,00
43,02	30,20	54,46	174,32	302,00
43,23	30,30	54,64	174,83	303,00
43,44	30,40	54,82	175,34	304,00
43,65	30,50	55,00	175,85	305,00
43,86	30,60	55,18	176,36	306,00
44,07	30,70	55,36	176,87	307,00
44,28	30,80	55,54	177,38	308,00
44,49	30,90	55,72	177,89	309,00
44,70	31,00	55,90	178,40	310,00
44,91	31,10	56,08	178,91	311,00
45,12	31,20	56,26	179,42	312,00
45,33	31,30	56,44	179,93	313,00
45,54	31,40	56,62	180,44	314,00
45,75	31,50	56,80	180,95	315,00
45,96	31,60	56,98	181,46	316,00
46,17	31,70	57,16	181,97	317,00
46,38	31,80	57,34	182,48	318,00
46,59	31,90	57,52	182,99	319,00
46,80	32,00	57,70	183,50	320,00
47,00	32,10	57,89	184,01	321,00
47,21	32,20	58,07	184,52	322,00
47,42	32,30	58,25	185,03	323,00
47,63	32,40	58,43	185,54	324,00
47,84	32,50	58,61	186,05	325,00
48,05	32,60	58,79	186,56	326,00
48,26	32,70	58,97	187,07	327,00
48,47	32,80	59,15	187,58	328,00
48,68	32,90	59,33	188,09	329,00
48,89	33,00	59,51	188,60	330,00
49,10	33,10	59,69	189,11	331,00
49,31	33,20	59,87	189,62	332,00
49,53	33,30	60,05	190,12	333,00
49,74	33,40	60,23	190,63	334,00
49,95	33,50	60,41	191,14	335,00
50,16	33,60	60,59	191,65	336,00

50,37	33,70	60,77	192,16	337,00
50,58	33,80	60,95	192,67	338,00
50,79	33,90	61,13	193,18	339,00
51,00	34,00	61,31	193,69	340,00
51,21	34,10	61,49	194,20	341,00
51,42	34,20	61,67	194,71	342,00
51,63	34,30	61,85	195,22	343,00
51,84	34,40	62,03	195,73	344,00
52,05	34,50	62,21	196,24	345,00
52,26	34,60	62,39	196,75	346,00
52,47	34,70	62,57	197,26	347,00
52,68	34,80	62,75	197,77	348,00
52,89	34,90	62,93	198,28	349,00
53,10	35,00	63,11	198,79	350,00
53,30	35,10	63,30	199,30	351,00
53,51	35,20	63,48	199,81	352,00
53,72	35,30	63,66	200,32	353,00
53,93	35,40	63,84	200,83	354,00
54,14	35,50	64,02	201,34	355,00
54,35	35,60	64,20	201,85	356,00
54,56	35,70	64,38	202,36	357,00
54,77	35,80	64,56	202,87	358,00
54,98	35,90	64,74	203,38	359,00
55,19	36,00	64,92	203,89	360,00
55,40	36,10	65,10	204,40	361,00
55,61	36,20	65,28	204,91	362,00
55,82	36,30	65,46	205,42	363,00
56,03	36,40	65,64	205,93	364,00
56,24	36,50	65,82	206,44	365,00
56,45	36,60	66,00	206,95	366,00
56,66	36,70	66,18	207,46	367,00
56,87	36,80	66,36	207,97	368,00
57,08	36,90	66,54	208,48	369,00
57,30	37,00	66,72	208,98	370,00
57,51	37,10	66,90	209,49	371,00
57,72	37,20	67,08	210,00	372,00
57,93	37,30	67,26	210,51	373,00
58,14	37,40	67,44	211,02	374,00
58,35	37,50	67,62	211,53	375,00
58,56	37,60	67,80	212,04	376,00
58,77	37,70	67,98	212,55	377,00
58,98	37,80	68,16	213,06	378,00
59,19	37,90	68,34	213,57	379,00
59,40	38,00	68,52	214,08	380,00
59,61	38,10	68,70	214,59	381,00
59,81	38,20	68,89	215,10	382,00
60,02	38,30	69,07	215,61	383,00
60,23	38,40	69,25	216,12	384,00
60,44	38,50	69,43	216,63	385,00
60,65	38,60	69,61	217,14	386,00
60,86	38,70	69,79	217,65	387,00

61,07	38,80	69,97	218,16	388,00
61,28	38,90	70,15	218,67	389,00
61,49	39,00	70,33	219,18	390,00
61,70	39,10	70,51	219,69	391,00
61,91	39,20	70,69	220,20	392,00
62,12	39,30	70,87	220,71	393,00
62,33	39,40	71,05	221,22	394,00
62,54	39,50	71,23	221,73	395,00
62,75	39,60	71,41	222,24	396,00
62,96	39,70	71,59	222,75	397,00
63,17	39,80	71,77	223,26	398,00
63,38	39,90	71,95	223,77	399,00
63,59	40,00	72,13	224,28	400,00
84,59	50,00	90,16	275,25	500,00
105,58	60,00	108,20	326,22	600,00
126,57	70,00	126,23	377,20	700,00
147,57	80,00	144,26	428,17	800,00
168,56	90,00	162,30	479,14	900,00
189,55	100,00	180,33	530,12	1.000,00
210,55	110,00	198,36	581,09	1.100,00
231,55	120,00	216,39	632,06	1.200,00
252,53	130,00	234,43	683,04	1.300,00
273,53	140,00	252,46	734,01	1.400,00
294,53	150,00	270,49	784,98	1.500,00

Tabella B
(articolo 1, comma 1076)

TABELLA B				
SIGARI				
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,23	4,20	7,57	30,00	42,00
1,67	4,40	7,93	30,00	44,00
3,10	4,60	8,30	30,00	46,00
4,54	4,80	8,66	30,00	48,00
5,98	5,00	9,02	30,00	50,00
7,42	5,20	9,38	30,00	52,00
8,86	5,40	9,74	30,00	54,00
10,30	5,60	10,10	30,00	56,00
11,74	5,80	10,46	30,00	58,00
13,18	6,00	10,82	30,00	60,00
14,62	6,20	11,18	30,00	62,00
16,06	6,40	11,54	30,00	64,00

17,50	6,60	11,90	30,00	66,00
18,94	6,80	12,26	30,00	68,00
20,38	7,00	12,62	30,00	70,00
21,82	7,20	12,98	30,00	72,00
23,26	7,40	13,34	30,00	74,00
24,70	7,60	13,70	30,00	76,00
26,13	7,80	14,07	30,00	78,00
27,57	8,00	14,43	30,00	80,00
29,01	8,20	14,79	30,00	82,00
30,45	8,40	15,15	30,00	84,00
31,89	8,60	15,51	30,00	86,00
33,33	8,80	15,87	30,00	88,00
34,77	9,00	16,23	30,00	90,00
36,21	9,20	16,59	30,00	92,00
37,65	9,40	16,95	30,00	94,00
39,09	9,60	17,31	30,00	96,00
40,53	9,80	17,67	30,00	98,00
41,97	10,00	18,03	30,00	100,00
43,41	10,20	18,39	30,00	102,00
44,85	10,40	18,75	30,00	104,00
45,57	10,50	18,93	30,00	105,00
46,29	10,60	19,11	30,00	106,00
47,72	10,80	19,48	30,00	108,00
48,44	10,90	19,66	30,00	109,00
49,16	11,00	19,84	30,00	110,00
50,60	11,20	20,20	30,00	112,00
52,04	11,40	20,56	30,00	114,00
53,48	11,60	20,92	30,00	116,00
54,92	11,80	21,28	30,00	118,00
56,36	12,00	21,64	30,00	120,00
57,80	12,20	22,00	30,00	122,00
59,24	12,40	22,36	30,00	124,00
60,68	12,60	22,72	30,00	126,00
62,12	12,80	23,08	30,00	128,00
63,56	13,00	23,44	30,00	130,00
64,64	13,20	23,80	30,36	132,00
65,62	13,40	24,16	30,82	134,00
66,60	13,60	24,52	31,28	136,00
67,57	13,80	24,89	31,74	138,00
68,55	14,00	25,25	32,20	140,00
69,53	14,20	25,61	32,66	142,00
70,51	14,40	25,97	33,12	144,00
71,49	14,60	26,33	33,58	146,00
72,47	14,80	26,69	34,04	148,00
73,45	15,00	27,05	34,50	150,00
74,43	15,20	27,41	34,96	152,00
75,41	15,40	27,77	35,42	154,00
76,39	15,60	28,13	35,88	156,00
77,37	15,80	28,49	36,34	158,00
78,35	16,00	28,85	36,80	160,00
79,33	16,20	29,21	37,26	162,00

80,31	16,40	29,57	37,72	164,00
81,29	16,60	29,93	38,18	166,00
82,26	16,80	30,30	38,64	168,00
83,24	17,00	30,66	39,10	170,00
84,22	17,20	31,02	39,56	172,00
85,20	17,40	31,38	40,02	174,00
86,18	17,60	31,74	40,48	176,00
87,16	17,80	32,10	40,94	178,00
88,14	18,00	32,46	41,40	180,00
89,12	18,20	32,82	41,86	182,00
90,10	18,40	33,18	42,32	184,00
91,08	18,60	33,54	42,78	186,00
92,06	18,80	33,90	43,24	188,00
93,04	19,00	34,26	43,70	190,00
94,02	19,20	34,62	44,16	192,00
95,00	19,40	34,98	44,62	194,00
95,98	19,60	35,34	45,08	196,00
96,96	19,80	35,70	45,54	198,00
97,93	20,00	36,07	46,00	200,00
98,91	20,20	36,43	46,46	202,00
99,89	20,40	36,79	46,92	204,00
100,87	20,60	37,15	47,38	206,00
101,85	20,80	37,51	47,84	208,00
102,83	21,00	37,87	48,30	210,00
103,81	21,20	38,23	48,76	212,00
104,79	21,40	38,59	49,22	214,00
105,77	21,60	38,95	49,68	216,00
106,75	21,80	39,31	50,14	218,00
107,73	22,00	39,67	50,60	220,00
108,71	22,20	40,03	51,06	222,00
109,69	22,40	40,39	51,52	224,00
110,18	22,50	40,57	51,75	225,00
110,67	22,60	40,75	51,98	226,00
111,65	22,80	41,11	52,44	228,00
112,62	23,00	41,48	52,90	230,00
113,60	23,20	41,84	53,36	232,00
114,58	23,40	42,20	53,82	234,00
115,56	23,60	42,56	54,28	236,00
116,54	23,80	42,92	54,74	238,00
117,52	24,00	43,28	55,20	240,00
118,50	24,20	43,64	55,66	242,00
119,48	24,40	44,00	56,12	244,00
119,97	24,50	44,18	56,35	245,00
120,46	24,60	44,36	56,58	246,00
121,44	24,80	44,72	57,04	248,00
122,42	25,00	45,08	57,50	250,00
123,40	25,20	45,44	57,96	252,00
124,38	25,40	45,80	58,42	254,00
125,36	25,60	46,16	58,88	256,00
126,34	25,80	46,52	59,34	258,00
127,31	26,00	46,89	59,80	260,00

128,29	26,20	47,25	60,26	262,00
129,27	26,40	47,61	60,72	264,00
130,25	26,60	47,97	61,18	266,00
131,23	26,80	48,33	61,64	268,00
132,21	27,00	48,69	62,10	270,00
133,19	27,20	49,05	62,56	272,00
134,17	27,40	49,41	63,02	274,00
135,15	27,60	49,77	63,48	276,00
136,13	27,80	50,13	63,94	278,00
137,11	28,00	50,49	64,40	280,00
138,09	28,20	50,85	64,86	282,00
139,07	28,40	51,21	65,32	284,00
140,05	28,60	51,57	65,78	286,00
141,03	28,80	51,93	66,24	288,00
142,00	29,00	52,30	66,70	290,00
142,98	29,20	52,66	67,16	292,00
143,96	29,40	53,02	67,62	294,00
144,94	29,60	53,38	68,08	296,00
145,92	29,80	53,74	68,54	298,00
146,90	30,00	54,10	69,00	300,00
147,88	30,20	54,46	69,46	302,00
148,86	30,40	54,82	69,92	304,00
149,84	30,60	55,18	70,38	306,00
150,82	30,80	55,54	70,84	308,00
151,80	31,00	55,90	71,30	310,00
152,78	31,20	56,26	71,76	312,00
153,76	31,40	56,62	72,22	314,00
154,74	31,60	56,98	72,68	316,00
155,72	31,80	57,34	73,14	318,00
156,70	32,00	57,70	73,60	320,00
157,67	32,20	58,07	74,06	322,00
158,65	32,40	58,43	74,52	324,00
159,14	32,50	58,61	74,75	325,00
159,63	32,60	58,79	74,98	326,00
160,61	32,80	59,15	75,44	328,00
161,59	33,00	59,51	75,90	330,00
162,57	33,20	59,87	76,36	332,00
163,55	33,40	60,23	76,82	334,00
164,53	33,60	60,59	77,28	336,00
165,51	33,80	60,95	77,74	338,00
166,49	34,00	61,31	78,20	340,00
167,47	34,20	61,67	78,66	342,00
168,45	34,40	62,03	79,12	344,00
169,43	34,60	62,39	79,58	346,00
170,41	34,80	62,75	80,04	348,00
171,39	35,00	63,11	80,50	350,00
172,36	35,20	63,48	80,96	352,00
173,34	35,40	63,84	81,42	354,00
174,32	35,60	64,20	81,88	356,00
175,30	35,80	64,56	82,34	358,00
176,28	36,00	64,92	82,80	360,00

177,26	36,20	65,28	83,26	362,00
178,24	36,40	65,64	83,72	364,00
179,22	36,60	66,00	84,18	366,00
179,55	36,67	66,12	84,33	366,67
180,20	36,80	66,36	84,64	368,00
181,18	37,00	66,72	85,10	370,00
182,16	37,20	67,08	85,56	372,00
183,14	37,40	67,44	86,02	374,00
183,63	37,50	67,62	86,25	375,00
184,12	37,60	67,80	86,48	376,00
185,10	37,80	68,16	86,94	378,00
186,08	38,00	68,52	87,40	380,00
187,05	38,20	68,89	87,86	382,00
188,03	38,40	69,25	88,32	384,00
189,01	38,60	69,61	88,78	386,00
189,99	38,80	69,97	89,24	388,00
190,97	39,00	70,33	89,70	390,00
191,95	39,20	70,69	90,16	392,00
192,93	39,40	71,05	90,62	394,00
193,91	39,60	71,41	91,08	396,00
194,89	39,80	71,77	91,54	398,00
195,87	40,00	72,13	92,00	400,00
196,85	40,20	72,49	92,46	402,00
197,83	40,40	72,85	92,92	404,00
198,81	40,60	73,21	93,38	406,00
199,79	40,80	73,57	93,84	408,00
200,77	41,00	73,93	94,30	410,00
201,74	41,20	74,30	94,76	412,00
202,72	41,40	74,66	95,22	414,00
203,70	41,60	75,02	95,68	416,00
204,68	41,80	75,38	96,14	418,00
205,66	42,00	75,74	96,60	420,00
206,64	42,20	76,10	97,06	422,00
207,62	42,40	76,46	97,52	424,00
208,11	42,50	76,64	97,75	425,00
208,60	42,60	76,82	97,98	426,00
209,58	42,80	77,18	98,44	428,00
210,56	43,00	77,54	98,90	430,00
211,54	43,20	77,90	99,36	432,00
212,52	43,40	78,26	99,82	434,00
213,50	43,60	78,62	100,28	436,00
214,48	43,80	78,98	100,74	438,00
215,46	44,00	79,34	101,20	440,00
216,44	44,20	79,70	101,66	442,00
217,41	44,40	80,07	102,12	444,00
218,39	44,60	80,43	102,58	446,00
219,37	44,80	80,79	103,04	448,00
220,35	45,00	81,15	103,50	450,00
221,33	45,20	81,51	103,96	452,00
222,31	45,40	81,87	104,42	454,00
223,29	45,60	82,23	104,88	456,00

224,27	45,80	82,59	105,34	458,00
225,25	46,00	82,95	105,80	460,00
226,23	46,20	83,31	106,26	462,00
227,21	46,40	83,67	106,72	464,00
228,19	46,60	84,03	107,18	466,00
229,17	46,80	84,39	107,64	468,00
230,15	47,00	84,75	108,10	470,00
231,13	47,20	85,11	108,56	472,00
232,10	47,40	85,48	109,02	474,00
233,08	47,60	85,84	109,48	476,00
234,06	47,80	86,20	109,94	478,00
235,04	48,00	86,56	110,40	480,00
236,02	48,20	86,92	110,86	482,00
237,00	48,40	87,28	111,32	484,00
237,98	48,60	87,64	111,78	486,00
238,96	48,80	88,00	112,24	488,00
239,94	49,00	88,36	112,70	490,00
240,92	49,20	88,72	113,16	492,00
241,90	49,40	89,08	113,62	494,00
242,88	49,60	89,44	114,08	496,00
243,86	49,80	89,80	114,54	498,00
244,84	50,00	90,16	115,00	500,00
245,82	50,20	90,52	115,46	502,00
246,79	50,40	90,89	115,92	504,00
247,77	50,60	91,25	116,38	506,00
248,75	50,80	91,61	116,84	508,00
249,73	51,00	91,97	117,30	510,00
250,71	51,20	92,33	117,76	512,00
251,69	51,40	92,69	118,22	514,00
252,67	51,60	93,05	118,68	516,00
253,65	51,80	93,41	119,14	518,00
254,63	52,00	93,77	119,60	520,00
255,61	52,20	94,13	120,06	522,00
256,59	52,40	94,49	120,52	524,00
257,57	52,60	94,85	120,98	526,00
258,55	52,80	95,21	121,44	528,00
259,53	53,00	95,57	121,90	530,00
260,51	53,20	95,93	122,36	532,00
261,48	53,40	96,30	122,82	534,00
262,46	53,60	96,66	123,28	536,00
263,44	53,80	97,02	123,74	538,00
264,42	54,00	97,38	124,20	540,00
265,40	54,20	97,74	124,66	542,00
266,38	54,40	98,10	125,12	544,00
267,36	54,60	98,46	125,58	546,00
268,34	54,80	98,82	126,04	548,00
269,32	55,00	99,18	126,50	550,00
270,30	55,20	99,54	126,96	552,00
271,28	55,40	99,90	127,42	554,00
272,26	55,60	100,26	127,88	556,00
273,24	55,80	100,62	128,34	558,00

274,22	56,00	100,98	128,80	560,00
275,20	56,20	101,34	129,26	562,00
276,18	56,40	101,70	129,72	564,00
277,15	56,60	102,07	130,18	566,00
278,13	56,80	102,43	130,64	568,00
279,11	57,00	102,79	131,10	570,00
280,09	57,20	103,15	131,56	572,00
281,07	57,40	103,51	132,02	574,00
282,05	57,60	103,87	132,48	576,00
283,03	57,80	104,23	132,94	578,00
284,01	58,00	104,59	133,40	580,00
284,99	58,20	104,95	133,86	582,00
285,97	58,40	105,31	134,32	584,00
286,95	58,60	105,67	134,78	586,00
287,93	58,80	106,03	135,24	588,00
288,91	59,00	106,39	135,70	590,00
289,89	59,20	106,75	136,16	592,00
290,87	59,40	107,11	136,62	594,00
291,84	59,60	107,48	137,08	596,00
292,82	59,80	107,84	137,54	598,00
293,80	60,00	108,20	138,00	600,00
294,78	60,20	108,56	138,46	602,00
295,76	60,40	108,92	138,92	604,00
296,74	60,60	109,28	139,38	606,00
297,72	60,80	109,64	139,84	608,00
298,70	61,00	110,00	140,30	610,00
299,68	61,20	110,36	140,76	612,00
300,66	61,40	110,72	141,22	614,00
301,64	61,60	111,08	141,68	616,00
302,62	61,80	111,44	142,14	618,00
303,60	62,00	111,80	142,60	620,00
304,58	62,20	112,16	143,06	622,00
305,56	62,40	112,52	143,52	624,00
306,05	62,50	112,70	143,75	625,00
306,53	62,60	112,89	143,98	626,00
307,51	62,80	113,25	144,44	628,00
308,49	63,00	113,61	144,90	630,00
309,47	63,20	113,97	145,36	632,00
310,45	63,40	114,33	145,82	634,00
311,43	63,60	114,69	146,28	636,00
312,41	63,80	115,05	146,74	638,00
313,39	64,00	115,41	147,20	640,00
314,37	64,20	115,77	147,66	642,00
315,35	64,40	116,13	148,12	644,00
316,33	64,60	116,49	148,58	646,00
317,31	64,80	116,85	149,04	648,00
318,29	65,00	117,21	149,50	650,00
319,27	65,20	117,57	149,96	652,00
320,25	65,40	117,93	150,42	654,00
321,22	65,60	118,30	150,88	656,00
322,20	65,80	118,66	151,34	658,00

323,18	66,00	119,02	151,80	660,00
324,16	66,20	119,38	152,26	662,00
325,14	66,40	119,74	152,72	664,00
326,12	66,60	120,10	153,18	666,00
327,10	66,80	120,46	153,64	668,00
328,08	67,00	120,82	154,10	670,00
329,06	67,20	121,18	154,56	672,00
330,04	67,40	121,54	155,02	674,00
331,02	67,60	121,90	155,48	676,00
332,00	67,80	122,26	155,94	678,00
332,98	68,00	122,62	156,40	680,00
333,96	68,20	122,98	156,86	682,00
334,94	68,40	123,34	157,32	684,00
335,92	68,60	123,70	157,78	686,00
336,64	68,75	123,98	158,13	687,50
336,89	68,80	124,07	158,24	688,00
337,87	69,00	124,43	158,70	690,00
338,85	69,20	124,79	159,16	692,00
339,83	69,40	125,15	159,62	694,00
340,81	69,60	125,51	160,08	696,00
341,79	69,80	125,87	160,54	698,00
342,77	70,00	126,23	161,00	700,00
343,75	70,20	126,59	161,46	702,00
344,73	70,40	126,95	161,92	704,00
345,71	70,60	127,31	162,38	706,00
346,69	70,80	127,67	162,84	708,00
347,67	71,00	128,03	163,30	710,00
348,65	71,20	128,39	163,76	712,00
348,89	71,25	128,48	163,88	712,50
349,63	71,40	128,75	164,22	714,00
350,61	71,60	129,11	164,68	716,00
351,58	71,80	129,48	165,14	718,00
352,56	72,00	129,84	165,60	720,00
353,54	72,20	130,20	166,06	722,00
354,52	72,40	130,56	166,52	724,00
355,50	72,60	130,92	166,98	726,00
356,48	72,80	131,28	167,44	728,00
357,46	73,00	131,64	167,90	730,00
358,44	73,20	132,00	168,36	732,00
359,42	73,40	132,36	168,82	734,00
360,40	73,60	132,72	169,28	736,00
361,38	73,80	133,08	169,74	738,00
362,36	74,00	133,44	170,20	740,00
363,34	74,20	133,80	170,66	742,00
364,32	74,40	134,16	171,12	744,00
365,30	74,60	134,52	171,58	746,00
366,27	74,80	134,89	172,04	748,00
367,25	75,00	135,25	172,50	750,00
368,23	75,20	135,61	172,96	752,00
369,21	75,40	135,97	173,42	754,00
370,19	75,60	136,33	173,88	756,00

371,17	75,80	136,69	174,34	758,00
372,15	76,00	137,05	174,80	760,00
373,13	76,20	137,41	175,26	762,00
374,11	76,40	137,77	175,72	764,00
375,09	76,60	138,13	176,18	766,00
376,07	76,80	138,49	176,64	768,00
377,05	77,00	138,85	177,10	770,00
378,03	77,20	139,21	177,56	772,00
379,01	77,40	139,57	178,02	774,00
379,99	77,60	139,93	178,48	776,00
380,96	77,80	140,30	178,94	778,00
381,94	78,00	140,66	179,40	780,00
382,92	78,20	141,02	179,86	782,00
383,90	78,40	141,38	180,32	784,00
384,88	78,60	141,74	180,78	786,00
385,86	78,80	142,10	181,24	788,00
386,84	79,00	142,46	181,70	790,00
387,82	79,20	142,82	182,16	792,00
388,80	79,40	143,18	182,62	794,00
389,78	79,60	143,54	183,08	796,00
390,76	79,80	143,90	183,54	798,00
391,74	80,00	144,26	184,00	800,00
392,72	80,20	144,62	184,46	802,00
393,70	80,40	144,98	184,92	804,00
394,68	80,60	145,34	185,38	806,00
395,66	80,80	145,70	185,84	808,00
396,63	81,00	146,07	186,30	810,00
397,61	81,20	146,43	186,76	812,00
397,85	81,25	146,52	186,88	812,50
398,59	81,40	146,79	187,22	814,00
399,57	81,60	147,15	187,68	816,00
400,55	81,80	147,51	188,14	818,00
401,53	82,00	147,87	188,60	820,00
402,51	82,20	148,23	189,06	822,00
403,49	82,40	148,59	189,52	824,00
404,47	82,60	148,95	189,98	826,00
405,45	82,80	149,31	190,44	828,00
406,43	83,00	149,67	190,90	830,00
407,41	83,20	150,03	191,36	832,00
408,39	83,40	150,39	191,82	834,00
409,37	83,60	150,75	192,28	836,00
410,35	83,80	151,11	192,74	838,00
411,32	84,00	151,48	193,20	840,00
412,30	84,20	151,84	193,66	842,00
413,28	84,40	152,20	194,12	844,00
414,26	84,60	152,56	194,58	846,00
415,24	84,80	152,92	195,04	848,00
416,22	85,00	153,28	195,50	850,00
417,20	85,20	153,64	195,96	852,00
418,18	85,40	154,00	196,42	854,00
419,16	85,60	154,36	196,88	856,00

420,14	85,80	154,72	197,34	858,00
421,12	86,00	155,08	197,80	860,00
422,10	86,20	155,44	198,26	862,00
423,08	86,40	155,80	198,72	864,00
424,06	86,60	156,16	199,18	866,00
425,04	86,80	156,52	199,64	868,00
426,01	87,00	156,89	200,10	870,00
426,99	87,20	157,25	200,56	872,00
427,97	87,40	157,61	201,02	874,00
428,46	87,50	157,79	201,25	875,00
428,95	87,60	157,97	201,48	876,00
429,93	87,80	158,33	201,94	878,00
430,91	88,00	158,69	202,40	880,00
431,89	88,20	159,05	202,86	882,00
432,87	88,40	159,41	203,32	884,00
433,85	88,60	159,77	203,78	886,00
434,83	88,80	160,13	204,24	888,00
435,81	89,00	160,49	204,70	890,00
436,79	89,20	160,85	205,16	892,00
437,77	89,40	161,21	205,62	894,00
438,75	89,60	161,57	206,08	896,00
439,73	89,80	161,93	206,54	898,00
440,70	90,00	162,30	207,00	900,00
445,60	91,00	164,10	209,30	910,00
450,50	92,00	165,90	211,60	920,00
455,40	93,00	167,70	213,90	930,00
460,29	94,00	169,51	216,20	940,00
465,19	95,00	171,31	218,50	950,00
467,15	95,40	172,03	219,42	954,00
470,09	96,00	173,11	220,80	960,00
473,35	96,67	174,32	222,33	966,67
474,98	97,00	174,92	223,10	970,00
479,88	98,00	176,72	225,40	980,00
484,78	99,00	178,52	227,70	990,00
489,67	100,00	180,33	230,00	1.000,00
494,57	101,00	182,13	232,30	1.010,00
499,47	102,00	183,93	234,60	1.020,00
504,36	103,00	185,74	236,90	1.030,00
505,34	103,20	186,10	237,36	1.032,00
509,26	104,00	187,54	239,20	1.040,00
514,16	105,00	189,34	241,50	1.050,00
519,05	106,00	191,15	243,80	1.060,00
523,95	107,00	192,95	246,10	1.070,00
528,85	108,00	194,75	248,40	1.080,00
533,74	109,00	196,56	250,70	1.090,00
538,64	110,00	198,36	253,00	1.100,00
543,54	111,00	200,16	255,30	1.110,00
548,43	112,00	201,97	257,60	1.120,00
553,33	113,00	203,77	259,90	1.130,00
556,27	113,60	204,85	261,28	1.136,00
557,25	113,80	205,21	261,74	1.138,00

558,23	114,00	205,57	262,20	1.140,00
563,12	115,00	207,38	264,50	1.150,00
568,02	116,00	209,18	266,80	1.160,00
572,92	117,00	210,98	269,10	1.170,00
577,81	118,00	212,79	271,40	1.180,00
582,71	119,00	214,59	273,70	1.190,00
587,61	120,00	216,39	276,00	1.200,00
592,50	121,00	218,20	278,30	1.210,00
595,44	121,60	219,28	279,68	1.216,00
597,40	122,00	220,00	280,60	1.220,00
602,30	123,00	221,80	282,90	1.230,00
605,23	123,60	222,89	284,28	1.236,00
607,19	124,00	223,61	285,20	1.240,00
612,09	125,00	225,41	287,50	1.250,00
616,99	126,00	227,21	289,80	1.260,00
621,88	127,00	229,02	292,10	1.270,00
626,78	128,00	230,82	294,40	1.280,00
628,74	128,40	231,54	295,32	1.284,00
631,68	129,00	232,62	296,70	1.290,00
636,57	130,00	234,43	299,00	1.300,00
641,47	131,00	236,23	301,30	1.310,00
646,37	132,00	238,03	303,60	1.320,00
651,26	133,00	239,84	305,90	1.330,00
656,16	134,00	241,64	308,20	1.340,00
661,06	135,00	243,44	310,50	1.350,00
665,95	136,00	245,25	312,80	1.360,00
670,85	137,00	247,05	315,10	1.370,00
675,75	138,00	248,85	317,40	1.380,00
680,64	139,00	250,66	319,70	1.390,00
685,54	140,00	252,46	322,00	1.400,00
690,44	141,00	254,26	324,30	1.410,00
692,40	141,40	254,98	325,22	1.414,00
695,33	142,00	256,07	326,60	1.420,00
700,23	143,00	257,87	328,90	1.430,00
705,13	144,00	259,67	331,20	1.440,00
710,02	145,00	261,48	333,50	1.450,00
714,92	146,00	263,28	335,80	1.460,00
719,82	147,00	265,08	338,10	1.470,00
724,71	148,00	266,89	340,40	1.480,00
729,61	149,00	268,69	342,70	1.490,00
733,53	149,80	270,13	344,54	1.498,00
734,51	150,00	270,49	345,00	1.500,00
739,40	151,00	272,30	347,30	1.510,00
744,30	152,00	274,10	349,60	1.520,00
749,20	153,00	275,90	351,90	1.530,00
754,10	154,00	277,70	354,20	1.540,00
758,99	155,00	279,51	356,50	1.550,00
763,89	156,00	281,31	358,80	1.560,00
768,79	157,00	283,11	361,10	1.570,00
773,68	158,00	284,92	363,40	1.580,00
778,58	159,00	286,72	365,70	1.590,00

783,48	160,00	288,52	368,00	1.600,00
788,37	161,00	290,33	370,30	1.610,00
793,27	162,00	292,13	372,60	1.620,00
798,17	163,00	293,93	374,90	1.630,00
803,06	164,00	295,74	377,20	1.640,00
807,96	165,00	297,54	379,50	1.650,00
812,86	166,00	299,34	381,80	1.660,00
817,75	167,00	301,15	384,10	1.670,00
821,67	167,80	302,59	385,94	1.678,00
822,65	168,00	302,95	386,40	1.680,00
827,55	169,00	304,75	388,70	1.690,00
832,44	170,00	306,56	391,00	1.700,00
837,34	171,00	308,36	393,30	1.710,00
842,24	172,00	310,16	395,60	1.720,00
847,13	173,00	311,97	397,90	1.730,00
852,03	174,00	313,77	400,20	1.740,00
856,93	175,00	315,57	402,50	1.750,00
861,82	176,00	317,38	404,80	1.760,00
865,74	176,80	318,82	406,64	1.768,00
866,72	177,00	319,18	407,10	1.770,00
871,62	178,00	320,98	409,40	1.780,00
876,51	179,00	322,79	411,70	1.790,00
881,41	180,00	324,59	414,00	1.800,00
886,31	181,00	326,39	416,30	1.810,00
891,20	182,00	328,20	418,60	1.820,00
896,10	183,00	330,00	420,90	1.830,00
901,00	184,00	331,80	423,20	1.840,00
905,89	185,00	333,61	425,50	1.850,00
910,79	186,00	335,41	427,80	1.860,00
915,69	187,00	337,21	430,10	1.870,00
920,58	188,00	339,02	432,40	1.880,00
925,48	189,00	340,82	434,70	1.890,00
930,38	190,00	342,62	437,00	1.900,00
935,27	191,00	344,43	439,30	1.910,00
940,17	192,00	346,23	441,60	1.920,00
945,07	193,00	348,03	443,90	1.930,00
949,96	194,00	349,84	446,20	1.940,00
954,86	195,00	351,64	448,50	1.950,00
959,76	196,00	353,44	450,80	1.960,00
964,65	197,00	355,25	453,10	1.970,00
969,55	198,00	357,05	455,40	1.980,00
974,45	199,00	358,85	457,70	1.990,00
979,34	200,00	360,66	460,00	2.000,00
984,24	201,00	362,46	462,30	2.010,00
989,14	202,00	364,26	464,60	2.020,00
994,03	203,00	366,07	466,90	2.030,00
998,93	204,00	367,87	469,20	2.040,00
1.003,83	205,00	369,67	471,50	2.050,00
1.008,72	206,00	371,48	473,80	2.060,00
1.013,62	207,00	373,28	476,10	2.070,00
1.018,52	208,00	375,08	478,40	2.080,00

1.023,41	209,00	376,89	480,70	2.090,00
1.028,31	210,00	378,69	483,00	2.100,00
1.033,21	211,00	380,49	485,30	2.110,00
1.038,10	212,00	382,30	487,60	2.120,00
1.043,00	213,00	384,10	489,90	2.130,00
1.047,90	214,00	385,90	492,20	2.140,00
1.052,80	215,00	387,70	494,50	2.150,00
1.057,69	216,00	389,51	496,80	2.160,00
1.062,59	217,00	391,31	499,10	2.170,00
1.067,49	218,00	393,11	501,40	2.180,00
1.072,38	219,00	394,92	503,70	2.190,00
1.077,28	220,00	396,72	506,00	2.200,00
1.082,18	221,00	398,52	508,30	2.210,00
1.087,07	222,00	400,33	510,60	2.220,00
1.091,97	223,00	402,13	512,90	2.230,00
1.096,87	224,00	403,93	515,20	2.240,00
1.101,76	225,00	405,74	517,50	2.250,00
1.106,66	226,00	407,54	519,80	2.260,00
1.111,56	227,00	409,34	522,10	2.270,00
1.112,54	227,20	409,70	522,56	2.272,00
1.116,45	228,00	411,15	524,40	2.280,00
1.121,35	229,00	412,95	526,70	2.290,00
1.126,25	230,00	414,75	529,00	2.300,00
1.131,14	231,00	416,56	531,30	2.310,00
1.136,04	232,00	418,36	533,60	2.320,00
1.140,94	233,00	420,16	535,90	2.330,00
1.145,83	234,00	421,97	538,20	2.340,00
1.150,73	235,00	423,77	540,50	2.350,00
1.155,63	236,00	425,57	542,80	2.360,00
1.160,52	237,00	427,38	545,10	2.370,00
1.165,42	238,00	429,18	547,40	2.380,00
1.170,32	239,00	430,98	549,70	2.390,00
1.175,21	240,00	432,79	552,00	2.400,00
1.180,11	241,00	434,59	554,30	2.410,00
1.185,01	242,00	436,39	556,60	2.420,00
1.189,90	243,00	438,20	558,90	2.430,00
1.194,80	244,00	440,00	561,20	2.440,00
1.199,70	245,00	441,80	563,50	2.450,00
1.204,59	246,00	443,61	565,80	2.460,00
1.209,49	247,00	445,41	568,10	2.470,00
1.214,39	248,00	447,21	570,40	2.480,00
1.219,28	249,00	449,02	572,70	2.490,00
1.224,18	250,00	450,82	575,00	2.500,00
1.229,08	251,00	452,62	577,30	2.510,00
1.233,97	252,00	454,43	579,60	2.520,00
1.238,87	253,00	456,23	581,90	2.530,00
1.243,77	254,00	458,03	584,20	2.540,00
1.248,66	255,00	459,84	586,50	2.550,00
1.253,56	256,00	461,64	588,80	2.560,00
1.258,46	257,00	463,44	591,10	2.570,00
1.263,35	258,00	465,25	593,40	2.580,00

1.268,25	259,00	467,05	595,70	2.590,00
1.273,15	260,00	468,85	598,00	2.600,00
1.278,04	261,00	470,66	600,30	2.610,00
1.282,94	262,00	472,46	602,60	2.620,00
1.287,84	263,00	474,26	604,90	2.630,00
1.292,73	264,00	476,07	607,20	2.640,00
1.297,63	265,00	477,87	609,50	2.650,00
1.302,53	266,00	479,67	611,80	2.660,00
1.307,42	267,00	481,48	614,10	2.670,00
1.312,32	268,00	483,28	616,40	2.680,00
1.317,22	269,00	485,08	618,70	2.690,00
1.322,11	270,00	486,89	621,00	2.700,00
1.327,01	271,00	488,69	623,30	2.710,00
1.331,91	272,00	490,49	625,60	2.720,00
1.336,80	273,00	492,30	627,90	2.730,00
1.341,70	274,00	494,10	630,20	2.740,00
1.346,60	275,00	495,90	632,50	2.750,00
1.351,50	276,00	497,70	634,80	2.760,00
1.356,39	277,00	499,51	637,10	2.770,00
1.361,29	278,00	501,31	639,40	2.780,00
1.366,19	279,00	503,11	641,70	2.790,00
1.371,08	280,00	504,92	644,00	2.800,00
1.375,98	281,00	506,72	646,30	2.810,00
1.380,88	282,00	508,52	648,60	2.820,00
1.385,77	283,00	510,33	650,90	2.830,00
1.390,67	284,00	512,13	653,20	2.840,00
1.395,57	285,00	513,93	655,50	2.850,00
1.400,46	286,00	515,74	657,80	2.860,00
1.405,36	287,00	517,54	660,10	2.870,00
1.410,26	288,00	519,34	662,40	2.880,00
1.415,15	289,00	521,15	664,70	2.890,00
1.420,05	290,00	522,95	667,00	2.900,00
1.424,95	291,00	524,75	669,30	2.910,00
1.429,84	292,00	526,56	671,60	2.920,00
1.434,74	293,00	528,36	673,90	2.930,00
1.439,64	294,00	530,16	676,20	2.940,00
1.444,53	295,00	531,97	678,50	2.950,00
1.449,43	296,00	533,77	680,80	2.960,00
1.454,33	297,00	535,57	683,10	2.970,00
1.459,22	298,00	537,38	685,40	2.980,00
1.464,12	299,00	539,18	687,70	2.990,00
1.467,06	299,60	540,26	689,08	2.996,00
1.469,02	300,00	540,98	690,00	3.000,00
1.471,95	300,60	542,07	691,38	3.006,00
1.473,91	301,00	542,79	692,30	3.010,00
1.478,81	302,00	544,59	694,60	3.020,00
1.483,71	303,00	546,39	696,90	3.030,00
1.488,60	304,00	548,20	699,20	3.040,00
1.493,50	305,00	550,00	701,50	3.050,00
1.498,40	306,00	551,80	703,80	3.060,00
1.503,29	307,00	553,61	706,10	3.070,00

1.508,19	308,00	555,41	708,40	3.080,00
1.513,09	309,00	557,21	710,70	3.090,00
1.517,00	309,80	558,66	712,54	3.098,00
1.517,98	310,00	559,02	713,00	3.100,00
1.522,88	311,00	560,82	715,30	3.110,00
1.527,78	312,00	562,62	717,60	3.120,00
1.532,67	313,00	564,43	719,90	3.130,00
1.537,57	314,00	566,23	722,20	3.140,00
1.542,47	315,00	568,03	724,50	3.150,00
1.547,36	316,00	569,84	726,80	3.160,00
1.552,26	317,00	571,64	729,10	3.170,00
1.557,16	318,00	573,44	731,40	3.180,00
1.562,05	319,00	575,25	733,70	3.190,00
1.566,95	320,00	577,05	736,00	3.200,00
1.571,85	321,00	578,85	738,30	3.210,00
1.576,74	322,00	580,66	740,60	3.220,00
1.581,64	323,00	582,46	742,90	3.230,00
1.586,54	324,00	584,26	745,20	3.240,00
1.591,43	325,00	586,07	747,50	3.250,00
1.596,33	326,00	587,87	749,80	3.260,00
1.601,23	327,00	589,67	752,10	3.270,00
1.606,12	328,00	591,48	754,40	3.280,00
1.611,02	329,00	593,28	756,70	3.290,00
1.615,92	330,00	595,08	759,00	3.300,00
1.620,81	331,00	596,89	761,30	3.310,00
1.625,71	332,00	598,69	763,60	3.320,00
1.630,61	333,00	600,49	765,90	3.330,00
1.632,25	333,33	601,09	766,67	3.333,34
1.635,50	334,00	602,30	768,20	3.340,00
1.640,40	335,00	604,10	770,50	3.350,00
1.645,30	336,00	605,90	772,80	3.360,00
1.650,20	337,00	607,70	775,10	3.370,00
1.655,09	338,00	609,51	777,40	3.380,00
1.659,99	339,00	611,31	779,70	3.390,00
1.664,89	340,00	613,11	782,00	3.400,00
1.669,78	341,00	614,92	784,30	3.410,00
1.674,68	342,00	616,72	786,60	3.420,00
1.679,58	343,00	618,52	788,90	3.430,00
1.684,47	344,00	620,33	791,20	3.440,00
1.689,37	345,00	622,13	793,50	3.450,00
1.694,27	346,00	623,93	795,80	3.460,00
1.699,16	347,00	625,74	798,10	3.470,00
1.704,06	348,00	627,54	800,40	3.480,00
1.708,96	349,00	629,34	802,70	3.490,00
1.713,85	350,00	631,15	805,00	3.500,00
1.718,75	351,00	632,95	807,30	3.510,00
1.723,65	352,00	634,75	809,60	3.520,00
1.728,54	353,00	636,56	811,90	3.530,00
1.733,44	354,00	638,36	814,20	3.540,00
1.738,34	355,00	640,16	816,50	3.550,00
1.743,23	356,00	641,97	818,80	3.560,00

1.748,13	357,00	643,77	821,10	3.570,00
1.753,03	358,00	645,57	823,40	3.580,00
1.757,92	359,00	647,38	825,70	3.590,00
1.762,82	360,00	649,18	828,00	3.600,00
1.767,72	361,00	650,98	830,30	3.610,00
1.772,61	362,00	652,79	832,60	3.620,00
1.777,51	363,00	654,59	834,90	3.630,00
1.782,41	364,00	656,39	837,20	3.640,00
1.787,30	365,00	658,20	839,50	3.650,00
1.792,20	366,00	660,00	841,80	3.660,00
1.797,10	367,00	661,80	844,10	3.670,00
1.801,99	368,00	663,61	846,40	3.680,00
1.806,89	369,00	665,41	848,70	3.690,00
1.811,79	370,00	667,21	851,00	3.700,00
1.816,68	371,00	669,02	853,30	3.710,00
1.821,58	372,00	670,82	855,60	3.720,00
1.826,48	373,00	672,62	857,90	3.730,00
1.831,37	374,00	674,43	860,20	3.740,00
1.836,27	375,00	676,23	862,50	3.750,00
1.841,17	376,00	678,03	864,80	3.760,00
1.846,06	377,00	679,84	867,10	3.770,00
1.850,96	378,00	681,64	869,40	3.780,00
1.855,86	379,00	683,44	871,70	3.790,00
1.860,75	380,00	685,25	874,00	3.800,00
1.865,65	381,00	687,05	876,30	3.810,00
1.870,55	382,00	688,85	878,60	3.820,00
1.875,44	383,00	690,66	880,90	3.830,00
1.880,34	384,00	692,46	883,20	3.840,00
1.885,24	385,00	694,26	885,50	3.850,00
1.890,13	386,00	696,07	887,80	3.860,00
1.895,03	387,00	697,87	890,10	3.870,00
1.899,93	388,00	699,67	892,40	3.880,00
1.904,82	389,00	701,48	894,70	3.890,00
1.909,72	390,00	703,28	897,00	3.900,00
1.914,62	391,00	705,08	899,30	3.910,00
1.919,51	392,00	706,89	901,60	3.920,00
1.924,41	393,00	708,69	903,90	3.930,00
1.929,31	394,00	710,49	906,20	3.940,00
1.934,20	395,00	712,30	908,50	3.950,00
1.939,10	396,00	714,10	910,80	3.960,00
1.944,00	397,00	715,90	913,10	3.970,00
1.948,90	398,00	717,70	915,40	3.980,00
1.953,79	399,00	719,51	917,70	3.990,00
1.958,69	400,00	721,31	920,00	4.000,00
1.963,59	401,00	723,11	922,30	4.010,00
1.968,48	402,00	724,92	924,60	4.020,00
1.973,38	403,00	726,72	926,90	4.030,00
1.978,28	404,00	728,52	929,20	4.040,00
1.983,17	405,00	730,33	931,50	4.050,00
1.988,07	406,00	732,13	933,80	4.060,00
1.992,97	407,00	733,93	936,10	4.070,00

1.997,86	408,00	735,74	938,40	4.080,00
2.002,76	409,00	737,54	940,70	4.090,00
2.007,66	410,00	739,34	943,00	4.100,00
2.012,55	411,00	741,15	945,30	4.110,00
2.017,45	412,00	742,95	947,60	4.120,00
2.022,35	413,00	744,75	949,90	4.130,00
2.023,33	413,20	745,11	950,36	4.132,00
2.027,24	414,00	746,56	952,20	4.140,00
2.032,14	415,00	748,36	954,50	4.150,00
2.037,04	416,00	750,16	956,80	4.160,00
2.041,93	417,00	751,97	959,10	4.170,00
2.046,83	418,00	753,77	961,40	4.180,00
2.051,73	419,00	755,57	963,70	4.190,00
2.056,62	420,00	757,38	966,00	4.200,00
2.061,52	421,00	759,18	968,30	4.210,00
2.066,42	422,00	760,98	970,60	4.220,00
2.071,31	423,00	762,79	972,90	4.230,00
2.076,21	424,00	764,59	975,20	4.240,00
2.081,11	425,00	766,39	977,50	4.250,00
2.086,00	426,00	768,20	979,80	4.260,00
2.090,90	427,00	770,00	982,10	4.270,00
2.095,80	428,00	771,80	984,40	4.280,00
2.100,69	429,00	773,61	986,70	4.290,00
2.105,59	430,00	775,41	989,00	4.300,00
2.110,49	431,00	777,21	991,30	4.310,00
2.115,38	432,00	779,02	993,60	4.320,00
2.120,28	433,00	780,82	995,90	4.330,00
2.125,18	434,00	782,62	998,20	4.340,00
2.130,07	435,00	784,43	1.000,50	4.350,00
2.134,97	436,00	786,23	1.002,80	4.360,00
2.139,87	437,00	788,03	1.005,10	4.370,00
2.144,76	438,00	789,84	1.007,40	4.380,00
2.149,66	439,00	791,64	1.009,70	4.390,00
2.154,56	440,00	793,44	1.012,00	4.400,00
2.159,45	441,00	795,25	1.014,30	4.410,00
2.164,35	442,00	797,05	1.016,60	4.420,00
2.169,25	443,00	798,85	1.018,90	4.430,00
2.174,14	444,00	800,66	1.021,20	4.440,00
2.179,04	445,00	802,46	1.023,50	4.450,00
2.183,94	446,00	804,26	1.025,80	4.460,00
2.188,83	447,00	806,07	1.028,10	4.470,00
2.193,73	448,00	807,87	1.030,40	4.480,00
2.198,63	449,00	809,67	1.032,70	4.490,00
2.203,52	450,00	811,48	1.035,00	4.500,00
2.208,42	451,00	813,28	1.037,30	4.510,00
2.213,32	452,00	815,08	1.039,60	4.520,00
2.218,21	453,00	816,89	1.041,90	4.530,00
2.223,11	454,00	818,69	1.044,20	4.540,00
2.228,01	455,00	820,49	1.046,50	4.550,00
2.232,90	456,00	822,30	1.048,80	4.560,00
2.237,80	457,00	824,10	1.051,10	4.570,00

2.242,70	458,00	825,90	1.053,40	4.580,00
2.247,60	459,00	827,70	1.055,70	4.590,00
2.252,49	460,00	829,51	1.058,00	4.600,00
2.257,39	461,00	831,31	1.060,30	4.610,00
2.262,29	462,00	833,11	1.062,60	4.620,00
2.267,18	463,00	834,92	1.064,90	4.630,00
2.272,08	464,00	836,72	1.067,20	4.640,00
2.276,98	465,00	838,52	1.069,50	4.650,00
2.281,87	466,00	840,33	1.071,80	4.660,00
2.286,77	467,00	842,13	1.074,10	4.670,00
2.291,67	468,00	843,93	1.076,40	4.680,00
2.296,56	469,00	845,74	1.078,70	4.690,00
2.301,46	470,00	847,54	1.081,00	4.700,00
2.306,36	471,00	849,34	1.083,30	4.710,00
2.311,25	472,00	851,15	1.085,60	4.720,00
2.316,15	473,00	852,95	1.087,90	4.730,00
2.321,05	474,00	854,75	1.090,20	4.740,00
2.325,94	475,00	856,56	1.092,50	4.750,00
2.330,84	476,00	858,36	1.094,80	4.760,00
2.335,74	477,00	860,16	1.097,10	4.770,00
2.340,63	478,00	861,97	1.099,40	4.780,00
2.345,53	479,00	863,77	1.101,70	4.790,00
2.350,43	480,00	865,57	1.104,00	4.800,00
2.355,32	481,00	867,38	1.106,30	4.810,00
2.360,22	482,00	869,18	1.108,60	4.820,00
2.365,12	483,00	870,98	1.110,90	4.830,00
2.370,01	484,00	872,79	1.113,20	4.840,00
2.374,91	485,00	874,59	1.115,50	4.850,00
2.379,81	486,00	876,39	1.117,80	4.860,00
2.384,70	487,00	878,20	1.120,10	4.870,00
2.389,60	488,00	880,00	1.122,40	4.880,00
2.394,50	489,00	881,80	1.124,70	4.890,00
2.399,39	490,00	883,61	1.127,00	4.900,00
2.404,29	491,00	885,41	1.129,30	4.910,00
2.409,19	492,00	887,21	1.131,60	4.920,00
2.414,08	493,00	889,02	1.133,90	4.930,00
2.418,98	494,00	890,82	1.136,20	4.940,00
2.423,88	495,00	892,62	1.138,50	4.950,00
2.428,77	496,00	894,43	1.140,80	4.960,00
2.433,67	497,00	896,23	1.143,10	4.970,00
2.438,57	498,00	898,03	1.145,40	4.980,00
2.443,46	499,00	899,84	1.147,70	4.990,00
2.448,36	500,00	901,64	1.150,00	5.000,00
2.453,26	501,00	903,44	1.152,30	5.010,00
2.458,15	502,00	905,25	1.154,60	5.020,00
2.463,05	503,00	907,05	1.156,90	5.030,00
2.467,95	504,00	908,85	1.159,20	5.040,00
2.472,84	505,00	910,66	1.161,50	5.050,00
2.477,74	506,00	912,46	1.163,80	5.060,00
2.482,64	507,00	914,26	1.166,10	5.070,00
2.487,53	508,00	916,07	1.168,40	5.080,00

2.492,43	509,00	917,87	1.170,70	5.090,00
2.497,33	510,00	919,67	1.173,00	5.100,00
2.502,22	511,00	921,48	1.175,30	5.110,00
2.507,12	512,00	923,28	1.177,60	5.120,00
2.512,02	513,00	925,08	1.179,90	5.130,00
2.516,91	514,00	926,89	1.182,20	5.140,00
2.521,81	515,00	928,69	1.184,50	5.150,00
2.526,71	516,00	930,49	1.186,80	5.160,00
2.531,60	517,00	932,30	1.189,10	5.170,00
2.536,50	518,00	934,10	1.191,40	5.180,00
2.541,40	519,00	935,90	1.193,70	5.190,00
2.546,30	520,00	937,70	1.196,00	5.200,00
2.551,19	521,00	939,51	1.198,30	5.210,00
2.556,09	522,00	941,31	1.200,60	5.220,00
2.560,99	523,00	943,11	1.202,90	5.230,00
2.565,88	524,00	944,92	1.205,20	5.240,00
2.570,78	525,00	946,72	1.207,50	5.250,00
2.575,68	526,00	948,52	1.209,80	5.260,00
2.580,57	527,00	950,33	1.212,10	5.270,00
2.585,47	528,00	952,13	1.214,40	5.280,00
2.590,37	529,00	953,93	1.216,70	5.290,00
2.595,26	530,00	955,74	1.219,00	5.300,00
2.600,16	531,00	957,54	1.221,30	5.310,00
2.605,06	532,00	959,34	1.223,60	5.320,00
2.609,95	533,00	961,15	1.225,90	5.330,00
2.614,85	534,00	962,95	1.228,20	5.340,00
2.619,75	535,00	964,75	1.230,50	5.350,00
2.624,64	536,00	966,56	1.232,80	5.360,00
2.629,54	537,00	968,36	1.235,10	5.370,00
2.634,44	538,00	970,16	1.237,40	5.380,00
2.639,33	539,00	971,97	1.239,70	5.390,00
2.644,23	540,00	973,77	1.242,00	5.400,00
2.649,13	541,00	975,57	1.244,30	5.410,00
2.654,02	542,00	977,38	1.246,60	5.420,00
2.658,92	543,00	979,18	1.248,90	5.430,00
2.663,82	544,00	980,98	1.251,20	5.440,00
2.668,71	545,00	982,79	1.253,50	5.450,00
2.673,61	546,00	984,59	1.255,80	5.460,00
2.678,51	547,00	986,39	1.258,10	5.470,00
2.683,40	548,00	988,20	1.260,40	5.480,00
2.688,30	549,00	990,00	1.262,70	5.490,00
2.693,20	550,00	991,80	1.265,00	5.500,00
2.698,09	551,00	993,61	1.267,30	5.510,00
2.702,99	552,00	995,41	1.269,60	5.520,00
2.707,89	553,00	997,21	1.271,90	5.530,00
2.712,78	554,00	999,02	1.274,20	5.540,00
2.717,68	555,00	1.000,82	1.276,50	5.550,00
2.722,58	556,00	1.002,62	1.278,80	5.560,00
2.727,47	557,00	1.004,43	1.281,10	5.570,00
2.732,37	558,00	1.006,23	1.283,40	5.580,00
2.737,27	559,00	1.008,03	1.285,70	5.590,00

2.742,16	560,00	1.009,84	1.288,00	5.600,00
2.747,06	561,00	1.011,64	1.290,30	5.610,00
2.751,96	562,00	1.013,44	1.292,60	5.620,00
2.756,85	563,00	1.015,25	1.294,90	5.630,00
2.761,75	564,00	1.017,05	1.297,20	5.640,00
2.766,65	565,00	1.018,85	1.299,50	5.650,00
2.771,54	566,00	1.020,66	1.301,80	5.660,00
2.776,44	567,00	1.022,46	1.304,10	5.670,00
2.781,34	568,00	1.024,26	1.306,40	5.680,00
2.786,23	569,00	1.026,07	1.308,70	5.690,00
2.791,13	570,00	1.027,87	1.311,00	5.700,00
2.796,03	571,00	1.029,67	1.313,30	5.710,00
2.800,92	572,00	1.031,48	1.315,60	5.720,00
2.805,82	573,00	1.033,28	1.317,90	5.730,00
2.810,72	574,00	1.035,08	1.320,20	5.740,00
2.815,61	575,00	1.036,89	1.322,50	5.750,00
2.820,51	576,00	1.038,69	1.324,80	5.760,00
2.825,41	577,00	1.040,49	1.327,10	5.770,00
2.830,30	578,00	1.042,30	1.329,40	5.780,00
2.835,20	579,00	1.044,10	1.331,70	5.790,00
2.840,10	580,00	1.045,90	1.334,00	5.800,00
2.845,00	581,00	1.047,70	1.336,30	5.810,00
2.849,89	582,00	1.049,51	1.338,60	5.820,00
2.854,79	583,00	1.051,31	1.340,90	5.830,00
2.859,69	584,00	1.053,11	1.343,20	5.840,00
2.864,58	585,00	1.054,92	1.345,50	5.850,00
2.869,48	586,00	1.056,72	1.347,80	5.860,00
2.874,38	587,00	1.058,52	1.350,10	5.870,00
2.879,27	588,00	1.060,33	1.352,40	5.880,00
2.884,17	589,00	1.062,13	1.354,70	5.890,00
2.889,07	590,00	1.063,93	1.357,00	5.900,00
2.893,96	591,00	1.065,74	1.359,30	5.910,00
2.898,86	592,00	1.067,54	1.361,60	5.920,00
2.903,76	593,00	1.069,34	1.363,90	5.930,00
2.908,65	594,00	1.071,15	1.366,20	5.940,00
2.913,55	595,00	1.072,95	1.368,50	5.950,00
2.918,45	596,00	1.074,75	1.370,80	5.960,00
2.923,34	597,00	1.076,56	1.373,10	5.970,00
2.928,24	598,00	1.078,36	1.375,40	5.980,00
2.933,14	599,00	1.080,16	1.377,70	5.990,00
2.938,03	600,00	1.081,97	1.380,00	6.000,00
2.942,93	601,00	1.083,77	1.382,30	6.010,00
2.947,83	602,00	1.085,57	1.384,60	6.020,00
2.952,72	603,00	1.087,38	1.386,90	6.030,00
2.957,62	604,00	1.089,18	1.389,20	6.040,00
2.962,52	605,00	1.090,98	1.391,50	6.050,00
2.967,41	606,00	1.092,79	1.393,80	6.060,00
2.972,31	607,00	1.094,59	1.396,10	6.070,00
2.977,21	608,00	1.096,39	1.398,40	6.080,00
2.982,10	609,00	1.098,20	1.400,70	6.090,00
2.987,00	610,00	1.100,00	1.403,00	6.100,00

2.991,90	611,00	1.101,80	1.405,30	6.110,00
2.996,79	612,00	1.103,61	1.407,60	6.120,00
3.001,69	613,00	1.105,41	1.409,90	6.130,00
3.006,59	614,00	1.107,21	1.412,20	6.140,00
3.011,48	615,00	1.109,02	1.414,50	6.150,00
3.016,38	616,00	1.110,82	1.416,80	6.160,00
3.021,28	617,00	1.112,62	1.419,10	6.170,00
3.026,17	618,00	1.114,43	1.421,40	6.180,00
3.031,07	619,00	1.116,23	1.423,70	6.190,00
3.035,97	620,00	1.118,03	1.426,00	6.200,00
3.040,86	621,00	1.119,84	1.428,30	6.210,00
3.045,76	622,00	1.121,64	1.430,60	6.220,00
3.050,66	623,00	1.123,44	1.432,90	6.230,00
3.055,55	624,00	1.125,25	1.435,20	6.240,00
3.060,45	625,00	1.127,05	1.437,50	6.250,00
3.065,35	626,00	1.128,85	1.439,80	6.260,00
3.070,24	627,00	1.130,66	1.442,10	6.270,00
3.075,14	628,00	1.132,46	1.444,40	6.280,00
3.080,04	629,00	1.134,26	1.446,70	6.290,00
3.084,93	630,00	1.136,07	1.449,00	6.300,00
3.089,83	631,00	1.137,87	1.451,30	6.310,00
3.094,73	632,00	1.139,67	1.453,60	6.320,00
3.099,62	633,00	1.141,48	1.455,90	6.330,00
3.104,52	634,00	1.143,28	1.458,20	6.340,00
3.109,42	635,00	1.145,08	1.460,50	6.350,00
3.114,31	636,00	1.146,89	1.462,80	6.360,00
3.119,21	637,00	1.148,69	1.465,10	6.370,00
3.124,11	638,00	1.150,49	1.467,40	6.380,00
3.129,00	639,00	1.152,30	1.469,70	6.390,00
3.133,90	640,00	1.154,10	1.472,00	6.400,00
3.138,80	641,00	1.155,90	1.474,30	6.410,00
3.143,70	642,00	1.157,70	1.476,60	6.420,00
3.148,59	643,00	1.159,51	1.478,90	6.430,00
3.153,49	644,00	1.161,31	1.481,20	6.440,00
3.158,39	645,00	1.163,11	1.483,50	6.450,00
3.163,28	646,00	1.164,92	1.485,80	6.460,00
3.168,18	647,00	1.166,72	1.488,10	6.470,00
3.173,08	648,00	1.168,52	1.490,40	6.480,00
3.177,97	649,00	1.170,33	1.492,70	6.490,00
3.182,87	650,00	1.172,13	1.495,00	6.500,00
3.187,77	651,00	1.173,93	1.497,30	6.510,00
3.192,66	652,00	1.175,74	1.499,60	6.520,00
3.197,56	653,00	1.177,54	1.501,90	6.530,00
3.202,46	654,00	1.179,34	1.504,20	6.540,00
3.207,35	655,00	1.181,15	1.506,50	6.550,00
3.212,25	656,00	1.182,95	1.508,80	6.560,00
3.217,15	657,00	1.184,75	1.511,10	6.570,00
3.222,04	658,00	1.186,56	1.513,40	6.580,00
3.226,94	659,00	1.188,36	1.515,70	6.590,00
3.231,84	660,00	1.190,16	1.518,00	6.600,00
3.236,73	661,00	1.191,97	1.520,30	6.610,00

3.241,63	662,00	1.193,77	1.522,60	6.620,00
3.244,08	662,50	1.194,67	1.523,75	6.625,00
3.246,53	663,00	1.195,57	1.524,90	6.630,00
3.251,42	664,00	1.197,38	1.527,20	6.640,00
3.256,32	665,00	1.199,18	1.529,50	6.650,00
3.261,22	666,00	1.200,98	1.531,80	6.660,00
3.266,11	667,00	1.202,79	1.534,10	6.670,00
3.271,01	668,00	1.204,59	1.536,40	6.680,00
3.275,91	669,00	1.206,39	1.538,70	6.690,00
3.280,80	670,00	1.208,20	1.541,00	6.700,00
3.285,70	671,00	1.210,00	1.543,30	6.710,00
3.290,60	672,00	1.211,80	1.545,60	6.720,00
3.295,49	673,00	1.213,61	1.547,90	6.730,00
3.300,39	674,00	1.215,41	1.550,20	6.740,00
3.305,29	675,00	1.217,21	1.552,50	6.750,00
3.310,18	676,00	1.219,02	1.554,80	6.760,00
3.315,08	677,00	1.220,82	1.557,10	6.770,00
3.319,98	678,00	1.222,62	1.559,40	6.780,00
3.324,87	679,00	1.224,43	1.561,70	6.790,00
3.329,77	680,00	1.226,23	1.564,00	6.800,00
3.334,67	681,00	1.228,03	1.566,30	6.810,00
3.339,56	682,00	1.229,84	1.568,60	6.820,00
3.344,46	683,00	1.231,64	1.570,90	6.830,00
3.349,36	684,00	1.233,44	1.573,20	6.840,00
3.354,25	685,00	1.235,25	1.575,50	6.850,00
3.359,15	686,00	1.237,05	1.577,80	6.860,00
3.364,05	687,00	1.238,85	1.580,10	6.870,00
3.368,94	688,00	1.240,66	1.582,40	6.880,00
3.373,84	689,00	1.242,46	1.584,70	6.890,00
3.378,74	690,00	1.244,26	1.587,00	6.900,00
3.383,63	691,00	1.246,07	1.589,30	6.910,00
3.388,53	692,00	1.247,87	1.591,60	6.920,00
3.393,43	693,00	1.249,67	1.593,90	6.930,00
3.398,32	694,00	1.251,48	1.596,20	6.940,00
3.403,22	695,00	1.253,28	1.598,50	6.950,00
3.408,12	696,00	1.255,08	1.600,80	6.960,00
3.413,01	697,00	1.256,89	1.603,10	6.970,00
3.417,91	698,00	1.258,69	1.605,40	6.980,00
3.422,81	699,00	1.260,49	1.607,70	6.990,00
3.427,70	700,00	1.262,30	1.610,00	7.000,00
3.432,60	701,00	1.264,10	1.612,30	7.010,00
3.437,50	702,00	1.265,90	1.614,60	7.020,00
3.442,40	703,00	1.267,70	1.616,90	7.030,00
3.447,29	704,00	1.269,51	1.619,20	7.040,00
3.452,19	705,00	1.271,31	1.621,50	7.050,00
3.457,09	706,00	1.273,11	1.623,80	7.060,00
3.461,98	707,00	1.274,92	1.626,10	7.070,00
3.466,88	708,00	1.276,72	1.628,40	7.080,00
3.471,78	709,00	1.278,52	1.630,70	7.090,00
3.476,67	710,00	1.280,33	1.633,00	7.100,00
3.481,57	711,00	1.282,13	1.635,30	7.110,00

3.486,47	712,00	1.283,93	1.637,60	7.120,00
3.491,36	713,00	1.285,74	1.639,90	7.130,00
3.496,26	714,00	1.287,54	1.642,20	7.140,00
3.501,16	715,00	1.289,34	1.644,50	7.150,00
3.506,05	716,00	1.291,15	1.646,80	7.160,00
3.510,95	717,00	1.292,95	1.649,10	7.170,00
3.515,85	718,00	1.294,75	1.651,40	7.180,00
3.520,74	719,00	1.296,56	1.653,70	7.190,00
3.525,64	720,00	1.298,36	1.656,00	7.200,00
3.530,54	721,00	1.300,16	1.658,30	7.210,00
3.535,43	722,00	1.301,97	1.660,60	7.220,00
3.540,33	723,00	1.303,77	1.662,90	7.230,00
3.545,23	724,00	1.305,57	1.665,20	7.240,00
3.550,12	725,00	1.307,38	1.667,50	7.250,00
3.555,02	726,00	1.309,18	1.669,80	7.260,00
3.559,92	727,00	1.310,98	1.672,10	7.270,00
3.564,81	728,00	1.312,79	1.674,40	7.280,00
3.569,71	729,00	1.314,59	1.676,70	7.290,00
3.574,61	730,00	1.316,39	1.679,00	7.300,00
3.579,50	731,00	1.318,20	1.681,30	7.310,00
3.584,40	732,00	1.320,00	1.683,60	7.320,00
3.589,30	733,00	1.321,80	1.685,90	7.330,00
3.594,19	734,00	1.323,61	1.688,20	7.340,00
3.599,09	735,00	1.325,41	1.690,50	7.350,00
3.603,99	736,00	1.327,21	1.692,80	7.360,00
3.608,88	737,00	1.329,02	1.695,10	7.370,00
3.613,78	738,00	1.330,82	1.697,40	7.380,00
3.618,68	739,00	1.332,62	1.699,70	7.390,00
3.623,57	740,00	1.334,43	1.702,00	7.400,00
3.628,47	741,00	1.336,23	1.704,30	7.410,00
3.633,37	742,00	1.338,03	1.706,60	7.420,00
3.638,26	743,00	1.339,84	1.708,90	7.430,00
3.643,16	744,00	1.341,64	1.711,20	7.440,00
3.648,06	745,00	1.343,44	1.713,50	7.450,00
3.652,95	746,00	1.345,25	1.715,80	7.460,00
3.657,85	747,00	1.347,05	1.718,10	7.470,00
3.662,75	748,00	1.348,85	1.720,40	7.480,00
3.667,64	749,00	1.350,66	1.722,70	7.490,00
3.672,54	750,00	1.352,46	1.725,00	7.500,00
3.677,44	751,00	1.354,26	1.727,30	7.510,00
3.682,33	752,00	1.356,07	1.729,60	7.520,00
3.687,23	753,00	1.357,87	1.731,90	7.530,00
3.692,13	754,00	1.359,67	1.734,20	7.540,00
3.697,02	755,00	1.361,48	1.736,50	7.550,00
3.701,92	756,00	1.363,28	1.738,80	7.560,00
3.706,82	757,00	1.365,08	1.741,10	7.570,00
3.711,71	758,00	1.366,89	1.743,40	7.580,00
3.716,61	759,00	1.368,69	1.745,70	7.590,00
3.721,51	760,00	1.370,49	1.748,00	7.600,00
3.726,40	761,00	1.372,30	1.750,30	7.610,00
3.731,30	762,00	1.374,10	1.752,60	7.620,00

3.736,20	763,00	1.375,90	1.754,90	7.630,00
3.741,10	764,00	1.377,70	1.757,20	7.640,00
3.745,99	765,00	1.379,51	1.759,50	7.650,00
3.750,89	766,00	1.381,31	1.761,80	7.660,00
3.755,79	767,00	1.383,11	1.764,10	7.670,00
3.760,68	768,00	1.384,92	1.766,40	7.680,00
3.765,58	769,00	1.386,72	1.768,70	7.690,00
3.770,48	770,00	1.388,52	1.771,00	7.700,00
3.775,37	771,00	1.390,33	1.773,30	7.710,00
3.780,27	772,00	1.392,13	1.775,60	7.720,00
3.785,17	773,00	1.393,93	1.777,90	7.730,00
3.790,06	774,00	1.395,74	1.780,20	7.740,00
3.794,96	775,00	1.397,54	1.782,50	7.750,00
3.799,86	776,00	1.399,34	1.784,80	7.760,00
3.804,75	777,00	1.401,15	1.787,10	7.770,00
3.809,65	778,00	1.402,95	1.789,40	7.780,00
3.814,55	779,00	1.404,75	1.791,70	7.790,00
3.819,44	780,00	1.406,56	1.794,00	7.800,00
3.824,34	781,00	1.408,36	1.796,30	7.810,00
3.829,24	782,00	1.410,16	1.798,60	7.820,00
3.834,13	783,00	1.411,97	1.800,90	7.830,00
3.839,03	784,00	1.413,77	1.803,20	7.840,00
3.843,93	785,00	1.415,57	1.805,50	7.850,00
3.848,82	786,00	1.417,38	1.807,80	7.860,00
3.853,72	787,00	1.419,18	1.810,10	7.870,00
3.858,62	788,00	1.420,98	1.812,40	7.880,00
3.863,51	789,00	1.422,79	1.814,70	7.890,00
3.868,41	790,00	1.424,59	1.817,00	7.900,00
3.873,31	791,00	1.426,39	1.819,30	7.910,00
3.878,20	792,00	1.428,20	1.821,60	7.920,00
3.883,10	793,00	1.430,00	1.823,90	7.930,00
3.888,00	794,00	1.431,80	1.826,20	7.940,00
3.892,89	795,00	1.433,61	1.828,50	7.950,00
3.897,79	796,00	1.435,41	1.830,80	7.960,00
3.902,69	797,00	1.437,21	1.833,10	7.970,00
3.907,58	798,00	1.439,02	1.835,40	7.980,00
3.912,48	799,00	1.440,82	1.837,70	7.990,00
3.917,38	800,00	1.442,62	1.840,00	8.000,00
3.922,27	801,00	1.444,43	1.842,30	8.010,00
3.927,17	802,00	1.446,23	1.844,60	8.020,00
3.932,07	803,00	1.448,03	1.846,90	8.030,00
3.936,96	804,00	1.449,84	1.849,20	8.040,00
3.941,86	805,00	1.451,64	1.851,50	8.050,00
3.946,76	806,00	1.453,44	1.853,80	8.060,00
3.951,65	807,00	1.455,25	1.856,10	8.070,00
3.956,55	808,00	1.457,05	1.858,40	8.080,00
3.961,45	809,00	1.458,85	1.860,70	8.090,00
3.966,34	810,00	1.460,66	1.863,00	8.100,00
3.971,24	811,00	1.462,46	1.865,30	8.110,00
3.976,14	812,00	1.464,26	1.867,60	8.120,00
3.981,03	813,00	1.466,07	1.869,90	8.130,00

3.985,93	814,00	1.467,87	1.872,20	8.140,00
3.990,83	815,00	1.469,67	1.874,50	8.150,00
3.995,72	816,00	1.471,48	1.876,80	8.160,00
4.000,62	817,00	1.473,28	1.879,10	8.170,00
4.005,52	818,00	1.475,08	1.881,40	8.180,00
4.010,41	819,00	1.476,89	1.883,70	8.190,00
4.015,31	820,00	1.478,69	1.886,00	8.200,00
4.020,21	821,00	1.480,49	1.888,30	8.210,00
4.025,10	822,00	1.482,30	1.890,60	8.220,00
4.030,00	823,00	1.484,10	1.892,90	8.230,00
4.034,90	824,00	1.485,90	1.895,20	8.240,00
4.039,80	825,00	1.487,70	1.897,50	8.250,00
4.044,69	826,00	1.489,51	1.899,80	8.260,00
4.049,59	827,00	1.491,31	1.902,10	8.270,00
4.054,49	828,00	1.493,11	1.904,40	8.280,00
4.059,38	829,00	1.494,92	1.906,70	8.290,00
4.064,28	830,00	1.496,72	1.909,00	8.300,00
4.069,18	831,00	1.498,52	1.911,30	8.310,00
4.074,07	832,00	1.500,33	1.913,60	8.320,00
4.078,97	833,00	1.502,13	1.915,90	8.330,00
4.083,87	834,00	1.503,93	1.918,20	8.340,00
4.088,76	835,00	1.505,74	1.920,50	8.350,00
4.093,66	836,00	1.507,54	1.922,80	8.360,00
4.098,56	837,00	1.509,34	1.925,10	8.370,00
4.103,45	838,00	1.511,15	1.927,40	8.380,00
4.108,35	839,00	1.512,95	1.929,70	8.390,00
4.113,25	840,00	1.514,75	1.932,00	8.400,00
4.118,14	841,00	1.516,56	1.934,30	8.410,00
4.123,04	842,00	1.518,36	1.936,60	8.420,00
4.127,94	843,00	1.520,16	1.938,90	8.430,00
4.132,83	844,00	1.521,97	1.941,20	8.440,00
4.137,73	845,00	1.523,77	1.943,50	8.450,00
4.142,63	846,00	1.525,57	1.945,80	8.460,00
4.147,52	847,00	1.527,38	1.948,10	8.470,00
4.152,42	848,00	1.529,18	1.950,40	8.480,00
4.157,32	849,00	1.530,98	1.952,70	8.490,00
4.162,21	850,00	1.532,79	1.955,00	8.500,00
4.167,11	851,00	1.534,59	1.957,30	8.510,00
4.172,01	852,00	1.536,39	1.959,60	8.520,00
4.176,90	853,00	1.538,20	1.961,90	8.530,00
4.181,80	854,00	1.540,00	1.964,20	8.540,00
4.186,70	855,00	1.541,80	1.966,50	8.550,00
4.191,59	856,00	1.543,61	1.968,80	8.560,00
4.196,49	857,00	1.545,41	1.971,10	8.570,00
4.201,39	858,00	1.547,21	1.973,40	8.580,00
4.206,28	859,00	1.549,02	1.975,70	8.590,00
4.211,18	860,00	1.550,82	1.978,00	8.600,00
4.216,08	861,00	1.552,62	1.980,30	8.610,00
4.220,97	862,00	1.554,43	1.982,60	8.620,00
4.225,87	863,00	1.556,23	1.984,90	8.630,00
4.230,77	864,00	1.558,03	1.987,20	8.640,00

4.235,66	865,00	1.559,84	1.989,50	8.650,00
4.240,56	866,00	1.561,64	1.991,80	8.660,00
4.245,46	867,00	1.563,44	1.994,10	8.670,00
4.250,35	868,00	1.565,25	1.996,40	8.680,00
4.255,25	869,00	1.567,05	1.998,70	8.690,00
4.260,15	870,00	1.568,85	2.001,00	8.700,00
4.265,04	871,00	1.570,66	2.003,30	8.710,00
4.269,94	872,00	1.572,46	2.005,60	8.720,00
4.274,84	873,00	1.574,26	2.007,90	8.730,00
4.279,73	874,00	1.576,07	2.010,20	8.740,00
4.284,63	875,00	1.577,87	2.012,50	8.750,00
4.289,53	876,00	1.579,67	2.014,80	8.760,00
4.294,42	877,00	1.581,48	2.017,10	8.770,00
4.299,32	878,00	1.583,28	2.019,40	8.780,00
4.304,22	879,00	1.585,08	2.021,70	8.790,00
4.309,11	880,00	1.586,89	2.024,00	8.800,00
4.314,01	881,00	1.588,69	2.026,30	8.810,00
4.318,91	882,00	1.590,49	2.028,60	8.820,00
4.323,80	883,00	1.592,30	2.030,90	8.830,00
4.328,70	884,00	1.594,10	2.033,20	8.840,00
4.333,60	885,00	1.595,90	2.035,50	8.850,00
4.338,50	886,00	1.597,70	2.037,80	8.860,00
4.343,39	887,00	1.599,51	2.040,10	8.870,00
4.348,29	888,00	1.601,31	2.042,40	8.880,00
4.353,19	889,00	1.603,11	2.044,70	8.890,00
4.358,08	890,00	1.604,92	2.047,00	8.900,00
4.362,98	891,00	1.606,72	2.049,30	8.910,00
4.367,88	892,00	1.608,52	2.051,60	8.920,00
4.372,77	893,00	1.610,33	2.053,90	8.930,00
4.377,67	894,00	1.612,13	2.056,20	8.940,00
4.382,57	895,00	1.613,93	2.058,50	8.950,00
4.387,46	896,00	1.615,74	2.060,80	8.960,00
4.392,36	897,00	1.617,54	2.063,10	8.970,00
4.397,26	898,00	1.619,34	2.065,40	8.980,00
4.402,15	899,00	1.621,15	2.067,70	8.990,00
4.407,05	900,00	1.622,95	2.070,00	9.000,00
4.504,98	920,00	1.659,02	2.116,00	9.200,00
4.602,92	940,00	1.695,08	2.162,00	9.400,00
4.700,85	960,00	1.731,15	2.208,00	9.600,00
4.798,79	980,00	1.767,21	2.254,00	9.800,00
4.896,72	1.000,00	1.803,28	2.300,00	10.000,00
5.092,59	1.040,00	1.875,41	2.392,00	10.400,00
5.386,39	1.100,00	1.983,61	2.530,00	11.000,00
5.680,20	1.160,00	2.091,80	2.668,00	11.600,00
5.876,07	1.200,00	2.163,93	2.760,00	12.000,00
5.974,00	1.220,00	2.200,00	2.806,00	12.200,00
6.071,93	1.240,00	2.236,07	2.852,00	12.400,00
6.120,90	1.250,00	2.254,10	2.875,00	12.500,00
6.365,74	1.300,00	2.344,26	2.990,00	13.000,00
6.463,67	1.320,00	2.380,33	3.036,00	13.200,00
7.834,75	1.600,00	2.885,25	3.680,00	16.000,00

9.793,44	2.000,00	3.606,56	4.600,00	20.000,00
14.690,16	3.000,00	5.409,84	6.900,00	30.000,00
16.648,85	3.400,00	6.131,15	7.820,00	34.000,00
20.566,23	4.200,00	7.573,77	9.660,00	42.000,00
48.967,21	10.000,00	18.032,79	23.000,00	100.000,00

Tabella C
(articolo 1, comma 1076)

TABELLA C				
SIGARETTI				
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
1,10	4,60	8,30	32,00	46,00
2,54	4,80	8,66	32,00	48,00
3,98	5,00	9,02	32,00	50,00
5,42	5,20	9,38	32,00	52,00
6,86	5,40	9,74	32,00	54,00
8,30	5,60	10,10	32,00	56,00
9,74	5,80	10,46	32,00	58,00
11,18	6,00	10,82	32,00	60,00
12,62	6,20	11,18	32,00	62,00
14,06	6,40	11,54	32,00	64,00
15,50	6,60	11,90	32,00	66,00
16,94	6,80	12,26	32,00	68,00
18,38	7,00	12,62	32,00	70,00
18,80	7,06	12,73	32,00	70,59
19,82	7,20	12,98	32,00	72,00
20,78	7,33	13,23	32,00	73,34
21,26	7,40	13,34	32,00	74,00
22,70	7,60	13,70	32,00	76,00
23,88	7,77	14,00	32,00	77,65
24,13	7,80	14,07	32,00	78,00
24,85	7,90	14,25	32,00	79,00
25,57	8,00	14,43	32,00	80,00
27,01	8,20	14,79	32,00	82,00
27,26	8,24	14,85	32,00	82,35
27,97	8,33	15,03	32,00	83,33
28,45	8,40	15,15	32,00	84,00
29,17	8,50	15,33	32,00	85,00
29,69	8,57	15,46	32,00	85,72
29,89	8,60	15,51	32,00	86,00
30,97	8,75	15,78	32,00	87,50
31,33	8,80	15,87	32,00	88,00
32,77	9,00	16,23	32,00	90,00

33,81	9,14	16,49	32,00	91,44
34,21	9,20	16,59	32,00	92,00
34,93	9,30	16,77	32,00	93,00
35,65	9,40	16,95	32,00	94,00
35,86	9,43	17,00	32,00	94,29
36,37	9,50	17,13	32,00	95,00
37,09	9,60	17,31	32,00	96,00
37,81	9,70	17,49	32,00	97,00
37,91	9,72	17,52	32,00	97,15
38,53	9,80	17,67	32,00	98,00
39,25	9,90	17,85	32,00	99,00
39,97	10,00	18,03	32,00	100,00
40,69	10,10	18,21	32,00	101,00
41,41	10,20	18,39	32,00	102,00
42,02	10,29	18,55	32,00	102,86
42,85	10,40	18,75	32,00	104,00
43,57	10,50	18,93	32,00	105,00
44,09	10,57	19,06	32,00	105,72
44,29	10,60	19,11	32,00	106,00
45,72	10,80	19,48	32,00	108,00
46,44	10,90	19,66	32,00	109,00
47,16	11,00	19,84	32,00	110,00
48,60	11,20	20,20	32,00	112,00
49,32	11,30	20,38	32,00	113,00
50,04	11,40	20,56	32,00	114,00
50,76	11,50	20,74	32,00	115,00
51,48	11,60	20,92	32,00	116,00
52,92	11,80	21,28	32,00	118,00
53,64	11,90	21,46	32,00	119,00
54,36	12,00	21,64	32,00	120,00
55,80	12,20	22,00	32,00	122,00
57,24	12,40	22,36	32,00	124,00
57,96	12,50	22,54	32,00	125,00
58,68	12,60	22,72	32,00	126,00
59,15	12,67	22,84	32,00	126,66
60,12	12,80	23,08	32,00	128,00
61,56	13,00	23,44	32,00	130,00
63,00	13,20	23,80	32,00	132,00
63,98	13,34	24,05	32,00	133,37
64,44	13,40	24,16	32,00	134,00
65,16	13,50	24,34	32,00	135,00
65,88	13,60	24,52	32,00	136,00
66,23	13,67	24,65	32,12	136,67
66,88	13,80	24,89	32,43	138,00
67,85	14,00	25,25	32,90	140,00
68,82	14,20	25,61	33,37	142,00
69,79	14,40	25,97	33,84	144,00
70,76	14,60	26,33	34,31	146,00
71,73	14,80	26,69	34,78	148,00
72,70	15,00	27,05	35,25	150,00
73,67	15,20	27,41	35,72	152,00

74,64	15,40	27,77	36,19	154,00
75,61	15,60	28,13	36,66	156,00
76,58	15,80	28,49	37,13	158,00
77,55	16,00	28,85	37,60	160,00
78,52	16,20	29,21	38,07	162,00
79,49	16,40	29,57	38,54	164,00
80,46	16,60	29,93	39,01	166,00
81,42	16,80	30,30	39,48	168,00
82,39	17,00	30,66	39,95	170,00
83,36	17,20	31,02	40,42	172,00
84,33	17,40	31,38	40,89	174,00
85,30	17,60	31,74	41,36	176,00
86,27	17,80	32,10	41,83	178,00
87,24	18,00	32,46	42,30	180,00
88,21	18,20	32,82	42,77	182,00
89,18	18,40	33,18	43,24	184,00
90,15	18,60	33,54	43,71	186,00
91,12	18,80	33,90	44,18	188,00
92,09	19,00	34,26	44,65	190,00
93,06	19,20	34,62	45,12	192,00
94,03	19,40	34,98	45,59	194,00
95,00	19,60	35,34	46,06	196,00
95,97	19,80	35,70	46,53	198,00
96,93	20,00	36,07	47,00	200,00
97,90	20,20	36,43	47,47	202,00
98,87	20,40	36,79	47,94	204,00
99,84	20,60	37,15	48,41	206,00
100,81	20,80	37,51	48,88	208,00
101,78	21,00	37,87	49,35	210,00
102,75	21,20	38,23	49,82	212,00
103,72	21,40	38,59	50,29	214,00
104,69	21,60	38,95	50,76	216,00
105,66	21,80	39,31	51,23	218,00
106,63	22,00	39,67	51,70	220,00
107,60	22,20	40,03	52,17	222,00
108,57	22,40	40,39	52,64	224,00
109,54	22,60	40,75	53,11	226,00
110,51	22,80	41,11	53,58	228,00
111,47	23,00	41,48	54,05	230,00
112,44	23,20	41,84	54,52	232,00
113,41	23,40	42,20	54,99	234,00
114,38	23,60	42,56	55,46	236,00
115,35	23,80	42,92	55,93	238,00
116,32	24,00	43,28	56,40	240,00
117,29	24,20	43,64	56,87	242,00
118,26	24,40	44,00	57,34	244,00
119,23	24,60	44,36	57,81	246,00
120,20	24,80	44,72	58,28	248,00
121,17	25,00	45,08	58,75	250,00
122,14	25,20	45,44	59,22	252,00
123,11	25,40	45,80	59,69	254,00

124,08	25,60	46,16	60,16	256,00
125,05	25,80	46,52	60,63	258,00
126,01	26,00	46,89	61,10	260,00
126,98	26,20	47,25	61,57	262,00
127,95	26,40	47,61	62,04	264,00
128,92	26,60	47,97	62,51	266,00
129,89	26,80	48,33	62,98	268,00
130,86	27,00	48,69	63,45	270,00
131,83	27,20	49,05	63,92	272,00
132,80	27,40	49,41	64,39	274,00
133,28	27,50	49,59	64,63	275,00
133,77	27,60	49,77	64,86	276,00
134,74	27,80	50,13	65,33	278,00
135,71	28,00	50,49	65,80	280,00
136,68	28,20	50,85	66,27	282,00
137,65	28,40	51,21	66,74	284,00
138,62	28,60	51,57	67,21	286,00
139,59	28,80	51,93	67,68	288,00
140,55	29,00	52,30	68,15	290,00
141,52	29,20	52,66	68,62	292,00
142,49	29,40	53,02	69,09	294,00
143,46	29,60	53,38	69,56	296,00
144,43	29,80	53,74	70,03	298,00
145,40	30,00	54,10	70,50	300,00
146,37	30,20	54,46	70,97	302,00
147,34	30,40	54,82	71,44	304,00
148,31	30,60	55,18	71,91	306,00
149,28	30,80	55,54	72,38	308,00
150,25	31,00	55,90	72,85	310,00
151,22	31,20	56,26	73,32	312,00
152,19	31,40	56,62	73,79	314,00
153,16	31,60	56,98	74,26	316,00
154,13	31,80	57,34	74,73	318,00
155,10	32,00	57,70	75,20	320,00
156,06	32,20	58,07	75,67	322,00
157,03	32,40	58,43	76,14	324,00
158,00	32,60	58,79	76,61	326,00
158,97	32,80	59,15	77,08	328,00
159,94	33,00	59,51	77,55	330,00
160,91	33,20	59,87	78,02	332,00
161,88	33,40	60,23	78,49	334,00
162,85	33,60	60,59	78,96	336,00
163,82	33,80	60,95	79,43	338,00
164,79	34,00	61,31	79,90	340,00
165,76	34,20	61,67	80,37	342,00
166,73	34,40	62,03	80,84	344,00
167,70	34,60	62,39	81,31	346,00
168,67	34,80	62,75	81,78	348,00
169,64	35,00	63,11	82,25	350,00
170,60	35,20	63,48	82,72	352,00
171,57	35,40	63,84	83,19	354,00

172,54	35,60	64,20	83,66	356,00
173,51	35,80	64,56	84,13	358,00
174,48	36,00	64,92	84,60	360,00
175,45	36,20	65,28	85,07	362,00
176,42	36,40	65,64	85,54	364,00
177,39	36,60	66,00	86,01	366,00
178,36	36,80	66,36	86,48	368,00
179,33	37,00	66,72	86,95	370,00
180,30	37,20	67,08	87,42	372,00
181,27	37,40	67,44	87,89	374,00
182,24	37,60	67,80	88,36	376,00
183,21	37,80	68,16	88,83	378,00
184,18	38,00	68,52	89,30	380,00
185,14	38,20	68,89	89,77	382,00
186,11	38,40	69,25	90,24	384,00
187,08	38,60	69,61	90,71	386,00
188,05	38,80	69,97	91,18	388,00
189,02	39,00	70,33	91,65	390,00
189,99	39,20	70,69	92,12	392,00
190,96	39,40	71,05	92,59	394,00
191,93	39,60	71,41	93,06	396,00
192,90	39,80	71,77	93,53	398,00
193,87	40,00	72,13	94,00	400,00
194,84	40,20	72,49	94,47	402,00
195,81	40,40	72,85	94,94	404,00
196,78	40,60	73,21	95,41	406,00
197,75	40,80	73,57	95,88	408,00
198,72	41,00	73,93	96,35	410,00
199,68	41,20	74,30	96,82	412,00
200,65	41,40	74,66	97,29	414,00
201,62	41,60	75,02	97,76	416,00
202,59	41,80	75,38	98,23	418,00
203,56	42,00	75,74	98,70	420,00
204,53	42,20	76,10	99,17	422,00
205,50	42,40	76,46	99,64	424,00
206,47	42,60	76,82	100,11	426,00
207,44	42,80	77,18	100,58	428,00
208,41	43,00	77,54	101,05	430,00
209,38	43,20	77,90	101,52	432,00
210,35	43,40	78,26	101,99	434,00
211,32	43,60	78,62	102,46	436,00
212,29	43,80	78,98	102,93	438,00
213,26	44,00	79,34	103,40	440,00
214,23	44,20	79,70	103,87	442,00
215,19	44,40	80,07	104,34	444,00
216,16	44,60	80,43	104,81	446,00
217,13	44,80	80,79	105,28	448,00
218,10	45,00	81,15	105,75	450,00
219,07	45,20	81,51	106,22	452,00
220,04	45,40	81,87	106,69	454,00
221,01	45,60	82,23	107,16	456,00

221,98	45,80	82,59	107,63	458,00
222,95	46,00	82,95	108,10	460,00
223,92	46,20	83,31	108,57	462,00
224,89	46,40	83,67	109,04	464,00
225,86	46,60	84,03	109,51	466,00
226,83	46,80	84,39	109,98	468,00
227,80	47,00	84,75	110,45	470,00
228,77	47,20	85,11	110,92	472,00
229,73	47,40	85,48	111,39	474,00
230,70	47,60	85,84	111,86	476,00
231,67	47,80	86,20	112,33	478,00
232,64	48,00	86,56	112,80	480,00
233,61	48,20	86,92	113,27	482,00
234,58	48,40	87,28	113,74	484,00
235,55	48,60	87,64	114,21	486,00
236,52	48,80	88,00	114,68	488,00
237,49	49,00	88,36	115,15	490,00
238,46	49,20	88,72	115,62	492,00
239,43	49,40	89,08	116,09	494,00
240,40	49,60	89,44	116,56	496,00
241,37	49,80	89,80	117,03	498,00
242,34	50,00	90,16	117,50	500,00
243,31	50,20	90,52	117,97	502,00
244,27	50,40	90,89	118,44	504,00
245,24	50,60	91,25	118,91	506,00
246,21	50,80	91,61	119,38	508,00
247,18	51,00	91,97	119,85	510,00
248,15	51,20	92,33	120,32	512,00
249,12	51,40	92,69	120,79	514,00
250,09	51,60	93,05	121,26	516,00
251,06	51,80	93,41	121,73	518,00
252,03	52,00	93,77	122,20	520,00
253,00	52,20	94,13	122,67	522,00
253,97	52,40	94,49	123,14	524,00
254,94	52,60	94,85	123,61	526,00
255,91	52,80	95,21	124,08	528,00
256,88	53,00	95,57	124,55	530,00
257,85	53,20	95,93	125,02	532,00
258,81	53,40	96,30	125,49	534,00
259,78	53,60	96,66	125,96	536,00
260,75	53,80	97,02	126,43	538,00
261,72	54,00	97,38	126,90	540,00
262,69	54,20	97,74	127,37	542,00
263,66	54,40	98,10	127,84	544,00
264,63	54,60	98,46	128,31	546,00
265,60	54,80	98,82	128,78	548,00
266,57	55,00	99,18	129,25	550,00
267,54	55,20	99,54	129,72	552,00
268,51	55,40	99,90	130,19	554,00
269,48	55,60	100,26	130,66	556,00
270,45	55,80	100,62	131,13	558,00

271,42	56,00	100,98	131,60	560,00
272,39	56,20	101,34	132,07	562,00
273,36	56,40	101,70	132,54	564,00
274,32	56,60	102,07	133,01	566,00
275,29	56,80	102,43	133,48	568,00
276,26	57,00	102,79	133,95	570,00
277,23	57,20	103,15	134,42	572,00
278,20	57,40	103,51	134,89	574,00
279,17	57,60	103,87	135,36	576,00
280,14	57,80	104,23	135,83	578,00
281,11	58,00	104,59	136,30	580,00
282,08	58,20	104,95	136,77	582,00
283,05	58,40	105,31	137,24	584,00
284,02	58,60	105,67	137,71	586,00
284,99	58,80	106,03	138,18	588,00
285,96	59,00	106,39	138,65	590,00
286,93	59,20	106,75	139,12	592,00
287,90	59,40	107,11	139,59	594,00
288,86	59,60	107,48	140,06	596,00
289,83	59,80	107,84	140,53	598,00
290,80	60,00	108,20	141,00	600,00
291,77	60,20	108,56	141,47	602,00
292,74	60,40	108,92	141,94	604,00
293,71	60,60	109,28	142,41	606,00
294,68	60,80	109,64	142,88	608,00
295,65	61,00	110,00	143,35	610,00
296,62	61,20	110,36	143,82	612,00
297,59	61,40	110,72	144,29	614,00
298,56	61,60	111,08	144,76	616,00
299,53	61,80	111,44	145,23	618,00
300,50	62,00	111,80	145,70	620,00
301,47	62,20	112,16	146,17	622,00
302,44	62,40	112,52	146,64	624,00
303,40	62,60	112,89	147,11	626,00
304,37	62,80	113,25	147,58	628,00
305,34	63,00	113,61	148,05	630,00
306,31	63,20	113,97	148,52	632,00
307,28	63,40	114,33	148,99	634,00
308,25	63,60	114,69	149,46	636,00
309,22	63,80	115,05	149,93	638,00
310,19	64,00	115,41	150,40	640,00
311,16	64,20	115,77	150,87	642,00
312,13	64,40	116,13	151,34	644,00
313,10	64,60	116,49	151,81	646,00
314,07	64,80	116,85	152,28	648,00
315,04	65,00	117,21	152,75	650,00
316,01	65,20	117,57	153,22	652,00
316,98	65,40	117,93	153,69	654,00
317,94	65,60	118,30	154,16	656,00
318,91	65,80	118,66	154,63	658,00
319,88	66,00	119,02	155,10	660,00

320,85	66,20	119,38	155,57	662,00
321,82	66,40	119,74	156,04	664,00
322,79	66,60	120,10	156,51	666,00
323,76	66,80	120,46	156,98	668,00
324,73	67,00	120,82	157,45	670,00
325,70	67,20	121,18	157,92	672,00
326,67	67,40	121,54	158,39	674,00
327,64	67,60	121,90	158,86	676,00
328,61	67,80	122,26	159,33	678,00
329,58	68,00	122,62	159,80	680,00
330,55	68,20	122,98	160,27	682,00
331,52	68,40	123,34	160,74	684,00
332,49	68,60	123,70	161,21	686,00
333,45	68,80	124,07	161,68	688,00
334,42	69,00	124,43	162,15	690,00
335,39	69,20	124,79	162,62	692,00
336,36	69,40	125,15	163,09	694,00
337,33	69,60	125,51	163,56	696,00
338,30	69,80	125,87	164,03	698,00
339,27	70,00	126,23	164,50	700,00
340,24	70,20	126,59	164,97	702,00
341,21	70,40	126,95	165,44	704,00
342,18	70,60	127,31	165,91	706,00
343,15	70,80	127,67	166,38	708,00
344,12	71,00	128,03	166,85	710,00
345,09	71,20	128,39	167,32	712,00
346,06	71,40	128,75	167,79	714,00
347,03	71,60	129,11	168,26	716,00
347,99	71,80	129,48	168,73	718,00
348,96	72,00	129,84	169,20	720,00
349,93	72,20	130,20	169,67	722,00
350,90	72,40	130,56	170,14	724,00
351,87	72,60	130,92	170,61	726,00
352,84	72,80	131,28	171,08	728,00
353,81	73,00	131,64	171,55	730,00
354,78	73,20	132,00	172,02	732,00
355,75	73,40	132,36	172,49	734,00
356,72	73,60	132,72	172,96	736,00
357,69	73,80	133,08	173,43	738,00
358,66	74,00	133,44	173,90	740,00
359,63	74,20	133,80	174,37	742,00
360,60	74,40	134,16	174,84	744,00
361,57	74,60	134,52	175,31	746,00
362,53	74,80	134,89	175,78	748,00
363,50	75,00	135,25	176,25	750,00
364,47	75,20	135,61	176,72	752,00
365,44	75,40	135,97	177,19	754,00
366,41	75,60	136,33	177,66	756,00
367,38	75,80	136,69	178,13	758,00
368,35	76,00	137,05	178,60	760,00
369,32	76,20	137,41	179,07	762,00

370,29	76,40	137,77	179,54	764,00
371,26	76,60	138,13	180,01	766,00
372,23	76,80	138,49	180,48	768,00
373,20	77,00	138,85	180,95	770,00
374,17	77,20	139,21	181,42	772,00
375,14	77,40	139,57	181,89	774,00
376,11	77,60	139,93	182,36	776,00
377,07	77,80	140,30	182,83	778,00
378,04	78,00	140,66	183,30	780,00
379,01	78,20	141,02	183,77	782,00
379,98	78,40	141,38	184,24	784,00
380,95	78,60	141,74	184,71	786,00
381,92	78,80	142,10	185,18	788,00
382,89	79,00	142,46	185,65	790,00
383,86	79,20	142,82	186,12	792,00
384,83	79,40	143,18	186,59	794,00
385,80	79,60	143,54	187,06	796,00
386,77	79,80	143,90	187,53	798,00
387,74	80,00	144,26	188,00	800,00
388,71	80,20	144,62	188,47	802,00
389,68	80,40	144,98	188,94	804,00
390,65	80,60	145,34	189,41	806,00
391,62	80,80	145,70	189,88	808,00
392,58	81,00	146,07	190,35	810,00
393,55	81,20	146,43	190,82	812,00
394,52	81,40	146,79	191,29	814,00
395,49	81,60	147,15	191,76	816,00
396,46	81,80	147,51	192,23	818,00
397,43	82,00	147,87	192,70	820,00
398,40	82,20	148,23	193,17	822,00
399,37	82,40	148,59	193,64	824,00
400,34	82,60	148,95	194,11	826,00
401,31	82,80	149,31	194,58	828,00
402,28	83,00	149,67	195,05	830,00
403,25	83,20	150,03	195,52	832,00
404,22	83,40	150,39	195,99	834,00
405,19	83,60	150,75	196,46	836,00
406,16	83,80	151,11	196,93	838,00
407,12	84,00	151,48	197,40	840,00
408,09	84,20	151,84	197,87	842,00
409,06	84,40	152,20	198,34	844,00
410,03	84,60	152,56	198,81	846,00
411,00	84,80	152,92	199,28	848,00
411,97	85,00	153,28	199,75	850,00
412,94	85,20	153,64	200,22	852,00
413,91	85,40	154,00	200,69	854,00
414,88	85,60	154,36	201,16	856,00
415,85	85,80	154,72	201,63	858,00
416,82	86,00	155,08	202,10	860,00
417,79	86,20	155,44	202,57	862,00
418,76	86,40	155,80	203,04	864,00

419,73	86,60	156,16	203,51	866,00
420,70	86,80	156,52	203,98	868,00
421,66	87,00	156,89	204,45	870,00
422,63	87,20	157,25	204,92	872,00
423,60	87,40	157,61	205,39	874,00
424,57	87,60	157,97	205,86	876,00
425,54	87,80	158,33	206,33	878,00
426,51	88,00	158,69	206,80	880,00
427,48	88,20	159,05	207,27	882,00
428,45	88,40	159,41	207,74	884,00
429,42	88,60	159,77	208,21	886,00
430,39	88,80	160,13	208,68	888,00
431,36	89,00	160,49	209,15	890,00
432,33	89,20	160,85	209,62	892,00
433,30	89,40	161,21	210,09	894,00
434,27	89,60	161,57	210,56	896,00
435,24	89,80	161,93	211,03	898,00
436,20	90,00	162,30	211,50	900,00
437,17	90,20	162,66	211,97	902,00
438,14	90,40	163,02	212,44	904,00
439,11	90,60	163,38	212,91	906,00
440,08	90,80	163,74	213,38	908,00
441,05	91,00	164,10	213,85	910,00
442,02	91,20	164,46	214,32	912,00
442,99	91,40	164,82	214,79	914,00
443,96	91,60	165,18	215,26	916,00
444,93	91,80	165,54	215,73	918,00
445,90	92,00	165,90	216,20	920,00
446,87	92,20	166,26	216,67	922,00
447,84	92,40	166,62	217,14	924,00
448,81	92,60	166,98	217,61	926,00
449,78	92,80	167,34	218,08	928,00
450,75	93,00	167,70	218,55	930,00
451,71	93,20	168,07	219,02	932,00
452,68	93,40	168,43	219,49	934,00
453,65	93,60	168,79	219,96	936,00
454,62	93,80	169,15	220,43	938,00
455,59	94,00	169,51	220,90	940,00
456,56	94,20	169,87	221,37	942,00
457,53	94,40	170,23	221,84	944,00
458,50	94,60	170,59	222,31	946,00
459,47	94,80	170,95	222,78	948,00
460,44	95,00	171,31	223,25	950,00
461,41	95,20	171,67	223,72	952,00
462,38	95,40	172,03	224,19	954,00
463,35	95,60	172,39	224,66	956,00
464,32	95,80	172,75	225,13	958,00
465,29	96,00	173,11	225,60	960,00
466,25	96,20	173,48	226,07	962,00
467,22	96,40	173,84	226,54	964,00
468,19	96,60	174,20	227,01	966,00

469,16	96,80	174,56	227,48	968,00
470,13	97,00	174,92	227,95	970,00
471,10	97,20	175,28	228,42	972,00
472,07	97,40	175,64	228,89	974,00
473,04	97,60	176,00	229,36	976,00
474,01	97,80	176,36	229,83	978,00
474,98	98,00	176,72	230,30	980,00
475,95	98,20	177,08	230,77	982,00
476,92	98,40	177,44	231,24	984,00
477,89	98,60	177,80	231,71	986,00
478,86	98,80	178,16	232,18	988,00
479,83	99,00	178,52	232,65	990,00
480,79	99,20	178,89	233,12	992,00
481,76	99,40	179,25	233,59	994,00
482,73	99,60	179,61	234,06	996,00
483,70	99,80	179,97	234,53	998,00
484,67	100,00	180,33	235,00	1.000,00
485,64	100,20	180,69	235,47	1.002,00
486,61	100,40	181,05	235,94	1.004,00
487,58	100,60	181,41	236,41	1.006,00
488,55	100,80	181,77	236,88	1.008,00
489,52	101,00	182,13	237,35	1.010,00
490,49	101,20	182,49	237,82	1.012,00
491,46	101,40	182,85	238,29	1.014,00
492,43	101,60	183,21	238,76	1.016,00
493,40	101,80	183,57	239,23	1.018,00
494,37	102,00	183,93	239,70	1.020,00
495,33	102,20	184,30	240,17	1.022,00
496,30	102,40	184,66	240,64	1.024,00
497,27	102,60	185,02	241,11	1.026,00
498,24	102,80	185,38	241,58	1.028,00
499,21	103,00	185,74	242,05	1.030,00
500,18	103,20	186,10	242,52	1.032,00
501,15	103,40	186,46	242,99	1.034,00
502,12	103,60	186,82	243,46	1.036,00
503,09	103,80	187,18	243,93	1.038,00
504,06	104,00	187,54	244,40	1.040,00
505,03	104,20	187,90	244,87	1.042,00
506,00	104,40	188,26	245,34	1.044,00
506,97	104,60	188,62	245,81	1.046,00
507,94	104,80	188,98	246,28	1.048,00
508,91	105,00	189,34	246,75	1.050,00
509,88	105,20	189,70	247,22	1.052,00
510,84	105,40	190,07	247,69	1.054,00
511,81	105,60	190,43	248,16	1.056,00
512,78	105,80	190,79	248,63	1.058,00
513,75	106,00	191,15	249,10	1.060,00
514,72	106,20	191,51	249,57	1.062,00
515,69	106,40	191,87	250,04	1.064,00
516,66	106,60	192,23	250,51	1.066,00
517,63	106,80	192,59	250,98	1.068,00

518,60	107,00	192,95	251,45	1.070,00
519,57	107,20	193,31	251,92	1.072,00
520,54	107,40	193,67	252,39	1.074,00
521,51	107,60	194,03	252,86	1.076,00
522,48	107,80	194,39	253,33	1.078,00
523,45	108,00	194,75	253,80	1.080,00
524,42	108,20	195,11	254,27	1.082,00
525,38	108,40	195,48	254,74	1.084,00
526,35	108,60	195,84	255,21	1.086,00
527,32	108,80	196,20	255,68	1.088,00
528,29	109,00	196,56	256,15	1.090,00
529,26	109,20	196,92	256,62	1.092,00
530,23	109,40	197,28	257,09	1.094,00
531,20	109,60	197,64	257,56	1.096,00
532,17	109,80	198,00	258,03	1.098,00
533,14	110,00	198,36	258,50	1.100,00
534,11	110,20	198,72	258,97	1.102,00
535,08	110,40	199,08	259,44	1.104,00
536,05	110,60	199,44	259,91	1.106,00
537,02	110,80	199,80	260,38	1.108,00
537,99	111,00	200,16	260,85	1.110,00
538,96	111,20	200,52	261,32	1.112,00
539,92	111,40	200,89	261,79	1.114,00
540,89	111,60	201,25	262,26	1.116,00
541,86	111,80	201,61	262,73	1.118,00
542,83	112,00	201,97	263,20	1.120,00
543,80	112,20	202,33	263,67	1.122,00
544,77	112,40	202,69	264,14	1.124,00
545,74	112,60	203,05	264,61	1.126,00
546,71	112,80	203,41	265,08	1.128,00
547,68	113,00	203,77	265,55	1.130,00
548,65	113,20	204,13	266,02	1.132,00
549,62	113,40	204,49	266,49	1.134,00
550,59	113,60	204,85	266,96	1.136,00
551,56	113,80	205,21	267,43	1.138,00
552,53	114,00	205,57	267,90	1.140,00
553,50	114,20	205,93	268,37	1.142,00
554,46	114,40	206,30	268,84	1.144,00
555,43	114,60	206,66	269,31	1.146,00
556,40	114,80	207,02	269,78	1.148,00
557,37	115,00	207,38	270,25	1.150,00
558,34	115,20	207,74	270,72	1.152,00
559,31	115,40	208,10	271,19	1.154,00
560,28	115,60	208,46	271,66	1.156,00
561,25	115,80	208,82	272,13	1.158,00
562,22	116,00	209,18	272,60	1.160,00
563,19	116,20	209,54	273,07	1.162,00
564,16	116,40	209,90	273,54	1.164,00
565,13	116,60	210,26	274,01	1.166,00
566,10	116,80	210,62	274,48	1.168,00
567,07	117,00	210,98	274,95	1.170,00

568,04	117,20	211,34	275,42	1.172,00
569,01	117,40	211,70	275,89	1.174,00
569,97	117,60	212,07	276,36	1.176,00
570,94	117,80	212,43	276,83	1.178,00
571,91	118,00	212,79	277,30	1.180,00
572,88	118,20	213,15	277,77	1.182,00
573,85	118,40	213,51	278,24	1.184,00
574,82	118,60	213,87	278,71	1.186,00
575,79	118,80	214,23	279,18	1.188,00
576,76	119,00	214,59	279,65	1.190,00
577,73	119,20	214,95	280,12	1.192,00
578,70	119,40	215,31	280,59	1.194,00
579,67	119,60	215,67	281,06	1.196,00
580,64	119,80	216,03	281,53	1.198,00
581,61	120,00	216,39	282,00	1.200,00
582,58	120,20	216,75	282,47	1.202,00
583,55	120,40	217,11	282,94	1.204,00
584,51	120,60	217,48	283,41	1.206,00
585,48	120,80	217,84	283,88	1.208,00
586,45	121,00	218,20	284,35	1.210,00
587,42	121,20	218,56	284,82	1.212,00
588,39	121,40	218,92	285,29	1.214,00
589,36	121,60	219,28	285,76	1.216,00
590,33	121,80	219,64	286,23	1.218,00
591,30	122,00	220,00	286,70	1.220,00
592,27	122,20	220,36	287,17	1.222,00
593,24	122,40	220,72	287,64	1.224,00
594,21	122,60	221,08	288,11	1.226,00
595,18	122,80	221,44	288,58	1.228,00
596,15	123,00	221,80	289,05	1.230,00
597,12	123,20	222,16	289,52	1.232,00
598,09	123,40	222,52	289,99	1.234,00
599,05	123,60	222,89	290,46	1.236,00
600,02	123,80	223,25	290,93	1.238,00
600,99	124,00	223,61	291,40	1.240,00
601,96	124,20	223,97	291,87	1.242,00
602,93	124,40	224,33	292,34	1.244,00
603,90	124,60	224,69	292,81	1.246,00
604,87	124,80	225,05	293,28	1.248,00
605,84	125,00	225,41	293,75	1.250,00
606,81	125,20	225,77	294,22	1.252,00
607,78	125,40	226,13	294,69	1.254,00
608,75	125,60	226,49	295,16	1.256,00
609,72	125,80	226,85	295,63	1.258,00
610,69	126,00	227,21	296,10	1.260,00
611,66	126,20	227,57	296,57	1.262,00
612,63	126,40	227,93	297,04	1.264,00
613,59	126,60	228,30	297,51	1.266,00
614,56	126,80	228,66	297,98	1.268,00
615,53	127,00	229,02	298,45	1.270,00
616,50	127,20	229,38	298,92	1.272,00

617,47	127,40	229,74	299,39	1.274,00
618,44	127,60	230,10	299,86	1.276,00
619,41	127,80	230,46	300,33	1.278,00
620,38	128,00	230,82	300,80	1.280,00
621,35	128,20	231,18	301,27	1.282,00
622,32	128,40	231,54	301,74	1.284,00
623,29	128,60	231,90	302,21	1.286,00
624,26	128,80	232,26	302,68	1.288,00
625,23	129,00	232,62	303,15	1.290,00
626,20	129,20	232,98	303,62	1.292,00
627,17	129,40	233,34	304,09	1.294,00
628,14	129,60	233,70	304,56	1.296,00
629,10	129,80	234,07	305,03	1.298,00
630,07	130,00	234,43	305,50	1.300,00
631,04	130,20	234,79	305,97	1.302,00
632,01	130,40	235,15	306,44	1.304,00
632,98	130,60	235,51	306,91	1.306,00
633,95	130,80	235,87	307,38	1.308,00
634,92	131,00	236,23	307,85	1.310,00
635,89	131,20	236,59	308,32	1.312,00
636,86	131,40	236,95	308,79	1.314,00
637,83	131,60	237,31	309,26	1.316,00
638,80	131,80	237,67	309,73	1.318,00
639,77	132,00	238,03	310,20	1.320,00
640,74	132,20	238,39	310,67	1.322,00
641,71	132,40	238,75	311,14	1.324,00
642,68	132,60	239,11	311,61	1.326,00
643,64	132,80	239,48	312,08	1.328,00
644,61	133,00	239,84	312,55	1.330,00
645,58	133,20	240,20	313,02	1.332,00
646,55	133,40	240,56	313,49	1.334,00
647,52	133,60	240,92	313,96	1.336,00
648,49	133,80	241,28	314,43	1.338,00
649,46	134,00	241,64	314,90	1.340,00
650,43	134,20	242,00	315,37	1.342,00
651,40	134,40	242,36	315,84	1.344,00
652,37	134,60	242,72	316,31	1.346,00
653,34	134,80	243,08	316,78	1.348,00
654,31	135,00	243,44	317,25	1.350,00
655,28	135,20	243,80	317,72	1.352,00
656,25	135,40	244,16	318,19	1.354,00
657,22	135,60	244,52	318,66	1.356,00
658,18	135,80	244,89	319,13	1.358,00
659,15	136,00	245,25	319,60	1.360,00
660,12	136,20	245,61	320,07	1.362,00
661,09	136,40	245,97	320,54	1.364,00
662,06	136,60	246,33	321,01	1.366,00
663,03	136,80	246,69	321,48	1.368,00
664,00	137,00	247,05	321,95	1.370,00
664,97	137,20	247,41	322,42	1.372,00
665,94	137,40	247,77	322,89	1.374,00

666,91	137,60	248,13	323,36	1.376,00
667,88	137,80	248,49	323,83	1.378,00
668,85	138,00	248,85	324,30	1.380,00
669,82	138,20	249,21	324,77	1.382,00
670,79	138,40	249,57	325,24	1.384,00
671,76	138,60	249,93	325,71	1.386,00
672,72	138,80	250,30	326,18	1.388,00
673,69	139,00	250,66	326,65	1.390,00
674,66	139,20	251,02	327,12	1.392,00
675,63	139,40	251,38	327,59	1.394,00
676,60	139,60	251,74	328,06	1.396,00
677,57	139,80	252,10	328,53	1.398,00
678,54	140,00	252,46	329,00	1.400,00
679,51	140,20	252,82	329,47	1.402,00
680,48	140,40	253,18	329,94	1.404,00
681,45	140,60	253,54	330,41	1.406,00
682,42	140,80	253,90	330,88	1.408,00
683,39	141,00	254,26	331,35	1.410,00
684,36	141,20	254,62	331,82	1.412,00
685,33	141,40	254,98	332,29	1.414,00
686,30	141,60	255,34	332,76	1.416,00
687,27	141,80	255,70	333,23	1.418,00
688,23	142,00	256,07	333,70	1.420,00
689,20	142,20	256,43	334,17	1.422,00
690,17	142,40	256,79	334,64	1.424,00
691,14	142,60	257,15	335,11	1.426,00
692,11	142,80	257,51	335,58	1.428,00
693,08	143,00	257,87	336,05	1.430,00
694,05	143,20	258,23	336,52	1.432,00
695,02	143,40	258,59	336,99	1.434,00
695,99	143,60	258,95	337,46	1.436,00
696,96	143,80	259,31	337,93	1.438,00
697,93	144,00	259,67	338,40	1.440,00
698,90	144,20	260,03	338,87	1.442,00
699,87	144,40	260,39	339,34	1.444,00
700,84	144,60	260,75	339,81	1.446,00
701,81	144,80	261,11	340,28	1.448,00
702,77	145,00	261,48	340,75	1.450,00
703,74	145,20	261,84	341,22	1.452,00
704,71	145,40	262,20	341,69	1.454,00
705,68	145,60	262,56	342,16	1.456,00
706,65	145,80	262,92	342,63	1.458,00
707,62	146,00	263,28	343,10	1.460,00
708,59	146,20	263,64	343,57	1.462,00
709,56	146,40	264,00	344,04	1.464,00
710,53	146,60	264,36	344,51	1.466,00
711,50	146,80	264,72	344,98	1.468,00
712,47	147,00	265,08	345,45	1.470,00
713,44	147,20	265,44	345,92	1.472,00
714,41	147,40	265,80	346,39	1.474,00
715,38	147,60	266,16	346,86	1.476,00

716,35	147,80	266,52	347,33	1.478,00
717,31	148,00	266,89	347,80	1.480,00
718,28	148,20	267,25	348,27	1.482,00
719,25	148,40	267,61	348,74	1.484,00
720,22	148,60	267,97	349,21	1.486,00
721,19	148,80	268,33	349,68	1.488,00
722,16	149,00	268,69	350,15	1.490,00
723,13	149,20	269,05	350,62	1.492,00
724,10	149,40	269,41	351,09	1.494,00
725,07	149,60	269,77	351,56	1.496,00
726,04	149,80	270,13	352,03	1.498,00
727,01	150,00	270,49	352,50	1.500,00
727,98	150,20	270,85	352,97	1.502,00
728,95	150,40	271,21	353,44	1.504,00
729,92	150,60	271,57	353,91	1.506,00
730,89	150,80	271,93	354,38	1.508,00
731,85	151,00	272,30	354,85	1.510,00
732,82	151,20	272,66	355,32	1.512,00
733,79	151,40	273,02	355,79	1.514,00
734,76	151,60	273,38	356,26	1.516,00
735,73	151,80	273,74	356,73	1.518,00
736,70	152,00	274,10	357,20	1.520,00
737,67	152,20	274,46	357,67	1.522,00
738,64	152,40	274,82	358,14	1.524,00
739,61	152,60	275,18	358,61	1.526,00
740,58	152,80	275,54	359,08	1.528,00
741,55	153,00	275,90	359,55	1.530,00
742,52	153,20	276,26	360,02	1.532,00
743,49	153,40	276,62	360,49	1.534,00
744,46	153,60	276,98	360,96	1.536,00
745,43	153,80	277,34	361,43	1.538,00
746,40	154,00	277,70	361,90	1.540,00
747,36	154,20	278,07	362,37	1.542,00
748,33	154,40	278,43	362,84	1.544,00
749,30	154,60	278,79	363,31	1.546,00
750,27	154,80	279,15	363,78	1.548,00
751,24	155,00	279,51	364,25	1.550,00
752,21	155,20	279,87	364,72	1.552,00
753,18	155,40	280,23	365,19	1.554,00
754,15	155,60	280,59	365,66	1.556,00
755,12	155,80	280,95	366,13	1.558,00
756,09	156,00	281,31	366,60	1.560,00
757,06	156,20	281,67	367,07	1.562,00
758,03	156,40	282,03	367,54	1.564,00
759,00	156,60	282,39	368,01	1.566,00
759,97	156,80	282,75	368,48	1.568,00
760,94	157,00	283,11	368,95	1.570,00
761,90	157,20	283,48	369,42	1.572,00
762,87	157,40	283,84	369,89	1.574,00
763,84	157,60	284,20	370,36	1.576,00
764,81	157,80	284,56	370,83	1.578,00

765,78	158,00	284,92	371,30	1.580,00
766,75	158,20	285,28	371,77	1.582,00
767,72	158,40	285,64	372,24	1.584,00
768,69	158,60	286,00	372,71	1.586,00
769,66	158,80	286,36	373,18	1.588,00
770,63	159,00	286,72	373,65	1.590,00
771,60	159,20	287,08	374,12	1.592,00
772,57	159,40	287,44	374,59	1.594,00
773,54	159,60	287,80	375,06	1.596,00
774,51	159,80	288,16	375,53	1.598,00
775,48	160,00	288,52	376,00	1.600,00
776,44	160,20	288,89	376,47	1.602,00
777,41	160,40	289,25	376,94	1.604,00
778,38	160,60	289,61	377,41	1.606,00
779,35	160,80	289,97	377,88	1.608,00
780,32	161,00	290,33	378,35	1.610,00
781,29	161,20	290,69	378,82	1.612,00
782,26	161,40	291,05	379,29	1.614,00
783,23	161,60	291,41	379,76	1.616,00
784,20	161,80	291,77	380,23	1.618,00
785,17	162,00	292,13	380,70	1.620,00
786,14	162,20	292,49	381,17	1.622,00
787,11	162,40	292,85	381,64	1.624,00
788,08	162,60	293,21	382,11	1.626,00
789,05	162,80	293,57	382,58	1.628,00
790,02	163,00	293,93	383,05	1.630,00
790,98	163,20	294,30	383,52	1.632,00
791,95	163,40	294,66	383,99	1.634,00
792,92	163,60	295,02	384,46	1.636,00
793,89	163,80	295,38	384,93	1.638,00
794,86	164,00	295,74	385,40	1.640,00
795,83	164,20	296,10	385,87	1.642,00
796,80	164,40	296,46	386,34	1.644,00
797,77	164,60	296,82	386,81	1.646,00
798,74	164,80	297,18	387,28	1.648,00
799,71	165,00	297,54	387,75	1.650,00
800,68	165,20	297,90	388,22	1.652,00
801,65	165,40	298,26	388,69	1.654,00
802,62	165,60	298,62	389,16	1.656,00
803,59	165,80	298,98	389,63	1.658,00
804,56	166,00	299,34	390,10	1.660,00
805,53	166,20	299,70	390,57	1.662,00
806,49	166,40	300,07	391,04	1.664,00
807,46	166,60	300,43	391,51	1.666,00
808,43	166,80	300,79	391,98	1.668,00
809,40	167,00	301,15	392,45	1.670,00
810,37	167,20	301,51	392,92	1.672,00
811,34	167,40	301,87	393,39	1.674,00
812,31	167,60	302,23	393,86	1.676,00
813,28	167,80	302,59	394,33	1.678,00
814,25	168,00	302,95	394,80	1.680,00

815,22	168,20	303,31	395,27	1.682,00
816,19	168,40	303,67	395,74	1.684,00
817,16	168,60	304,03	396,21	1.686,00
818,13	168,80	304,39	396,68	1.688,00
819,10	169,00	304,75	397,15	1.690,00
820,07	169,20	305,11	397,62	1.692,00
821,03	169,40	305,48	398,09	1.694,00
822,00	169,60	305,84	398,56	1.696,00
822,97	169,80	306,20	399,03	1.698,00
823,94	170,00	306,56	399,50	1.700,00
824,91	170,20	306,92	399,97	1.702,00
825,88	170,40	307,28	400,44	1.704,00
826,85	170,60	307,64	400,91	1.706,00
827,82	170,80	308,00	401,38	1.708,00
828,79	171,00	308,36	401,85	1.710,00
829,76	171,20	308,72	402,32	1.712,00
830,73	171,40	309,08	402,79	1.714,00
831,70	171,60	309,44	403,26	1.716,00
832,67	171,80	309,80	403,73	1.718,00
833,64	172,00	310,16	404,20	1.720,00
834,61	172,20	310,52	404,67	1.722,00
835,57	172,40	310,89	405,14	1.724,00
836,54	172,60	311,25	405,61	1.726,00
837,51	172,80	311,61	406,08	1.728,00
838,48	173,00	311,97	406,55	1.730,00
839,45	173,20	312,33	407,02	1.732,00
840,42	173,40	312,69	407,49	1.734,00
841,39	173,60	313,05	407,96	1.736,00
842,36	173,80	313,41	408,43	1.738,00
843,33	174,00	313,77	408,90	1.740,00
844,30	174,20	314,13	409,37	1.742,00
845,27	174,40	314,49	409,84	1.744,00
846,24	174,60	314,85	410,31	1.746,00
847,21	174,80	315,21	410,78	1.748,00
848,18	175,00	315,57	411,25	1.750,00
849,15	175,20	315,93	411,72	1.752,00
850,11	175,40	316,30	412,19	1.754,00
851,08	175,60	316,66	412,66	1.756,00
852,05	175,80	317,02	413,13	1.758,00
853,02	176,00	317,38	413,60	1.760,00
853,99	176,20	317,74	414,07	1.762,00
854,96	176,40	318,10	414,54	1.764,00
855,93	176,60	318,46	415,01	1.766,00
856,90	176,80	318,82	415,48	1.768,00
857,87	177,00	319,18	415,95	1.770,00
858,84	177,20	319,54	416,42	1.772,00
859,81	177,40	319,90	416,89	1.774,00
860,78	177,60	320,26	417,36	1.776,00
861,75	177,80	320,62	417,83	1.778,00
862,72	178,00	320,98	418,30	1.780,00
863,69	178,20	321,34	418,77	1.782,00

864,66	178,40	321,70	419,24	1.784,00
865,62	178,60	322,07	419,71	1.786,00
866,59	178,80	322,43	420,18	1.788,00
867,56	179,00	322,79	420,65	1.790,00
868,53	179,20	323,15	421,12	1.792,00
869,50	179,40	323,51	421,59	1.794,00
870,47	179,60	323,87	422,06	1.796,00
871,44	179,80	324,23	422,53	1.798,00
872,41	180,00	324,59	423,00	1.800,00
873,38	180,20	324,95	423,47	1.802,00
874,35	180,40	325,31	423,94	1.804,00
875,32	180,60	325,67	424,41	1.806,00
876,29	180,80	326,03	424,88	1.808,00
877,26	181,00	326,39	425,35	1.810,00
878,23	181,20	326,75	425,82	1.812,00
879,20	181,40	327,11	426,29	1.814,00
880,16	181,60	327,48	426,76	1.816,00
881,13	181,80	327,84	427,23	1.818,00
882,10	182,00	328,20	427,70	1.820,00
883,07	182,20	328,56	428,17	1.822,00
884,04	182,40	328,92	428,64	1.824,00
885,01	182,60	329,28	429,11	1.826,00
885,98	182,80	329,64	429,58	1.828,00
886,95	183,00	330,00	430,05	1.830,00
887,92	183,20	330,36	430,52	1.832,00
888,89	183,40	330,72	430,99	1.834,00
889,86	183,60	331,08	431,46	1.836,00
890,83	183,80	331,44	431,93	1.838,00
891,80	184,00	331,80	432,40	1.840,00
892,77	184,20	332,16	432,87	1.842,00
893,74	184,40	332,52	433,34	1.844,00
894,70	184,60	332,89	433,81	1.846,00
895,67	184,80	333,25	434,28	1.848,00
896,64	185,00	333,61	434,75	1.850,00
897,61	185,20	333,97	435,22	1.852,00
898,58	185,40	334,33	435,69	1.854,00
899,55	185,60	334,69	436,16	1.856,00
900,52	185,80	335,05	436,63	1.858,00
901,49	186,00	335,41	437,10	1.860,00
902,46	186,20	335,77	437,57	1.862,00
903,43	186,40	336,13	438,04	1.864,00
904,40	186,60	336,49	438,51	1.866,00
905,37	186,80	336,85	438,98	1.868,00
906,34	187,00	337,21	439,45	1.870,00
907,31	187,20	337,57	439,92	1.872,00
908,28	187,40	337,93	440,39	1.874,00
909,24	187,60	338,30	440,86	1.876,00
910,21	187,80	338,66	441,33	1.878,00
911,18	188,00	339,02	441,80	1.880,00
912,15	188,20	339,38	442,27	1.882,00
913,12	188,40	339,74	442,74	1.884,00

914,09	188,60	340,10	443,21	1.886,00
915,06	188,80	340,46	443,68	1.888,00
916,03	189,00	340,82	444,15	1.890,00
917,00	189,20	341,18	444,62	1.892,00
917,97	189,40	341,54	445,09	1.894,00
918,94	189,60	341,90	445,56	1.896,00
919,91	189,80	342,26	446,03	1.898,00
920,88	190,00	342,62	446,50	1.900,00
921,85	190,20	342,98	446,97	1.902,00
922,82	190,40	343,34	447,44	1.904,00
923,79	190,60	343,70	447,91	1.906,00
924,75	190,80	344,07	448,38	1.908,00
925,72	191,00	344,43	448,85	1.910,00
926,69	191,20	344,79	449,32	1.912,00
927,66	191,40	345,15	449,79	1.914,00
928,63	191,60	345,51	450,26	1.916,00
929,60	191,80	345,87	450,73	1.918,00
930,57	192,00	346,23	451,20	1.920,00
931,54	192,20	346,59	451,67	1.922,00
932,51	192,40	346,95	452,14	1.924,00
933,48	192,60	347,31	452,61	1.926,00
934,45	192,80	347,67	453,08	1.928,00
935,42	193,00	348,03	453,55	1.930,00
936,39	193,20	348,39	454,02	1.932,00
937,36	193,40	348,75	454,49	1.934,00
938,33	193,60	349,11	454,96	1.936,00
939,29	193,80	349,48	455,43	1.938,00
940,26	194,00	349,84	455,90	1.940,00
941,23	194,20	350,20	456,37	1.942,00
942,20	194,40	350,56	456,84	1.944,00
943,17	194,60	350,92	457,31	1.946,00
944,14	194,80	351,28	457,78	1.948,00
945,11	195,00	351,64	458,25	1.950,00
946,08	195,20	352,00	458,72	1.952,00
947,05	195,40	352,36	459,19	1.954,00
948,02	195,60	352,72	459,66	1.956,00
948,99	195,80	353,08	460,13	1.958,00
949,96	196,00	353,44	460,60	1.960,00
950,93	196,20	353,80	461,07	1.962,00
951,90	196,40	354,16	461,54	1.964,00
952,87	196,60	354,52	462,01	1.966,00
953,83	196,80	354,89	462,48	1.968,00
954,80	197,00	355,25	462,95	1.970,00
955,77	197,20	355,61	463,42	1.972,00
956,74	197,40	355,97	463,89	1.974,00
957,71	197,60	356,33	464,36	1.976,00
958,68	197,80	356,69	464,83	1.978,00
959,65	198,00	357,05	465,30	1.980,00
960,62	198,20	357,41	465,77	1.982,00
961,59	198,40	357,77	466,24	1.984,00
962,56	198,60	358,13	466,71	1.986,00

963,53	198,80	358,49	467,18	1.988,00
964,50	199,00	358,85	467,65	1.990,00
965,47	199,20	359,21	468,12	1.992,00
966,44	199,40	359,57	468,59	1.994,00
967,41	199,60	359,93	469,06	1.996,00
968,37	199,80	360,30	469,53	1.998,00
969,34	200,00	360,66	470,00	2.000,00
970,31	200,20	361,02	470,47	2.002,00
971,28	200,40	361,38	470,94	2.004,00
972,25	200,60	361,74	471,41	2.006,00
973,22	200,80	362,10	471,88	2.008,00
974,19	201,00	362,46	472,35	2.010,00
975,16	201,20	362,82	472,82	2.012,00
976,13	201,40	363,18	473,29	2.014,00
977,10	201,60	363,54	473,76	2.016,00
978,07	201,80	363,90	474,23	2.018,00
979,04	202,00	364,26	474,70	2.020,00
980,01	202,20	364,62	475,17	2.022,00
980,98	202,40	364,98	475,64	2.024,00
981,95	202,60	365,34	476,11	2.026,00
982,92	202,80	365,70	476,58	2.028,00
983,88	203,00	366,07	477,05	2.030,00
984,85	203,20	366,43	477,52	2.032,00
985,82	203,40	366,79	477,99	2.034,00
986,79	203,60	367,15	478,46	2.036,00
987,76	203,80	367,51	478,93	2.038,00
988,73	204,00	367,87	479,40	2.040,00
989,70	204,20	368,23	479,87	2.042,00
990,67	204,40	368,59	480,34	2.044,00
991,64	204,60	368,95	480,81	2.046,00
992,61	204,80	369,31	481,28	2.048,00
993,58	205,00	369,67	481,75	2.050,00
994,55	205,20	370,03	482,22	2.052,00
995,52	205,40	370,39	482,69	2.054,00
996,49	205,60	370,75	483,16	2.056,00
997,46	205,80	371,11	483,63	2.058,00
998,42	206,00	371,48	484,10	2.060,00
999,39	206,20	371,84	484,57	2.062,00
1.000,36	206,40	372,20	485,04	2.064,00
1.001,33	206,60	372,56	485,51	2.066,00
1.002,30	206,80	372,92	485,98	2.068,00
1.003,27	207,00	373,28	486,45	2.070,00
1.004,24	207,20	373,64	486,92	2.072,00
1.005,21	207,40	374,00	487,39	2.074,00
1.006,18	207,60	374,36	487,86	2.076,00
1.007,15	207,80	374,72	488,33	2.078,00
1.008,12	208,00	375,08	488,80	2.080,00
1.009,09	208,20	375,44	489,27	2.082,00
1.010,06	208,40	375,80	489,74	2.084,00
1.011,03	208,60	376,16	490,21	2.086,00
1.012,00	208,80	376,52	490,68	2.088,00

1.012,96	209,00	376,89	491,15	2.090,00
1.013,93	209,20	377,25	491,62	2.092,00
1.014,90	209,40	377,61	492,09	2.094,00
1.015,87	209,60	377,97	492,56	2.096,00
1.016,84	209,80	378,33	493,03	2.098,00
1.017,81	210,00	378,69	493,50	2.100,00
1.018,78	210,20	379,05	493,97	2.102,00
1.019,75	210,40	379,41	494,44	2.104,00
1.020,72	210,60	379,77	494,91	2.106,00
1.021,69	210,80	380,13	495,38	2.108,00
1.022,66	211,00	380,49	495,85	2.110,00
1.023,63	211,20	380,85	496,32	2.112,00
1.024,60	211,40	381,21	496,79	2.114,00
1.025,57	211,60	381,57	497,26	2.116,00
1.026,54	211,80	381,93	497,73	2.118,00
1.027,50	212,00	382,30	498,20	2.120,00
1.028,47	212,20	382,66	498,67	2.122,00
1.029,44	212,40	383,02	499,14	2.124,00
1.030,41	212,60	383,38	499,61	2.126,00
1.031,38	212,80	383,74	500,08	2.128,00
1.032,35	213,00	384,10	500,55	2.130,00
1.033,32	213,20	384,46	501,02	2.132,00
1.034,29	213,40	384,82	501,49	2.134,00
1.035,26	213,60	385,18	501,96	2.136,00
1.036,23	213,80	385,54	502,43	2.138,00
1.037,20	214,00	385,90	502,90	2.140,00
1.038,17	214,20	386,26	503,37	2.142,00
1.039,14	214,40	386,62	503,84	2.144,00
1.040,11	214,60	386,98	504,31	2.146,00
1.041,08	214,80	387,34	504,78	2.148,00
1.042,05	215,00	387,70	505,25	2.150,00
1.043,01	215,20	388,07	505,72	2.152,00
1.043,98	215,40	388,43	506,19	2.154,00
1.044,95	215,60	388,79	506,66	2.156,00
1.045,92	215,80	389,15	507,13	2.158,00
1.046,89	216,00	389,51	507,60	2.160,00
1.047,86	216,20	389,87	508,07	2.162,00
1.048,83	216,40	390,23	508,54	2.164,00
1.049,80	216,60	390,59	509,01	2.166,00
1.050,77	216,80	390,95	509,48	2.168,00
1.051,74	217,00	391,31	509,95	2.170,00
1.052,71	217,20	391,67	510,42	2.172,00
1.053,68	217,40	392,03	510,89	2.174,00
1.054,65	217,60	392,39	511,36	2.176,00
1.055,62	217,80	392,75	511,83	2.178,00
1.056,59	218,00	393,11	512,30	2.180,00
1.057,55	218,20	393,48	512,77	2.182,00
1.058,52	218,40	393,84	513,24	2.184,00
1.059,49	218,60	394,20	513,71	2.186,00
1.060,46	218,80	394,56	514,18	2.188,00
1.061,43	219,00	394,92	514,65	2.190,00

1.062,40	219,20	395,28	515,12	2.192,00
1.063,37	219,40	395,64	515,59	2.194,00
1.064,34	219,60	396,00	516,06	2.196,00
1.065,31	219,80	396,36	516,53	2.198,00
1.066,28	220,00	396,72	517,00	2.200,00
1.067,25	220,20	397,08	517,47	2.202,00
1.068,22	220,40	397,44	517,94	2.204,00
1.069,19	220,60	397,80	518,41	2.206,00
1.070,16	220,80	398,16	518,88	2.208,00
1.071,13	221,00	398,52	519,35	2.210,00
1.072,09	221,20	398,89	519,82	2.212,00
1.073,06	221,40	399,25	520,29	2.214,00
1.074,03	221,60	399,61	520,76	2.216,00
1.075,00	221,80	399,97	521,23	2.218,00
1.075,97	222,00	400,33	521,70	2.220,00
1.076,94	222,20	400,69	522,17	2.222,00
1.077,91	222,40	401,05	522,64	2.224,00
1.078,88	222,60	401,41	523,11	2.226,00
1.079,85	222,80	401,77	523,58	2.228,00
1.080,82	223,00	402,13	524,05	2.230,00
1.081,79	223,20	402,49	524,52	2.232,00
1.082,76	223,40	402,85	524,99	2.234,00
1.083,73	223,60	403,21	525,46	2.236,00
1.084,70	223,80	403,57	525,93	2.238,00
1.085,67	224,00	403,93	526,40	2.240,00
1.086,63	224,20	404,30	526,87	2.242,00
1.087,60	224,40	404,66	527,34	2.244,00
1.088,57	224,60	405,02	527,81	2.246,00
1.089,54	224,80	405,38	528,28	2.248,00
1.090,51	225,00	405,74	528,75	2.250,00
1.091,48	225,20	406,10	529,22	2.252,00
1.092,45	225,40	406,46	529,69	2.254,00
1.093,42	225,60	406,82	530,16	2.256,00
1.094,39	225,80	407,18	530,63	2.258,00
1.095,36	226,00	407,54	531,10	2.260,00
1.096,33	226,20	407,90	531,57	2.262,00
1.097,30	226,40	408,26	532,04	2.264,00
1.098,27	226,60	408,62	532,51	2.266,00
1.099,24	226,80	408,98	532,98	2.268,00
1.100,21	227,00	409,34	533,45	2.270,00
1.101,18	227,20	409,70	533,92	2.272,00
1.102,14	227,40	410,07	534,39	2.274,00
1.103,11	227,60	410,43	534,86	2.276,00
1.104,08	227,80	410,79	535,33	2.278,00
1.105,05	228,00	411,15	535,80	2.280,00
1.106,02	228,20	411,51	536,27	2.282,00
1.106,99	228,40	411,87	536,74	2.284,00
1.107,96	228,60	412,23	537,21	2.286,00
1.108,93	228,80	412,59	537,68	2.288,00
1.109,90	229,00	412,95	538,15	2.290,00
1.110,87	229,20	413,31	538,62	2.292,00

1.111,84	229,40	413,67	539,09	2.294,00
1.112,81	229,60	414,03	539,56	2.296,00
1.113,78	229,80	414,39	540,03	2.298,00
1.114,75	230,00	414,75	540,50	2.300,00
1.115,72	230,20	415,11	540,97	2.302,00
1.116,68	230,40	415,48	541,44	2.304,00
1.117,65	230,60	415,84	541,91	2.306,00
1.118,62	230,80	416,20	542,38	2.308,00
1.119,59	231,00	416,56	542,85	2.310,00
1.120,56	231,20	416,92	543,32	2.312,00
1.121,53	231,40	417,28	543,79	2.314,00
1.122,50	231,60	417,64	544,26	2.316,00
1.123,47	231,80	418,00	544,73	2.318,00
1.124,44	232,00	418,36	545,20	2.320,00
1.125,41	232,20	418,72	545,67	2.322,00
1.126,38	232,40	419,08	546,14	2.324,00
1.127,35	232,60	419,44	546,61	2.326,00
1.128,32	232,80	419,80	547,08	2.328,00
1.129,29	233,00	420,16	547,55	2.330,00
1.130,26	233,20	420,52	548,02	2.332,00
1.131,22	233,40	420,89	548,49	2.334,00
1.132,19	233,60	421,25	548,96	2.336,00
1.133,16	233,80	421,61	549,43	2.338,00
1.134,13	234,00	421,97	549,90	2.340,00
1.135,10	234,20	422,33	550,37	2.342,00
1.136,07	234,40	422,69	550,84	2.344,00
1.137,04	234,60	423,05	551,31	2.346,00
1.138,01	234,80	423,41	551,78	2.348,00
1.138,98	235,00	423,77	552,25	2.350,00
1.139,95	235,20	424,13	552,72	2.352,00
1.140,92	235,40	424,49	553,19	2.354,00
1.141,89	235,60	424,85	553,66	2.356,00
1.142,86	235,80	425,21	554,13	2.358,00
1.143,83	236,00	425,57	554,60	2.360,00
1.144,80	236,20	425,93	555,07	2.362,00
1.145,76	236,40	426,30	555,54	2.364,00
1.146,73	236,60	426,66	556,01	2.366,00
1.147,70	236,80	427,02	556,48	2.368,00
1.148,67	237,00	427,38	556,95	2.370,00
1.149,64	237,20	427,74	557,42	2.372,00
1.150,61	237,40	428,10	557,89	2.374,00
1.151,58	237,60	428,46	558,36	2.376,00
1.152,55	237,80	428,82	558,83	2.378,00
1.153,52	238,00	429,18	559,30	2.380,00
1.154,49	238,20	429,54	559,77	2.382,00
1.155,46	238,40	429,90	560,24	2.384,00
1.156,43	238,60	430,26	560,71	2.386,00
1.157,40	238,80	430,62	561,18	2.388,00
1.158,37	239,00	430,98	561,65	2.390,00
1.159,34	239,20	431,34	562,12	2.392,00
1.160,31	239,40	431,70	562,59	2.394,00

1.161,27	239,60	432,07	563,06	2.396,00
1.162,24	239,80	432,43	563,53	2.398,00
1.163,21	240,00	432,79	564,00	2.400,00
1.164,18	240,20	433,15	564,47	2.402,00
1.165,15	240,40	433,51	564,94	2.404,00
1.166,12	240,60	433,87	565,41	2.406,00
1.167,09	240,80	434,23	565,88	2.408,00
1.168,06	241,00	434,59	566,35	2.410,00
1.169,03	241,20	434,95	566,82	2.412,00
1.170,00	241,40	435,31	567,29	2.414,00
1.170,97	241,60	435,67	567,76	2.416,00
1.171,94	241,80	436,03	568,23	2.418,00
1.172,91	242,00	436,39	568,70	2.420,00
1.173,88	242,20	436,75	569,17	2.422,00
1.174,85	242,40	437,11	569,64	2.424,00
1.175,81	242,60	437,48	570,11	2.426,00
1.176,78	242,80	437,84	570,58	2.428,00
1.177,75	243,00	438,20	571,05	2.430,00
1.178,72	243,20	438,56	571,52	2.432,00
1.179,69	243,40	438,92	571,99	2.434,00
1.180,66	243,60	439,28	572,46	2.436,00
1.181,63	243,80	439,64	572,93	2.438,00
1.182,60	244,00	440,00	573,40	2.440,00
1.183,57	244,20	440,36	573,87	2.442,00
1.184,54	244,40	440,72	574,34	2.444,00
1.185,51	244,60	441,08	574,81	2.446,00
1.186,48	244,80	441,44	575,28	2.448,00
1.187,45	245,00	441,80	575,75	2.450,00
1.188,42	245,20	442,16	576,22	2.452,00
1.189,39	245,40	442,52	576,69	2.454,00
1.190,35	245,60	442,89	577,16	2.456,00
1.191,32	245,80	443,25	577,63	2.458,00
1.192,29	246,00	443,61	578,10	2.460,00
1.193,26	246,20	443,97	578,57	2.462,00
1.194,23	246,40	444,33	579,04	2.464,00
1.195,20	246,60	444,69	579,51	2.466,00
1.196,17	246,80	445,05	579,98	2.468,00
1.197,14	247,00	445,41	580,45	2.470,00
1.198,11	247,20	445,77	580,92	2.472,00
1.199,08	247,40	446,13	581,39	2.474,00
1.200,05	247,60	446,49	581,86	2.476,00
1.201,02	247,80	446,85	582,33	2.478,00
1.201,99	248,00	447,21	582,80	2.480,00
1.202,96	248,20	447,57	583,27	2.482,00
1.203,93	248,40	447,93	583,74	2.484,00
1.204,89	248,60	448,30	584,21	2.486,00
1.205,86	248,80	448,66	584,68	2.488,00
1.206,83	249,00	449,02	585,15	2.490,00
1.207,80	249,20	449,38	585,62	2.492,00
1.208,77	249,40	449,74	586,09	2.494,00
1.209,74	249,60	450,10	586,56	2.496,00

1.210,71	249,80	450,46	587,03	2.498,00
1.211,68	250,00	450,82	587,50	2.500,00
1.212,65	250,20	451,18	587,97	2.502,00
1.213,62	250,40	451,54	588,44	2.504,00
1.214,59	250,60	451,90	588,91	2.506,00
1.215,56	250,80	452,26	589,38	2.508,00
1.216,53	251,00	452,62	589,85	2.510,00
1.217,50	251,20	452,98	590,32	2.512,00
1.218,47	251,40	453,34	590,79	2.514,00
1.219,44	251,60	453,70	591,26	2.516,00
1.220,40	251,80	454,07	591,73	2.518,00
1.221,37	252,00	454,43	592,20	2.520,00
1.222,34	252,20	454,79	592,67	2.522,00
1.223,31	252,40	455,15	593,14	2.524,00
1.224,28	252,60	455,51	593,61	2.526,00
1.225,25	252,80	455,87	594,08	2.528,00
1.226,22	253,00	456,23	594,55	2.530,00
1.227,19	253,20	456,59	595,02	2.532,00
1.228,16	253,40	456,95	595,49	2.534,00
1.229,13	253,60	457,31	595,96	2.536,00
1.230,10	253,80	457,67	596,43	2.538,00
1.231,07	254,00	458,03	596,90	2.540,00
1.232,04	254,20	458,39	597,37	2.542,00
1.233,01	254,40	458,75	597,84	2.544,00
1.233,98	254,60	459,11	598,31	2.546,00
1.234,94	254,80	459,48	598,78	2.548,00
1.235,91	255,00	459,84	599,25	2.550,00
1.236,88	255,20	460,20	599,72	2.552,00
1.237,85	255,40	460,56	600,19	2.554,00
1.238,82	255,60	460,92	600,66	2.556,00
1.239,79	255,80	461,28	601,13	2.558,00
1.240,76	256,00	461,64	601,60	2.560,00
1.241,73	256,20	462,00	602,07	2.562,00
1.242,70	256,40	462,36	602,54	2.564,00
1.243,67	256,60	462,72	603,01	2.566,00
1.244,64	256,80	463,08	603,48	2.568,00
1.245,61	257,00	463,44	603,95	2.570,00
1.246,58	257,20	463,80	604,42	2.572,00
1.247,55	257,40	464,16	604,89	2.574,00
1.248,52	257,60	464,52	605,36	2.576,00
1.249,48	257,80	464,89	605,83	2.578,00
1.250,45	258,00	465,25	606,30	2.580,00
1.251,42	258,20	465,61	606,77	2.582,00
1.252,39	258,40	465,97	607,24	2.584,00
1.253,36	258,60	466,33	607,71	2.586,00
1.254,33	258,80	466,69	608,18	2.588,00
1.255,30	259,00	467,05	608,65	2.590,00
1.256,27	259,20	467,41	609,12	2.592,00
1.257,24	259,40	467,77	609,59	2.594,00
1.258,21	259,60	468,13	610,06	2.596,00
1.259,18	259,80	468,49	610,53	2.598,00

1.260,15	260,00	468,85	611,00	2.600,00
1.261,12	260,20	469,21	611,47	2.602,00
1.262,09	260,40	469,57	611,94	2.604,00
1.263,06	260,60	469,93	612,41	2.606,00
1.264,02	260,80	470,30	612,88	2.608,00
1.264,99	261,00	470,66	613,35	2.610,00
1.265,96	261,20	471,02	613,82	2.612,00
1.266,93	261,40	471,38	614,29	2.614,00
1.267,90	261,60	471,74	614,76	2.616,00
1.268,87	261,80	472,10	615,23	2.618,00
1.269,84	262,00	472,46	615,70	2.620,00
1.270,81	262,20	472,82	616,17	2.622,00
1.271,78	262,40	473,18	616,64	2.624,00
1.272,75	262,60	473,54	617,11	2.626,00
1.273,72	262,80	473,90	617,58	2.628,00
1.274,69	263,00	474,26	618,05	2.630,00
1.275,66	263,20	474,62	618,52	2.632,00
1.276,63	263,40	474,98	618,99	2.634,00
1.277,60	263,60	475,34	619,46	2.636,00
1.278,57	263,80	475,70	619,93	2.638,00
1.279,53	264,00	476,07	620,40	2.640,00
1.280,50	264,20	476,43	620,87	2.642,00
1.281,47	264,40	476,79	621,34	2.644,00
1.282,44	264,60	477,15	621,81	2.646,00
1.283,41	264,80	477,51	622,28	2.648,00
1.284,38	265,00	477,87	622,75	2.650,00
1.285,35	265,20	478,23	623,22	2.652,00
1.286,32	265,40	478,59	623,69	2.654,00
1.287,29	265,60	478,95	624,16	2.656,00
1.288,26	265,80	479,31	624,63	2.658,00
1.289,23	266,00	479,67	625,10	2.660,00
1.290,20	266,20	480,03	625,57	2.662,00
1.291,17	266,40	480,39	626,04	2.664,00
1.292,14	266,60	480,75	626,51	2.666,00
1.293,11	266,80	481,11	626,98	2.668,00
1.294,07	267,00	481,48	627,45	2.670,00
1.295,04	267,20	481,84	627,92	2.672,00
1.296,01	267,40	482,20	628,39	2.674,00
1.296,98	267,60	482,56	628,86	2.676,00
1.297,95	267,80	482,92	629,33	2.678,00
1.298,92	268,00	483,28	629,80	2.680,00
1.299,89	268,20	483,64	630,27	2.682,00
1.300,86	268,40	484,00	630,74	2.684,00
1.301,83	268,60	484,36	631,21	2.686,00
1.302,80	268,80	484,72	631,68	2.688,00
1.303,77	269,00	485,08	632,15	2.690,00
1.304,74	269,20	485,44	632,62	2.692,00
1.305,71	269,40	485,80	633,09	2.694,00
1.306,68	269,60	486,16	633,56	2.696,00
1.307,65	269,80	486,52	634,03	2.698,00
1.308,61	270,00	486,89	634,50	2.700,00

1.309,58	270,20	487,25	634,97	2.702,00
1.310,55	270,40	487,61	635,44	2.704,00
1.311,52	270,60	487,97	635,91	2.706,00
1.312,49	270,80	488,33	636,38	2.708,00
1.313,46	271,00	488,69	636,85	2.710,00
1.314,43	271,20	489,05	637,32	2.712,00
1.315,40	271,40	489,41	637,79	2.714,00
1.316,37	271,60	489,77	638,26	2.716,00
1.317,34	271,80	490,13	638,73	2.718,00
1.318,31	272,00	490,49	639,20	2.720,00
1.319,28	272,20	490,85	639,67	2.722,00
1.320,25	272,40	491,21	640,14	2.724,00
1.321,22	272,60	491,57	640,61	2.726,00
1.322,19	272,80	491,93	641,08	2.728,00
1.323,15	273,00	492,30	641,55	2.730,00
1.324,12	273,20	492,66	642,02	2.732,00
1.325,09	273,40	493,02	642,49	2.734,00
1.326,06	273,60	493,38	642,96	2.736,00
1.327,03	273,80	493,74	643,43	2.738,00
1.328,00	274,00	494,10	643,90	2.740,00
1.328,97	274,20	494,46	644,37	2.742,00
1.329,94	274,40	494,82	644,84	2.744,00
1.330,91	274,60	495,18	645,31	2.746,00
1.331,88	274,80	495,54	645,78	2.748,00
1.332,85	275,00	495,90	646,25	2.750,00
1.333,82	275,20	496,26	646,72	2.752,00
1.334,79	275,40	496,62	647,19	2.754,00
1.335,76	275,60	496,98	647,66	2.756,00
1.336,73	275,80	497,34	648,13	2.758,00
1.337,70	276,00	497,70	648,60	2.760,00
1.338,66	276,20	498,07	649,07	2.762,00
1.339,63	276,40	498,43	649,54	2.764,00
1.340,60	276,60	498,79	650,01	2.766,00
1.341,57	276,80	499,15	650,48	2.768,00
1.342,54	277,00	499,51	650,95	2.770,00
1.343,51	277,20	499,87	651,42	2.772,00
1.344,48	277,40	500,23	651,89	2.774,00
1.345,45	277,60	500,59	652,36	2.776,00
1.346,42	277,80	500,95	652,83	2.778,00
1.347,39	278,00	501,31	653,30	2.780,00
1.348,36	278,20	501,67	653,77	2.782,00
1.349,33	278,40	502,03	654,24	2.784,00
1.350,30	278,60	502,39	654,71	2.786,00
1.351,27	278,80	502,75	655,18	2.788,00
1.352,24	279,00	503,11	655,65	2.790,00
1.353,20	279,20	503,48	656,12	2.792,00
1.354,17	279,40	503,84	656,59	2.794,00
1.355,14	279,60	504,20	657,06	2.796,00
1.356,11	279,80	504,56	657,53	2.798,00
1.357,08	280,00	504,92	658,00	2.800,00
1.358,05	280,20	505,28	658,47	2.802,00

1.359,02	280,40	505,64	658,94	2.804,00
1.359,99	280,60	506,00	659,41	2.806,00
1.360,96	280,80	506,36	659,88	2.808,00
1.361,93	281,00	506,72	660,35	2.810,00
1.362,90	281,20	507,08	660,82	2.812,00
1.363,87	281,40	507,44	661,29	2.814,00
1.364,84	281,60	507,80	661,76	2.816,00
1.365,81	281,80	508,16	662,23	2.818,00
1.366,78	282,00	508,52	662,70	2.820,00
1.367,74	282,20	508,89	663,17	2.822,00
1.368,71	282,40	509,25	663,64	2.824,00
1.369,68	282,60	509,61	664,11	2.826,00
1.370,65	282,80	509,97	664,58	2.828,00
1.371,62	283,00	510,33	665,05	2.830,00
1.372,59	283,20	510,69	665,52	2.832,00
1.373,56	283,40	511,05	665,99	2.834,00
1.374,53	283,60	511,41	666,46	2.836,00
1.375,50	283,80	511,77	666,93	2.838,00
1.376,47	284,00	512,13	667,40	2.840,00
1.377,44	284,20	512,49	667,87	2.842,00
1.378,41	284,40	512,85	668,34	2.844,00
1.379,38	284,60	513,21	668,81	2.846,00
1.380,35	284,80	513,57	669,28	2.848,00
1.381,32	285,00	513,93	669,75	2.850,00
1.382,28	285,20	514,30	670,22	2.852,00
1.383,25	285,40	514,66	670,69	2.854,00
1.384,22	285,60	515,02	671,16	2.856,00
1.385,19	285,80	515,38	671,63	2.858,00
1.386,16	286,00	515,74	672,10	2.860,00
1.387,13	286,20	516,10	672,57	2.862,00
1.388,10	286,40	516,46	673,04	2.864,00
1.389,07	286,60	516,82	673,51	2.866,00
1.390,04	286,80	517,18	673,98	2.868,00
1.391,01	287,00	517,54	674,45	2.870,00
1.391,98	287,20	517,90	674,92	2.872,00
1.392,95	287,40	518,26	675,39	2.874,00
1.393,92	287,60	518,62	675,86	2.876,00
1.394,89	287,80	518,98	676,33	2.878,00
1.395,86	288,00	519,34	676,80	2.880,00
1.396,83	288,20	519,70	677,27	2.882,00
1.397,79	288,40	520,07	677,74	2.884,00
1.398,76	288,60	520,43	678,21	2.886,00
1.399,73	288,80	520,79	678,68	2.888,00
1.400,70	289,00	521,15	679,15	2.890,00
1.401,67	289,20	521,51	679,62	2.892,00
1.402,64	289,40	521,87	680,09	2.894,00
1.403,61	289,60	522,23	680,56	2.896,00
1.404,58	289,80	522,59	681,03	2.898,00
1.405,55	290,00	522,95	681,50	2.900,00
1.406,52	290,20	523,31	681,97	2.902,00
1.407,49	290,40	523,67	682,44	2.904,00

1.408,46	290,60	524,03	682,91	2.906,00
1.409,43	290,80	524,39	683,38	2.908,00
1.410,40	291,00	524,75	683,85	2.910,00
1.411,37	291,20	525,11	684,32	2.912,00
1.412,33	291,40	525,48	684,79	2.914,00
1.413,30	291,60	525,84	685,26	2.916,00
1.414,27	291,80	526,20	685,73	2.918,00
1.415,24	292,00	526,56	686,20	2.920,00
1.416,21	292,20	526,92	686,67	2.922,00
1.417,18	292,40	527,28	687,14	2.924,00
1.418,15	292,60	527,64	687,61	2.926,00
1.419,12	292,80	528,00	688,08	2.928,00
1.420,09	293,00	528,36	688,55	2.930,00
1.421,06	293,20	528,72	689,02	2.932,00
1.422,03	293,40	529,08	689,49	2.934,00
1.423,00	293,60	529,44	689,96	2.936,00
1.423,97	293,80	529,80	690,43	2.938,00
1.424,94	294,00	530,16	690,90	2.940,00
1.425,91	294,20	530,52	691,37	2.942,00
1.426,87	294,40	530,89	691,84	2.944,00
1.427,84	294,60	531,25	692,31	2.946,00
1.428,81	294,80	531,61	692,78	2.948,00
1.429,78	295,00	531,97	693,25	2.950,00
1.430,75	295,20	532,33	693,72	2.952,00
1.431,72	295,40	532,69	694,19	2.954,00
1.432,69	295,60	533,05	694,66	2.956,00
1.433,66	295,80	533,41	695,13	2.958,00
1.434,63	296,00	533,77	695,60	2.960,00
1.435,60	296,20	534,13	696,07	2.962,00
1.436,57	296,40	534,49	696,54	2.964,00
1.437,54	296,60	534,85	697,01	2.966,00
1.438,51	296,80	535,21	697,48	2.968,00
1.439,48	297,00	535,57	697,95	2.970,00
1.440,45	297,20	535,93	698,42	2.972,00
1.441,41	297,40	536,30	698,89	2.974,00
1.442,38	297,60	536,66	699,36	2.976,00
1.443,35	297,80	537,02	699,83	2.978,00
1.444,32	298,00	537,38	700,30	2.980,00
1.445,29	298,20	537,74	700,77	2.982,00
1.446,26	298,40	538,10	701,24	2.984,00
1.447,23	298,60	538,46	701,71	2.986,00
1.448,20	298,80	538,82	702,18	2.988,00
1.449,17	299,00	539,18	702,65	2.990,00
1.450,14	299,20	539,54	703,12	2.992,00
1.451,11	299,40	539,90	703,59	2.994,00
1.452,08	299,60	540,26	704,06	2.996,00
1.453,05	299,80	540,62	704,53	2.998,00
1.454,02	300,00	540,98	705,00	3.000,00
1.454,99	300,20	541,34	705,47	3.002,00
1.455,96	300,40	541,70	705,94	3.004,00
1.456,92	300,60	542,07	706,41	3.006,00

1.457,89	300,80	542,43	706,88	3.008,00
1.458,86	301,00	542,79	707,35	3.010,00
1.459,83	301,20	543,15	707,82	3.012,00
1.460,80	301,40	543,51	708,29	3.014,00
1.461,77	301,60	543,87	708,76	3.016,00
1.462,74	301,80	544,23	709,23	3.018,00
1.463,71	302,00	544,59	709,70	3.020,00
1.464,68	302,20	544,95	710,17	3.022,00
1.465,65	302,40	545,31	710,64	3.024,00
1.466,62	302,60	545,67	711,11	3.026,00
1.467,59	302,80	546,03	711,58	3.028,00
1.468,56	303,00	546,39	712,05	3.030,00
1.469,53	303,20	546,75	712,52	3.032,00
1.470,50	303,40	547,11	712,99	3.034,00
1.471,46	303,60	547,48	713,46	3.036,00
1.472,43	303,80	547,84	713,93	3.038,00
1.473,40	304,00	548,20	714,40	3.040,00
1.474,37	304,20	548,56	714,87	3.042,00
1.475,34	304,40	548,92	715,34	3.044,00
1.476,31	304,60	549,28	715,81	3.046,00
1.477,28	304,80	549,64	716,28	3.048,00
1.478,25	305,00	550,00	716,75	3.050,00
1.479,22	305,20	550,36	717,22	3.052,00
1.480,19	305,40	550,72	717,69	3.054,00
1.481,16	305,60	551,08	718,16	3.056,00
1.482,13	305,80	551,44	718,63	3.058,00
1.483,10	306,00	551,80	719,10	3.060,00
1.484,07	306,20	552,16	719,57	3.062,00
1.485,04	306,40	552,52	720,04	3.064,00
1.486,00	306,60	552,89	720,51	3.066,00
1.486,97	306,80	553,25	720,98	3.068,00
1.487,94	307,00	553,61	721,45	3.070,00
1.488,91	307,20	553,97	721,92	3.072,00
1.489,88	307,40	554,33	722,39	3.074,00
1.490,85	307,60	554,69	722,86	3.076,00
1.491,82	307,80	555,05	723,33	3.078,00
1.492,79	308,00	555,41	723,80	3.080,00
1.493,76	308,20	555,77	724,27	3.082,00
1.494,73	308,40	556,13	724,74	3.084,00
1.495,70	308,60	556,49	725,21	3.086,00
1.496,67	308,80	556,85	725,68	3.088,00
1.497,64	309,00	557,21	726,15	3.090,00
1.498,61	309,20	557,57	726,62	3.092,00
1.499,58	309,40	557,93	727,09	3.094,00
1.500,54	309,60	558,30	727,56	3.096,00
1.501,51	309,80	558,66	728,03	3.098,00
1.502,48	310,00	559,02	728,50	3.100,00
1.512,18	312,00	562,62	733,20	3.120,00
1.570,34	324,00	584,26	761,40	3.240,00

Tabella D
(articolo 1, comma 1076)

TABELLA D				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,22	17,40	31,38	125,00	174,00
0,94	17,50	31,56	125,00	175,00
1,66	17,60	31,74	125,00	176,00
2,38	17,70	31,92	125,00	177,00
2,74	17,75	32,01	125,00	177,50
3,10	17,80	32,10	125,00	178,00
3,82	17,90	32,28	125,00	179,00
4,54	18,00	32,46	125,00	180,00
5,26	18,10	32,64	125,00	181,00
5,44	18,13	32,68	125,00	181,25
5,98	18,20	32,82	125,00	182,00
6,60	18,29	32,97	125,00	182,86
6,70	18,30	33,00	125,00	183,00
6,95	18,33	33,06	125,00	183,34
7,23	18,38	33,14	125,00	183,75
7,42	18,40	33,18	125,00	184,00
7,63	18,43	33,23	125,00	184,29
8,14	18,50	33,36	125,00	185,00
8,38	18,53	33,42	125,00	185,33
8,86	18,60	33,54	125,00	186,00
9,34	18,67	33,66	125,00	186,67
9,58	18,70	33,72	125,00	187,00
9,94	18,75	33,81	125,00	187,50
10,30	18,80	33,90	125,00	188,00
11,02	18,90	34,08	125,00	189,00
11,74	19,00	34,26	125,00	190,00
12,46	19,10	34,44	125,00	191,00
13,18	19,20	34,62	125,00	192,00
13,54	19,25	34,71	125,00	192,50
13,79	19,29	34,78	125,00	192,86
13,90	19,30	34,80	125,00	193,00
14,15	19,33	34,86	125,00	193,34
14,62	19,40	34,98	125,00	194,00
14,82	19,43	35,04	125,00	194,29
15,34	19,50	35,16	125,00	195,00
15,86	19,57	35,29	125,00	195,72
16,06	19,60	35,34	125,00	196,00
16,23	19,63	35,39	125,00	196,25
16,53	19,67	35,47	125,00	196,67
16,78	19,70	35,52	125,00	197,00
16,88	19,72	35,55	125,00	197,15

17,14	19,75	35,61	125,00	197,50
17,33	19,78	35,67	125,00	197,78
17,50	19,80	35,70	125,00	198,00
17,74	19,83	35,77	125,00	198,34
18,03	19,88	35,84	125,00	198,75
18,21	19,90	35,89	125,00	199,00
18,93	20,00	36,07	125,00	200,00
19,65	20,10	36,25	125,00	201,00
20,37	20,20	36,43	125,00	202,00
20,73	20,25	36,52	125,00	202,50
21,09	20,30	36,61	125,00	203,00
21,81	20,40	36,79	125,00	204,00
22,02	20,43	36,84	125,00	204,29
22,13	20,45	36,87	125,00	204,45
22,53	20,50	36,97	125,00	205,00
23,25	20,60	37,15	125,00	206,00
23,73	20,67	37,27	125,00	206,67
23,97	20,70	37,33	125,00	207,00
24,33	20,75	37,42	125,00	207,50
24,69	20,80	37,51	125,00	208,00
25,41	20,90	37,69	125,00	209,00
26,13	21,00	37,87	125,00	210,00
26,85	21,10	38,05	125,00	211,00
27,57	21,20	38,23	125,00	212,00
27,93	21,25	38,32	125,00	212,50
28,29	21,30	38,41	125,00	213,00
28,54	21,33	38,47	125,00	213,34
28,82	21,40	38,59	125,19	214,00
28,95	21,50	38,77	125,78	215,00
29,09	21,60	38,95	126,36	216,00
29,22	21,70	39,13	126,95	217,00
29,36	21,80	39,31	127,53	218,00
29,49	21,90	39,49	128,12	219,00
29,63	22,00	39,67	128,70	220,00
29,76	22,10	39,85	129,29	221,00
29,90	22,20	40,03	129,87	222,00
30,03	22,30	40,21	130,46	223,00
30,17	22,40	40,39	131,04	224,00
30,30	22,50	40,57	131,63	225,00
30,44	22,60	40,75	132,21	226,00
30,57	22,70	40,93	132,80	227,00
30,71	22,80	41,11	133,38	228,00
30,83	22,90	41,30	133,97	229,00
30,97	23,00	41,48	134,55	230,00
31,10	23,10	41,66	135,14	231,00
31,24	23,20	41,84	135,72	232,00
31,37	23,30	42,02	136,31	233,00
31,51	23,40	42,20	136,89	234,00
31,64	23,50	42,38	137,48	235,00
31,78	23,60	42,56	138,06	236,00
31,91	23,70	42,74	138,65	237,00

32,05	23,80	42,92	139,23	238,00
32,18	23,90	43,10	139,82	239,00
32,32	24,00	43,28	140,40	240,00
32,45	24,10	43,46	140,99	241,00
32,59	24,20	43,64	141,57	242,00
32,72	24,30	43,82	142,16	243,00
32,86	24,40	44,00	142,74	244,00
32,99	24,50	44,18	143,33	245,00
33,13	24,60	44,36	143,91	246,00
33,26	24,70	44,54	144,50	247,00
33,40	24,80	44,72	145,08	248,00
33,53	24,90	44,90	145,67	249,00
33,67	25,00	45,08	146,25	250,00
33,80	25,10	45,26	146,84	251,00
33,94	25,20	45,44	147,42	252,00
34,07	25,30	45,62	148,01	253,00
34,21	25,40	45,80	148,59	254,00
34,34	25,50	45,98	149,18	255,00
34,48	25,60	46,16	149,76	256,00
34,61	25,70	46,34	150,35	257,00
34,75	25,80	46,52	150,93	258,00
34,88	25,90	46,70	151,52	259,00
35,01	26,00	46,89	152,10	260,00
35,14	26,10	47,07	152,69	261,00
35,28	26,20	47,25	153,27	262,00
35,41	26,30	47,43	153,86	263,00
35,55	26,40	47,61	154,44	264,00
35,68	26,50	47,79	155,03	265,00
35,82	26,60	47,97	155,61	266,00
35,95	26,70	48,15	156,20	267,00
36,09	26,80	48,33	156,78	268,00
36,22	26,90	48,51	157,37	269,00
36,36	27,00	48,69	157,95	270,00
36,49	27,10	48,87	158,54	271,00
36,63	27,20	49,05	159,12	272,00
36,76	27,30	49,23	159,71	273,00
36,90	27,40	49,41	160,29	274,00
37,03	27,50	49,59	160,88	275,00
37,17	27,60	49,77	161,46	276,00
37,30	27,70	49,95	162,05	277,00
37,44	27,80	50,13	162,63	278,00
37,57	27,90	50,31	163,22	279,00
37,71	28,00	50,49	163,80	280,00
37,84	28,10	50,67	164,39	281,00
37,98	28,20	50,85	164,97	282,00
38,11	28,30	51,03	165,56	283,00
38,25	28,40	51,21	166,14	284,00
38,38	28,50	51,39	166,73	285,00
38,52	28,60	51,57	167,31	286,00
38,65	28,70	51,75	167,90	287,00
38,79	28,80	51,93	168,48	288,00

38,92	28,90	52,11	169,07	289,00
39,05	29,00	52,30	169,65	290,00
39,18	29,10	52,48	170,24	291,00
39,32	29,20	52,66	170,82	292,00
39,45	29,30	52,84	171,41	293,00
39,59	29,40	53,02	171,99	294,00
39,72	29,50	53,20	172,58	295,00
39,86	29,60	53,38	173,16	296,00
39,99	29,70	53,56	173,75	297,00
40,13	29,80	53,74	174,33	298,00
40,26	29,90	53,92	174,92	299,00
40,40	30,00	54,10	175,50	300,00
40,53	30,10	54,28	176,09	301,00
40,67	30,20	54,46	176,67	302,00
40,80	30,30	54,64	177,26	303,00
40,94	30,40	54,82	177,84	304,00
41,07	30,50	55,00	178,43	305,00
41,21	30,60	55,18	179,01	306,00
41,34	30,70	55,36	179,60	307,00
41,48	30,80	55,54	180,18	308,00
41,61	30,90	55,72	180,77	309,00
41,75	31,00	55,90	181,35	310,00
41,88	31,10	56,08	181,94	311,00
42,02	31,20	56,26	182,52	312,00
42,15	31,30	56,44	183,11	313,00
42,29	31,40	56,62	183,69	314,00
42,42	31,50	56,80	184,28	315,00
42,56	31,60	56,98	184,86	316,00
42,69	31,70	57,16	185,45	317,00
42,83	31,80	57,34	186,03	318,00
42,96	31,90	57,52	186,62	319,00
43,10	32,00	57,70	187,20	320,00
43,22	32,10	57,89	187,79	321,00
43,36	32,20	58,07	188,37	322,00
43,49	32,30	58,25	188,96	323,00
43,63	32,40	58,43	189,54	324,00
43,76	32,50	58,61	190,13	325,00
43,90	32,60	58,79	190,71	326,00
44,03	32,70	58,97	191,30	327,00
44,17	32,80	59,15	191,88	328,00
44,30	32,90	59,33	192,47	329,00
44,44	33,00	59,51	193,05	330,00
44,57	33,10	59,69	193,64	331,00
44,71	33,20	59,87	194,22	332,00
44,84	33,30	60,05	194,81	333,00
44,98	33,40	60,23	195,39	334,00
45,11	33,50	60,41	195,98	335,00
45,25	33,60	60,59	196,56	336,00
45,38	33,70	60,77	197,15	337,00
45,52	33,80	60,95	197,73	338,00
45,65	33,90	61,13	198,32	339,00

45,79	34,00	61,31	198,90	340,00
45,92	34,10	61,49	199,49	341,00
46,06	34,20	61,67	200,07	342,00
46,19	34,30	61,85	200,66	343,00
46,33	34,40	62,03	201,24	344,00
46,46	34,50	62,21	201,83	345,00
46,60	34,60	62,39	202,41	346,00
46,73	34,70	62,57	203,00	347,00
46,87	34,80	62,75	203,58	348,00
47,00	34,90	62,93	204,17	349,00
47,14	35,00	63,11	204,75	350,00
47,26	35,10	63,30	205,34	351,00
47,40	35,20	63,48	205,92	352,00
47,53	35,30	63,66	206,51	353,00
47,67	35,40	63,84	207,09	354,00
47,80	35,50	64,02	207,68	355,00
47,94	35,60	64,20	208,26	356,00
48,07	35,70	64,38	208,85	357,00
48,21	35,80	64,56	209,43	358,00
48,34	35,90	64,74	210,02	359,00
48,48	36,00	64,92	210,60	360,00
48,61	36,10	65,10	211,19	361,00
48,75	36,20	65,28	211,77	362,00
48,88	36,30	65,46	212,36	363,00
49,02	36,40	65,64	212,94	364,00
49,15	36,50	65,82	213,53	365,00
49,29	36,60	66,00	214,11	366,00
49,42	36,70	66,18	214,70	367,00
49,56	36,80	66,36	215,28	368,00
49,69	36,90	66,54	215,87	369,00
49,83	37,00	66,72	216,45	370,00
49,96	37,10	66,90	217,04	371,00
50,10	37,20	67,08	217,62	372,00
50,23	37,30	67,26	218,21	373,00
50,37	37,40	67,44	218,79	374,00
50,50	37,50	67,62	219,38	375,00
50,64	37,60	67,80	219,96	376,00
50,77	37,70	67,98	220,55	377,00
50,91	37,80	68,16	221,13	378,00
51,04	37,90	68,34	221,72	379,00
51,18	38,00	68,52	222,30	380,00
51,31	38,10	68,70	222,89	381,00
51,44	38,20	68,89	223,47	382,00
51,57	38,30	69,07	224,06	383,00
51,71	38,40	69,25	224,64	384,00
51,84	38,50	69,43	225,23	385,00
51,98	38,60	69,61	225,81	386,00
52,11	38,70	69,79	226,40	387,00
52,25	38,80	69,97	226,98	388,00
52,38	38,90	70,15	227,57	389,00
52,52	39,00	70,33	228,15	390,00

52,65	39,10	70,51	228,74	391,00
52,79	39,20	70,69	229,32	392,00
52,92	39,30	70,87	229,91	393,00
53,06	39,40	71,05	230,49	394,00
53,19	39,50	71,23	231,08	395,00
53,33	39,60	71,41	231,66	396,00
53,46	39,70	71,59	232,25	397,00
53,60	39,80	71,77	232,83	398,00
53,73	39,90	71,95	233,42	399,00
53,87	40,00	72,13	234,00	400,00

(555) Tabella sostituita dall'*art. 1, comma 66, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e dall'*art. 39, comma 14-novies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*. Successivamente, la presente tabella è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 809, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(556) Per la riduzione dell'importo del contributo di cui alla presente tabella, per gli anni 2022 e 2023, vedi l'*art. 11-ter, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 821, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

Elenco

In vigore dal 1 gennaio 2019

Elenco n. 1

(articolo 1, comma 805)

Denominazione	Riduzione a decorrere dal 2020
<i>Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1</i> CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE	3.965.250
<i>Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319</i> CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE	1.250.000
<i>Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8</i> CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA	375.000
Totale	5.590.250

TABELLE A E B

In vigore dal 1 gennaio 2019

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2019	2020	2021
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	58.819.000	76.526.000	76.792.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9.750.000	9.750.000	9.750.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.633.187	16.105.377	24.653.460
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.373.850	70.040.614	79.689.676
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.180.000	10.950.000	14.550.000
MINISTERO DELL'INTERNO	17.030.000	22.420.000	27.010.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	12.200.000	12.200.000	12.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.261.600	1.513.200	3.513.200
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	19.000.000	17.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	15.410.145	15.273.402	15.187.623
MINISTERO DELLA SALUTE	10.375.000	6.667.000	6.139.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	238.032.782	260.445.593	291.484.959
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2019	2020	2021
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	212.123.000	198.148.000	178.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	35.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.753.000	2.753.000	22.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	-	30.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.400.000	19.400.000	20.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE	1.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	330.276.000	333.301.000	373.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Quadri generali riassuntivi

In vigore dal 1 gennaio 2019

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021
(557)

Scarica il file

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2019-2021

Scarica il file

C) - BILANCIO PROGRAMMATICO

Scarica il file

D) - BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

999/701/1

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.286.139.199	2.294.938.685	2.284.837.450
Organi costituzionali (1.1)	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	55.200.000	55.200.000	55.200.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.123.474	7.123.474	7.123.474
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	543.927.004	552.726.490	542.625.255
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	473.602.933	473.599.241	443.598.987
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	2.944.841	10.756.646	26.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	37.859.458	37.863.271	37.863.271
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	29.519.772	30.507.332	34.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	609.586.520	619.530.197	551.965.037
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del	609.586.520	619.530.197	551.965.037

Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)			
Spese di personale per il programma	440.109.878	446.877.098	440.148.254
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	140.342	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	6.565.660	9.408.929	8.558.929
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	110.326.696	110.329.536	50.329.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	52.443.944	52.773.556	52.787.240
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	119.993.146.637	119.663.459.010	121.176.693.135
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	537.080.032	537.080.032	537.080.032
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	-	-	-
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	823.038.881	837.830.683	791.378.714
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	29.393.331.809	28.727.862.252	29.883.862.252
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.964.792.042	8.318.122.485	8.390.122.485
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	198.539.767	179.739.767	423.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	74.118.574.686	75.888.074.686	76.579.284.686
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	74.040.074.000	75.809.574.000	76.500.784.000
Contributi per strutture sanitarie private	78.500.686	78.500.686	78.500.686
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	1.915.654.602	1.698.420.891	1.841.291.888
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	25.025.458	25.025.458	25.025.458
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	675.045.736	468.302.025	609.103.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	253.000.000	242.300.000	232.400.000

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	204.770.000	204.980.000	216.950.000
Attuazione federalismo amministrativo	345.535.310	345.535.310	345.535.310
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35.355.082	35.382.728	35.379.589
Spese di personale per il programma	28.863.328	28.859.916	28.856.777
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.324.035	3.327.733	3.327.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.149.011	3.176.371	3.176.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	42.992.348	64.089.514	64.522.847
Spese di personale per il programma	21.618.399	21.635.173	21.568.506
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.111.060	7.174.360	7.174.360
Servizi elettorali	3.102.359	3.117.683	3.117.683
Supporto ai Prefetti	205.530	207.298	207.298
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	5.000	5.000	5.000
Gestione della carta d'identità elettronica	10.950.000	31.950.000	32.450.000
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	11.346.524.516	11.032.138.899	10.555.973.779
Spese di personale per il programma	4.216.673	4.316.860	4.323.957
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	6.565.276.849	6.565.279.987	6.565.279.987
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	613.748.388	676.091.415	658.871.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	1.380.925.712	1.009.902.339	867.683.962
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	104.703.521	86.440.077	69.705.737
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	17.648.020	17.648.020	17.648.020
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	229.735.043	230.000.000	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	217.669	219.523	219.523
Federalismo amministrativo	50.720.933	50.720.933	50.720.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	1.646.482.706	1.654.519.745	1.654.519.745
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	715.849.002	720.000.000	650.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	25.286.607.676	25.993.019.13	27.025.782.806

		6	
Protocollo internazionale (4.1)	6.585.991	6.631.222	6.631.000
Spese di personale per il programma	4.235.662	4.280.893	4.280.671
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.350.329	2.350.329	2.350.329
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.180.129.280	1.180.215.970	1.182.213.098
Spese di personale per il programma	7.921.718	7.918.588	7.915.716
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	654.782.196	654.782.196	654.782.196
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	1.920.410	1.921.942	1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	515.504.956	515.593.244	517.593.244
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	34.807.075	34.702.705	34.600.954
Spese di personale per il programma	11.481.576	11.376.884	11.275.133
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	2.806.149	2.806.471	2.806.471
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350	20.519.350	20.519.350

999/701/3

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	428.057.426	431.054.797	429.902.061
Spese di personale per il programma	13.402.741	13.399.763	13.397.027
Rapporti politici internazionali e diritti umani	412.695.540	415.695.889	415.545.889
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	1.959.145	1.959.145	959.145
Integrazione europea (4.7)	24.795.939	23.486.361	23.474.343
Spese di personale per il programma	7.469.527	7.459.602	7.447.584
Politiche dell'Unione Europea	2.645.326	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	14.681.086	13.381.086	13.381.086
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	82.324.070	32.277.198	32.122.002
Spese di personale per il programma	7.162.719	7.115.627	6.960.431
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.164.230	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	71.997.121	21.997.121	21.997.121
Promozione del sistema Paese (4.9)	211.979.201	213.483.502	173.486.082
Spese di personale per il programma	12.010.256	12.004.617	12.082.197
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	77.768.636	77.777.862	55.577.862
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	56.181.942	57.682.656	39.807.656
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di	20.871.706.416	21.884.506.41	23.964.606.416

bilancio in ambito UE (4.10)		6	
Partecipazione al bilancio UE	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	2.536.706.416	2.951.506.416	4.945.606.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	1.746.161.493	1.480.934.255	484.451.688
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	13.556.517	13.556.517	13.556.517
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	1.625.882.440	1.387.575.897	384.495.897
Cancellazione debito paesi poveri	106.722.536	79.801.841	86.399.274
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	79.417.962	82.756.082	71.729.750
Spese di personale per il programma	1.582.874	1.581.404	1.580.072
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	77.835.088	81.174.678	70.149.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	595.547.711	597.971.775	597.685.028
Spese di personale per il programma all'estero	127.783.078	129.160.915	128.824.663
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	466.496.852	467.548.079	467.597.584
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.267.781	1.262.781	1.262.781
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	17.531.506	17.525.353	17.519.394
Spese di personale per il programma	11.819.090	11.812.593	11.806.634
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.739.437	3.739.437	3.739.437
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.422	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	89.557	89.557	89.557
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	4.049.980	3.960.892	3.849.315
Spese di personale per il programma	3.098.051	3.008.963	2.897.386
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	3.513.626	3.512.608	3.511.675
Spese di personale per il programma	3.054.414	3.053.396	3.052.463
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212

999/701/4

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Difesa e sicurezza del territorio (5)	20.763.731.816	21.796.322.869	20.327.353.744
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.414.255.168	6.450.383.234	6.474.329.768
Spese di personale per il programma	5.945.887.726	5.966.376.366	5.992.857.618

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	290.296.216	306.958.152	309.128.434
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	64.979.656	60.707.156	58.707.156
Formazione ed addestramento del personale	13.337.614	13.337.614	13.337.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	64.733.985	65.983.985	63.278.985
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	35.019.971	37.019.961	37.019.961
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	-	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.300.001.130	5.180.615.255	5.169.986.796
Spese di personale per il programma	4.917.725.917	4.803.440.042	4.792.811.583
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.367.022	2.367.022	2.367.022
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	11.673.370	5.173.370	5.173.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.362.906	15.862.906	15.862.906
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	330.229.254	331.129.254	331.129.254
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	-	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	22.642.661	22.642.661	22.642.661
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.112.212.461	2.092.453.883	2.075.571.773
Spese di personale per il programma	1.939.941.081	1.922.282.503	1.905.400.393
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.788.869	2.788.869	2.788.869
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	15.253.112	13.153.112	13.153.112
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.982.415	12.982.415	12.982.415
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	128.881.269	128.881.269	128.881.269
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	-	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.365.715	12.365.715	12.365.715
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.716.151.168	2.700.055.068	2.693.493.592
Spese di personale per il programma	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.683.953	1.683.953	1.683.953
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	38.216.217	41.577.217	39.387.217
Formazione militare del personale delle forze aeree	21.171.559	17.880.569	19.583.769

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	134.067.513	133.303.303	133.796.303
Trasporto aereo di Stato	29.461.767	32.361.767	30.911.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	-	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	13.347.245	13.347.245	13.347.245
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	3.223.864.569	3.825.568.109	3.913.971.815
Spese di personale per il programma Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	704.952.192	707.506.726	698.927.650
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	813.804	913.804	913.804
Formazione militare del personale	2.362.197	2.362.197	2.362.197
	3.780.923	3.693.923	3.741.923

999/701/5

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	64.802.948	22.570.178	22.571.838
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	1.850.842.837	2.429.255.413	2.526.492.735
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	21.956.507	21.951.507	21.951.507
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	422.904.213	488.240.413	488.186.213
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	404.409	404.409	404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	48.139.636	48.139.636	48.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	102.904.903	100.529.903	100.279.903
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	-	-	-
Missioni internazionali (5.8)	997.247.320	1.547.247.320	-
Missioni internazionali	997.247.320	1.547.247.320	-
Giustizia (6)	8.766.798.623	8.816.363.441	8.644.787.858
Amministrazione penitenziaria (6.1)	2.883.175.338	2.912.949.716	2.905.549.443
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	216.356.697	215.566.244	210.279.853
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.007.550.686	2.002.407.559	1.998.413.677
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	259.980.106	260.680.106	256.010.106
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	288.683.002	311.149.206	311.149.206
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito	43.731.605	52.231.605	58.581.605

Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	15.141.817	15.531.817	15.531.817
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	51.731.425	55.383.179	55.583.179
Giustizia civile e penale (6.2)	4.064.606.300	4.081.256.666	3.959.801.675
Spese di personale per il programma (personale civile)	1.380.667.516	1.297.458.555	1.296.757.281
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.844.407.317	1.894.324.836	1.919.836.240
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	44.661.419	48.861.419	49.761.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	255.112.892	306.749.926	157.922.762
Funzionamento uffici giudiziari	513.547.268	507.705.923	509.655.923
Efficientamento del sistema giudiziario	12.873.960	12.820.079	12.532.122
Giustizia minorile e di comunità' (6.3)	272.446.970	272.877.518	272.840.953
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	133.700.344	134.058.451	134.020.302
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	67.232.351	67.179.723	67.131.307
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	42.658.832	42.658.832	42.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	7.994.949	7.994.949	7.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	19.137.996	19.137.996	19.087.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.652.722	1.777.791	1.777.791
Giustizia tributaria (6.5)	198.048.536	192.042.121	189.770.890
Spese di personale per il programma	85.189.034	81.138.867	79.423.448
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	112.859.502	110.903.254	110.347.442

999/701/6

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.138.934.301	1.146.530.242	1.106.117.719
Spese di personale per il programma (personale civile)	11.013.316	11.009.257	10.996.734
Spese di personale per il programma (magistrati)	4.111.935	4.111.935	4.111.935
Magistratura onoraria	204.999.725	204.999.725	204.599.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	516.626.730	516.626.730	516.626.730

Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	218.718.734	218.718.734	218.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	172.400.000	180.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	5.467.481	5.467.481	5.467.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.355.490	2.355.490	2.355.490
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.240.890	3.240.890	3.240.890
Giustizia amministrativa (6.7)	175.125.212	176.245.212	176.245.212
Giustizia amministrativa	175.125.212	176.245.212	176.245.212
Autogoverno della magistratura (6.8)	34.461.966	34.461.966	34.461.966
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	34.461.966	34.461.966	34.461.966
Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.222.733.593	11.381.848.165	11.262.028.177
Sicurezza democratica (7.4)	740.252.211	740.261.792	740.271.469
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	740.252.211	740.261.792	740.271.469
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	1.588.202.213	1.579.166.496	1.562.940.830
Spese di personale per il programma	1.323.522.647	1.325.541.641	1.325.995.541
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	46.952.911	47.090.306	47.234.562
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	105.730.269	105.926.152	106.123.986
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	108.519.491	97.131.502	80.109.846
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	755.572.039	776.825.212	762.365.892
Spese di personale per il programma (personale militare)	583.043.422	583.237.225	586.780.680
Spese di personale per il programma (personale civile)	19.697.591	19.684.961	19.673.340
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	273.808	273.808	273.808
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	31.137.790	35.862.790	31.660.590
Salvaguardia della vita umana in mare	49.472.949	49.197.949	48.995.749
Sicurezza e controllo della navigazione	27.728.247	22.100.247	21.100.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	36.638.028	58.888.028	46.301.274
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.061.461.258	7.217.881.144	7.191.368.025
Spese di personale per il programma (personale	351.946.934	349.508.504	345.000.328

civile)			
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.931.711.076	5.910.119.437	5.882.430.421
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	9.350.110	9.362.766	9.362.766
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	74.463.919	76.453.445	73.848.911
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	194.031.531	369.509.823	383.986.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	353.120.817	357.772.936	350.057.758
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	144.887.617	143.395.431	144.922.891
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.949.254	1.758.802	1.758.802

999/701/7

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	439.581.718	440.657.760	440.657.760
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.045.449	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	146.312.191	146.493.928	146.493.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	147.224.078	148.489.901	148.489.901
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	637.664.154	627.055.761	564.424.201
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	84.138.911	84.755.141	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	14.850.893	15.196.213	15.118.213
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	179.907.348	177.871.127	119.861.174
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	76.572.923	77.729.912	77.926.305
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	93.434.051	92.902.603	92.252.603
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	104.618.749	94.459.486	89.459.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	84.141.279	84.141.279	84.141.279
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	7.620.067.578	4.939.010.414	4.349.051.945
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	12.109.824	5.196.709	5.143.226
Spese di personale per il programma	1.994.338	1.991.518	1.938.035
Attività di difesa civile	875.473	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	9.240.013	2.322.317	2.322.317

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.334.707.970	2.380.048.479	2.382.573.492
Spese di personale per il programma (personale civile)	17.868.337	17.642.681	16.961.588
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.704.708.066	1.740.242.910	1.747.064.177
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	116.719.681	116.967.613	116.967.613
Gestione del soccorso pubblico	255.482.759	244.985.642	245.000.449
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	484.585	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	3.397.365	3.414.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	89.589.229	89.731.360	89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	6.095.217	6.127.477	6.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	129.594.850	149.679.801	146.049.833
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	10.767.881	10.767.881	10.767.881
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	3.265.603.844	925.203.844	532.773.844
Sostegno alla ricostruzione	3.205.603.844	775.203.844	382.773.844
Prevenzione rischio sismico	60.000.000	150.000.000	150.000.000
Protezione civile (8.5)	2.007.645.940	1.628.561.382	1.428.561.383
Coordinamento del sistema di protezione civile	77.332.995	77.142.995	77.142.995
Protezione civile di primo intervento	744.782.919	391.182.919	391.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	17.235.469	17.235.468	14.235.469
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	360.294.557	243.000.000	46.000.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	808.000.000	900.000.000	900.000.000

999/701/8

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	843.905.497	805.432.297	746.939.642
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	314.262.935	303.642.593	268.600.392
Spese di personale per il programma	12.572.944	12.282.635	12.107.316
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	5.476.017	5.693.107	1.693.107
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	16.501.406	26.501.406	11.501.406
Piano irriguo nazionale	102.502.189	83.515.066	57.748.184
Tutela settore agricolo a seguito di avversità	24.707.732	20.707.732	27.707.732

climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie			
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	115.039.962	120.039.962	120.039.962
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	26.255.003	26.295.003	26.295.003
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	5.207.682	2.607.682	5.507.682
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	43.426.899	45.399.130	45.051.246
Spese di personale per il programma	34.961.513	36.929.920	36.578.174
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	4.470.368	4.474.192	4.478.054
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	2.809.578	2.809.578	2.809.578
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	486.215.663	456.390.574	433.288.004
Spese di personale per il programma	15.169.544	15.069.465	14.986.895
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	60.024.324	33.621.313	33.601.313
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	236.416.163	232.484.164	209.484.164
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	11.308.082	11.368.082	11.368.082
Interventi a favore del settore ippico	163.297.550	163.847.550	163.847.550
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	219.614.927	234.592.753	234.548.688
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	25.939.355	25.931.633	25.930.997
Spese di personale per il programma	3.395.685	3.387.963	3.387.327
Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	22.543.670	22.543.670	22.543.670
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	182.423.074	197.422.005	197.379.959
Spese di personale per il programma	3.519.596	3.518.527	3.476.481
Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	26.447.625	41.447.625	41.447.625
Ricerca in ambito energetico e ambientale con	152.455.853	152.455.853	152.455.853

riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica			

999/701/9

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	11.252.498	11.239.115	11.237.732
Spese di personale per il programma	3.795.150	3.781.767	3.780.384
Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	7.457.348	7.457.348	7.457.348
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	24.757.468.783	20.682.675.946	19.661.143.820
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	3.169.626.282	2.995.335.266	2.717.545.357
Spese di personale per il programma	6.307.784	6.191.450	6.270.868
Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	73.517.767	71.517.767	71.517.767
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	312.133.600	362.133.600	432.133.600
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.446.236.398	2.291.701.855	2.023.743.191
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	330.556.573	262.916.434	183.005.771
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160	874.160	874.160
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	55.819.295	18.325.818	18.422.326
Spese di personale per il programma	6.698.717	5.959.727	6.056.874
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	12.899.766	11.145.279	11.144.640
Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	36.220.812	1.220.812	1.220.812
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	754.130.725	602.031.026	510.509.133
Spese di personale per il programma	13.539.228	13.523.403	13.464.198
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	735.879.195	586.795.321	495.332.633
Garanzie a sostegno del credito alle PMI	4.712.302	1.712.302	1.712.302
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	2.336.015.072	244.017.906	244.017.906
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	66.997.166	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	1.974.017.906	84.017.906	84.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	295.000.000	45.000.000	45.000.000

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	18.380.480.169	16.751.961.810	16.099.579.867
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	151.700.000	60.000.000	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	173.435.000	169.094.750	168.094.750
Ricerca e sviluppo	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
Attività manifatturiere	37.975.000	37.975.000	37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	565.683.169	572.482.060	618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	685.527.000	150.200.000	-
Settore dell'autotrasporto	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
Settore creditizio e bancario	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	36.300.000	195.500.000	-
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	305.300.000	323.350.000	69.350.000
Riduzione cuneo fiscale	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali	-	-	-
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	74.400.000	76.200.000	75.800.000

999/701/10

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	60.183.323	69.908.151	69.974.668
Spese di personale per il programma	5.493.121	5.417.949	5.484.466
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	15.078.780	24.878.780	24.878.780
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	39.611.422	39.611.422
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	1.213.917	1.095.969	1.094.563
Spese di personale per il programma	1.022.834	1.023.023	1.021.617
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	191.083	72.946	72.946
Regolazione dei mercati (12)	45.294.320	43.623.807	41.021.847
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	45.294.320	43.623.807	41.021.847
Spese di personale per il programma	7.429.092	7.297.258	7.295.298
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	32.227.894	31.227.483	28.627.483

Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.637.334	5.099.066	5.099.066
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	11.372.203.893	14.162.960.278	12.662.044.166
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	293.590.278	285.279.080	283.373.142
Spese di personale per il programma	141.186.980	144.504.764	144.432.273
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	121.720.865	125.223.371	125.026.671
Interventi per la sicurezza stradale	30.682.433	15.550.945	13.914.198
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	370.883.190	360.262.083	276.892.255
Spese di personale per il programma	4.599.382	4.554.115	4.551.447
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	24.721.097	14.221.097	10.821.097
Interventi in materia di autotrasporto	341.562.711	341.486.871	261.519.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	79.915.272	79.146.014	64.144.513
Spese di personale per il programma	2.744.462	2.725.204	2.723.703
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	77.170.810	76.420.810	61.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	566.679.552	292.860.681	284.858.695
Spese di personale per il programma	3.477.805	3.448.934	3.446.948
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	539.792.711	256.802.711	248.802.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	23.409.036	32.609.036	32.609.036
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	6.180.081.878	5.876.894.087	5.848.244.008
Spese di personale per il programma	3.555.382	3.474.562	3.472.717
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.544.395.411	5.433.045.000	5.342.796.770
Interventi a favore delle linee metropolitane	412.227.261	376.507.705	438.107.701
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	219.903.824	63.866.820	63.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	3.170.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	3.165.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	710.813.823	448.263.457	454.346.677
Spese di personale per il programma	6.583.439	6.529.648	6.526.000
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187.880.963	187.889.923	186.380.963
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	61.898.337	53.148.748	42.421.053
Infrastrutture portuali	440.558.572	194.767.927	214.007.927

	2019	2020	2021
Interventi per l'industria navalmeccanica	13.892.512	5.927.211	5.010.734
Ricerca applicata nel settore navale	-	-	-
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.601.153.442	7.354.759.309	5.131.915.338
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	169.020.217	166.037.249	164.464.518
Spese di personale per il programma	6.840.619	6.837.651	6.834.920
Interventi nel settore idrico ed elettrico	7.146.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	155.033.299	155.183.299	153.613.299
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	7.666.268	7.098.442	7.104.648
Spese di personale per il programma	5.548.955	4.981.129	4.987.335
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.117.313	2.117.313	2.117.313
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	1.667.440.888	1.466.769.170	1.301.758.579
Spese di personale per il programma	87.101.755	86.972.741	86.782.331
Opere di preminente interesse nazionale	1.170.137.688	1.038.478.482	864.612.050
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	150.688.380	132.572.123	69.956.924
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	62.189.233	62.089.233	61.882.651
Accordi internazionali e grandi eventi	15.118.894	15.118.894	158.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	767.770	267.770	267.770
Infrastrutture carcerarie	85.000.000	30.000.000	-
Realizzazione del sistema MOSE	61.296.226	21.130.466	20.000.000
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	35.140.942	80.139.461	40.137.959
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	1.132.026.069	4.593.654.448	1.208.587.593
Spese di personale per il programma	18.138.324	18.130.200	18.122.725
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	538.532.290	4.068.863.733	701.746.084
Infrastrutture autostradali in concessione	203.076.709	60.180.038	58.680.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	365.278.746	401.480.477	350.038.746
Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri	-	-	-
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	7.000.000	45.000.000	80.000.000
Comunicazioni (15)	740.568.484	1.020.018.809	784.682.678
Servizi postali (15.3)	317.328.528	316.777.539	317.052.593
Garanzia del servizio postale	317.328.528	316.777.539	317.052.593
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	204.557.255	183.954.224	194.344.491
Sostegno al pluralismo dell'informazione	204.557.255	183.954.224	194.344.491
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento	11.249.266	11.201.776	10.931.440

elettromagnetico (15.5)			
Spese di personale per il programma	5.325.725	5.341.235	5.070.899
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.923.541	5.860.541	5.860.541
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	165.619.305	467.838.087	223.495.918
Spese di personale per il programma	6.725.419	6.307.230	6.365.061
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	48.872.433	43.872.433	3.872.433
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	110.021.453	417.658.424	213.258.424

999/701/12

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	41.814.130	40.247.183	38.858.236
Spese di personale per il programma	34.698.093	33.131.146	31.742.199
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	7.116.037	7.116.037	7.116.037
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	264.245.047	193.860.813	120.995.359
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	5.738.527	5.506.102	5.473.092
Spese di personale per il programma	4.969.583	4.737.158	4.704.148
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	768.944	768.944	768.944
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	258.506.520	188.354.711	115.522.267
Spese di personale per il programma	3.765.850	3.704.699	3.681.597
Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	21.285.942	20.295.284	17.285.942
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	92.854.728	92.854.728	92.854.728
Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	140.600.000	71.500.000	1.700.000
Ricerca e innovazione (17)	3.316.411.278	3.333.650.709	3.278.167.737
Ricerca in materia ambientale (17.3)	91.179.221	91.179.175	91.179.133
Spese di personale per il programma	56.037	55.991	55.949
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	91.123.184	91.123.184	91.123.184

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	30.500.724	30.331.585	29.368.662
Spese di personale per il programma	19.569.916	19.485.777	19.477.854
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.446.873	3.946.873	3.946.873
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	3.857.458	3.272.458	2.317.458
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	2.626.477	3.626.477	3.626.477
Ricerca di base e applicata (17.15)	255.078.625	290.678.625	465.678.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	255.078.625	290.678.625	465.678.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	8.762.266	8.447.284	8.220.320
Spese di personale per il programma	5.521.851	5.206.869	4.979.905
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.240.415	3.240.415	3.240.415
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	266.261.839	279.516.713	337.292.477
Spese di personale per il programma	2.743.493	2.741.367	2.739.631
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	258.988.152	272.245.152	330.022.652
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.530.194	4.530.194	4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	11.152.107	11.151.710	11.151.372
Spese di personale per il programma	345.303	344.906	344.568
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	10.806.804	10.806.804	10.806.804
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
Spese di personale per il programma	4.624.808	4.456.386	4.408.330
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	453.543.205	417.032.552	132.397.168
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	1.847.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	132.409.378	167.397.504	167.412.475
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	8.931.066	8.910.229	8.910.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	194.791.320	182.041.320	182.041.320

999/701/13

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	12.137.000	4.137.000	4.137.000
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.191.166.663	1.149.791.897	1.072.196.812
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	16.232.749	16.254.500	15.945.431

Spese di personale per il programma	2.978.157	2.975.908	2.973.839
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche	12.810.255	12.845.255	12.539.255
Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	444.337	433.337	432.337
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)	37.193.304	36.671.617	34.891.259
Spese di personale per il programma	2.151.401	2.150.336	2.149.356
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	4.194.442	4.194.442	4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	30.752.618	30.231.996	28.452.618
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	20.743.616	20.735.891	20.724.021
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	16.396.224	16.387.921	16.375.467
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.347.392	4.347.970	4.348.554
Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	10.317.951	10.346.532	10.345.226
Spese di personale per il programma	2.112.814	2.111.395	2.110.089
Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	972.954	1.002.954	1.002.954
Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	6.443.468	6.443.468	6.443.468
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	788.715	788.715	788.715
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	433.290.613	401.719.502	333.111.836
Spese di personale per il programma	3.185.489	3.183.415	3.181.509
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	104.331.328	76.355.401	26.358.845
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio	232.942.715	230.822.032	227.921.107
Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	58.489.432	56.857.005	41.148.726
Finanziamenti alle Autorità di bacino	34.341.649	34.501.649	34.501.649
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	145.467.320	142.920.718	142.828.806
Spese di personale per il programma	4.503.353	4.500.179	4.497.260
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	45.438.420	45.874.992	45.739.999
Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	7.226.585	7.246.585	7.275.585
Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio	88.298.962	85.298.962	85.315.962
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	1.500.000	500.000	-
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.500.000	500.000	-

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	51.086.031	40.884.412	35.882.878
Spese di personale per il programma	1.904.454	1.902.785	1.901.251
Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale	38.038.735	37.838.785	32.838.785
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico	11.142.842	1.142.842	1.142.842

999/701/14

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	8.093.292	8.076.722	7.412.796
Spese di personale per il programma	1.706.752	1.705.182	1.703.793
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	5.991.164	5.976.164	5.313.627
Rilascio di certificazioni ambientali	395.376	395.376	395.376
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	467.241.787	471.682.003	471.054.559
Spese di personale per il programma	431.480.382	435.913.031	435.754.362
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	11.827.820	11.827.820	12.443.270
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.596.204	3.599.987	3.603.808
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	5.516.465	5.518.823	4.521.205
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	6.995.954	6.999.291	6.902.662
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	7.824.962	7.823.051	7.829.252
Casa e assetto urbanistico (19)	313.078.722	262.828.931	323.712.777
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	117.289.496	145.520.873	232.789.136
Politiche abitative	70.000.000	-	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	47.289.496	145.520.873	232.789.136
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	195.789.226	117.308.058	90.923.641
Spese di personale per il programma	3.357.765	3.354.858	3.353.018
Edilizia residenziale sociale	124.927.586	84.256.247	77.373.670
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	67.503.875	29.696.953	10.196.953
Tutela della salute (20)	1.290.111.337	1.228.215.764	1.216.586.822
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	134.119.269	132.679.287	131.153.431
Spese di personale per il programma	29.829.564	28.739.582	27.213.726

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	69.406.713	69.406.713	69.406.713
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	9.585.694	9.585.694	9.585.694
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	1.360.009	1.360.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	23.937.289	23.587.289	23.587.289
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	32.746.074	31.488.170	31.139.368
Spese di personale per il programma	23.938.537	23.680.633	23.339.331
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.552.608	7.552.608	7.545.108
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	1.254.929	254.929	254.929
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	288.043.788	281.308.613	271.272.259
Spese di personale per il programma	4.018.593	3.838.414	3.802.060
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	125.877.956	119.322.960	109.322.960
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	12.580.639	12.174.618	11.921.814
Spese di personale per il programma	5.759.911	5.353.890	5.101.086
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.820.728	6.820.728	6.820.728

999/701/15

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	11.236.111	11.233.270	11.230.656
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	5.209.412	5.206.571	5.203.957
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	6.026.699	6.026.699	6.026.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	25.329.447	25.192.875	25.191.671
Spese di personale per il programma	3.071.080	3.069.508	3.068.304
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.186.271	2.086.271	2.086.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed	20.072.096	20.037.096	20.037.096

internazionali			
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	591.227.723	590.557.415	590.420.861
Spese di personale per il programma	5.851.079	5.730.771	4.491.217
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	141.483.332	141.483.332	141.483.332
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	443.893.312	443.343.312	444.446.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	7.891.690	7.887.248	7.883.530
Spese di personale per il programma	4.607.667	4.603.225	4.599.507
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	844.956	844.956	844.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	2.439.067	2.439.067	2.439.067
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.783.430	2.661.152	2.494.618
Spese di personale per il programma	2.347.023	2.224.745	2.058.211
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	436.407	436.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	173.183.205	121.073.116	120.951.617
Spese di personale per il programma	2.327.884	2.217.795	2.196.296
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	170.855.321	118.855.321	118.755.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	6.403.937	6.402.632	5.401.738
Spese di personale per il programma	3.871.189	3.869.884	3.868.990
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	2.532.748	2.532.748	1.532.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	4.566.024	5.557.368	7.525.259
Spese di personale per il programma	2.038.060	2.029.404	1.997.295
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	2.527.964	3.527.964	5.527.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.645.705.675	2.140.168.527	1.884.921.941
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	412.538.667	396.187.648	397.737.448
Spese di personale per il programma	2.949.331	2.906.711	2.906.511
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	206.183.040	193.683.040	193.683.040
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	97.147.000	103.647.000	105.647.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	75.885.000	70.185.000	70.085.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.090.500	11.090.500	11.090.500
Sostegno alle attività circensi	8.042.234	8.042.234	8.042.234

Promozione dello spettacolo dal vivo	9.241.562	6.633.163	6.283.163

999/701/16

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	7.808.925	7.657.887	7.630.993
Spese di personale per il programma	5.051.250	5.050.212	5.023.318
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.757.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	76.193.100	71.234.189	67.461.337
Spese di personale per il programma	60.998.028	57.297.467	53.632.143
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	12.290.307	11.306.957	11.299.429
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.904.765	2.629.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	133.221.651	127.877.085	124.342.732
Spese di personale per il programma	95.301.848	89.039.188	85.519.355
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	27.766.043	28.684.137	28.669.617
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.556.023	7.556.023	7.556.023
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.597.737	2.597.737	2.597.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	142.578.568	130.574.098	129.199.215
Spese di personale per il programma	61.193.673	53.816.768	53.801.106
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	3.882.258	3.778.550	3.778.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	24.477.869	22.627.869	22.627.869
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	45.630.665	43.601.808	42.767.587
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	7.394.103	6.749.103	6.224.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	128.461.992	122.000.299	112.383.223
Spese di personale per il programma	91.772.170	87.552.057	81.217.473
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	5.392.931	4.510.114	4.510.114
Tutela delle belle arti	29.472.157	28.113.394	25.530.903
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.496.191	1.496.191	796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.543	328.543	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	343.598.109	324.696.910	312.269.014
Spese di personale per il programma	277.196.467	261.171.450	248.356.644
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	25.438.476	25.218.476	23.493.476

Coordinamento e funzionamento del sistema museale	40.963.166	38.306.984	40.418.894
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	21.976.085	11.531.562	10.548.728
Spese di personale per il programma	4.796.377	4.571.590	4.533.756
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	2.810.232	1.590.496	1.590.496
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	14.366.400	5.366.400	4.421.400
Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	3.076	3.076	3.076
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	1.109.809.744	688.825.616	467.629.811
Spese di personale per il programma	24.330.956	23.944.099	23.421.608
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	179.638.846	164.673.960	192.902.986
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	85.536.662	58.591.293	68.206.250
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	8.527.344	8.472.342	15.961.542
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	11.062.852	8.174.883	5.924.598
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	407.653.042	292.567.102	94.315.303
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	12.915.560	8.598.095	7.314.813

999/701/17

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	90.851.174	74.510.534	22.240.762
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	49.293.308	49.293.308	37.341.949
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	240.000.000	-	-
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	24.375.926	18.334.048	15.178.971
Spese di personale per il programma	1.519.278	1.464.273	1.409.196
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	19.311.635	15.324.762	12.224.762
Interventi per le periferie urbane	3.545.013	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	245.142.908	241.249.185	240.540.469
Spese di personale per il programma	3.389.630	3.389.497	3.388.961
Promozione del cinema italiano	3.003.278	3.109.688	2.401.508
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	238.750.000	234.750.000	234.750.000
Istruzione scolastica (22)	48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	1.965.159.246	1.730.977.869	1.556.561.263

Spese di personale per il programma	5.162.570	4.730.947	4.902.683
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	739.966.043	497.247.797	297.099.006
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.188.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	31.416.148	29.004.793	30.444.793
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	203.061.536	189.969.108	178.621.492
Spese di personale per il programma	8.842.850	8.814.811	8.678.205
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.783.396	14.221.987	13.105.522
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.785.782	9.832.887	9.779.604
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	2.597.901	1.953.808	1.935.795
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	163.701.578	153.691.640	143.673.627
Cooperazione in materia culturale	2.350.029	1.453.975	1.448.739
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	525.723.089	536.523.089	536.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	525.723.089	536.523.089	536.523.089
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	34.274.952	49.274.724	49.266.981
Spese di personale per il programma	902.682	902.454	894.721
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	33.372.270	48.372.270	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	401.390.978	398.353.656	394.303.369
Spese di personale per il programma	126.886.167	123.813.855	120.758.960
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	274.504.811	274.539.801	273.544.409
Istruzione del primo ciclo (22.17)	29.488.710.059	28.641.620.123	27.129.403.550
Spese di personale per il programma (docenti)	20.346.218.497	20.014.319.106	19.411.086.502
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.481.421.329	4.600.015.477	4.369.499.101
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	624.985.187	401.931.933	345.089.933
Continuità del servizio scolastico	546.601.640	546.601.640	546.601.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.308.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494
Spese di personale per il programma (docenti)	10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428

999/701/18

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	374.788.021	271.937.957	234.279.957
Continuità del servizio scolastico	194.049.276	194.049.276	194.049.276
Miglioramento dell'offerta formativa	183.013.780	183.013.780	183.013.780
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	449.150.946	445.505.957	445.263.923
Spese di personale per il programma	3.039.395	3.039.348	3.041.106
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	287.807.929	284.921.628	284.703.678
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	144.866.669	144.095.968	144.072.226
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.436.953	13.449.013	13.446.913
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	8.369.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	322.710.590	304.660.899	292.961.908
Spese di personale per il programma	3.422.641	3.424.102	3.425.046
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	266.633.452	248.590.632	246.640.697
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	22.764.548	22.763.266	21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	18.084.273	18.082.980	18.082.980
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	11.805.676	11.799.919	3.049.919
Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	-	-	-
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	464.608.855	482.547.001	478.784.735
Spese di personale per il programma	655.536	655.961	656.285
Spese di personale per il programma (docenti)	330.917.247	327.186.411	323.754.077
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	56.538.343	56.292.557	56.065.593
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	48.482.628	74.398.728	74.295.436
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	8.128.604	4.126.847	4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	7.581.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
Spese di personale per il programma	2.903.109	2.890.416	2.827.882
Finanziamento delle università statali	7.468.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
Contributi a favore delle università non statali	68.485.727	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	11.243.428	11.183.809	11.144.170

Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.881.328	7.878.919	7.882.327
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	22.836.719	22.416.396	14.174.985
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	40.288.375.037	41.300.836.507	41.513.470.702
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	98.937.670	101.506.117	73.295.766
Spese di personale per il programma	1.970.199	1.938.646	1.900.544
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	96.967.471	99.567.471	71.395.222
Famiglia, pari opportunit� e situazioni di disagio (24.5)	272.339.414	250.346.607	223.171.440
Politiche per la famiglia e le disabilit�	189.741.005	174.825.092	155.363.772
Promozione e garanzia delle pari opportunit�	62.300.903	57.272.352	57.261.332
Lotta alle dipendenze	7.500.769	5.488.429	7.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	3.067.787	3.059.342	3.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	9.728.950	9.701.392	-

999/701/19

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	136.033.841	135.766.425	125.517.604
Spese di personale per il programma	9.357.508	9.090.266	8.841.537
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilit� civile dei giudici e violazione dei diritti umani	111.300.000	111.300.000	101.300.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidit� civile e di patrocinio legale	15.376.333	15.376.159	15.376.067
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	653.450.303	653.446.803	653.443.303
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	599.388.654	599.385.154	599.381.654
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	54.061.649	54.061.649	54.061.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	38.929.362.526	39.961.519.272	40.239.791.306
Spese di personale per il programma	4.801.801	4.792.447	4.746.641
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	413.197.082	413.437.716	413.660.141
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	19.694.044.765	20.181.844.765	20.679.744.765
Politiche per l'infanzia e la famiglia	5.222.200.728	4.571.326.194	4.221.521.609
Assegni e pensioni sociali	5.961.892.560	5.961.892.560	5.961.892.560
Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	180.872.024	180.872.024	180.872.024
Lotta contro la povert�	347.000.000	587.000.000	615.000.000

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	30.127.273	30.127.273	30.127.273
Tutela della privacy	30.127.273	30.127.273	30.127.273
Politiche previdenziali (25)	96.401.599.168	99.824.939.815	100.251.833.060
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.464.741.179	11.465.241.179	11.479.541.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	604.879.364	604.879.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	59.861.815	60.361.815	74.661.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	84.936.857.989	88.359.698.636	88.772.291.881
Spese di personale per il programma	4.238.953	4.085.600	3.923.069
Prepensionamenti	4.080.822.405	3.814.942.405	3.259.953.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	13.365.765.304	13.843.455.304	14.214.605.304
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	625.329.138	625.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	301.394.636	301.394.636	301.394.636
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	678.958.957	676.158.957	676.408.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	389.104.703	389.104.703	389.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	672.360	672.360	672.360
Sostegno alle gestioni previdenziali	59.530.545.816	62.751.429.816	63.648.219.815

999/701/20

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Politiche per il lavoro (26)	10.493.245.172	10.312.439.612	10.395.546.324
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	9.701.008.066	9.532.456.079	9.473.553.899
Spese di personale per il programma	3.985.675	3.963.688	3.963.015

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	9.169.683.825	9.101.419.825	9.075.110.836
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	527.338.566	427.072.566	394.480.048
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	31.614.503	30.539.338	30.538.954
Spese di personale per il programma	4.051.433	3.976.268	3.975.884
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	4.211.972	211.972	211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	23.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	63.913.056	63.820.901	63.596.983
Spese di personale per il programma	4.987.038	4.894.883	4.670.965
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.362.274	4.362.274	4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	4.563.744	4.563.744	4.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	325.643.768	324.033.478	324.033.478
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	325.643.768	324.033.478	324.033.478
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	347.419.227	337.707.942	478.107.942
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	347.419.227	337.707.942	478.107.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	23.646.552	23.881.874	25.715.068
Spese di personale per il programma	1.883.452	1.847.598	1.680.792
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	21.763.100	22.034.276	24.034.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.379.769.865	3.030.565.643	2.922.041.547
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.286.149.233	1.936.945.011	1.828.420.915
Spese di personale per il programma	22.873.443	22.980.793	22.117.879
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	2.153.670.108	1.802.634.276	1.699.673.094
Interventi di protezione sociale	5.470.977	3.036.194	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.184	1.744.525	1.744.525
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della	32.830.521	32.989.223	30.489.223

mafia Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	69.560.000	73.560.000	71.560.000
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	5.220.632	5.220.632	5.220.632
Spese di personale per il programma	2.017.612	2.017.612	2.017.612
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	3.203.020	3.203.020	3.203.020

999/701/21

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	6.374.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	6.374.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
Politiche di coesione	6.374.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	90.413.597.584	90.112.286.428	87.355.839.326
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscality (29.1)	902.215.546	911.647.156	893.532.482
Spese di personale per il programma	27.396.330	26.527.940	26.309.780
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	26.347.022	26.347.022	25.653.508
Gestione di tributi speciali	129.362.231	129.362.231	129.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	11.731.614	11.831.614	11.961.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	483.245.349	483.245.349	483.245.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	184.033.000	194.233.000	176.900.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoiazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.836.594.746	2.797.408.033	2.759.540.020
Spese di personale per il programma	2.326.725.067	2.330.652.576	2.330.701.862
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	19.839.069	19.839.069	19.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	267.709.691	268.031.234	268.383.701
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.672.561	5.672.561	5.672.561

Trattamenti pensionistici	35.553.533	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	181.094.825	137.754.418	99.484.652
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	656.397.932	627.066.813	583.894.022
Spese di personale per il programma	10.617.854	10.286.735	10.113.944
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.754.947	6.754.947	6.754.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	537.025.131	537.025.131	537.025.131
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	102.000.000	73.000.000	30.000.000
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	73.010.410.870	72.324.910.870	69.196.010.870
Rimborsi di imposte dirette	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
Rimborsi di imposte indirette	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	652.656.354	647.656.354	637.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	13.969.050.000	13.974.550.000	13.977.550.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	381.000.000	381.000.000	381.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	2.786.046.000	2.786.046.000	2.786.046.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	40.000.000	268.000.000	269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
statuto speciale e delle Province autonome			
Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	72.000.000	72.000.000

999/701/22

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	147.699.588	111.463.284	110.828.933
Spese di personale per il programma	32.143.353	31.056.977	30.312.271
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	43.463.528	42.030.015	42.140.370
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	50.775.375	17.058.960	17.058.960
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.317.332	21.317.332	21.317.332
Fondazioni lirico sinfoniche	-	-	-
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	287.402.404	316.610.425	317.954.616
Spese di personale per il programma	123.264.998	115.153.300	112.257.977

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	5.710.142	5.710.142	5.710.142
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.997.147	28.997.147	28.997.147
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.381.459	6.381.459	6.381.459
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	50.948.193	88.267.912	92.507.426
Trattato del Nord Atlantico	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	190.961.426	180.943.203	174.435.961
Spese di personale per il programma	159.539.458	150.489.262	143.909.327
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.358.897	23.430.870	23.503.563
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	8.063.071	7.023.071	7.023.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	129.561.907	129.561.907	129.561.907
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	56.729.280	56.729.280	56.729.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	6.542.765.359	6.802.512.612	6.879.910.997
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	-	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.831.758.407	1.831.758.407	1.831.758.407
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	194.584.121	194.584.121	194.584.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	175.308.522	206.699.606	283.275.585
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	912.720.452	912.860.530	912.986.451
Servizio di riscossione tributi	350.255.076	360.755.076	360.625.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	309.587.806	310.162.125	310.169.518
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	309.587.806	310.162.125	310.169.518
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

Interessi sui conti di tesoreria	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

999/701/23

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Giovani e sport (30)	786.178.975	710.319.420	655.391.333
Attività ricreative e sport (30.1)	548.784.911	528.579.770	514.515.294
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	117.545.011	97.339.870	83.275.394
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	431.239.900	431.239.900	431.239.900
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	237.394.064	181.739.650	140.876.039
Interventi a favore dei giovani	39.248.744	39.028.358	39.026.970
Servizio Civile Nazionale	198.145.320	142.711.292	101.849.069
Turismo (31)	44.332.450	44.310.345	44.309.372
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	44.332.450	44.310.345	44.309.372
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	44.332.450	44.310.345	44.309.372
Spese di personale per il programma	2.529.209	2.525.004	2.524.031
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	2.312.536	2.294.636	2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo	8.134.079	8.134.079	8.134.079
Promozione dell'offerta turistica italiana	31.356.626	31.356.626	31.356.626
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.234.435.916	2.994.186.684	3.070.621.523
Indirizzo politico (32.2)	400.757.750	353.343.968	404.980.647
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	22.448.645	22.261.464	22.255.365
Ministro e Sottosegretari di Stato	426.679	426.679	426.679
Indirizzo politico-amministrativo	20.388.923	20.201.742	20.195.643
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.633.043	1.633.043	1.633.043
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	76.504.908	48.138.073	133.108.178
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	15.582.054	16.005.900	15.334.269
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.322.272	1.322.272	964.008
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	58.738.000	29.947.319	115.947.319
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9.982.375	9.155.563	9.155.003
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	8.423.786	8.407.462	8.406.902
Valutazione e controllo strategico (OIV)	589.241	589.240	589.240
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	810.487	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	51.611.075	40.702.407	34.690.920
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	32.793.368	32.884.700	32.873.213
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	18.000.000	7.000.000	1.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA	15.608.168	14.603.843	14.599.869

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	11.612.027	11.607.702	11.603.728
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	2.000.000	2.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.085.618	11.988.258	11.854.101
Ministro e Sottosegretari di Stato	758.935	758.935	758.935
Indirizzo politico-amministrativo	10.644.967	10.547.607	10.413.450
Valutazione e controllo strategico (OIV)	681.716	681.716	681.716
MINISTERO DELL'INTERNO	27.807.851	27.694.620	27.499.225
Ministro e Sottosegretari di Stato	156.085	156.085	156.085
Indirizzo politico-amministrativo	25.813.077	25.699.846	25.494.549
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.838.689	1.838.689	1.848.591

999/701/24

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	15.005.571	9.213.225	12.041.300
Ministro e Sottosegretari di Stato	618.439	618.439	618.439
Indirizzo politico-amministrativo	8.192.052	8.189.706	8.179.873
Valutazione e controllo strategico (OIV)	361.420	361.420	361.420
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	5.833.660	43.660	2.881.568
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.082.131	18.073.965	12.856.163
Ministro e Sottosegretari di Stato	392.517	392.517	392.517
Indirizzo politico-amministrativo	11.790.612	11.782.661	11.565.077
Valutazione e controllo strategico (OIV)	899.002	898.787	898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.000.000	5.000.000	-
MINISTERO DELLA DIFESA	62.291.192	57.311.075	42.304.967
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	22.992.140	23.012.156	23.006.323
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.128.888	1.128.755	1.128.480
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	38.000.000	33.000.000	18.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	46.974.215	38.150.845	24.587.440
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	4.544.510	4.595.977	4.595.690
Valutazione e controllo strategico (OIV)	759.753	758.435	758.435
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	41.070.637	32.197.118	18.634.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	15.841.357	13.491.311	9.493.121

Ministro e Sottosegretari di Stato	221.603	221.603	221.603
Indirizzo politico-amministrativo	8.408.567	8.423.521	8.425.331
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.365.000	4.000.000	-
MINISTERO DELLA SALUTE	24.514.644	42.559.319	50.534.995
Ministro e Sottosegretari di Stato	196.296	198.347	198.347
Indirizzo politico-amministrativo	7.991.214	8.033.838	8.009.514
Valutazione e controllo strategico (OIV)	689.850	689.850	689.850
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	15.637.284	33.637.284	41.637.284
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.703.303.295	1.609.692.396	1.630.066.467
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	222.682.258	223.216.809	220.828.516
Spese di personale per il programma	80.540.185	91.594.231	90.705.844
Gestione del personale	51.837.057	44.422.787	44.405.820
Gestione comune dei beni e servizi	10.357.511	9.875.011	8.391.978
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	79.947.505	77.324.780	77.324.874
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	37.189.850	33.170.820	32.933.823
Spese di personale per il programma	15.032.622	14.439.036	14.275.906
Gestione del personale	11.120.216	9.184.652	9.104.420
Gestione comune dei beni e servizi	11.037.012	9.547.132	9.553.497
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30.777.107	30.362.664	30.118.968
Spese di personale per il programma	13.685.706	13.479.831	13.142.700
Gestione del personale	2.563.045	2.270.868	2.270.868
Gestione comune dei beni e servizi	14.528.356	14.611.965	14.705.400
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	171.379.624	125.445.708	124.762.446
Spese di personale per il programma	41.656.781	29.378.593	28.680.520
Gestione del personale	115.905.241	82.107.849	82.107.849
Gestione comune dei beni e servizi	13.817.602	13.959.266	13.974.077

999/701/25

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	74.240.074	68.606.125	68.599.918
Spese di personale per il programma	8.022.967	7.676.106	7.669.899
Gestione del personale	15.938.905	11.840.644	11.840.644
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	50.278.202	49.089.375	49.089.375
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	112.835.778	105.675.103	106.037.741
Spese di personale per il programma	23.230.116	22.492.696	22.619.392
Gestione del personale	15.779.315	8.831.760	8.831.760
Gestione comune dei beni e servizi	73.826.347	74.350.647	74.586.589
MINISTERO DELL'INTERNO	169.523.393	176.594.996	185.220.436
Spese di personale per il programma	62.545.872	71.024.589	69.795.099

Gestione del personale	34.814.255	32.953.801	42.808.731
Gestione comune dei beni e servizi	72.163.266	72.616.606	72.616.606
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	16.725.689	16.439.492	16.433.223
Spese di personale per il programma	8.707.813	8.700.998	8.694.729
Gestione del personale	3.456.316	3.166.934	3.166.934
Gestione comune dei beni e servizi	4.561.560	4.571.560	4.571.560
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	63.042.919	63.036.238	60.473.915
Spese di personale per il programma	21.307.440	21.344.186	21.283.567
Gestione del personale	27.158.857	27.227.108	27.227.108
Gestione comune dei beni e servizi	14.576.622	14.464.944	11.963.240
MINISTERO DELLA DIFESA	677.670.804	636.118.362	654.345.725
Spese di personale per il programma	93.321.430	93.418.235	93.614.955
Gestione del personale	129.523.117	75.005.534	75.005.534
Gestione comune dei beni e servizi	219.908.076	219.908.076	240.908.076
Cooperazione Internazionale	195.877.299	195.822.492	192.853.135
Attività di supporto istituzionale	39.040.882	51.964.025	51.964.025
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	17.984.902	18.503.146	18.399.432
Spese di personale per il programma	6.554.027	6.519.169	6.415.455
Gestione del personale	7.546.297	8.049.399	8.049.399
Gestione comune dei beni e servizi	3.884.578	3.934.578	3.934.578
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	74.878.985	80.412.192	79.908.553
Spese di personale per il programma	24.115.058	24.041.519	23.537.880
Gestione del personale	36.273.032	41.861.778	41.861.778
Gestione comune dei beni e servizi	14.490.895	14.508.895	14.508.895
MINISTERO DELLA SALUTE	34.371.912	32.110.741	32.003.771
Spese di personale per il programma	14.396.801	13.232.691	13.104.559
Gestione del personale	12.835.968	11.727.955	11.727.955
Gestione comune dei beni e servizi	7.139.143	7.150.095	7.171.257
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	430.078.569	340.381.775	345.336.514
Spese di personale per il programma	2.063.993	1.963.282	1.918.956
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	110.215.562	55.986.493	55.986.493
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	32.817.000	-	-
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	231.881.600	231.881.600	236.881.600
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	35.054.575	32.504.561	32.503.626
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	4.268.826	4.268.826	4.268.826

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	569.331	569.331	569.331
Agenzia per l'Italia Digitale	9.631.196	9.631.196	9.631.196
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	142.564.937	134.979.958	134.567.340
Spese di personale per il programma	116.479.296	118.195.148	117.769.843
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	26.085.641	16.784.810	16.797.497
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	458.559.107	462.429.107	462.429.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	58.532.107	57.532.107	57.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	62.092.000	61.512.000	61.512.000
Trattamenti provvisori di pensione	337.935.000	343.385.000	343.385.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	99.172.258	93.359.480	93.241.448
Spese di personale per il programma	8.497.657	8.261.980	8.121.752
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	54.068.765	52.491.664	52.491.662
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	8.039.327	4.039.327	4.039.327
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	13.527.652	13.527.652	13.549.850
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	15.038.857	15.038.857	15.038.857
Fondi da ripartire (33)	11.137.598.652	13.097.063.826	14.656.595.368
Fondi da assegnare (33.1)	5.770.789.870	7.703.317.233	9.191.209.409
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	397.188.235	360.311.540	466.410.540
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	217.861.030	222.040.030	589.081.232
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	388.612.867	784.133.184	1.021.559.691
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	20.544.276	25.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	68.514.647	43.792.100	121.825.063
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	2.168.193.278	3.411.193.278	3.758.193.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	1.572.375.537	1.956.302.825	2.304.595.329
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	137.500.000	100.000.000	100.000.000
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	-	-	-

Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.366.808.782	5.393.746.593	5.465.385.959
Fondi di riserva	4.798.500.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	568.308.782	593.746.593	665.385.959
Debito pubblico (34)	303.050.130.200	305.037.530.200	326.186.977.200
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	74.242.660.000	77.730.060.000	82.729.507.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale	67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.014.738.000	6.014.738.000	7.513.485.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	120.000.000	120.000.000	-
Oneri per la gestione del debito	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	228.807.470.200	227.307.470.200	243.457.470.200
Rimborso titoli del debito statale	228.304.370.200	226.704.370.200	242.854.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	500.000.000	600.000.000	600.000.000

999/701/27

Legge di Bilancio 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	2019	2020	2021
Totale	869.498.990.905	876.920.606.557	889.908.278.333

(557) Quadro così corretto da *Comunicato 24 aprile 2019*, pubblicato nella G.U. 24 aprile 2019, n. 96.

STATI DI PREVISIONE

In vigore dal 1 gennaio 2019

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia		2019	2020	2021
	1 Tributarie	CP	513.212.480.000	541.812.245.000	554.574.175.000
		CS	485.909.473.444	515.120.638.444	528.042.468.444
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	510.579.780.000	539.408.945.000	552.600.075.000
		CS	483.276.773.444	512.717.338.444	526.068.368.444
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	CP	199.779.160.000	197.535.980.000	200.342.030.000
		CS	192.834.160.000	190.776.680.000	193.603.230.000
1.1.2	Imposta sul reddito delle società	CP	40.976.900.000	41.353.535.000	41.710.365.000
		CS	34.412.900.000	34.874.835.000	35.250.565.000
1.1.3	Sostitutive	CP	16.847.200.000	19.714.900.000	20.861.000.000
		CS	16.847.200.000	19.714.900.000	20.861.000.000
1.1.4	Altre imposte dirette	CP	11.305.955.000	12.020.350.000	12.090.250.000
		CS	11.289.755.000	12.006.650.000	12.076.150.000
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	155.963.960.000	181.852.350.000	188.922.250.000
		CS	142.366.753.444	168.594.143.444	175.785.143.444
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CP	12.938.200.000	13.075.400.000	13.281.800.000
		CS	12.757.400.000	12.893.600.000	13.099.800.000
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	CP	27.204.300.000	28.343.600.000	29.066.700.000
		CS	27.204.300.000	28.343.600.000	29.066.700.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CP	8.218.000.000	8.299.000.000	8.391.000.000
		CS	8.218.000.000	8.299.000.000	8.391.000.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	CP	11.071.600.000	11.376.600.000	11.673.600.000
		CS	11.071.600.000	11.376.600.000	11.673.600.000
1.1.10	Lotto	CP	7.575.000.000	7.575.000.000	7.575.000.000
		CS	7.575.000.000	7.575.000.000	7.575.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP	7.182.700.000	7.283.700.000	7.391.700.000
		CS	7.182.700.000	7.283.700.000	7.391.700.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP	351.000.000	351.000.000	352.000.000
		CS	351.000.000	351.000.000	352.000.000
1.1.13	Altre imposte indirette	CP	11.165.805.000	10.627.530.000	10.942.380.000
		CS	11.166.005.000	10.627.630.000	10.942.480.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	2.632.700.000	2.403.300.000	1.974.100.000
		CS	2.632.700.000	2.403.300.000	1.974.100.000
1.2.1	Sostitutive	CP	1.184.000.000	927.600.000	487.600.000
		CS	1.184.000.000	927.600.000	487.600.000
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.2.3	Condoni dirette	CP	430.000.000	446.700.000	446.800.000
		CS	430.000.000	446.700.000	446.800.000
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	970.000.000	981.000.000	992.000.000
		CS	970.000.000	981.000.000	992.000.000
1.2.5	Condoni indirette	CP	48.700.000	48.000.000	47.700.000
		CS	48.700.000	48.000.000	47.700.000
	2 Extra-Tributarie	CP	63.166.597.046	60.849.475.721	60.367.611.581
		CS	48.044.425.685	45.850.221.875	45.409.222.532
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	61.003.625.765	60.655.836.721	60.214.972.581
		CS	45.881.454.404	45.656.582.875	45.256.583.532

2.1.1	Proventi speciali	CP	1.544.770.400	1.493.770.400	1.446.770.400
		CS	1.544.770.400	1.493.770.400	1.446.770.400
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	CP	4.111.807.248	4.288.792.448	3.980.802.448
		CS	4.111.807.248	4.288.792.448	3.980.802.448
2.1.3	Redditi da capitale	CP	7.968.986.800	7.658.893.700	7.536.513.560
		CS	5.694.486.800	5.475.293.700	5.377.313.560
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	CP	2.500.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
		CS	2.500.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)
000/602/2

Unità di Voto	Titolo		2019	2020	2021
	<i>Natura Tipologia</i>				
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	16.569.630.329	16.524.430.329	16.524.430.329
		CS	3.767.803.655	3.754.621.170	3.771.085.967
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP	90.168.815	90.168.815	90.168.815
		CS	90.168.815	90.168.815	90.168.815
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	CP	15.628.212.173	15.507.231.029	15.443.737.029
		CS	15.582.367.486	15.461.386.342	15.397.892.342
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CP	12.590.050.000	12.592.550.000	12.592.550.000
		CS	12.590.050.000	12.592.550.000	12.592.550.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	2.162.971.281	193.639.000	152.639.000
		CS	2.162.971.281	193.639.000	152.639.000
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	CP	2.162.971.281	193.639.000	152.639.000
		CS	2.162.971.281	193.639.000	152.639.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	2.259.066.000	2.250.615.000	2.258.410.000
		CS	2.214.066.000	2.205.615.000	2.213.410.000
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	2.259.066.000	2.250.615.000	2.258.410.000
		CS	2.214.066.000	2.205.615.000	2.213.410.000
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	CP	36.510.000	20.510.000	20.510.000
		CS	36.510.000	20.510.000	20.510.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	2.222.556.000	2.230.105.000	2.237.900.000
		CS	2.177.556.000	2.185.105.000	2.192.900.000
	4 Accensione prestiti	CP	290.860.847.859	272.008.270.836	272.708.081.752
		CS	368.146.494.560	325.860.700.381	323.231.814.941
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	290.860.847.859	272.008.270.836	272.708.081.752
		CS	368.146.494.560	325.860.700.381	323.231.814.941
4.1.1	Gestione del debito pubblico	CP	290.860.847.859	272.008.270.836	272.708.081.752
		CS	368.146.494.560	325.860.700.381	323.231.814.941
	TOTALE	CP	869.498.990.905	876.920.606.557	889.908.278.333
		CS	904.314.459.689	889.037.175.700	898.896.915.917

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Entrate tributarie	CP	513.212.480.000	541.812.245.000	554.574.175.000
	CS	485.909.473.444	515.120.638.444	528.042.468.444
Entrate extra-tributarie	CP	63.166.597.046	60.849.475.721	60.367.611.581
	CS	48.044.425.685	45.850.221.875	45.409.222.532
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	2.259.066.000	2.250.615.000	2.258.410.000
	CS	2.214.066.000	2.205.615.000	2.213.410.000
Accensione di prestiti	CP	290.860.847.859	272.008.270.836	272.708.081.752
	CS	368.146.494.560	325.860.700.381	323.231.814.941
TOTALE	CP	869.498.990.905	876.920.606.557	889.908.278.333
	CS	904.314.459.689	889.037.175.700	898.896.915.917

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP	90.413.597.584	90.112.286.428	87.355.839.326
		CS	94.080.762.432	90.275.770.133	87.608.160.871
	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	CP	902.215.546	911.647.156	893.532.482
		CS	902.517.296	911.647.156	893.532.482
	Spese di personale per il programma	CP	27.396.330	26.527.940	26.309.780
		CS	27.396.330	26.527.940	26.309.780
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP	26.347.022	26.347.022	25.653.508
		CS	26.648.772	26.347.022	25.653.508
	Gestione di tributi speciali	CP	129.362.231	129.362.231	129.362.231
		CS	129.362.231	129.362.231	129.362.231
	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP	11.731.614	11.831.614	11.961.614
		CS	11.731.614	11.831.614	11.961.614
	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	483.245.349	483.245.349	483.245.349
		CS	483.245.349	483.245.349	483.245.349
	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	184.033.000	194.233.000	176.900.000
		CS	184.033.000	194.233.000	176.900.000

1.2	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Contributi ai partiti politici	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	CP	2.836.594.746	2.797.408.033	2.759.540.020
		CS	2.842.222.121	2.797.408.033	2.759.540.020
	Spese di personale per il programma	CP	2.326.725.067	2.330.652.576	2.330.701.862
		CS	2.326.725.067	2.330.652.576	2.330.701.862
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	19.839.069	19.839.069	19.839.069
		CS	19.839.069	19.839.069	19.839.069
1.3	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP	267.709.691	268.031.234	268.383.701
		CS	272.782.271	268.031.234	268.383.701
	Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP	5.672.561	5.672.561	5.672.561
		CS	5.677.356	5.672.561	5.672.561
	Trattamenti pensionistici	CP	35.553.533	35.458.175	35.458.175
		CS	35.553.533	35.458.175	35.458.175
	Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	181.094.825	137.754.418	99.484.652
		CS	181.644.825	137.754.418	99.484.652
	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	CP	656.397.932	627.066.813	583.894.022
		CS	2.656.997.932	627.066.813	583.894.022
1.4	Spese di personale per il programma	CP	10.617.854	10.286.735	10.113.944
		CS	10.617.854	10.286.735	10.113.944
	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP	6.754.947	6.754.947	6.754.947
		CS	7.354.947	6.754.947	6.754.947
	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	537.025.131	537.025.131	537.025.131
		CS	537.025.131	537.025.131	537.025.131
	Sostegno sistema creditizio	CP	<<	<<	<<
		CS	2.000.000.000	<<	<<
	Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	102.000.000	73.000.000	30.000.000
		CS	102.000.000	73.000.000	30.000.000
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	73.010.410.870	72.324.910.870	69.196.010.870
		CS	73.257.410.870	72.324.910.870	69.196.010.870
	Rimborsi di imposte dirette	CP	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
		CS	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
	Rimborsi di imposte indirette	CP	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000
		CS	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/2

U.d.V.	Missione	2019	2020	2021
	Programma			

Azione						
1.5	Restituzione di imposte e rimborsi	CP	652.656.354	647.656.354	637.656.354	
		CS	652.656.354	647.656.354	637.656.354	
	Vincite sui giochi e lotterie	CP	13.969.050.000	13.974.550.000	13.977.550.000	
		CS	13.969.050.000	13.974.550.000	13.977.550.000	
	Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458	
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458	
	Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	381.000.000	381.000.000	381.000.000	
		CS	381.000.000	381.000.000	381.000.000	
	Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000	
		CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000	
	Aggi su giochi e lotterie	CP	2.786.046.000	2.786.046.000	2.786.046.000	
		CS	2.786.046.000	2.786.046.000	2.786.046.000	
	Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP	40.000.000	268.000.000	269.000.000	
		CS	287.000.000	268.000.000	269.000.000	
	Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058	
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058	
	Vincite su scommesse ippiche	CP	458.000.000	458.000.000	458.000.000	
		CS	458.000.000	458.000.000	458.000.000	
	Aggi su scommesse ippiche	CP	72.000.000	72.000.000	72.000.000	
		CS	72.000.000	72.000.000	72.000.000	
		Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	CP	147.699.588	111.463.284	110.828.933
			CS	147.737.126	111.463.284	110.828.933
		Spese di personale per il programma	CP	32.143.353	31.056.977	30.312.271
			CS	32.143.353	31.056.977	30.312.271
	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	43.463.528	42.030.015	42.140.370	
		CS	43.472.028	42.030.015	42.140.370	
	Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP	50.775.375	17.058.960	17.058.960	
		CS	50.792.518	17.058.960	17.058.960	
	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	21.317.332	21.317.332	21.317.332	
		CS	21.329.227	21.317.332	21.317.332	
	Fondazioni lirico sinfoniche	CP	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	
1.6	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	287.402.404	316.610.425	317.954.616	
		CS	567.759.239	479.952.819	570.276.161	
	Spese di personale per il programma	CP	123.264.998	115.153.300	112.257.977	
		CS	123.264.998	115.153.300	112.257.977	
	Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP	5.710.142	5.710.142	5.710.142	
		CS	208.073.723	157.484.893	254.009.142	
	Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	28.997.147	28.997.147	28.997.147	
		CS	65.856.796	29.004.764	28.997.147	
	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	6.381.459	6.381.459	6.381.459	
		CS	6.774.703	6.419.039	6.381.459	
	Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465	
		CS	49.100.465	49.100.465	49.100.465	
	Sviluppo e funzionamento dei sistemi	CP	50.948.193	88.267.912	92.507.426	

1.7	informativi di contabilità e finanza pubblica	CS	91.688.554	99.790.358	96.529.971
	Trattato del Nord Atlantico	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
		CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP	190.961.426	180.943.203	174.435.961
		CS	191.800.566	181.084.514	174.435.961
	Spese di personale per il programma	CP	159.539.458	150.489.262	143.909.327
		CS	159.539.458	150.489.262	143.909.327
	Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP	23.358.897	23.430.870	23.503.563
		CS	24.106.790	23.554.425	23.503.563

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.8	Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP	8.063.071	7.023.071	7.023.071
		CS	8.154.318	7.040.827	7.023.071
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	6.542.765.359	6.802.512.612	6.879.910.997
		CS	6.675.167.569	6.802.512.612	6.879.910.997
	Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	<<	216.897.790	216.897.790
		CS	32.402.210	216.897.790	216.897.790
	Servizio radiotelevisivo pubblico	CP	1.831.758.407	1.831.758.407	1.831.758.407
		CS	1.831.758.407	1.831.758.407	1.831.758.407
	Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP	3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
		CS	3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
	Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	194.584.121	194.584.121	194.584.121
		CS	194.584.121	194.584.121	194.584.121
	Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	175.308.522	206.699.606	283.275.585
		CS	275.308.522	206.699.606	283.275.585
1.9	Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	912.720.452	912.860.530	912.986.451
		CS	912.720.452	912.860.530	912.986.451
	Servizio di riscossione tributi	CP	350.255.076	360.755.076	360.625.076
		CS	350.255.076	360.755.076	360.625.076
	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	129.561.907	129.561.907	129.561.907
		CS	129.561.907	129.561.907	129.561.907
	Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	Monetazione metallica, trasporto e	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534

	distribuzione monete	CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	Servizi di tesoreria	CP	56.729.280	56.729.280	56.729.280
1.10	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CS	56.729.280	56.729.280	56.729.280
		CP	309.587.806	310.162.125	310.169.518
	Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CS	309.587.806	310.162.125	310.169.518
		CP	309.587.806	310.162.125	310.169.518
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CS	309.587.806	310.162.125	310.169.518
		CP	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	Interessi sui conti di tesoreria	CS	6.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
		CP	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CS	6.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
		CP	108.568.274.691	108.531.847.869	110.520.816.920
2.1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CS	123.445.854.928	117.209.753.087	111.784.553.960
		CP	3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094
	Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CS	3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094
		CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		CP	537.080.032	537.080.032	537.080.032
	Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	CS	537.080.032	537.080.032	537.080.032
		CP	<<	<<	<<
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CS	<<	<<	<<
		CP	823.038.881	837.830.683	791.378.714
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CS	823.038.881	837.830.683	791.378.714
		CP	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
		CS	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
2.3	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	29.393.331.809	28.727.862.252	29.883.862.252
		CS	30.513.331.809	29.058.862.252	30.134.862.252
	Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.964.792.042	8.318.122.485	8.390.122.485
		CS	10.074.792.042	8.649.122.485	8.641.122.485

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/4

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
	Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
		CS	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	198.539.767	179.739.767	423.739.767
		CS	208.539.767	179.739.767	423.739.767

2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP	74.118.574.686	75.888.074.686	76.579.284.686
		CS	87.532.058.187	83.875.841.243	77.372.021.726
	Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP	74.040.074.000	75.809.574.000	76.500.784.000
		CS	87.453.557.501	83.797.340.557	77.293.521.040
	Contributi per strutture sanitarie private	CP	78.500.686	78.500.686	78.500.686
		CS	78.500.686	78.500.686	78.500.686
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP	1.915.654.602	1.698.420.891	1.841.291.888
		CS	2.259.751.338	2.057.559.552	2.061.291.888
	Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP	25.025.458	25.025.458	25.025.458
		CS	34.254.137	34.164.119	25.025.458
	Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		CS	25.611.800	25.000.000	25.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni	CP	675.045.736	468.302.025	609.103.022
		CS	995.863.167	818.302.025	829.103.022
	Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
		CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	253.000.000	242.300.000	232.400.000
		CS	253.000.000	242.300.000	232.400.000
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	204.770.000	204.980.000	216.950.000
		CS	204.770.000	204.980.000	216.950.000
	Attuazione federalismo amministrativo	CP	345.535.310	345.535.310	345.535.310
		CS	356.874.136	345.535.310	345.535.310
	Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
		CS	4.705.098	2.605.098	2.605.098
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	22.617.867.909	23.365.440.671	24.449.058.104
		CS	22.617.948.909	23.365.440.671	24.449.058.104
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP	20.871.706.416	21.884.506.416	23.964.606.416
		CS	20.871.706.416	21.884.506.416	23.964.606.416
	Partecipazione al bilancio UE	CP	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
		CS	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
	Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP	2.536.706.416	2.951.506.416	4.945.606.416
		CS	2.536.706.416	2.951.506.416	4.945.606.416
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP	1.746.161.493	1.480.934.255	484.451.688
		CS	1.746.242.493	1.480.934.255	484.451.688
	Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP	13.556.517	13.556.517	13.556.517
		CS	13.556.517	13.556.517	13.556.517
	Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP	1.625.882.440	1.387.575.897	384.495.897
		CS	1.625.963.440	1.387.575.897	384.495.897
	Cancellazione debito paesi poveri	CP	106.722.536	79.801.841	86.399.274
		CS	106.722.536	79.801.841	86.399.274
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	997.247.320	1.547.247.320	<<
		CS	997.247.320	1.547.247.320	<<

4.1	Missioni internazionali (5.8)	CP	997.247.320	1.547.247.320	<<
		CS	997.247.320	1.547.247.320	<<
		CP	997.247.320	1.547.247.320	<<
		CS	997.247.320	1.547.247.320	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/5

U.d.V.	Programma	Missione		2019	2020	2021
	Azione					
5.1		5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.328.454.424	2.319.428.288	2.303.212.299
			2.332.820.113	2.319.428.288	2.303.212.299	
		Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	1.588.202.213	1.579.166.496	1.562.940.830
			CS	1.592.567.902	1.579.166.496	1.562.940.830
		Spese di personale per il programma	CP	1.323.522.647	1.325.541.641	1.325.995.541
			CS	1.323.522.647	1.325.541.641	1.325.995.541
		Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
			CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
		Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP	46.952.911	47.090.306	47.234.562
			CS	46.952.911	47.090.306	47.234.562
		Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP	105.730.269	105.926.152	106.123.986
			CS	108.145.958	105.926.152	106.123.986
		Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
			CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
5.2		Sicurezza democratica (7.4)	CP	108.519.491	97.131.502	80.109.846
			CS	110.469.491	97.131.502	80.109.846
		Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	740.252.211	740.261.792	740.271.469
			CS	740.252.211	740.261.792	740.271.469
6.1		6 Soccorso civile (8)	CP	5.273.249.784	2.553.765.226	1.961.335.227
			CS	5.273.249.784	2.553.765.226	1.961.335.227
		Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	CP	3.265.603.844	925.203.844	532.773.844
			CS	3.265.603.844	925.203.844	532.773.844
		Sostegno alla ricostruzione	CP	3.205.603.844	775.203.844	382.773.844
			CS	3.205.603.844	775.203.844	382.773.844
		Prevenzione rischio sismico	CP	60.000.000	150.000.000	150.000.000
			CS	60.000.000	150.000.000	150.000.000
6.2		Protezione civile (8.5)	CP	2.007.645.940	1.628.561.382	1.428.561.383
			CS	2.007.645.940	1.628.561.382	1.428.561.383
		Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	77.332.995	77.142.995	77.142.995
			CS	77.332.995	77.142.995	77.142.995

7.1	Protezione civile di primo intervento	CP	744.782.919	391.182.919	391.182.919
		CS	744.782.919	391.182.919	391.182.919
	Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	17.235.469	17.235.468	14.235.469
		CS	17.235.469	17.235.468	14.235.469
	Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	360.294.557	243.000.000	46.000.000
		CS	360.294.557	243.000.000	46.000.000
	Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	808.000.000	900.000.000	900.000.000
		CS	808.000.000	900.000.000	900.000.000
	7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	20.716.495.241	16.995.979.716	16.343.597.773
		CS	20.816.495.241	16.995.979.716	16.343.597.773
	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	2.336.015.072	244.017.906	244.017.906
		CS	2.436.015.072	244.017.906	244.017.906
	Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	66.997.166	115.000.000	115.000.000
		CS	66.997.166	115.000.000	115.000.000
	Garanzie assunte dallo Stato	CP	1.974.017.906	84.017.906	84.017.906
		CS	2.074.017.906	84.017.906	84.017.906
	Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	295.000.000	45.000.000	45.000.000
		CS	295.000.000	45.000.000	45.000.000
	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP	18.380.480.169	16.751.961.810	16.099.579.867
		CS	18.380.480.169	16.751.961.810	16.099.579.867
7.2	Settore agricolo	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/6

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
Programma					
Azione					
	Turismo e alberghi	CP	151.700.000	60.000.000	<<
		CS	151.700.000	60.000.000	<<
	Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP	173.435.000	169.094.750	168.094.750
		CS	173.435.000	169.094.750	168.094.750
	Ricerca e sviluppo	CP	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
		CS	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
	Attività manifatturiere	CP	37.975.000	37.975.000	37.975.000
		CS	37.975.000	37.975.000	37.975.000
	Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	565.683.169	572.482.060	618.200.117
		CS	565.683.169	572.482.060	618.200.117
	Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		CS	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP	685.527.000	150.200.000	<<
		CS	685.527.000	150.200.000	<<
	Settore dell'autotrasporto	CP	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000

		CS	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
	Settore creditizio e bancario	CP	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
		CS	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
	Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP	36.300.000	195.500.000	<<
		CS	36.300.000	195.500.000	<<
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	305.300.000	323.350.000	69.350.000
		CS	305.300.000	323.350.000	69.350.000
	Riduzione cuneo fiscale	CP	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
		CS	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
	Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	74.400.000	76.200.000	75.800.000
		CS	74.400.000	76.200.000	75.800.000
	8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	3.170.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
		CS	3.170.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
8.1	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	3.170.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
		CS	3.170.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
	Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
		CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	3.165.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796
		CS	3.165.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796
	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
		CS	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
9.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
		CS	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
	Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
		CS	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
	10 Comunicazioni (15)	CP	521.885.783	500.731.763	511.397.084
		CS	521.885.783	500.731.763	511.397.084
10.1	Servizi postali (15.3)	CP	317.328.528	316.777.539	317.052.593
		CS	317.328.528	316.777.539	317.052.593
	Garanzia del servizio postale	CP	317.328.528	316.777.539	317.052.593
		CS	317.328.528	316.777.539	317.052.593
10.2	Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	CP	204.557.255	183.954.224	194.344.491
		CS	204.557.255	183.954.224	194.344.491
	Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	204.557.255	183.954.224	194.344.491
		CS	204.557.255	183.954.224	194.344.491
	11 Ricerca e innovazione (17)	CP	255.078.625	290.678.625	465.678.625
		CS	255.078.625	290.678.625	465.678.625
11.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	255.078.625	290.678.625	465.678.625
		CS	255.078.625	290.678.625	465.678.625
	Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP	255.078.625	290.678.625	465.678.625
		CS	255.078.625	290.678.625	465.678.625

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/7

U.d.V.	Missione	2019	2020	2021
Programma				
Azione				

	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	1.500.000	500.000	<<
		8.005.949	500.000	<<	
12.2	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	1.500.000	500.000	<<
		CS	8.005.949	500.000	<<
	Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	1.500.000	500.000	<<
		CS	8.005.949	500.000	<<
	13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	117.289.496	145.520.873	232.789.136
		CS	117.289.496	145.520.873	232.789.136
13.1	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	CP	117.289.496	145.520.873	232.789.136
		CS	117.289.496	145.520.873	232.789.136
	Politiche abitative	CP	70.000.000	<<	<<
		CS	70.000.000	<<	<<
	Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	47.289.496	145.520.873	232.789.136
		CS	47.289.496	145.520.873	232.789.136
	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.260.074.841	1.237.811.118	1.200.383.630
		CS	1.260.150.077	1.237.811.118	1.200.383.630
14.1	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	CP	272.339.414	250.346.607	223.171.440
		CS	272.339.414	250.346.607	223.171.440
	Politiche per la famiglia e le disabilità	CP	189.741.005	174.825.092	155.363.772
		CS	189.741.005	174.825.092	155.363.772
	Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP	62.300.903	57.272.352	57.261.332
		CS	62.300.903	57.272.352	57.261.332
	Lotta alle dipendenze	CP	7.500.769	5.488.429	7.487.576
		CS	7.500.769	5.488.429	7.487.576
	Tutela delle minoranze linguistiche	CP	3.067.787	3.059.342	3.058.760
		CS	3.067.787	3.059.342	3.058.760
	Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP	9.728.950	9.701.392	<<
		CS	9.728.950	9.701.392	<<
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	136.033.841	135.766.425	125.517.604
		CS	136.109.077	135.766.425	125.517.604
	Spese di personale per il programma	CP	9.357.508	9.090.266	8.841.537
		CS	9.357.508	9.090.266	8.841.537
	Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP	111.300.000	111.300.000	101.300.000
		CS	111.300.000	111.300.000	101.300.000
	Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP	15.376.333	15.376.159	15.376.067
		CS	15.451.569	15.376.159	15.376.067
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	653.450.303	653.446.803	653.443.303
		CS	653.450.303	653.446.803	653.443.303
	Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	599.388.654	599.385.154	599.381.654
		CS	599.388.654	599.385.154	599.381.654
	Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP	54.061.649	54.061.649	54.061.649
		CS	54.061.649	54.061.649	54.061.649
14.4	Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
14.5	Tutela della privacy (24.14)	CP	30.127.273	30.127.273	30.127.273
		CS	30.127.273	30.127.273	30.127.273

	Tutela della privacy	CP	30.127.273	30.127.273	30.127.273
		CS	30.127.273	30.127.273	30.127.273

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
15.1	15 Politiche previdenziali (25)	CP	11.464.741.179	11.465.241.179	11.479.541.179
		11.524.602.994	11.525.602.994	11.554.202.994	
	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	11.464.741.179	11.465.241.179	11.479.541.179
		CS	11.524.602.994	11.525.602.994	11.554.202.994
	Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	604.879.364	604.879.364	604.879.364
		CS	604.879.364	604.879.364	604.879.364
	Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
		CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	59.861.815	60.361.815	74.661.815
		CS	119.723.630	120.723.630	149.323.630
16.1	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
17.1	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	2.286.139.199	2.294.938.685	2.284.837.450
		CS	2.286.139.199	2.294.938.685	2.284.837.450
	Organi costituzionali (1.1)	CP	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
		CS	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
	Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
		CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
		CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	55.200.000	55.200.000	55.200.000
		CS	55.200.000	55.200.000	55.200.000
	Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.123.474	7.123.474	7.123.474
		CS	7.123.474	7.123.474	7.123.474
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	543.927.004	552.726.490	542.625.255
		CS	543.927.004	552.726.490	542.625.255
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	473.602.933	473.599.241	443.598.987
		CS	473.602.933	473.599.241	443.598.987

18.1	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	2.944.841	10.756.646	26.656.522
		CS	2.944.841	10.756.646	26.656.522
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	37.859.458	37.863.271	37.863.271
		CS	37.859.458	37.863.271	37.863.271
	Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	29.519.772	30.507.332	34.506.475
		CS	29.519.772	30.507.332	34.506.475
	18 Giovani e sport (30)	CP	786.178.975	710.319.420	655.391.333
		CS	798.582.975	710.319.420	655.391.333
	Attività ricreative e sport (30.1)	CP	548.784.911	528.579.770	514.515.294
		CS	561.188.911	528.579.770	514.515.294
	Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP	117.545.011	97.339.870	83.275.394
		CS	129.949.011	97.339.870	83.275.394
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP	431.239.900	431.239.900	431.239.900
		CS	431.239.900	431.239.900	431.239.900
	Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2)	CP	237.394.064	181.739.650	140.876.039
		CS	237.394.064	181.739.650	140.876.039
	Interventi a favore dei giovani	CP	39.248.744	39.028.358	39.026.970
		CS	39.248.744	39.028.358	39.026.970
18.2	Servizio Civile Nazionale	CP	198.145.320	142.711.292	101.849.069
		CS	198.145.320	142.711.292	101.849.069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/9

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma Azione				
19.1	19 Giustizia (6) Giustizia tributaria (6.5)	CP	407.635.714	402.749.299	400.478.068
		422.9			
		25.65	402.814.251	400.478.068	
		6			
		CP	198.048.536	192.042.121	189.770.890
19.2	Spese di personale per il programma Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente Giustizia amministrativa (6.7)	CS	213.338.478	192.107.073	189.770.890
		CP	85.189.034	81.138.867	79.423.448
		CS	85.189.034	81.138.867	79.423.448
		CP	112.859.502	110.903.254	110.347.442
		CS	128.149.444	110.968.206	110.347.442
		CP	175.125.212	176.245.212	176.245.212
		175.1			
		25.21	176.245.212	176.245.212	
		2			
		CP	175.125.212	176.245.212	176.245.212
19.3	Giustizia amministrativa Autogoverno della magistratura (6.8)	CS	175.125.212	176.245.212	176.245.212
		CP	34.461.966	34.461.966	34.461.966
		34.46			
		1.966	34.461.966	34.461.966	
		CP	34.461.966	34.461.966	34.461.966
		CS	34.461.966	34.461.966	34.461.966
		CP	6.374.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)					

20.1	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CS	1.329.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975
		CP	6.374.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
		CS	1.329.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975
		CP	6.374.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
	Politiche di coesione	CS	1.329.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975
		CP	303.050.130.200	305.037.530.200	326.186.977.200
		CS	303.050.316.124	305.037.530.200	326.186.977.200
		CP	74.242.660.000	77.730.060.000	82.729.507.000
21.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CS	74.242.660.000	77.730.060.000	82.729.507.000
		CP	67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
		CS	67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
		CP	6.014.738.000	6.014.738.000	7.513.485.000
	Oneri finanziari su titoli del debito statale	CS	6.014.738.000	6.014.738.000	7.513.485.000
		CP	120.000.000	120.000.000	<<
		CS	120.000.000	120.000.000	<<
		CP	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CS	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
		CP	228.807.470.200	227.307.470.200	243.457.470.200
		CS	228.807.656.124	227.307.470.200	243.457.470.200
		CP	228.304.370.200	226.704.370.200	242.854.370.200
	Rimborso titoli del debito statale	CS	228.304.556.124	226.704.370.200	242.854.370.200
		CP	100.000	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000	100.000
		CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CP	500.000.000	600.000.000	600.000.000
		CS	500.000.000	600.000.000	600.000.000
		CP	916.946.667	814.199.486	816.229.183
22.1	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CS	970.088.108	815.500.124	815.106.400
		CP	22.448.645	22.261.464	22.255.365
		CS	22.461.853	22.261.464	22.255.365
		CP	426.679	426.679	426.679
	Indirizzo politico (32.2)	CS	426.679	426.679	426.679
		CP	20.388.923	20.201.742	20.195.643
		CS	20.402.131	20.201.742	20.195.643
		CP	1.633.043	1.633.043	1.633.043
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CS	1.633.043	1.633.043	1.633.043
		CP	20.388.923	20.201.742	20.195.643
	Indirizzo politico-amministrativo	CS	20.402.131	20.201.742	20.195.643
		CP	1.633.043	1.633.043	1.633.043
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CS	1.633.043	1.633.043	1.633.043
		CP	1.633.043	1.633.043	1.633.043

(in Euro)
020/606/10

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
22.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	222.682.258	223.216.809	220.828.516
		CS	244.036.494	224.517.447	219.705.733
	Spese di personale per il programma	CP	80.540.185	91.594.231	90.705.844
		CS	80.466.285	91.594.231	90.705.844
	Gestione del personale	CP	51.837.057	44.422.787	44.405.820
		CS	51.993.714	44.422.787	44.405.820
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.357.511	9.875.011	8.391.978
		CS	13.427.679	9.875.011	8.391.978
	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	79.947.505	77.324.780	77.324.874
		CS	98.148.816	78.625.418	76.202.091
22.3	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	430.078.569	340.381.775	345.336.514
		CS	430.078.569	340.381.775	345.336.514
	Spese di personale per il programma	CP	2.063.993	1.963.282	1.918.956
		CS	2.063.993	1.963.282	1.918.956
	Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP	110.215.562	55.986.493	55.986.493
		CS	110.215.562	55.986.493	55.986.493
	Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	CP	32.817.000	<<	<<
		CS	32.817.000	<<	<<
	Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	231.881.600	231.881.600	236.881.600
		CS	231.881.600	231.881.600	236.881.600
	Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	35.054.575	32.504.561	32.503.626
		CS	35.054.575	32.504.561	32.503.626
	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	4.268.826	4.268.826	4.268.826
		CS	4.268.826	4.268.826	4.268.826
	Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	569.331	569.331	569.331
		CS	569.331	569.331	569.331
	Agenzia per l'Italia Digitale	CP	9.631.196	9.631.196	9.631.196
		CS	9.631.196	9.631.196	9.631.196
22.4	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	142.564.937	134.979.958	134.567.340
		CS	142.939.502	134.979.958	134.567.340
	Spese di personale per il programma	CP	116.479.296	118.195.148	117.769.843
		CS	116.479.296	118.195.148	117.769.843
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP	26.085.641	16.784.810	16.797.497
		CS	26.460.206	16.784.810	16.797.497
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento	CP	99.172.258	93.359.480	93.241.448
		CS	130.571.690	93.359.480	93.241.448

economico del personale (32.7)					
Spese di personale per il programma		CP	8.497.657	8.261.980	8.121.752
	CS		8.497.657	8.261.980	8.121.752
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP		54.068.765	52.491.664	52.491.662
	CS		80.468.197	52.491.664	52.491.662
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP		8.039.327	4.039.327	4.039.327
	CS		13.039.327	4.039.327	4.039.327
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP		13.527.652	13.527.652	13.549.850
	CS		13.527.652	13.527.652	13.549.850
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP		15.038.857	15.038.857	15.038.857
	CS		15.038.857	15.038.857	15.038.857

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/11

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
Programma Azione					
23.1	23 Fondi da ripartire (33)	CP	11.137.598.652	13.097.063.826	14.656.595.368
		CS	18.498.121.656	20.997.063.826	23.056.595.368
	Fondi da assegnare (33.1)	CP	5.770.789.870	7.703.317.233	9.191.209.409
		CS	6.631.312.874	7.703.317.233	9.191.209.409
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	397.188.235	360.311.540	466.410.540
		CS	397.188.235	360.311.540	466.410.540
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	217.861.030	222.040.030	589.081.232
		CS	238.355.331	222.040.030	589.081.232
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	388.612.867	784.133.184	1.021.559.691
		CS	388.612.867	784.133.184	1.021.559.691
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	20.544.276	25.544.276	29.544.276
		CS	20.544.276	25.544.276	29.544.276
	Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	CP	68.514.647	43.792.100	121.825.063
		CS	68.514.647	43.792.100	121.825.063
	Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	2.168.193.278	3.411.193.278	3.758.193.278
		CS	2.268.193.278	3.411.193.278	3.758.193.278
	Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	1.572.375.537	1.956.302.825	2.304.595.329
		CS	1.812.404.240	1.956.302.825	2.304.595.329
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	137.500.000	100.000.000	100.000.000
		CS	137.500.000	100.000.000	100.000.000
	Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<

23.2	Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		CS	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	5.366.808.782	5.393.746.593	5.465.385.959
		CS	11.866.808.782	13.293.746.593	13.865.385.959
		CP	4.798.500.000	4.800.000.000	4.800.000.000
		CS	11.298.500.000	12.700.000.000	13.200.000.000
	Fondi di riserva	CP	568.308.782	593.746.593	665.385.959
		CS	568.308.782	593.746.593	665.385.959
	Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	594.378.758.426	597.326.902.843	617.836.710.756
	TOTALE	CS	615.491.187.511	610.342.219.171	625.298.308.373

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	332.532.091.488	338.033.060.491	340.839.103.716
	CS	355.910.189.475	354.325.838.992	350.356.379.788
FUNZIONAMENTO	CP	22.838.063.003	23.073.678.623	23.072.289.933
	CS	23.170.415.173	23.078.190.091	23.071.167.150
INTERVENTI	CP	204.881.658.135	205.244.659.355	203.043.447.841
	CS	219.507.019.133	213.572.564.573	204.087.184.881
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	24.939.712.663	26.150.583.826	25.816.121.423
	CS	32.360.097.482	34.110.945.641	34.290.783.238
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	79.872.657.687	83.564.138.687	88.907.244.519
	CS	80.872.657.687	83.564.138.687	88.907.244.519
Spese in conto capitale	CP	30.723.573.638	30.711.606.029	32.397.049.297
	CS	28.457.718.812	27.434.143.856	30.341.370.842
INVESTIMENTI	CP	19.677.168.929	20.753.296.300	22.023.774.042
	CS	14.789.556.313	16.974.088.127	19.499.796.587
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	2.205.010.666	2.142.434.251	2.234.564.251
	CS	4.305.010.666	2.142.434.251	2.234.564.251
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	8.841.394.043	7.815.875.478	8.138.711.004
	CS	9.363.151.833	8.317.621.478	8.607.010.004
Rimborso passività finanziarie	CP	231.123.093.300	228.582.236.323	244.600.557.743
	CS	231.123.279.224	228.582.236.323	244.600.557.743
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	231.123.093.300	228.582.236.323	244.600.557.743

TOTALE	CS	231.123.279.22 4	228.582.236.32 3	244.600.557.74 3
	CP	594.378.758.42 6	597.326.902.84 3	617.836.710.75 6
	CS	615.491.187.51 1	610.342.219.17 1	625.298.308.37 3

ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
020/610/1

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 3988, 4289, 4360, 4370 1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 3556, 3558, 3931, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866 1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) 1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826 1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) 2208, 2230, 9517, 9523, 9536 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) 2763, 2764 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) 7554 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) 2751, 2752, 2816 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) 1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di

generale dello Stato sul territorio (29.8) 2646/1-2, 2647/1 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) 3561, 3857 1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) 1565, 2142 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	sostegno (11.8) 7407 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313 14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) 1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

020/610/2

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
15 Politiche previdenziali (25) 15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1585, 1686, 2198 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.1 Organi costituzionali (1.1) 2100, 2109 19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) 1265/1-2, 1266/1 21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247 21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 9537, 9539, 9565, 9590	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1411, 1325, 1334 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) 1382/1-2, 1394/1, 1403 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474, 4442 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) 1233/1-2, 1242/1, 2130 23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 3020, 3021

020/610/3

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	3504/1-2, 3512/1, 3542, 3563
2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2202, 2263, 2273	4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523
2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1	4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595
2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221	5 Comunicazioni (15)
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
2604/1-2, 2613/1, 2663, 2330, 2331, 2333	2491/1-2, 2495/1
1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
1240/1-2, 1242/1	2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680
2 Regolazione dei mercati (12)	5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	3335/1-2, 3341/1
1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 2100, 1500, 1600, 1601	6 Ricerca e innovazione (17)
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
3.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	4304/1-2, 4314/1
2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	7.1 Indirizzo politico (32.2)
2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510	1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123
	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni

4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	di competenza (32.3) 1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1822, 2218, 1750, 1760

020/610/4

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 Politiche per il lavoro (26) 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 1201/1-2, 1205/1, 1269 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) 3061/2, 3065/1, 3113 2 Politiche previdenziali (25) 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 4231/1-2, 4235/1, 4283 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) 5141/1-2, 5145/1, 5193 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) 2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 3680/1-2, 3685/1, 3691	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2931, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4774, 3161, 4951

020/610/5

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE	
OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
1 Giustizia (6)	
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	
1600/1-2, 1601/1-2, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1680, 1685, 1635, 1772, 1805, 1871	
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	
1400/1-2, 1402/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503	
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	
2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2071, 2038, 2133, 2134	
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	
1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1363, 1360, 1362	
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
2.1 Indirizzo politico (32.2)	
1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095	
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	
1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1432/1, 1454, 1460, 1452, 1422, 1458, 1541	

020/610/6

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE	
OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)
	1201/1-2, 1203/1
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	2.1 Indirizzo politico (32.2)
1170/1-2, 1172/1	1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306	1301/1-2, 1303/1, 1308, 1305, 1397
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	

3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
 3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17
1.5 Integrazione europea (4.7)
 4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4531/1-4-5, 4540, 4546
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
 3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
 2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10, 2755/1, 2756
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
 1519/1-2, 1521/1
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
 1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
 1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
 1631/1-2, 1638/1

020/610/7

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) 1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) 1305/1-2, 1319/1 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020 3 Ricerca e innovazione (17) 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 1607/1-2, 1624/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1

professionale (22.15)

1307/1-2, 1321/1

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134, 2219

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)

2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2328/1, 2340/1, 2354/1-4, 2355/1-4, 2356/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)

2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)

1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)**2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)**

1617/1-2, 1631/1, 1682

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1303, 1333, 1376, 1400, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 2117, 2118, 2900, 1064, 1301, 1334, 1337, 1531, 1697, 1698, 1770

020/610/8

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE

OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO**1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)****1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)**

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2952, 2951

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)**

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520,

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)**5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)**

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**6.1 Indirizzo politico (32.2)**

1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937,

1521	2963, 2965, 3010
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	
1181/1-2, 1195/1	
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	
1183/1-2, 1191/1, 1327	
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	
2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865	
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	
2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872	
4 Soccorso civile (8)	
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	
1810/3, 1812/1-2	
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	
1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086	

020/610/9

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
FONDO EDIFICI DI CULTO	
1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	
1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	
160, 165, 351, 402, 243, 502	

020/610/10

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.1 Indirizzo politico (32.2)

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) 2630/1-2, 2637/1, 2713, 2714 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5) 2010/1-2, 2019/1, 2105, 2106, 2107 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 3422/1-2, 3435/1 1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11) 4001/1-2, 4004/1, 4021, 4022 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12) 3001/1-2, 3006/1, 3011, 3014/1, 3015/1, 3083, 3093, 3094, 3095, 1823 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) 1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643 1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15) 4101/1-2, 4103/1, 4121, 4122 1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16) 2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 2014/1-2, 2025/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1001, 1014/1-2, 1037, 1038, 1039/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3482, 3472, 3473, 3871

020/610/11

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1583/1-2, 1602/1, 1603, 1619 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle

1174/1-2, 1204, 1207/1, 1211	coste (7.7) 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2924, 2927/1, 2928	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1020/1, 1032
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1186, 1187/1, 1639, 1640	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1158, 1159/1, 1188, 1248	
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673	
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1176/1-2, 1231, 1287, 1291/1	
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1	
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891	
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1	

020/610/12

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202,	

4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1-3, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2914, 2923/1, 2938, 2977, 2898

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1389, 1391, 1392

020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE

OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2, 2409/1, 2472

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi

tecnici di produzione (9.6)

1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959, 1471

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**2.1 Indirizzo politico (32.2)**

1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2400, 1165, 2318

3 Turismo (31)**3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)**

6801/1-2, 6805/1, 6814

020/610/14

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE

OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)****1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)**

6501/1-2, 6505/1, 6532

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

1018/1-2, 1020/1

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)

4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

3001/1-2, 3005/1, 3031

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)

3501/1-2, 3505/1, 3532

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

5601/1-2, 5606/1, 5655

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

1187/1-2, 1197/1, 1204

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)**1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)**

6001/1-2, 6005/1, 6032

2 Ricerca e innovazione (17)**2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)**

2033/1-2, 2036/1, 2521

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**4.1 Indirizzo politico (32.2)**

1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1811, 1813, 2021, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 2450

1801/1-2, 1804/1, 2024
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)
 4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837

020/610/15

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLA SALUTE	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5701/1-2, 5703/1
1 Tutela della salute (20)	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 6001/1-2, 6003/1
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 4001/1-2, 4003/1, 2317	2 Ricerca e innovazione (17)
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 5001/1-2, 5003/1, 5330	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3041/1, 3042/1	3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 5501/1-2, 5503/1	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1222, 1223, 1269, 4763/1-2, 4773, 1208/1-2, 3161, 4951
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 4501/1-2, 4503/1, 2409	
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 2501/1-2, 2503/1	
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2100/1-2, 2103/1	
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	

2140/1-2, 2143/1

020/016/1

ELENCO N. 2
ELENCO DELLE SPESE
PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)

ELENCO
NUMERO 3

MINISTERI	2019	2020	2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	58.819.000	76.526.000	76.792.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9.750.000	9.750.000	9.750.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.633.187	16.105.377	24.653.460
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.373.850	70.040.614	79.689.676
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.180.000	10.950.000	14.550.000
MINISTERO DELL'INTERNO	17.030.000	22.420.000	27.010.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	12.200.000	12.200.000	12.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.261.600	1.513.200	3.513.200
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	19.000.000	17.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	15.410.145	15.273.402	15.187.623
MINISTERO DELLA SALUTE	10.375.000	6.667.000	6.139.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	238.032.782	260.445.593	291.484.959

020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021			ELENCO NUMERO 4
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)			
MINISTERI	2019	2020	2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	212.123.000	198.148.000	178.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	35.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.753.000	2.753.000	22.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	<<	<<	30.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.400.000	19.400.000	20.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	330.276.000	333.301.000	373.901.000

020/626/1

ELENCO N.5	
PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle	

violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)**5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)**

4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) Spese di personale per il programma Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP	4.040.973.542	3.686.696.230	3.317.546.047
		4.168			
		.364.	3.620.016.803	3.323.418.051	
		086			
		CP	3.169.626.282	2.995.335.266	2.717.545.357
		CS	3.253.533.456	2.924.306.147	2.720.350.881
		CP	6.307.784	6.191.450	6.270.868
		CS	6.308.088	6.191.450	6.270.868
		CP	73.517.767	71.517.767	71.517.767
		CS	84.239.333	71.517.767	71.517.767
		CP	312.133.600	362.133.600	432.133.600
		CS	359.318.904	366.104.481	434.939.124
		CP	2.446.236.398	2.291.701.855	2.023.743.191
		CS	2.472.236.398	2.216.701.855	2.023.743.191
		CP	330.556.573	262.916.434	183.005.771
		CS	330.556.573	262.916.434	183.005.771
		CP	874.160	874.160	874.160
		CS	874.160	874.160	874.160
1.2	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) Spese di personale per il programma Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta	CP	55.819.295	18.325.818	18.422.326
		CS	56.747.882	18.325.818	18.422.326
		CP	6.698.717	5.959.727	6.056.874
		CS	6.698.717	5.959.727	6.056.874
		CP	12.899.766	11.145.279	11.144.640
		CS	12.916.766	11.145.279	11.144.640
		CP	36.220.812	1.220.812	1.220.812
		CS	37.132.399	1.220.812	1.220.812

	amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie				
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	754.130.725	602.031.026	510.509.133
		CS	786.171.128	602.031.026	510.509.133
	Spese di personale per il programma	CP	13.539.228	13.523.403	13.464.198
		CS	13.539.228	13.523.403	13.464.198
	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	735.879.195	586.795.321	495.332.633
		CS	767.919.598	586.795.321	495.332.633
	Garanzie a sostegno del credito alle PMI	CP	4.712.302	1.712.302	1.712.302
		CS	4.712.302	1.712.302	1.712.302
1.4	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	CP	60.183.323	69.908.151	69.974.668
		CS	70.727.703	74.257.843	73.041.148
	Spese di personale per il programma	CP	5.493.121	5.417.949	5.484.466
		CS	5.493.121	5.417.949	5.484.466
	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	15.078.780	24.878.780	24.878.780
		CS	25.623.160	29.228.472	27.945.260
	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
		CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	CP	1.213.917	1.095.969	1.094.563
1.5		CS	1.183.917	1.095.969	1.094.563
	Spese di personale per il programma	CP	1.022.834	1.023.023	1.021.617
		CS	1.022.834	1.023.023	1.021.617
	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	191.083	72.946	72.946
		CS	161.083	72.946	72.946
	2 Regolazione dei mercati (12)	CP	45.294.320	43.623.807	41.021.847
		CS	60.002.407	45.704.620	41.012.660
2.1	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	CP	45.294.320	43.623.807	41.021.847
		CS	60.002.407	45.704.620	41.012.660
	Spese di personale per il programma	CP	7.429.092	7.297.258	7.295.298
		CS	7.429.092	7.297.258	7.295.298

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	CP	32.227.894	31.227.483	28.627.483
		CS	46.869.267	33.317.483	28.627.483
	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli	CP	5.637.334	5.099.066	5.099.066
		CS	5.704.048	5.089.879	5.089.879

	impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati				
	3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	264.245.047	193.860.813	120.995.359
		CS	371.168.943	261.406.869	120.995.359
3.1	Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	CP	5.738.527	5.506.102	5.473.092
		CS	5.756.030	5.506.102	5.473.092
	Spese di personale per il programma	CP	4.969.583	4.737.158	4.704.148
		CS	4.969.583	4.737.158	4.704.148
	Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	CP	768.944	768.944	768.944
		CS	786.447	768.944	768.944
3.2	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	CP	258.506.520	188.354.711	115.522.267
		CS	365.412.913	255.900.767	115.522.267
	Spese di personale per il programma	CP	3.765.850	3.704.699	3.681.597
		CS	3.765.850	3.704.699	3.681.597
	Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	CP	21.285.942	20.295.284	17.285.942
		CS	37.397.003	27.466.340	17.285.942
	Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	92.854.728	92.854.728	92.854.728
		CS	94.354.728	92.854.728	92.854.728
	Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP	140.600.000	71.500.000	1.700.000
		CS	229.895.332	131.875.000	1.700.000
	4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	219.614.927	234.592.753	234.548.688
		CS	219.614.927	234.592.753	234.548.688
4.1	Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	CP	25.939.355	25.931.633	25.930.997
		CS	25.939.355	25.931.633	25.930.997
	Spese di personale per il programma	CP	3.395.685	3.387.963	3.387.327
		CS	3.395.685	3.387.963	3.387.327
	Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	CP	22.543.670	22.543.670	22.543.670
		CS	22.543.670	22.543.670	22.543.670
4.2	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	CP	182.423.074	197.422.005	197.379.959
		CS	182.423.074	197.422.005	197.379.959
	Spese di personale per il programma	CP	3.519.596	3.518.527	3.476.481
		CS	3.519.596	3.518.527	3.476.481
	Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP	26.447.625	41.447.625	41.447.625
		CS	26.447.625	41.447.625	41.447.625
	Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP	152.455.853	152.455.853	152.455.853
		CS	152.455.853	152.455.853	152.455.853

4.3	Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	CP	11.252.498	11.239.115	11.237.732
		CS	11.252.498	11.239.115	11.237.732
	Spese di personale per il programma	CP	3.795.150	3.781.767	3.780.384
		CS	3.795.150	3.781.767	3.780.384
	Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	CP	7.457.348	7.457.348	7.457.348
		CS	7.457.348	7.457.348	7.457.348

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
5.1	5 Comunicazioni (15)	CP	218.682.701	519.287.046	273.285.594
		227.998.349	519.287.046	273.285.594	
	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	CP	11.249.266	11.201.776	10.931.440
		CS	12.065.254	11.201.776	10.931.440
	Spese di personale per il programma	CP	5.325.725	5.341.235	5.070.899
		CS	5.326.215	5.341.235	5.070.899
	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	5.923.541	5.860.541	5.860.541
		CS	6.739.039	5.860.541	5.860.541
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP	165.619.305	467.838.087	223.495.918
		CS	173.619.305	467.838.087	223.495.918
5.2	Spese di personale per il programma	CP	6.725.419	6.307.230	6.365.061
		CS	6.725.419	6.307.230	6.365.061
	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP	48.872.433	43.872.433	3.872.433
		CS	48.872.433	43.872.433	3.872.433
	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP	110.021.453	417.658.424	213.258.424
		CS	118.021.453	417.658.424	213.258.424
	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP	41.814.130	40.247.183	38.858.236
		CS	42.313.790	40.247.183	38.858.236
	Spese di personale per il programma	CP	34.698.093	33.131.146	31.742.199
		CS	34.698.093	33.131.146	31.742.199
5.3	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	7.116.037	7.116.037	7.116.037
		CS	7.615.697	7.116.037	7.116.037
	6 Ricerca e innovazione (17)	CP	8.762.266	8.447.284	8.220.320
		CS			

6.1	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	CS	8.762.266	8.447.284	8.220.320
		CP	8.762.266	8.447.284	8.220.320
		CS	8.762.266	8.447.284	8.220.320
		CP	5.521.851	5.206.869	4.979.905
		CS	5.521.851	5.206.869	4.979.905
		CP	3.240.415	3.240.415	3.240.415
7.1	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CS	3.240.415	3.240.415	3.240.415
		CP	113.694.758	81.308.893	166.042.001
		CS	113.747.928	81.308.893	166.042.001
		CP	76.504.908	48.138.073	133.108.178
		CS	76.532.471	48.138.073	133.108.178
		CP	862.582	862.582	862.582
		CS	862.582	862.582	862.582
		CP	15.582.054	16.005.900	15.334.269
		CS	15.597.054	16.005.900	15.334.269
		CP	1.322.272	1.322.272	964.008
		CS	1.334.835	1.322.272	964.008
		CP	58.738.000	29.947.319	115.947.319
7.2	7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CS	58.738.000	29.947.319	115.947.319
		CP	37.189.850	33.170.820	32.933.823
		CS	37.215.457	33.170.820	32.933.823
		CP	15.032.622	14.439.036	14.275.906
		CS	15.058.229	14.439.036	14.275.906
		CP	11.120.216	9.184.652	9.104.420
		CS	11.120.216	9.184.652	9.104.420
		CP	11.037.012	9.547.132	9.553.497
		CS	11.037.012	9.547.132	9.553.497

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
030/606/4

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
		TOTALE			
		CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
		CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

RIEPILOGO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
030/608/1

RIEPILOGO			2019	2020	2021
Spese correnti	CP		796.254.806	589.161.677	526.571.274
	CS		814.735.902	591.304.222	526.562.087
FUNZIONAMENTO	CP		188.743.141	182.584.555	179.560.239
	CS		190.133.415	182.575.368	179.551.052
INTERVENTI	CP		490.664.960	303.441.931	253.641.931
	CS		507.755.782	305.593.663	253.641.931
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP		82.908.491	81.035.927	81.035.927
	CS		82.908.491	81.035.927	81.035.927
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP		33.938.214	22.099.264	12.333.177
	CS		33.938.214	22.099.264	12.333.177
Spese in conto capitale	CP		3.818.394.396	3.937.837.979	3.464.415.988
	CS		4.058.304.645	3.938.642.876	3.470.287.992
INVESTIMENTI	CP		3.757.979.077	3.907.890.660	3.348.468.669
	CS		3.997.889.326	3.908.695.557	3.354.340.673
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP		60.415.319	29.947.319	115.947.319
	CS		60.415.319	29.947.319	115.947.319
Rimborso passività finanziarie	CP		296.618.359	240.817.170	170.672.594
	CS		296.618.359	240.817.170	170.672.594
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP		296.618.359	240.817.170	170.672.594
	CS		296.618.359	240.817.170	170.672.594
TOTALE	CP		4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS		5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

TABELLA N. 4
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)
 040/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Politiche per il lavoro (26) Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	CP	10.493.245.172	10.312.439.612	10.395.546.324
		14.71			
		1.058.672	11.065.457.355	10.556.413.638	
		CP	9.701.008.066	9.532.456.079	9.473.553.899
		CS	13.918.044.374	10.285.473.822	9.634.421.213
		CP	3.985.675	3.963.688	3.963.015
		CS	3.985.675	3.963.688	3.963.015
		CP	9.169.683.825	9.101.419.825	9.075.110.836
		CS	11.534.154.613	9.102.669.825	9.075.110.836
		CP	527.338.566	427.072.566	394.480.048
1.2	Coordinamento e integrazione delle	CS	2.379.904.086	1.178.840.309	555.347.362
		CP	31.614.503	30.539.338	30.538.954

	politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CS	31.616.130	30.539.338	30.538.954
	Spese di personale per il programma	CP	4.051.433	3.976.268	3.975.884
	Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CS	4.051.433	3.976.268	3.975.884
		CP	4.211.972	211.972	211.972
		CS	4.213.599	211.972	211.972
	Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	23.351.098	26.351.098	26.351.098
		CS	23.351.098	26.351.098	26.351.098
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	63.913.056	63.820.901	63.596.983
		CS	63.913.056	63.820.901	63.596.983
	Spese di personale per il programma	CP	4.987.038	4.894.883	4.670.965
		CS	4.987.038	4.894.883	4.670.965
	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	4.362.274	4.362.274	4.362.274
		CS	4.362.274	4.362.274	4.362.274
	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	4.563.744	4.563.744	4.563.744
		CS	4.563.744	4.563.744	4.563.744
	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	325.643.768	324.033.478	324.033.478
		CS	325.643.768	324.033.478	324.033.478
	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	325.643.768	324.033.478	324.033.478
		CS	325.643.768	324.033.478	324.033.478
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	CP	347.419.227	337.707.942	478.107.942
		CS	347.419.227	337.707.942	478.107.942
	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	CP	347.419.227	337.707.942	478.107.942
		CS	347.419.227	337.707.942	478.107.942
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	23.646.552	23.881.874	25.715.068
		CS	24.422.117	23.881.874	25.715.068
	Spese di personale per il programma	CP	1.883.452	1.847.598	1.680.792
		CS	1.883.452	1.847.598	1.680.792
	Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	21.763.100	22.034.276	24.034.276
		CS	22.538.665	22.034.276	24.034.276
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	84.936.857.989	88.359.698.636	88.772.291.881
		CS	85.120.892.989	88.359.698.636	89.021.101.881
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	84.936.857.989	88.359.698.636	88.772.291.881
		CS	85.120.892.989	88.359.698.636	89.021.101.881
	Spese di personale per il programma	CP	4.238.953	4.085.600	3.923.069
		CS	4.238.953	4.085.600	3.923.069
	Prepensionamenti	CP	4.080.822.405	3.814.942.405	3.259.953.405
		CS	4.080.822.405	3.814.942.405	3.259.953.405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
3.1	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
		CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
		CS	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	13.365.765.304	13.843.455.304	14.214.605.304
		CS	13.499.800.304	13.843.455.304	14.214.605.304
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
		CS	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	625.329.138	625.329.138	625.329.138
		CS	625.329.138	625.329.138	625.329.138
	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	301.394.636	301.394.636	301.394.636
		CS	351.394.636	301.394.636	301.394.636
	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	678.958.957	676.158.957	676.408.957
		CS	678.958.957	676.158.957	676.408.957
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	389.104.703	389.104.703	389.104.703
		CS	389.104.703	389.104.703	389.104.703
	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	672.360	672.360	672.360
		CS	672.360	672.360	672.360
	Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	59.530.545.816	62.751.429.816	63.648.219.815
		CS	59.530.545.816	62.751.429.816	63.897.029.815
	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	39.028.300.196	40.063.025.389	40.313.087.072
		CS	40.248.628.511	40.137.597.607	40.313.087.072
	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	CP	98.937.670	101.506.117	73.295.766
		CS	179.132.587	176.078.335	73.295.766
	Spese di personale per il programma	CP	1.970.199	1.938.646	1.900.544
		CS	1.970.199	1.938.646	1.900.544
	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	96.967.471	99.567.471	71.395.222
		CS	177.162.388	174.139.689	71.395.222
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	CP	38.929.362.526	39.961.519.272	40.239.791.306
		CS	40.069.495.924	39.961.519.272	40.239.791.306
	Spese di personale per il programma	CP	4.801.801	4.792.447	4.746.641
		CS	4.801.801	4.792.447	4.746.641
	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	413.197.082	413.437.716	413.660.141
		CS	413.197.082	413.437.716	413.660.141
	Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	CP	19.694.044.765	20.181.844.765	20.679.744.765
		CS	20.834.178.163	20.181.844.765	20.679.744.765
	Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	5.222.200.728	4.571.326.194	4.221.521.609
		CS	5.222.200.728	4.571.326.194	4.221.521.609
	Assegni e pensioni sociali	CP	5.961.892.560	5.961.892.560	5.961.892.560
		CS	5.961.892.560	5.961.892.560	5.961.892.560

Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	CP	180.872.024	180.872.024	180.872.024
	CS	180.872.024	180.872.024	180.872.024
Lotta contro la povertà	CP	347.000.000	587.000.000	615.000.000
	CS	347.000.000	587.000.000	615.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
	CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	CP	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000
	CS	7.100.000.000	8.055.000.000	8.157.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
4.1	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	5.220.632	5.220.632	5.220.632
		7.34			
		9.03	5.661.273	5.220.632	
		0			
		CP	5.220.632	5.220.632	5.220.632
		CS	7.349.030	5.661.273	5.220.632
		CP	2.017.612	2.017.612	2.017.612
		CS	2.017.612	2.017.612	2.017.612
		CP	3.203.020	3.203.020	3.203.020
		CS	5.331.418	3.643.661	3.203.020
5.1	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	40.759.482	39.518.227	39.273.971
		CS	40.759.482	39.518.227	38.930.967
		CP	9.982.375	9.155.563	9.155.003
		CS	9.982.375	9.155.563	9.155.003
		CP	158.861	158.861	158.861
		CS	158.861	158.861	158.861
		CP	8.423.786	8.407.462	8.406.902
		CS	8.423.786	8.407.462	8.406.902
		CP	589.241	589.240	589.240
		CS	589.241	589.240	589.240
5.2	Indirizzo politico (32.2)	CP	810.487	<<	<<
		CS	810.487	<<	<<
		CP	30.777.107	30.362.664	30.118.968
		CS	30.777.107	30.362.664	29.775.964
		CP	13.685.706	13.479.831	13.142.700
		CS	13.685.706	13.479.831	12.799.696
		CP	2.563.045	2.270.868	2.270.868
		CS	2.563.045	2.270.868	2.270.868
		CP	14.528.356	14.611.965	14.705.400
		CS	14.528.356	14.611.965	14.705.400
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	134.504.383.471	138.779.902.4960	139.525.419.880
		CS	140.128.688.68	139.607.933.098	139.934.754.19
	TOTALE				

			4		0

RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
040/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	134.448.404.508	138.722.652.357	139.471.469.741
	CS	140.067.147.246	139.550.682.9591	139.880.804.051
FUNZIONAMENTO	CP	131.335.686	130.777.674	129.886.209
	CS	131.559.403	130.777.674	129.543.205
INTERVENTI	CP	133.913.112.571	138.189.021.096	138.938.729.945
	CS	139.531.631.592	139.017.051.6989	139.348.407.259
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	403.956.251	402.853.587	402.853.587
	CS	403.956.251	402.853.587	402.853.587
Spese in conto capitale	CP	55.978.963	57.250.139	53.950.139
	CS	61.541.438	57.250.139	53.950.139
INVESTIMENTI	CP	55.978.963	57.250.139	53.950.139
	CS	61.541.438	57.250.139	53.950.139
TOTALE	CP	134.504.383.471	138.779.902.496	139.525.419.880
	CS	140.128.688.684	139.607.933.0980	139.934.754.190

TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)
050/606/1

U.d.V	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Giustizia (6)	CP	8.359.162.909	8.413.614.142	8.244.309.790
		8.730.414.203	8.414.362.872	8.244.309.790	
		Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	2.883.175.338	2.912.949.716

		CS	2.908.391.493	2.913.482.609	2.905.549.443
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	216.356.697	215.566.244	210.279.853
		CS	216.356.697	215.566.244	210.279.853
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	2.007.550.686	2.002.407.559	1.998.413.677
		CS	2.007.550.686	2.002.407.559	1.998.413.677
	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	259.980.106	260.680.106	256.010.106
		CS	263.347.222	261.207.999	256.010.106
	Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	288.683.002	311.149.206	311.149.206
		CS	301.176.219	311.149.206	311.149.206
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	43.731.605	52.231.605	58.581.605
		CS	52.242.581	52.231.605	58.581.605
	Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	15.141.817	15.531.817	15.531.817
		CS	15.986.663	15.536.817	15.531.817
	Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	51.731.425	55.383.179	55.583.179
		CS	51.731.425	55.383.179	55.583.179
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	4.064.606.300	4.081.256.666	3.959.801.675
		CS	4.208.458.241	4.081.256.666	3.959.801.675
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.380.667.516	1.297.458.555	1.296.757.281
		CS	1.383.232.679	1.297.458.555	1.296.757.281
	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.844.407.317	1.894.324.836	1.919.836.240
		CS	1.844.907.317	1.894.324.836	1.919.836.240
	Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	44.661.419	48.861.419	49.761.419
		CS	44.661.419	48.861.419	49.761.419
	Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
		CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	255.112.892	306.749.926	157.922.762
		CS	278.237.135	306.749.926	157.922.762
	Funzionamento uffici giudiziari	CP	513.547.268	507.705.923	509.655.923
		CS	631.209.803	507.705.923	509.655.923
	Efficientamento del sistema giudiziario	CP	12.873.960	12.820.079	12.532.122
		CS	12.873.960	12.820.079	12.532.122
1.3	Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	CP	272.446.970	272.877.518	272.840.953
		CS	273.276.743	273.093.355	272.840.953
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	133.700.344	134.058.451	134.020.302
		CS	133.960.344	134.265.302	134.020.302
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	67.232.351	67.179.723	67.131.307
		CS	67.232.351	67.179.723	67.131.307
	Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	42.658.832	42.658.832	42.758.832
		CS	43.185.641	42.658.832	42.758.832

1.4	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	7.994.949	7.994.949	7.994.949
		CS	8.002.549	7.994.949	7.994.949
	Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	19.137.996	19.137.996	19.087.996
		CS	19.173.360	19.146.982	19.087.996
	Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	69.776	69.776	69.776
		CS	69.776	69.776	69.776
	Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	1.652.722	1.777.791	1.777.791
		CS	1.652.722	1.777.791	1.777.791
	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	CP	1.138.934.301	1.146.530.242	1.106.117.719
		CS	1.340.287.726	1.146.530.242	1.106.117.719
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	11.013.316	11.009.257	10.996.734
		CS	11.048.316	11.009.257	10.996.734

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)
050/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
2.1	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	4.111.935	4.111.935	4.111.935
		CS	4.111.935	4.111.935	4.111.935
	Magistratura onoraria	CP	204.999.725	204.999.725	204.599.725
		CS	208.999.725	204.999.725	204.599.725
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	516.626.730	516.626.730	516.626.730
		CS	566.626.730	516.626.730	516.626.730
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	218.718.734	218.718.734	218.718.734
		CS	237.000.000	218.718.734	218.718.734
	Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	172.400.000	180.000.000	140.000.000
		CS	300.000.000	180.000.000	140.000.000
	Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	5.467.481	5.467.481	5.467.481
		CS	6.060.072	5.467.481	5.467.481
	Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.355.490	2.355.490	2.355.490
		CS	2.395.558	2.355.490	2.355.490
	Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.240.890	3.240.890	3.240.890
		CS	4.045.390	3.240.890	3.240.890
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	222.990.699	166.148.115	159.453.366
		CS	223.544.329	166.146.129	159.451.380
	Indirizzo politico (32.2)	CP	51.611.075	40.702.407	34.690.920
		CS	51.923.500	40.700.421	34.688.934
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	217.666	217.666	217.666
		CS	217.666	217.666	217.666
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	32.793.368	32.884.700	32.873.213
		CS	33.105.793	32.882.714	32.871.227
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041	600.041	600.041
		CS	600.041	600.041	600.041

2.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	18.000.000	7.000.000	1.000.000
		CS	18.000.000	7.000.000	1.000.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	171.379.624	125.445.708	124.762.446
		CS	171.620.829	125.445.708	124.762.446
	Spese di personale per il programma	CP	41.656.781	29.378.593	28.680.520
		CS	41.697.986	29.378.593	28.680.520
	Gestione del personale	CP	115.905.241	82.107.849	82.107.849
		CS	115.905.241	82.107.849	82.107.849
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	13.817.602	13.959.266	13.974.077
		CS	14.017.602	13.959.266	13.974.077
TOTALE		CP	8.582.153.608	8.579.762.257	8.403.763.156
		CS	8.953.958.532	8.580.509.001	8.403.761.170

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)
050/608/1

RIEPILOGO			2019	2020	2021
Spese correnti	CP		8.153.034.699	8.114.472.068	8.081.620.131
	CS		8.489.061.032	8.115.218.812	8.081.618.145
FUNZIONAMENTO	CP		6.917.435.364	6.886.480.979	6.859.616.999
	CS		7.166.611.671	6.887.227.723	6.859.615.013
INTERVENTI	CP		1.045.600.032	1.058.100.032	1.058.200.032
	CS		1.122.450.058	1.058.100.032	1.058.200.032
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP		189.999.303	169.891.057	163.803.100
	CS		199.999.303	169.891.057	163.803.100
Spese in conto capitale	CP		429.118.909	465.290.189	322.143.025
	CS		464.897.500	465.290.189	322.143.025
INVESTIMENTI	CP		418.118.909	465.290.189	322.143.025
	CS		453.897.500	465.290.189	322.143.025
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP		11.000.000	<<	<<
	CS		11.000.000	<<	<<
TOTALE	CP		8.582.153.608	8.579.762.257	8.403.763.156
	CS		8.953.958.532	8.580.509.001	8.403.761.170

TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
060/606/1

U.d.V	Missione	2019	2020	2021
.	Programma			

Azione					
1.1	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.668.739.767	2.627.578.465	2.576.724.702
		2.66 9.85 3.88 5	2.627.578.465	2.576.724.702	
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	CP	6.585.991	6.631.222	6.631.000
		CS	6.617.172	6.631.222	6.631.000
1.2	Spese di personale per il programma	CP	4.235.662	4.280.893	4.280.671
		CS	4.235.662	4.280.893	4.280.671
1.2	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2.350.329	2.350.329	2.350.329
		2.38 1.51 0	2.350.329	2.350.329	
1.3	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	1.180.129.280	1.180.215.970	1.182.213.098
		1.18 0.12 9.28 0	1.180.215.970	1.182.213.098	
1.3	Spese di personale per il programma	CP	7.921.718	7.918.588	7.915.716
		CS	7.921.718	7.918.588	7.915.716
1.3	Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
		CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196
1.3	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	1.920.410	1.921.942	1.921.942
		CS	1.920.410	1.921.942	1.921.942
1.3	Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	515.504.956	515.593.244	517.593.244
		515. 504. 956	515.593.244	517.593.244	
1.4	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	34.807.075	34.702.705	34.600.954
		34.8 07.0 75	34.702.705	34.600.954	
1.4	Spese di personale per il programma	CP	11.481.576	11.376.884	11.275.133
		CS	11.481.576	11.376.884	11.275.133
1.4	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	2.806.149	2.806.471	2.806.471
		CS	2.806.149	2.806.471	2.806.471
1.4	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
		CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	428.057.426	431.054.797	429.902.061
		CS	428.063.426	431.054.797	429.902.061
1.5	Spese di personale per il programma	CP	13.402.741	13.399.763	13.397.027
		CS	13.402.741	13.399.763	13.397.027
1.5	Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	412.695.540	415.695.889	415.545.889
		CS	412.695.540	415.695.889	415.545.889
1.5	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	1.959.145	1.959.145	959.145
		CS	1.965.145	1.959.145	959.145
1.5	Integrazione europea (4.7)	CP	24.795.939	23.486.361	23.474.343
		CS	24.795.939	23.486.361	23.474.343
	Spese di personale per il programma	CP	7.469.527	7.459.602	7.447.584

1.6	Politiche dell'Unione Europea	CS	7.469.527	7.459.602	7.447.584
		CP	2.645.326	2.645.673	2.645.673
		CS	2.645.326	2.645.673	2.645.673
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	14.681.086	13.381.086	13.381.086
		CS	14.681.086	13.381.086	13.381.086
	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	82.324.070	32.277.198	32.122.002
		CS	82.625.889	32.277.198	32.122.002
	Spese di personale per il programma	CP	7.162.719	7.115.627	6.960.431
		CS	7.162.719	7.115.627	6.960.431
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	3.164.230	3.164.450	3.164.450
CS		3.461.049	3.164.450	3.164.450	
1.7	Cooperazione migratoria	CP	71.997.121	21.997.121	21.997.121
		CS	72.002.121	21.997.121	21.997.121
	Promozione del sistema Paese (4.9)	CP	211.979.201	213.483.502	173.486.082
		CS	211.979.201	213.483.502	173.486.082
	Spese di personale per il programma	CP	12.010.256	12.004.617	12.082.197
		CS	12.010.256	12.004.617	12.082.197

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.8	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	77.768.636	77.777.862	55.577.862
		CS	77.768.636	77.777.862	55.577.862
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	56.181.942	57.682.656	39.807.656
		CS	56.181.942	57.682.656	39.807.656
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
		CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	79.417.962	82.756.082	71.729.750
		CS	79.417.962	82.756.082	71.729.750
	Spese di personale per il programma	CP	1.582.874	1.581.404	1.580.072
		CS	1.582.874	1.581.404	1.580.072
1.9	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP	77.835.088	81.174.678	70.149.678
		CS	77.835.088	81.174.678	70.149.678
	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	595.547.711	597.971.775	597.685.028
		CS	595.547.711	597.971.775	597.685.028
	Spese di personale per il programma all'estero	CP	127.783.078	129.160.915	128.824.663
		CS	127.783.078	129.160.915	128.824.663
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	466.496.852	467.548.079	467.597.584
		CS	466.496.852	467.548.079	467.597.584
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	1.267.781	1.262.781	1.262.781
		CS	1.267.781	1.262.781	1.262.781

1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	17.531.506	17.525.353	17.519.394
		CS	17.613.377	17.525.353	17.519.394
		CP	11.819.090	11.812.593	11.806.634
		CS	11.819.090	11.812.593	11.806.634
		CP	3.739.437	3.739.437	3.739.437
		CS	3.739.437	3.739.437	3.739.437
		CP	1.883.422	1.883.766	1.883.766
		CS	1.965.293	1.883.766	1.883.766
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	CP	4.049.980	3.960.892	3.849.315
		CS	4.112.259	3.960.892	3.849.315
		CP	3.098.051	3.008.963	2.897.386
		CS	3.098.051	3.008.963	2.897.386
		CP	951.929	951.929	951.929
		CS	1.014.208	951.929	951.929
		CP	3.513.626	3.512.608	3.511.675
		CS	4.144.594	3.512.608	3.511.675
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP	3.054.414	3.053.396	3.052.463
		CS	3.054.414	3.053.396	3.052.463
		CP	459.212	459.212	459.212
		CS	1.090.180	459.212	459.212
		CP	89.848.242	83.209.968	83.199.787
		CS	95.085.607	83.314.145	83.199.787
		CP	15.608.168	14.603.843	14.599.869
		CS	15.608.168	14.603.843	14.599.869
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	650.977	650.977	650.977
		CS	650.977	650.977	650.977
		CP	11.612.027	11.607.702	11.603.728
		CS	11.612.027	11.607.702	11.603.728
		CP	345.164	345.164	345.164
		CS	345.164	345.164	345.164
		CP	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		CS	3.000.000	2.000.000	2.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	74.240.074	68.606.125	68.599.918
		CS	79.477.439	68.710.302	68.599.918
		CP	8.022.967	7.676.106	7.669.899
		CS	8.022.967	7.676.106	7.669.899
		CP	15.938.905	11.840.644	11.840.644
		CS	15.938.905	11.840.644	11.840.644
		CP	50.278.202	49.089.375	49.089.375
		CS	50.278.202	49.089.375	49.089.375

	inclusi i sistemi informativi	CS	55.515.567	49.193.552	49.089.375
	TOTALE	CP	2.758.588.009	2.710.788.433	2.659.924.489
		CS	2.764.939.492	2.710.892.610	2.659.924.489

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO			2019	2020	2021
Spese correnti	CP		2.723.223.229	2.675.175.950	2.624.312.006
	CS		2.728.708.800	2.675.188.950	2.624.312.006
FUNZIONAMENTO	CP		883.225.835	886.981.551	872.817.607
	CS		888.413.087	886.994.551	872.817.607
INTERVENTI	CP		1.824.603.736	1.777.899.002	1.741.199.002
	CS		1.824.902.055	1.777.899.002	1.741.199.002
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP		15.393.658	10.295.397	10.295.397
	CS		15.393.658	10.295.397	10.295.397
Spese in conto capitale	CP		35.364.780	35.612.483	35.612.483
	CS		36.230.692	35.703.660	35.612.483
INVESTIMENTI	CP		33.364.780	33.612.483	33.612.483
	CS		34.230.692	33.703.660	33.612.483
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS		2.000.000	2.000.000	2.000.000
TOTALE	CP		2.758.588.009	2.710.788.433	2.659.924.489
	CS		2.764.939.492	2.710.892.610	2.659.924.489

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Istruzione scolastica (22)	CP	48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
		49.1			
		05.2	46.933.373.249	44.478.459.161	
		06.6			
	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	32			
		CP	1.965.159.246	1.730.977.869	1.556.561.263
		CS	2.570.948.056	1.730.977.869	1.556.561.263
	Spese di personale per il programma	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
		CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683

	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	739.966.043	497.247.797	297.099.006
		CS	1.285.754.853	497.247.797	297.099.006
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	1.188.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781
		CS	1.238.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781
	Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP	31.416.148	29.004.793	30.444.793
		CS	41.416.148	29.004.793	30.444.793
1.2	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	CP	203.061.536	189.969.108	178.621.492
		CS	236.461.536	189.969.108	178.621.492
	Spese di personale per il programma	CP	8.842.850	8.814.811	8.678.205
		CS	8.842.850	8.814.811	8.678.205
	Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	14.783.396	14.221.987	13.105.522
		CS	14.783.396	14.221.987	13.105.522
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	10.785.782	9.832.887	9.779.604
		CS	10.785.782	9.832.887	9.779.604
	Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	2.597.901	1.953.808	1.935.795
		CS	2.597.901	1.953.808	1.935.795
	Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	163.701.578	153.691.640	143.673.627
		CS	197.101.578	153.691.640	143.673.627
	Cooperazione in materia culturale	CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
		CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
		CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089
	Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
		CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089
1.4	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
		CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981
	Spese di personale per il programma	CP	902.682	902.454	894.721
		CS	902.682	902.454	894.721
	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	33.372.270	48.372.270	48.372.260
		CS	33.372.270	48.372.270	48.372.260
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
		CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369
	Spese di personale per il programma	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
		CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
	Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	274.504.811	274.539.801	273.544.409
		CS	274.504.811	274.539.801	273.544.409
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	CP	29.488.710.059	28.641.620.123	27.129.403.550
		CS	29.538.710.059	28.641.620.123	27.129.403.550
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	20.346.218.497	20.014.319.106	19.411.086.502
		CS	20.346.218.497	20.014.319.106	19.411.086.502
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.481.421.329	4.600.015.477	4.369.499.101
		CS	4.481.421.329	4.600.015.477	4.369.499.101
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
		CS	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
	Funzionamento degli istituti scolastici statali	CP	624.985.187	401.931.933	345.089.933

del primo ciclo	CS	674.985.187	401.931.933	345.089.933
Continuità del servizio scolastico	CP	546.601.640	546.601.640	546.601.640
	CS	546.601.640	546.601.640	546.601.640

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.7	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	CP	15.308.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494
		CS	15.318.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141
		CS	10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
		CS	2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428
		CS	1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	374.788.021	271.937.957	234.279.957
		CS	384.788.021	271.937.957	234.279.957
	Continuità del servizio scolastico	CP	194.049.276	194.049.276	194.049.276
		CS	194.049.276	194.049.276	194.049.276
		CP	183.013.780	183.013.780	183.013.780
1.8	Miglioramento dell'offerta formativa	183.013.780	183.013.780	183.013.780	
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	449.150.946	445.505.957	445.263.923
		469.150.946	445.505.957	445.263.923	
	Spese di personale per il programma	CP	3.039.395	3.039.348	3.041.106
		CS	3.039.395	3.039.348	3.041.106
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	287.807.929	284.921.628	284.703.678
		CS	302.807.929	284.921.628	284.703.678
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	144.866.669	144.095.968	144.072.226
		CS	149.866.669	144.095.968	144.072.226
	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.436.953	13.449.013	13.446.913
		CS	13.436.953	13.449.013	13.446.913
2.1	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	8.369.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
		CS	8.469.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	CP	322.710.590	304.660.899	292.961.908
		CS	322.710.590	304.660.899	292.961.908
	Spese di personale per il programma	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
		CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046

2.2	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	266.633.452	248.590.632	246.640.697
		CS	266.633.452	248.590.632	246.640.697
	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	22.764.548	22.763.266	21.763.266
		CS	22.764.548	22.763.266	21.763.266
	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	18 084 273	18 082 980	18 082 980
		CS	18.084.273	18.082.980	18.082.980
	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	11.805.676	11.799.919	3.049.919
		CS	11.805.676	11.799.919	3.049.919
	Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	CP	464.608.855	482.547.001	478.784.735
		CS	464.608.855	482.547.001	478.784.735
	Spese di personale per il programma	CP	655.536	655.961	656.285
		CS	655.536	655.961	656.285
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	330.917.247	327.186.411	323.754.077
		CS	330.917.247	327.186.411	323.754.077
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	56.538.343	56.292.557	56.065.593
		CS	56.538.343	56.292.557	56.065.593
	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	48.482.628	74.398.728	74.295.436
		CS	48.482.628	74.398.728	74.295.436

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
2.3	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
		CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847
	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
		CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
		CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	7.581.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
		CS	7.681.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
	Spese di personale per il programma	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
		CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882
	Finanziamento delle università statali	CP	7.468.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
		CS	7.568.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
	Contributi a favore delle università non statali	CP	68.485.727	68.479.943	68.479.943
		CS	68.485.727	68.479.943	68.479.943
	Interventi di edilizia universitaria	CP	11.243.428	11.183.809	11.144.170
		CS	11.243.428	11.183.809	11.144.170
	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	7.881.328	7.878.919	7.882.327
		CS	7.881.328	7.878.919	7.882.327
	Ammortamento mutui per edilizia	CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985

	universitaria	CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
		CS	2.728.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
3.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
		CS	2.728.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
	Spese di personale per il programma	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
		CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330
	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	453.543.205	417.032.552	132.397.168
		CS	453.543.205	417.032.552	132.397.168
	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	1.847.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626
		CS	1.907.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626
	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	132.409.378	167.397.504	167.412.475
		CS	147.409.378	167.397.504	167.412.475
	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	8.931.066	8.910.229	8.910.229
		CS	8.931.066	8.910.229	8.910.229
	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	194.791.320	182.041.320	182.041.320
		CS	194.791.320	182.041.320	182.041.320
	Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
		CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	124.921.396	117.663.361	117.891.842
		CS	124.921.396	117.663.361	117.891.842
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	12.085.618	11.988.258	11.854.101
		CS	12.085.618	11.988.258	11.854.101
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	758.935	758.935	758.935
		CS	758.935	758.935	758.935
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.644.967	10.547.607	10.413.450
		CS	10.644.967	10.547.607	10.413.450
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	681.716	681.716	681.716
		CS	681.716	681.716	681.716
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	112.835.778	105.675.103	106.037.741
		CS	112.835.778	105.675.103	106.037.741
	Spese di personale per il programma	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
		CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392
	Gestione del personale	CP	15.779.315	8.831.760	8.831.760
		CS	15.779.315	8.831.760	8.831.760

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)
070/606/4

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	73.826.347	74.350.647	74.586.589
		CS	73.826.347	74.350.647	74.586.589
	TOTALE	CP	59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
		CS	60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	56.112.363.298	55.069.834.058	52.875.558.098
	CS	56.385.763.298	55.069.834.058	52.875.558.098
FUNZIONAMENTO	CP	46.331.214.307	45.113.526.296	42.839.179.572
	CS	46.411.214.307	45.113.526.296	42.839.179.572
INTERVENTI	CP	8.603.607.531	8.746.058.724	8.802.529.863
	CS	8.747.007.531	8.746.058.724	8.802.529.863
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.172.675.633	1.206.136.220	1.230.443.221
	CS	1.222.675.633	1.206.136.220	1.230.443.221
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	4.865.827	4.112.818	3.405.442
	CS	4.865.827	4.112.818	3.405.442
Spese in conto capitale	CP	3.393.319.636	3.117.159.687	2.617.148.173
	CS	4.024.108.446	3.117.159.687	2.617.148.173
INVESTIMENTI	CP	3.393.319.636	3.117.159.687	2.617.148.173
	CS	4.024.108.446	3.117.159.687	2.617.148.173
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	17.970.892	18.303.578	10.769.543
	CS	17.970.892	18.303.578	10.769.543
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	17.970.892	18.303.578	10.769.543
	CS	17.970.892	18.303.578	10.769.543
TOTALE	CP	59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS	60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

Missione		2019	2020	2021
U.d.V.	Programma			
	Azione			
1.1	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	609.586.520	619.530.197
		610.045.600	619.530.197	551.965.037
		CP	609.586.520	619.530.197
		CS	610.045.600	551.965.037
	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul			

	territorio (2.2)				
	Spese di personale per il programma	CP	440.109.878	446.877.098	440.148.254
	Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CS	440.170.306	446.877.098	440.148.254
		CP	140.342	141.078	141.078
		CS	140.342	141.078	141.078
	Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	6.565.660	9.408.929	8.558.929
		CS	6.565.660	9.408.929	8.558.929
	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP	110.326.696	110.329.536	50.329.536
		CS	110.326.696	110.329.536	50.329.536
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP	52.443.944	52.773.556	52.787.240
		CS	52.842.596	52.773.556	52.787.240
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	11.424.871.946	11.131.611.141	10.655.876.215
		CS	11.453.825.764	11.166.572.270	10.673.096.420
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	CP	35.355.082	35.382.728	35.379.589
		CS	36.600.686	35.382.728	35.379.589
	Spese di personale per il programma	CP	28.863.328	28.859.916	28.856.777
		CS	29.880.071	28.859.916	28.856.777
	Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP	18.708	18.708	18.708
		CS	18.708	18.708	18.708
	Albo segretari comunali	CP	3.324.035	3.327.733	3.327.733
		CS	3.494.693	3.327.733	3.327.733
	Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP	3.149.011	3.176.371	3.176.371
		CS	3.207.214	3.176.371	3.176.371
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	CP	42.992.348	64.089.514	64.522.847
		CS	61.436.893	68.685.405	64.522.847
	Spese di personale per il programma	CP	21.618.399	21.635.173	21.568.506
		CS	21.618.399	21.635.173	21.568.506
	Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	7.111.060	7.174.360	7.174.360
		CS	11.791.326	11.770.251	7.174.360
	Servizi elettorali	CP	3.102.359	3.117.683	3.117.683
		CS	16.855.263	3.117.683	3.117.683
	Supporto ai Prefetti	CP	205.530	207.298	207.298
		CS	206.498	207.298	207.298
	Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP	5.000	5.000	5.000
		CS	15.407	5.000	5.000
	Gestione della carta d'identità elettronica	CP	10.950.000	31.950.000	32.450.000
		CS	10.950.000	31.950.000	32.450.000
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	CP	11.346.524.516	11.032.138.899	10.555.973.779
		CS	11.355.788.185	11.062.504.137	10.573.193.984
	Spese di personale per il programma	CP	4.216.673	4.316.860	4.323.957
		CS	4.216.673	4.316.860	4.323.957
	Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	6.565.276.849	6.565.279.987	6.565.279.987
		CS	6.336.674.128	6.596.313.677	6.574.832.181
	Attribuzione risorse agli Enti Locali a	CP	613.748.388	676.091.415	658.871.915

compensazione di minori entrate da fiscalità	CS	672.903.878	676.091.415	658.871.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP	1.380.925.712	1.009.902.339	867.683.962
	CS	1.485.634.182	1.009.902.339	867.683.962
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP	104.703.521	86.440.077	69.705.737
	CS	102.837.789	85.771.625	77.373.748

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)
080/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
	Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP	17.648.020	17.648.020	17.648.020
		CS	17.648.020	17.648.020	17.648.020
	Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP	229.735.043	230.000.000	< <
		CS	229.762.466	230.000.000	< <
	Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
		CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	217.669	219.523	219.523
		CS	219.180	219.523	219.523
	Federalismo amministrativo	CP	50.720.933	50.720.933	50.720.933
		CS	59.199.969	50.720.933	50.720.933
	Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	1.646.482.706	1.654.519.745	1.654.519.745
		CS	1.699.386.080	1.654.519.745	1.654.519.745
	Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	715.849.002	720.000.000	650.000.000
		CS	730.305.820	720.000.000	650.000.000
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	8.138.707.130	8.285.594.665	8.196.449.986
		CS	8.241.661.391	8.317.963.334	8.197.681.911
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	7.061.461.258	7.217.881.144	7.191.368.025
		CS	7.154.766.099	7.250.179.622	7.192.599.950
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	351.946.934	349.508.504	345.000.328
		CS	352.292.313	349.508.504	345.000.328
	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	5.931.711.076	5.910.119.437	5.882.430.421
		CS	5.931.711.076	5.910.119.437	5.882.430.421
	Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP	9.350.110	9.362.766	9.362.766
		CS	9.350.110	9.362.766	9.362.766
	Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP	74.463.919	76.453.445	73.848.911
		CS	76.134.268	76.453.445	73.848.911
	Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP	194.031.531	369.509.823	383.986.148
		CS	275.032.476	397.372.326	385.218.073
	Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP	353.120.817	357.772.936	350.057.758
		CS	355.649.998	358.958.911	350.057.758
	Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP	144.887.617	143.395.431	144.922.891
		CS	152.646.604	146.645.431	144.922.891
	Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP	1.949.254	1.758.802	1.758.802

3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CS	1.949.254	1.758.802	1.758.802
		CP	439.581.718	440.657.760	440.657.760
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CS	439.581.718	440.657.760	440.657.760
		CP	146.045.449	145.673.931	145.673.931
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CS	146.045.449	145.673.931	145.673.931
		CP	146.312.191	146.493.928	146.493.928
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CS	146.312.191	146.493.928	146.493.928
		CP	147.224.078	148.489.901	148.489.901
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CS	147.224.078	148.489.901	148.489.901
		CP	637.664.154	627.055.761	564.424.201
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CS	647.313.574	627.125.952	564.424.201
		CP	84.138.911	84.755.141	85.665.141
	Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CS	84.138.911	84.755.141	85.665.141
		CP	14.850.893	15.196.213	15.118.213
	Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CS	14.872.386	15.196.213	15.118.213
		CP	179.907.348	177.871.127	119.861.174
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CS	184.978.759	177.941.318	119.861.174
		CP	76.572.923	77.729.912	77.926.305
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CS	78.381.237	77.729.912	77.926.305
		CP	93.434.051	92.902.603	92.252.603
	Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CS	96.182.253	92.902.603	92.252.603
		CP	104.618.749	94.459.486	89.459.486
		CS	104.618.749	94.459.486	89.459.486
		CP			

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
4.1	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP	84.141.279	84.141.279	84.141.279
		CS	84.141.279	84.141.279	84.141.279
	Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	4 Soccorso civile (8)	CP	2.346.817.794	2.385.245.188	2.387.716.718
		CS	2.454.771.308	2.393.389.635	2.387.716.718
	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP	12.109.824	5.196.709	5.143.226
		CS	12.115.601	5.196.709	5.143.226
	Spese di personale per il programma	CP	1.994.338	1.991.518	1.938.035
		CS	1.994.338	1.991.518	1.938.035
	Attività di difesa civile	CP	875.473	882.874	882.874
		CS	881.250	882.874	882.874
	Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP	9.240.013	2.322.317	2.322.317
		CS	9.240.013	2.322.317	2.322.317

4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP	2.334.707.970	2.380.048.479	2.382.573.492
		CS	2.442.655.707	2.388.192.926	2.382.573.492
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	17.868.337	17.642.681	16.961.588
		CS	17.868.337	17.642.681	16.961.588
	Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP	1.704.708.066	1.740.242.910	1.747.064.177
		CS	1.704.708.066	1.740.242.910	1.747.064.177
	Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	116.719.681	116.967.613	116.967.613
		CS	116.763.681	116.967.613	116.967.613
	Gestione del soccorso pubblico	CP	255.482.759	244.985.642	245.000.449
		CS	262.004.050	244.985.642	245.000.449
	Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	484.585	488.842	488.842
		CS	674.462	488.842	488.842
	Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP	3.397.365	3.414.272	3.414.272
		CS	5.263.965	3.414.272	3.414.272
	Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP	89.589.229	89.731.360	89.731.360
		CS	123.323.257	89.731.360	89.731.360
	Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	6.095.217	6.127.477	6.127.477
		CS	6.128.369	6.127.477	6.127.477
	Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	129.594.850	149.679.801	146.049.833
		CS	195.153.639	157.824.248	146.049.833
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	10.767.881	10.767.881	10.767.881
		CS	10.767.881	10.767.881	10.767.881
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	2.286.149.233	1.936.945.011	1.828.420.915
		CS	2.488.438.318	1.936.945.011	1.828.420.915
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	CP	2.286.149.233	1.936.945.011	1.828.420.915
		CS	2.488.438.318	1.936.945.011	1.828.420.915
	Spese di personale per il programma	CP	22.873.443	22.980.793	22.117.879
		CS	22.934.243	22.980.793	22.117.879
	Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP	2.153.670.108	1.802.634.276	1.699.673.094
		CS	2.354.358.698	1.802.634.276	1.699.673.094
	Interventi di protezione sociale	CP	5.470.977	3.036.194	2.836.194
		CS	7.002.797	3.036.194	2.836.194
	Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP	1.744.184	1.744.525	1.744.525
		CS	1.746.705	1.744.525	1.744.525
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	32.830.521	32.989.223	30.489.223
		CS	32.835.875	32.989.223	30.489.223
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP	69.560.000	73.560.000	71.560.000
		CS	69.560.000	73.560.000	71.560.000

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/4

U.d.V.	Missione	2019	2020	2021
	Programma			

Azione					
6.1	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	197.331.244	204.289.616	212.719.661
		197.3			
		65.26	204.289.616	212.719.661	
		7			
		CP	27.807.851	27.694.620	27.499.225
		CS	27.816.751	27.694.620	27.499.225
		CP	156.085	156.085	156.085
		CS	156.085	156.085	156.085
		CP	25.813.077	25.699.846	25.494.549
		CS	25.821.977	25.699.846	25.494.549
		CP	1.838.689	1.838.689	1.848.591
		CS	1.838.689	1.838.689	1.848.591
		CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	169.523.393	176.594.996	185.220.436
		CS	169.548.516	176.594.996	185.220.436
		CP	62.545.872	71.024.589	69.795.099
		CS	62.545.872	71.024.589	69.795.099
		CP	34.814.255	32.953.801	42.808.731
		CS	34.814.255	32.953.801	42.808.731
		CP	72.163.266	72.616.606	72.616.606
		CS	72.188.389	72.616.606	72.616.606
		CP	25.003.463.867	24.563.215.818	23.833.148.532
		CS	25.446.107.648	24.638.690.063	23.851.600.662

RIEPILOGO
 MINISTERO DELL'INTERNO
 MINISTERO DELL'INTERNO
 (in Euro)
 080/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	23.012.433.438	22.725.427.755	22.429.792.842
	CS	23.223.482.302	22.764.895.050	22.447.013.047
FUNZIONAMENTO	CP	10.633.684.500	10.669.076.158	10.578.504.367
	CS	10.664.355.871	10.678.178.215	10.578.504.367
INTERVENTI	CP	12.185.265.179	11.869.956.110	11.658.892.988
	CS	12.365.642.672	11.900.321.348	11.676.113.193
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	193.483.759	186.395.487	192.395.487
	CS	193.483.759	186.395.487	192.395.487
Spese in conto capitale	CP	1.973.685.874	1.819.495.293	1.384.062.215
	CS	2.205.280.791	1.855.502.243	1.385.294.140
INVESTIMENTI	CP	1.773.685.874	1.619.495.293	1.384.062.215
	CS	1.983.415.451	1.655.502.243	1.385.294.140
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	200.000.000	200.000.000	<<
	CS	221.865.340	200.000.000	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

Rimborso passivita' finanziarie	CP	17.344.555	18.292.770	19.293.475
	CS	17.344.555	18.292.770	19.293.475
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	17.344.555	18.292.770	19.293.475
	CS	17.344.555	18.292.770	19.293.475
TOTALE	CP	25.003.463.867	24.563.215.818	23.833.148.532
	CS	25.446.107.648	24.638.690.063	23.851.600.662

ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO
080/610/1

ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE <i>LEGGE 12/12/69, N.1001</i>	
MINISTERO DELL'INTERNO 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819	

TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(in Euro)
090/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	722.424.876	677.609.894	601.142.253
		1.388			
		.099.	780.413.982	605.145.583	
		870			
	Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	CP	16.232.749	16.254.500	15.945.431
		CS	17.715.742	16.254.500	15.945.431

	Spese di personale per il programma	CP	2.978.157	2.975.908	2.973.839
		CS	2.978.157	2.975.908	2.973.839
	Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche	CP	12.810.255	12.845.255	12.539.255
		CS	14.194.027	12.845.255	12.539.255
	Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	CP	444.337	433.337	432.337
		CS	543.558	433.337	432.337
1.2	Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)	CP	37.193.304	36.671.617	34.891.259
		CS	104.696.550	78.871.144	34.894.589
	Spese di personale per il programma	CP	2.151.401	2.150.336	2.149.356
		CS	2.151.401	2.150.336	2.149.356
	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP	94.843	94.843	94.843
		CS	94.843	94.843	94.843
	Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	CP	4.194.442	4.194.442	4.194.442
		CS	6.107.759	4.207.759	4.197.772
	Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	CP	30.752.618	30.231.996	28.452.618
		CS	96.342.547	72.418.206	28.452.618
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	20.743.616	20.735.891	20.724.021
		CS	21.743.616	20.735.891	20.724.021
	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	CP	16.396.224	16.387.921	16.375.467
		CS	16.396.224	16.387.921	16.375.467
	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP	4.347.392	4.347.970	4.348.554
		CS	5.347.392	4.347.970	4.348.554
1.4	Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	CP	10.317.951	10.346.532	10.345.226
		CS	11.317.230	10.346.532	10.345.226
	Spese di personale per il programma	CP	2.112.814	2.111.395	2.110.089
		CS	2.112.814	2.111.395	2.110.089
	Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	CP	972.954	1.002.954	1.002.954
		CS	1.922.233	1.002.954	1.002.954
	Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	CP	6.443.468	6.443.468	6.443.468
		CS	6.443.468	6.443.468	6.443.468
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	CP	788.715	788.715	788.715
		CS	838.715	788.715	788.715
1.5	Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	CP	433.290.613	401.719.502	333.111.836
		CS	666.227.139	418.719.502	333.911.836
	Spese di personale per il programma	CP	3.185.489	3.183.415	3.181.509
		CS	3.185.489	3.183.415	3.181.509
	Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	CP	104.331.328	76.355.401	26.358.845
		CS	146.854.478	76.355.401	26.358.845
	Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio	CP	232.942.715	230.822.032	227.921.107
		CS	354.558.327	247.822.032	228.721.107
	Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	CP	58.489.432	56.857.005	41.148.726
		CS	126.087.196	56.857.005	41.148.726
	Finanziamenti alle Autorità di bacino	CP	34 341 649	34 501 649	34 501 649
		CS	35.541.649	34.501.649	34.501.649
1.6	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	145.467.320	142.920.718	142.828.806
		CS	168.937.057	143.892.344	142.828.806
	Spese di personale per il programma	CP	4.503.353	4.500.179	4.497.260

		CS	4.503.353	4.500.179	4.497.260
	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP	45.438.420	45.874.992	45.739.999
		CS	53.160.743	46.846.618	45.739.999

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
	Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP	7.226.585	7.246.585	7.275.585
		CS	9.318.906	7.246.585	7.275.585
	Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio	CP	88.298.962	85.298.962	85.315.962
		CS	101.954.055	85.298.962	85.315.962
1.7	Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	CP	51.086.031	40.884.412	35.882.878
		CS	273.027.646	57.766.204	36.082.878
	Spese di personale per il programma	CP	1.904.454	1.902.785	1.901.251
		CS	1.904.454	1.902.785	1.901.251
	Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale	CP	38.038.735	37.838.785	32.838.785
		CS	241.569.622	42.742.149	33.038.785
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico	CP	11.142.842	1.142.842	1.142.842
		CS	29.553.570	13.121.270	1.142.842
1.8	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	CP	8.093.292	8.076.722	7.412.796
		CS	124.434.890	33.827.865	10.412.796
	Spese di personale per il programma	CP	1.706.752	1.705.182	1.703.793
		CS	1.706.752	1.705.182	1.703.793
	Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	CP	5.991.164	5.976.164	5.313.627
		CS	122.287.062	31.727.307	8.313.627
	Rilascio di certificazioni ambientali	CP	395.376	395.376	395.376
		CS	441.076	395.376	395.376
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	91.179.221	91.179.175	91.179.133
		CS	91.179.221	91.179.175	91.179.133
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)	CP	91.179.221	91.179.175	91.179.133
		CS	91.179.221	91.179.175	91.179.133
	Spese di personale per il programma	CP	56.037	55.991	55.949
		CS	56.037	55.991	55.949
	Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	CP	91.123.184	91.123.184	91.123.184
		CS	91.123.184	91.123.184	91.123.184
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	31.731.260	25.652.717	28.474.523
		CS	32.535.697	25.652.717	28.474.523
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	15.005.571	9.213.225	12.041.300
		CS	15.005.571	9.213.225	12.041.300
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	618.439	618.439	618.439
		CS	618.439	618.439	618.439

3.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.192.052	8.189.706	8.179.873
		CS	8.192.052	8.189.706	8.179.873
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	361.420	361.420	361.420
		CS	361.420	361.420	361.420
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	5.833.660	43.660	2.881.568
		CS	5.833.660	43.660	2.881.568
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	16.725.689	16.439.492	16.433.223
		CS	17.530.126	16.439.492	16.433.223
	Spese di personale per il programma	CP	8.707.813	8.700.998	8.694.729
		CS	8.707.813	8.700.998	8.694.729
	Gestione del personale	CP	3.456.316	3.166.934	3.166.934
		CS	3.567.569	3.166.934	3.166.934
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.561.560	4.571.560	4.571.560
		CS	5.254.744	4.571.560	4.571.560
	TOTALE	CP	845.335.357	794.441.786	720.795.909
		CS	1.511.814.788	897.245.874	724.799.239

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	356.181.082	349.958.441	347.343.671
	CS	392.505.841	350.184.916	347.343.671
FUNZIONAMENTO	CP	111.864.135	107.558.033	107.535.916
	CS	114.653.192	107.558.033	107.535.916
INTERVENTI	CP	236.558.924	236.429.874	234.389.503
	CS	270.094.626	236.656.349	234.389.503
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.171.344	4.736.962	4.736.962
	CS	6.171.344	4.736.962	4.736.962
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	1.586.679	1.233.572	681.290
	CS	1.586.679	1.233.572	681.290
Spese in conto capitale	CP	477.590.354	438.437.099	372.241.072
	CS	1.107.745.026	541.014.712	376.244.402
INVESTIMENTI	CP	467.756.694	433.393.439	359.359.504
	CS	1.077.684.324	535.971.052	363.362.834
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	9.833.660	5.043.660	12.881.568
	CS	30.060.702	5.043.660	12.881.568
Rimborso passività finanziarie	CP	11.563.921	6.046.246	1.211.166
	CS	11.563.921	6.046.246	1.211.166
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	11.563.921	6.046.246	1.211.166
	CS	11.563.921	6.046.246	1.211.166
TOTALE	CP	845.335.357	794.441.786	720.795.909
	CS	1.511.814.788	897.245.874	724.799.239

TABELLA N. 10
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 (in Euro)
 100/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	2.976.153.442	6.233.559.309	2.681.915.338
		5.70			
		2.45	3.811.307.790	3.747.836.651	
		8.32			
		2			
	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	CP	1.132.026.069	4.593.654.448	1.208.587.593
		CS	3.230.316.978	2.171.402.794	2.274.508.902
	Spese di personale per il programma	CP	18.138.324	18.130.200	18.122.725
		CS	18.138.324	18.130.200	18.122.725
	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	538.532.290	4.068.863.733	701.746.084
		CS	2.539.045.455	1.521.696.433	1.778.667.393
	Infrastrutture autostradali in concessione	CP	203.076.709	60.180.038	58.680.038
		CS	205.581.611	60.180.750	58.680.038
	Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	365.278.746	401.480.477	350.038.746
		CS	385.332.267	519.614.731	379.038.746
	Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	7.000.000	45.000.000	80.000.000
		CS	82.219.321	51.780.680	40.000.000
	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	169.020.217	166.037.249	164.464.518
		CS	179.456.008	166.037.249	164.464.518
	Spese di personale per il programma	CP	6.840.619	6.837.651	6.834.920
		CS	6.840.619	6.837.651	6.834.920
	Interventi nel settore idrico ed elettrico	CP	7.146.299	4.016.299	4.016.299
		CS	17.578.934	4.016.299	4.016.299
	Interventi in materia di dighe	CP	155.033.299	155.183.299	153.613.299
		CS	155.036.455	155.183.299	153.613.299
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	7.666.268	7.098.442	7.104.648
		CS	7.666.268	7.098.577	7.104.648
	Spese di personale per il programma	CP	5.548.955	4.981.129	4.987.335
		CS	5.548.955	4.981.129	4.987.335
1.4	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP	2.117.313	2.117.313	2.117.313
		CS	2.117.313	2.117.448	2.117.313
	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP	1.667.440.888	1.466.769.170	1.301.758.579
		CS	2.285.019.068	1.466.769.170	1.301.758.583
	Spese di personale per il programma	CP	87.101.755	86.972.741	86.782.331
		CS	87.101.754	86.972.741	86.782.331
	Opere di preminente interesse nazionale	CP	1.170.137.688	1.038.478.482	864.612.050
		CS	1.670.137.688	1.038.478.482	864.612.054

Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	CP	150.688.380	132.572.123	69.956.924
	CS	171.854.132	132.572.123	69.956.924
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	62.189.233	62.089.233	61.882.651
	CS	62.189.233	62.089.233	61.882.651
Accordi internazionali e grandi eventi	CP	15.118.894	15.118.894	158.118.894
	CS	15.118.894	15.118.894	158.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	767.770	267.770	267.770
	CS	2.180.199	267.770	267.770
Infrastrutture carcerarie	CP	85.000.000	30.000.000	<<
	CS	95.000.000	30.000.000	<<
Realizzazione del sistema MOSE	CP	61.296.226	21.130.466	20.000.000
	CS	111.296.226	21.130.466	20.000.000
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP	35.140.942	80.139.461	40.137.959
	CS	70.140.942	80.139.461	40.137.959

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	8.201.963.993	7.342.705.402	7.211.859.290
		9.19			
		0.03	8.020.448.143	7.571.718.277	
		4.32			
		6			
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	CP	293.590.278	285.279.080	283.373.142
		CS	349.595.499	301.157.393	295.133.415
	Spese di personale per il programma	CP	141.186.980	144.504.764	144.432.273
		CS	141.186.980	144.504.764	144.432.273
	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	121.720.865	125.223.371	125.026.671
		CS	140.116.137	125.223.371	125.026.671
	Interventi per la sicurezza stradale	CP	30.682.433	15.550.945	13.914.198
		CS	68.292.382	31.429.258	25.674.471
2.2	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	79.915.272	79.146.014	64.144.513
		CS	89.922.728	79.146.014	64.144.513
	Spese di personale per il programma	CP	2.744.462	2.725.204	2.723.703
		CS	2.744.462	2.725.204	2.723.703
	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	77.170.810	76.420.810	61.420.810
		CS	87.178.266	76.420.810	61.420.810
2.3	Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	CP	370.883.190	360.262.083	276.892.255
		CS	524.441.371	484.608.618	276.892.255
	Spese di personale per il programma	CP	4.599.382	4.554.115	4.551.447
		CS	4.599.382	4.554.115	4.551.447
	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	24.721.097	14.221.097	10.821.097
		CS	172.455.503	138.567.632	10.821.097
	Interventi in materia di autotrasporto	CP	341.562.711	341.486.871	261.519.711
		CS	347.386.486	341.486.871	261.519.711

2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	566.679.552	292.860.681	284.858.695
		CS	979.287.622	663.519.319	633.118.928
	Spese di personale per il programma	CP	3.477.805	3.448.934	3.446.948
		CS	3.477.805	3.448.934	3.446.948
	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	539.792.711	256.802.711	248.802.711
		CS	950.398.589	627.461.349	597.062.944
	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	23.409.036	32.609.036	32.609.036
		CS	25.411.228	32.609.036	32.609.036
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	710.813.823	448.263.457	454.346.677
		CS	949.880.683	615.122.712	454.185.158
	Spese di personale per il programma	CP	6.583.439	6.529.648	6.526.000
		CS	6.583.439	6.529.648	6.526.000
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	187.880.963	187.889.923	186.380.963
		CS	189.554.820	187.889.922	186.380.963
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	61.898.337	53.148.748	42.421.053
		CS	95.705.335	53.148.748	42.421.053
	Infrastrutture portuali	CP	440.558.572	194.767.927	214.007.927
		CS	644.144.577	361.627.183	213.846.408
	Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	13.892.512	5.927.211	5.010.734
		CS	13.892.512	5.927.211	5.010.734
	Ricerca applicata nel settore navale	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.6	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	6.180.081.878	5.876.894.087	5.848.244.008
		CS	6.296.906.423	5.876.894.087	5.848.244.008
	Spese di personale per il programma	CP	3.555.382	3.474.562	3.472.717
		CS	3.555.382	3.474.562	3.472.717
	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	5.544.395.411	5.433.045.000	5.342.796.770
		CS	5.604.647.608	5.433.045.000	5.342.796.770
	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	412.227.261	376.507.705	438.107.701
		CS	467.229.454	376.507.705	438.107.701
	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	219.903.824	63.866.820	63.866.820
		CS	221.473.979	63.866.820	63.866.820

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
3.1	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	195.789.226	117.308.058	90.923.641
		273.153.661	137.308.058	110.923.641	
	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	195.789.226	117.308.058	90.923.641
		CS	273.153.661	137.308.058	110.923.641
	Spese di personale per il programma	CP	3.357.765	3.354.858	3.353.018
		CS	3.357.765	3.354.858	3.353.018

	Edilizia residenziale sociale	CP	124.927.586	84.256.247	77.373.670
		CS	202.292.021	104.256.247	97.373.670
	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP	67.503.875	29.696.953	10.196.953
		CS	67.503.875	29.696.953	10.196.953
4.1	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	755.572.039	776.825.212	762.365.892
		CS	756.095.893	776.825.212	762.365.892
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	755.572.039	776.825.212	762.365.892
		CS	756.095.893	776.825.212	762.365.892
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	583.043.422	583.237.225	586.780.680
		CS	583.043.422	583.237.225	586.780.680
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	19.697.591	19.684.961	19.673.340
		CS	19.697.591	19.684.961	19.673.340
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	273.808	273.808	273.808
		CS	273.808	273.808	273.808
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
		CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	31.137.790	35.862.790	31.660.590
		CS	31.165.914	35.862.790	31.660.590
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	49.472.949	49.197.949	48.995.749
		CS	49.486.744	49.197.949	48.995.749
	Sicurezza e controllo della navigazione	CP	27.728.247	22.100.247	21.100.247
		CS	27.775.278	22.100.247	21.100.247
	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	36.638.028	58.888.028	46.301.274
		CS	37.072.932	58.888.028	46.301.274
5.1	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	83.125.050	81.110.203	73.330.078
		CS	83.503.057	81.145.705	73.330.078
	Indirizzo politico (32.2)	CP	20.082.131	18.073.965	12.856.163
		CS	20.133.646	18.073.965	12.856.163
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	392.517	392.517	392.517
		CS	392.517	392.517	392.517
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	11.790.612	11.782.661	11.565.077
		CS	11.842.127	11.782.661	11.565.077
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	899.002	898.787	898.569
		CS	899.002	898.787	898.569
5.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.000.000	5.000.000	<<
		CS	7.000.000	5.000.000	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	63.042.919	63.036.238	60.473.915
		CS	63.369.411	63.071.740	60.473.915
	Spese di personale per il programma	CP	21.307.440	21.344.186	21.283.567
		CS	21.307.440	21.344.186	21.283.567
	Gestione del personale	CP	27.158.857	27.227.108	27.227.108
		CS	27.168.732	27.227.108	27.227.108
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	14.576.622	14.464.944	11.963.240
		CS	14.893.239	14.500.446	11.963.240
	TOTALE	CP	12.212.603.750	14.551.508.184	10.820.394.239
		CS	16.005.245.259	12.827.034.908	12.266.174.539

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
100/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	7.061.684.958	7.022.156.239	6.908.227.854
	CS	7.235.764.174	7.147.613.723	6.908.227.854
FUNZIONAMENTO	CP	1.221.272.375	1.245.157.994	1.242.379.169
	CS	1.240.724.312	1.245.193.495	1.242.379.169
INTERVENTI	CP	5.812.222.124	5.749.869.535	5.646.219.975
	CS	5.966.849.403	5.875.291.518	5.646.219.975
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	28.190.459	27.128.710	19.628.710
	CS	28.190.459	27.128.710	19.628.710
Spese in conto capitale	CP	5.150.918.792	7.529.351.945	3.912.166.385
	CS	8.769.481.085	5.679.421.185	5.357.946.685
INVESTIMENTI	CP	3.991.168.134	6.511.626.253	3.069.437.591
	CS	7.109.730.427	4.661.695.493	4.515.217.887
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.159.750.658	1.017.725.692	842.728.794
	CS	1.659.750.658	1.017.725.692	842.728.798
TOTALE	CP	12.212.603.750	14.551.508.184	10.820.394.239
	CS	16.005.245.259	12.827.034.908	12.266.174.539

ELENCHI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/610/1

ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLI N. 2122,2123)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2200, 2309	

TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	19.766.484.496	20.249.075.549	20.327.353.744
		20.80			
		9.840	19.998.930.463	19.955.968.042	
		.320			
	Approntamento e impiego	CP	6.414.255.168	6.450.383.234	6.474.329.768
	Carabinieri per la difesa e la				
	sicurezza (5.1)	CS	6.460.532.493	6.450.383.234	6.474.329.768
	Spese di personale per il programma	CP	5.945.887.726	5.966.376.366	5.992.857.618
		CS	5.945.887.726	5.966.376.366	5.992.857.618
	Comando, pianificazione, coordinamento	CP	290.296.216	306.958.152	309.128.434
	e controllo di vertice. Sostegno logistico	CS	296.768.154	306.958.152	309.128.434
	e amministrativo				
	Approntamento ed impiego delle unità	CP	64.979.656	60.707.156	58.707.156
	operative per l'espletamento dei compiti	CS	67.142.608	60.707.156	58.707.156
	militari e di polizia				
	Formazione ed addestramento del	CP	13.337.614	13.337.614	13.337.614
	personale	CS	13.337.614	13.337.614	13.337.614
	Ammodernamento/Rinnovamento dello	CP	64.733.985	65.983.985	63.278.985
	Strumento Operativo	CS	98.885.536	65.983.985	63.278.985
	Gestione e assistenza del personale	CP	35.019.971	37.019.961	37.019.961
	dell'Arma	CS	35.019.971	37.019.961	37.019.961
	Approntamento, impiego e	CP	<<	<<	<<
	ricondizionamento dei Comandi e Reparti				
	dell'Arma dei Carabinieri per le missioni	CS	3.490.884	<<	<<
	internazionali				
1.2	Approntamento e impiego delle forze	CP	5.300.001.130	5.180.615.255	5.169.986.796
	terrestri (5.2)	CS	5.346.903.870	5.188.365.512	5.169.982.053
	Spese di personale per il programma	CP	4.917.725.917	4.803.440.042	4.792.811.583
		CS	4.917.725.917	4.803.440.042	4.792.811.583
	Comando, pianificazione, coordinamento	CP	2.367.022	2.367.022	2.367.022
	e controllo di vertice delle forze terrestri	CS	2.367.022	2.367.022	2.367.022
	Approntamento ed impiego delle unità	CP	11.673.370	5.173.370	5.173.370
	operative per l'espletamento dei compiti	CS	11.673.370	5.173.370	5.173.370
	militari delle forze terrestri				
	Formazione militare del personale delle	CP	15.362.906	15.862.906	15.862.906
	forze terrestri	CS	15.416.014	15.862.906	15.862.906
	Sostegno logistico e supporto territoriale	CP	330.229.254	331.129.254	331.129.254
	delle forze terrestri	CS	335.665.749	331.124.511	331.124.511
	Approntamento, impiego e	CP	<<	<<	<<
	ricondizionamento dei Comandi e Reparti				
	delle forze terrestri per le missioni	CS	41.413.137	7.755.000	<<
	internazionali				
1.3	Gestione e assistenza per il personale	CP	22.642.661	22.642.661	22.642.661
	forze terrestri	CS	22.642.661	22.642.661	22.642.661
	Approntamento e impiego delle forze	CP	2.112.212.461	2.092.453.883	2.075.571.773
	marittime (5.3)	CS	2.160.125.690	2.092.453.883	2.075.571.773
	Spese di personale per il programma	CP	1.939.941.081	1.922.282.503	1.905.400.393
		CS	1.939.981.081	1.922.282.503	1.905.400.393

1.4	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	2.788.869	2.788.869	2.788.869
		CS	3.124.637	2.788.869	2.788.869
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	15.253.112	13.153.112	13.153.112
		CS	22.152.695	13.153.112	13.153.112
	Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	12.982.415	12.982.415	12.982.415
		CS	15.838.434	12.982.415	12.982.415
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	128.881.269	128.881.269	128.881.269
		CS	141.089.632	128.881.269	128.881.269
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	<<	<<	<<
		CS	25.500.196	<<	<<
	Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	12.365.715	12.365.715	12.365.715
		CS	12.439.015	12.365.715	12.365.715
	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	2.716.151.168	2.700.055.068	2.693.493.592
		CS	2.750.902.115	2.700.055.068	2.693.493.592
	Spese di personale per il programma	CP	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
		CS	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.5	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	1.683.953	1.683.953	1.683.953
		CS	1.691.786	1.683.953	1.683.953
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	38.216.217	41.577.217	39.387.217
		CS	40.410.793	41.577.217	39.387.217
	Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	21.171.559	17.880.569	19.583.769
		CS	25.278.596	17.880.569	19.583.769
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	134.067.513	133.303.303	133.796.303
		CS	140.116.370	133.303.303	133.796.303
	Trasporto aereo di Stato	CP	29.461.767	32.361.767	30.911.767
		CS	47.949.010	32.361.767	30.911.767
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	<<	<<	<<
		CS	3.905.401	<<	<<
	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	13.347.245	13.347.245	13.347.245
		CS	13.347.245	13.347.245	13.347.245
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	3.223.864.569	3.825.568.109	3.913.971.815
		CS	4.091.376.152	3.567.672.766	3.542.590.856
	Spese di personale per il programma	CP	704.952.192	707.506.726	698.927.650
		CS	704.952.192	707.506.726	698.927.650
	Comando, pianificazione, coordinamento	CP	813.804	913.804	913.804

	e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CS	813.804	813.804	813.804
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	2.362.197	2.362.197	2.362.197
		CS	2.362.197	2.362.197	2.362.197
	Formazione militare del personale	CP	3.780.923	3.693.923	3.741.923
		CS	3.780.923	3.693.923	3.741.923
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP	64.802.948	22.570.178	22.571.838
		CS	66.221.354	22.570.178	22.571.838
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	1.850.842.837	2.429.255.413	2.526.492.735
		CS	2.677.340.514	2.171.290.549	2.158.211.776
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	21.956.507	21.951.507	21.951.507
		CS	23.534.945	21.951.507	21.951.507
	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP	422.904.213	488.240.413	488.186.213
		CS	428.355.494	488.240.413	488.186.213
	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP	404.409	404.409	404.409
		CS	404.409	404.409	404.409
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
		CS	67.044.560	48.309.157	48.139.636
	Gestione e assistenza del personale militare	CP	102.904.903	100.529.903	100.279.903
		CS	106.347.208	100.529.903	97.279.903
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	<<	<<	<<
		CS	10.218.552	<<	<<
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	467.241.787	471.682.003	471.054.559
		CS	469.241.746	471.682.003	471.054.559
2.1	<i>Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)</i>	CP	467.241.787	471.682.003	471.054.559
		CS	469.241.746	471.682.003	471.054.559
	Spese di personale per il programma	CP	431.480.382	435.913.031	435.754.362
		CS	431.480.382	435.913.031	435.754.362
	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	11.827.820	11.827.820	12.443.270
		CS	11.827.820	11.827.820	12.443.270
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	3.596.204	3.599.987	3.603.808
		CS	3.673.678	3.599.987	3.603.808
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	5.516.465	5.518.823	4.521.205
		CS	6.231.289	5.518.823	4.521.205
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	6.995.954	6.999.291	6.902.662
		CS	8.184.217	6.999.291	6.902.662

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)
120/606/3

U.d.V.	Missione	2019	2020	2021

	Programma				
	Azione				
	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	7.824.962	7.823.051	7.829.252
		CS	7.844.360	7.823.051	7.829.252
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
		CS	1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	62.291.192	57.311.075	42.304.967
		CS	62.291.192	57.311.075	42.304.967
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	170.164	170.164	170.164
		CS	170.164	170.164	170.164
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	22.992.140	23.012.156	23.006.323
		CS	22.992.140	23.012.156	23.006.323
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.128.888	1.128.755	1.128.480
		CS	1.128.888	1.128.755	1.128.480
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	38.000.000	33.000.000	18.000.000
		CS	38.000.000	33.000.000	18.000.000
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	677.670.804	636.118.362	654.345.725
		CS	677.670.804	636.118.362	654.345.725
	Spese di personale per il programma	CP	93.321.430	93.418.235	93.614.955
		CS	93.321.430	93.418.235	93.614.955
	Gestione del personale	CP	129.523.117	75.005.534	75.005.534
		CS	129.523.117	75.005.534	75.005.534
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	219.908.076	219.908.076	240.908.076
		CS	219.908.076	219.908.076	240.908.076
	Cooperazione Internazionale	CP	195.877.299	195.822.492	192.853.135
		CS	195.877.299	195.822.492	192.853.135
	Attività di supporto isituzionale	CP	39.040.882	51.964.025	51.964.025
		CS	39.040.882	51.964.025	51.964.025
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	CP	458.559.107	462.429.107	462.429.107
		CS	458.559.107	462.429.107	462.429.107
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP	58.532.107	57.532.107	57.532.107
		CS	58.532.107	57.532.107	57.532.107
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	62.092.000	61.512.000	61.512.000
		CS	62.092.000	61.512.000	61.512.000
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	337.935.000	343.385.000	343.385.000
		CS	337.935.000	343.385.000	343.385.000
	TOTALE	CP	21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
		CS	22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO			2019	2020	2021
Spese correnti	CP		19.401.308.491	19.263.633.239	19.262.902.641
	CS		19.556.806.815	19.271.283.496	19.259.797.898
FUNZIONAMENTO	CP		18.465.041.525	18.314.438.520	18.321.777.279
	CS		18.619.265.208	18.322.088.777	18.321.672.536
INTERVENTI	CP		239.833.282	238.778.475	235.709.118
	CS		241.107.923	238.778.475	235.709.118
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP		696.433.684	710.416.244	705.416.244
	CS		696.433.684	710.416.244	702.416.244
Spese in conto capitale	CP		2.030.938.895	2.612.982.857	2.694.585.461
	CS		2.920.796.354	2.355.187.514	2.326.304.502
INVESTIMENTI	CP		2.019.938.895	2.601.982.857	2.693.585.461
	CS		2.909.796.354	2.344.187.514	2.325.304.502
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP		11.000.000	11.000.000	1.000.000
	CS		11.000.000	11.000.000	1.000.000
TOTALE	CP		21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS		22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA
120/610/1

ELENCO N.1	
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).	
MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280 1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) 4101, 4311, 4315, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 1205, 4102, 4461, 4465, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	

1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1346 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103, 1170, 1171, 1173 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) 1334, 1349, 1389, 1391, 1392	

120/612/1

ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).	
MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875	

TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
(in Euro)
130/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma Azione				
		1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)			
		CP	843.905.497	805.432.297	746.939.642
		1.07 4.29 6.91	806.298.967	746.939.642	

		8			
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	314.262.935	303.642.593	268.600.392
		CS	406.895.033	304.509.263	268.600.392
	Spese di personale per il programma	CP	12.572.944	12.282.635	12.107.316
		CS	12.638.455	12.282.635	12.107.316
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	5.476.017	5.693.107	1.693.107
		CS	13.269.997	6.559.777	1.693.107
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	16.501.406	26.501.406	11.501.406
		CS	20.035.978	26.501.406	11.501.406
	Piano irriguo nazionale	CP	102.502.189	83.515.066	57.748.184
		CS	128.347.100	83.515.066	57.748.184
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP	24.707.732	20.707.732	27.707.732
		CS	69.107.665	20.707.732	27.707.732
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	115.039.962	120.039.962	120.039.962
		CS	123.170.689	120.039.962	120.039.962
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	26.255.003	26.295.003	26.295.003
		CS	27.084.003	26.295.003	26.295.003
	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	5.207.682	2.607.682	5.507.682
		CS	5.219.520	2.607.682	5.507.682
	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		CS	8.021.626	6.000.000	6.000.000
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	43.426.899	45.399.130	45.051.246
		CS	46.511.626	45.399.130	45.051.246
	Spese di personale per il programma	CP	34.961.513	36.929.920	36.578.174
		CS	35.050.918	36.929.920	36.578.174
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	4.470.368	4.474.192	4.478.054
		CS	5.783.136	4.474.192	4.478.054
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	2.809.578	2.809.578	2.809.578
		CS	4.389.832	2.809.578	2.809.578
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
		CS	1.287.740	1.185.440	1.185.440
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	486.215.663	456.390.574	433.288.004
		CS	620.890.259	456.390.574	433.288.004
	Spese di personale per il programma	CP	15.169.544	15.069.465	14.986.895
		CS	15.275.108	15.069.465	14.986.895
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	60.024.324	33.621.313	33.601.313
		CS	102.201.561	33.621.313	33.601.313
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione	CP	236.416.163	232.484.164	209.484.164
		CS	278.748.048	232.484.164	209.484.164

	per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano				
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	11.308.082	11.368.082	11.368.082
		CS	14.912.225	11.368.082	11.368.082
	Interventi a favore del settore ippico	CP	163.297.550	163.847.550	163.847.550
		CS	209.753.317	163.847.550	163.847.550

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
(in Euro)
130/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	64.959.117	56.653.991	42.986.872
		65.950.302	56.653.991	42.986.872	
	Indirizzo politico (32.2)	CP	46.974.215	38.150.845	24.587.440
		CS	47.095.416	38.150.845	24.587.440
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	4.544.510	4.595.977	4.595.690
		CS	4.659.249	4.595.977	4.595.690
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	759.753	758.435	758.435
		CS	766.215	758.435	758.435
2.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	41.070.637	32.197.118	18.634.000
		CS	41.070.637	32.197.118	18.634.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	17.984.902	18.503.146	18.399.432
		CS	18.854.886	18.503.146	18.399.432
	Spese di personale per il programma	CP	6.554.027	6.519.169	6.415.455
		CS	6.587.166	6.519.169	6.415.455
	Gestione del personale	CP	7.546.297	8.049.399	8.049.399
		CS	7.613.082	8.049.399	8.049.399
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	3.884.578	3.934.578	3.934.578
		CS	4.654.638	3.934.578	3.934.578
3.1	3 Turismo (31)	CP	44.332.450	44.310.345	44.309.372
		CS	51.426.746	44.310.345	44.309.372
	Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	CP	44.332.450	44.310.345	44.309.372
		CS	51.426.746	44.310.345	44.309.372
	Spese di personale per il programma	CP	2.529.209	2.525.004	2.524.031
		CS	2.529.209	2.525.004	2.524.031
	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	CP	2.312.536	2.294.636	2.294.636
		CS	5.939.792	2.294.636	2.294.636
	Sviluppo e incentivazione del turismo	CP	8.134.079	8.134.079	8.134.079
		CS	11.571.720	8.134.079	8.134.079
	Promozione dell'offerta turistica italiana	CP	31.356.626	31.356.626	31.356.626
		CS	31.386.025	31.356.626	31.356.626
	TOTALE	CP	953.197.064	906.396.633	834.235.886

		CS	1.191.673.966	907.263.303	834.235.886

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO			2019	2020	2021
Spese correnti	CP		669.077.161	644.094.839	640.384.092
	CS		786.999.817	644.094.839	640.384.092
FUNZIONAMENTO	CP		112.237.621	111.306.775	107.596.028
	CS		120.858.506	111.306.775	107.596.028
INTERVENTI	CP		548.951.904	524.397.326	524.397.326
	CS		658.253.675	524.397.326	524.397.326
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP		7.887.636	8.390.738	8.390.738
	CS		7.887.636	8.390.738	8.390.738
Spese in conto capitale	CP		284.119.903	262.301.794	193.851.794
	CS		404.674.149	263.168.464	193.851.794
INVESTIMENTI	CP		283.119.903	262.301.794	193.851.794
	CS		371.907.452	263.168.464	193.851.794
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP		1.000.000	<<	<<
	CS		31.633.000	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP		<<	<<	<<
	CS		1.133.697	<<	<<
TOTALE	CP		953.197.064	906.396.633	834.235.886
	CS		1.191.673.966	907.263.303	834.235.886

TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.1	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP	2.645.705.675	2.140.168.527	1.884.921.941
		2.902.001.836	2.140.454.295	1.885.107.709	
	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	CP	412.538.667	396.187.648	397.737.448
		CS	447.155.732	396.187.648	397.737.448
	Spese di personale per il programma	CP	2.949.331	2.906.711	2.906.511

		CS	2.949.331	2.906.711	2.906.511
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP	206.183.040	193.683.040	193.683.040
		CS	206.183.040	193.683.040	193.683.040
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP	97.147.000	103.647.000	105.647.000
		CS	103.532.641	103.647.000	105.647.000
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP	75.885.000	70.185.000	70.085.000
		CS	96.644.456	70.185.000	70.085.000
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP	13.090.500	11.090.500	11.090.500
		CS	14.602.764	11.090.500	11.090.500
	Sostegno alle attività circensi	CP	8.042.234	8.042.234	8.042.234
		CS	10.393.495	8.042.234	8.042.234
	Promozione dello spettacolo dal vivo	CP	9.241.562	6.633.163	6.283.163
		CS	12.850.005	6.633.163	6.283.163
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	7.808.925	7.657.887	7.630.993
		CS	8.268.794	7.657.887	7.630.993
	Spese di personale per il programma	CP	5.051.250	5.050.212	5.023.318
		CS	5.051.250	5.050.212	5.023.318
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP	2.757.675	2.607.675	2.607.675
		CS	3.217.544	2.607.675	2.607.675
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	76.193.100	71.234.189	67.461.337
		CS	77.710.377	71.234.189	67.461.337
	Spese di personale per il programma	CP	60.998.028	57.297.467	53.632.143
		CS	60.998.028	57.297.467	53.632.143
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP	12.290.307	11.306.957	11.299.429
		CS	13.607.584	11.306.957	11.299.429
	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	2.904.765	2.629.765	2.529.765
		CS	3.104.765	2.629.765	2.529.765
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	133.221.651	127.877.085	124.342.732
		CS	135.900.855	127.663.085	124.128.732
	Spese di personale per il programma	CP	95.301.848	89.039.188	85.519.355
		CS	95.301.848	89.039.188	85.519.355
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP	27.766.043	28.684.137	28.669.617
		CS	30.158.110	28.470.137	28.455.617
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	7.556.023	7.556.023	7.556.023
		CS	7.797.621	7.556.023	7.556.023
	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP	2.597.737	2.597.737	2.597.737
		CS	2.643.276	2.597.737	2.597.737
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	142.578.568	130.574.098	129.199.215
		CS	145.266.274	130.574.098	129.199.215
	Spese di personale per il programma	CP	61.193.673	53.816.768	53.801.106
		CS	61.193.673	53.816.768	53.801.106
	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP	3.882.258	3.778.550	3.778.550
		CS	4.222.258	3.778.550	3.778.550
	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP	24.477.869	22.627.869	22.627.869
		CS	25.646.496	22.627.869	22.627.869
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP	45.630.665	43.601.808	42.767.587
		CS	46.809.744	43.601.808	42.767.587
	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e	CP	7.394.103	6.749.103	6.224.103
		CS	7.394.103	6.749.103	6.224.103

attuazione della legge sul diritto d'autore

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	128.461.992	122.000.299	112.383.223
		CS	129.484.572	122.000.299	112.383.223
	Spese di personale per il programma	CP	91.772.170	87.552.057	81.217.473
		CS	91.772.170	87.552.057	81.217.473
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP	5.392.931	4.510.114	4.510.114
		CS	5.397.431	4.510.114	4.510.114
	Tutela delle belle arti	CP	29.472.157	28.113.394	25.530.903
		CS	29.980.139	28.113.394	25.530.903
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP	1.496.191	1.496.191	796.191
		CS	2.006.289	1.496.191	796.191
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP	328.543	328.543	328.542
		CS	328.543	328.543	328.542
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	343.598.109	324.696.910	312.269.014
		CS	352.037.131	324.696.910	312.269.014
	Spese di personale per il programma	CP	277.196.467	261.171.450	248.356.644
		CS	277.196.467	261.171.450	248.356.644
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP	25.438.476	25.218.476	23.493.476
		CS	25.718.941	25.218.476	23.493.476
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP	40.963.166	38.306.984	40.418.894
		CS	49.121.723	38.306.984	40.418.894
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	21.976.085	11.531.562	10.548.728
		CS	26.632.553	12.031.562	10.948.728
	Spese di personale per il programma	CP	4.796.377	4.571.590	4.533.756
		CS	4.796.377	4.571.590	4.533.756
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP	2.810.232	1.590.496	1.590.496
		CS	4.277.515	2.090.496	1.990.496
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP	14.366.400	5.366.400	4.421.400
		CS	17.555.585	5.366.400	4.421.400
	Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	CP	3.076	3.076	3.076
		CS	3.076	3.076	3.076
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	1.109.809.744	688.825.616	467.629.811
		CS	1.277.455.051	688.825.616	467.629.811
	Spese di personale per il programma	CP	24.330.956	23.944.099	23.421.608
		CS	24.330.955	23.944.099	23.421.608
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP	179.638.846	164.673.960	192.902.986
		CS	188.763.694	164.673.960	192.902.986

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	85.536.662	58.591.293	68.206.250
	CS	85.536.662	58.591.293	68.206.250
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	8.527.344	8.472.342	15.961.542
	CS	8.732.686	8.472.342	15.961.542
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP	11.062.852	8.174.883	5.924.598
	CS	11.062.852	8.174.883	5.924.598
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	CP	407.653.042	292.567.102	94.315.303
	CS	464.338.366	292.567.102	94.315.303
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP	12.915.560	8.598.095	7.314.813
	CS	14.545.354	8.598.095	7.314.813
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP	90.851.174	74.510.534	22.240.762
	CS	90.851.174	74.510.534	22.240.762
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP	49.293.308	49.293.308	37.341.949
	CS	49.293.308	49.293.308	37.341.949
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP	240.000.000	<<	<<
	CS	340.000.000	<<	<<

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)
140/606/3

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	CP	24.375.926	18.334.048	15.178.971
		CS	29.500.825	18.334.048	15.178.971
	Spese di personale per il programma	CP	1.519.278	1.464.273	1.409.196
		CS	1.519.278	1.464.273	1.409.196
	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	CP	19.311.635	15.324.762	12.224.762
		CS	24.433.023	15.324.762	12.224.762
	Interventi per le periferie urbane	CP	3.545.013	1.545.013	1.545.013
		CS	3.548.524	1.545.013	1.545.013
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	CP	245.142.908	241.249.185	240.540.469
		CS	272.589.672	241.248.953	240.540.237
	Spese di personale per il programma	CP	3.389.630	3.389.497	3.388.961
		CS	3.389.398	3.389.265	3.388.729
	Promozione del cinema italiano	CP	3.003.278	3.109.688	2.401.508
		CS	3.254.876	3.109.688	2.401.508
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP	238.750.000	234.750.000	234.750.000
		CS	265.945.398	234.750.000	234.750.000
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	30.500.724	30.331.585	29.368.662
		CS	30.644.892	30.331.585	29.368.662
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	CP	30.500.724	30.331.585	29.368.662
		CS	30.644.892	30.331.585	29.368.662
	Spese di personale per il programma	CP	19.569.916	19.485.777	19.477.854

		CS	19.569.916	19.485.777	19.477.854
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP	4.446.873	3.946.873	3.946.873
		CS	4.591.041	3.946.873	3.946.873
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP	3.857.458	3.272.458	2.317.458
		CS	3.857.458	3.272.458	2.317.458
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP	2.626.477	3.626.477	3.626.477
		CS	2.626.477	3.626.477	3.626.477
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	90.720.342	93.903.503	89.401.674
		CS	102.964.562	93.903.503	89.401.674
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	15.841.357	13.491.311	9.493.121
		CS	16.128.079	13.491.311	9.493.121
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	221.603	221.603	221.603
		CS	221.603	221.603	221.603
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.408.567	8.423.521	8.425.331
		CS	8.666.464	8.423.521	8.425.331
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	846.187	846.187	846.187
		CS	875.012	846.187	846.187
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	6.365.000	4.000.000	<<
		CS	6.365.000	4.000.000	<<
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	74.878.985	80.412.192	79.908.553
		CS	86.836.483	80.412.192	79.908.553
	Spese di personale per il programma	CP	24.115.058	24.041.519	23.537.880
		CS	24.115.058	24.041.519	23.537.880
	Gestione del personale	CP	36.273.032	41.861.778	41.861.778
		CS	46.652.287	41.861.778	41.861.778
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	14.490.895	14.508.895	14.508.895
		CS	16.069.138	14.508.895	14.508.895
	TOTALE	CP	2.766.926.741	2.264.403.615	2.003.692.277
		CS	3.035.611.290	2.264.689.383	2.003.878.045

RIEPILOGO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	1.618.078.058	1.305.976.713	1.266.354.248
	CS	1.776.399.844	1.305.762.481	1.266.140.016
FUNZIONAMENTO	CP	838.048.238	785.420.808	748.076.974
	CS	863.597.534	785.206.576	747.862.742
INTERVENTI	CP	741.033.718	475.971.057	473.692.426
	CS	873.806.208	475.971.057	473.692.426
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	38.996.102	44.584.848	44.584.848
	CS	38.996.102	44.584.848	44.584.848
Spese in conto capitale	CP	1.107.017.714	914.858.507	704.046.236

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI	CS	1.217.380.477	915.358.507	704.446.236
		CP	1.107.017.714	914.858.507	704.046.236
		CS	1.217.380.477	915.358.507	704.446.236
		CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Rimborso passività finanziarie	CP	41.830.969	43.568.395	33.291.793
		CS	41.830.969	43.568.395	33.291.793
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	41.830.969	43.568.395	33.291.793
		CS	41.830.969	43.568.395	33.291.793
	TOTALE	CP	2.766.926.741	2.264.403.615	2.003.692.277
		CS	3.035.611.290	2.264.689.383	2.003.878.045

TABELLA N. 14
 MINISTERO DELLA SALUTE
 MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)
 150/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2019	2020	2021
1.1	1 Tutela della salute (20)	CP	1.290.111.337	1.228.215.764	1.216.586.822
		1.33			
		3.56	1.240.620.636	1.216.586.822	
		7.15			
	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	4			
		CP	134.119.269	132.679.287	131.153.431
		CS	134.215.269	132.679.287	131.153.431
		CP	29.829.564	28.739.582	27.213.726
	Spese di personale per il programma	CS	29.829.564	28.739.582	27.213.726
		CP	69.406.713	69.406.713	69.406.713
		CS	69.502.713	69.406.713	69.406.713
		CP	9.585.694	9.585.694	9.585.694
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CS	9.585.694	9.585.694	9.585.694
		CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
		CS	1.360.009	1.360.009	1.360.009
		CP	23.937.289	23.587.289	23.587.289
1.2	Assistenza sanitaria al personale navigante	CS	23.937.289	23.587.289	23.587.289
		CP	32.746.074	31.488.170	31.139.368
		CS	32.843.108	31.493.042	31.139.368
		CP	23.938.537	23.680.633	23.339.331
	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	CS	23.938.537	23.680.633	23.339.331
		CP	7.552.608	7.552.608	7.545.108
		CS	7.649.642	7.557.480	7.545.108
		CP	1.254.929	254.929	254.929
	Spese di personale per il programma				
		CP	7.552.608	7.552.608	7.545.108
		CS	7.649.642	7.557.480	7.545.108
		CP	1.254.929	254.929	254.929

1.3	sorveglianza sul farmaco veterinario	CS	1.254.929	254.929	254.929
	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	CP	288.043.788	281.308.613	271.272.259
		CS	325.184.747	293.708.613	271.272.259
	Spese di personale per il programma	CP	4.018.593	3.838.414	3.802.060
		CS	4.018.593	3.838.414	3.802.060
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	125.877.956	119.322.960	109.322.960
1.4	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CS	162.932.270	131.722.960	109.322.960
		CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CS	158.233.884	158.147.239	158.147.239
		CP	12.580.639	12.174.618	11.921.814
	Spese di personale per il programma	CS	14.740.597	12.174.618	11.921.814
		CP	5.759.911	5.353.890	5.101.086
1.5	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CS	5.759.911	5.353.890	5.101.086
		CP	6.820.728	6.820.728	6.820.728
	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CS	8.980.686	6.820.728	6.820.728
		CP	11.236.111	11.233.270	11.230.656
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CS	11.236.111	11.233.270	11.230.656
		CP	5.209.412	5.206.571	5.203.957
1.6	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CS	5.209.412	5.206.571	5.203.957
		CP	6.026.699	6.026.699	6.026.699
	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	CS	6.026.699	6.026.699	6.026.699
		CP	25.329.447	25.192.875	25.191.671
	Spese di personale per il programma	CS	25.368.304	25.192.875	25.191.671
		CP	3.071.080	3.069.508	3.068.304
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CS	3.071.080	3.069.508	3.068.304
		CP	2.186.271	2.086.271	2.086.271
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CS	2.225.128	2.086.271	2.086.271
		CP	20.072.096	20.037.096	20.037.096
		CS	20.072.096	20.037.096	20.037.096

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

U.d.V.	Missione		2019	2020	2021
	Programma				
	Azione				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	CP	591.227.723	590.557.415	590.420.861
		CS	591.227.723	590.557.415	590.420.861
		CP	5.851.079	5.730.771	4.491.217

		CS	5.851.079	5.730.771	4.491.217
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	141.483.332	141.483.332	141.483.332
		CS	141.483.332	141.483.332	141.483.332
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	443.893.312	443.343.312	444.446.312
		CS	443.893.312	443.343.312	444.446.312
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	CP	7.891.690	7.887.248	7.883.530
		CS	8.425.590	7.887.248	7.883.530
	Spese di personale per il programma	CP	4.607.667	4.603.225	4.599.507
		CS	4.607.667	4.603.225	4.599.507
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	844.956	844.956	844.956
		CS	844.956	844.956	844.956
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	2.439.067	2.439.067	2.439.067
		CS	2.972.967	2.439.067	2.439.067
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	CP	2.783.430	2.661.152	2.494.618
		CS	2.783.430	2.661.152	2.494.618
	Spese di personale per il programma	CP	2.347.023	2.224.745	2.058.211
		CS	2.347.023	2.224.745	2.058.211
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	436.407	436.407	436.407
		CS	436.407	436.407	436.407
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	173.183.205	121.073.116	120.951.617
		CS	176.572.314	121.073.116	120.951.617
	Spese di personale per il programma	CP	2.327.884	2.217.795	2.196.296
		CS	2.327.884	2.217.795	2.196.296
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	170.855.321	118.855.321	118.755.321
		CS	174.244.430	118.855.321	118.755.321
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	CP	6.403.937	6.402.632	5.401.738
		CS	6.403.937	6.402.632	5.401.738
	Spese di personale per il programma	CP	3.871.189	3.869.884	3.868.990
		CS	3.871.189	3.869.884	3.868.990
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	2.532.748	2.532.748	1.532.748
		CS	2.532.748	2.532.748	1.532.748
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP	4.566.024	5.557.368	7.525.259
		CS	4.566.024	5.557.368	7.525.259
	Spese di personale per il programma	CP	2.038.060	2.029.404	1.997.295
		CS	2.038.060	2.029.404	1.997.295
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	2.527.964	3.527.964	5.527.964
		CS	2.527.964	3.527.964	5.527.964
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	277.413.946	290.668.423	348.443.849
		CS	317.670.392	342.874.793	363.252.849
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	CP	266.261.839	279.516.713	337.292.477
		CS	304.172.478	331.723.083	352.101.477
	Spese di personale per il programma	CP	2.743.493	2.741.367	2.739.631

		CS	2.743.493	2.741.367	2.739.631
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	258.988.152	272.245.152	330.022.652
		CS	296.898.791	324.451.522	344.831.652
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	4.530.194	4.530.194	4.530.194
		CS	4.530.194	4.530.194	4.530.194

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2019	2020	2021
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	11.152.107	11.151.710	11.151.372
		CS	13.497.914	11.151.710	11.151.372
	Spese di personale per il programma	CP	345.303	344.906	344.568
		CS	345.303	344.906	344.568
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	10.806.804	10.806.804	10.806.804
		CS	13.152.611	10.806.804	10.806.804
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	58.886.556	74.670.060	82.538.766
		CS	58.890.262	74.670.259	82.538.766
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	24.514.644	42.559.319	50.534.995
		CS	24.514.644	42.559.319	50.534.995
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	196.296	198.347	198.347
		CS	196.296	198.347	198.347
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.991.214	8.033.838	8.009.514
		CS	7.991.214	8.033.838	8.009.514
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	689.850	689.850	689.850
		CS	689.850	689.850	689.850
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	15.637.284	33.637.284	41.637.284
		CS	15.637.284	33.637.284	41.637.284
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	34.371.912	32.110.741	32.003.771
		CS	34.375.618	32.110.940	32.003.771
	Spese di personale per il programma	CP	14.396.801	13.232.691	13.104.559
		CS	14.396.801	13.232.691	13.104.559
	Gestione del personale	CP	12.835.968	11.727.955	11.727.955
		CS	12.835.968	11.727.955	11.727.955
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	7.139.143	7.150.095	7.171.257
		CS	7.142.849	7.150.294	7.171.257
	TOTALE	CP	1.626.411.839	1.593.554.247	1.647.569.437
		CS	1.710.127.808	1.658.165.688	1.662.378.437

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2019	2020	2021
Spese correnti	CP	1.402.737.694	1.422.178.098	1.481.765.788
	CS	1.439.766.432	1.475.433.169	1.498.515.788
FUNZIONAMENTO	CP	188.612.165	185.060.582	181.295.272
	CS	194.381.862	186.065.653	181.295.272
INTERVENTI	CP	1.199.453.404	1.212.553.404	1.265.906.404
	CS	1.230.712.445	1.264.803.404	1.282.656.404
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	14.672.125	24.564.112	34.564.112
	CS	14.672.125	24.564.112	34.564.112
Spese in conto capitale	CP	223.674.145	171.376.149	165.803.649
	CS	270.361.376	182.732.519	163.862.649
INVESTIMENTI	CP	65.114.145	57.816.149	54.343.649
	CS	109.401.376	69.172.519	52.402.649
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	152.400.000	100.400.000	100.400.000
	CS	154.400.000	100.400.000	100.400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	6.160.000	13.160.000	11.060.000
	CS	6.560.000	13.160.000	11.060.000
TOTALE	CP	1.626.411.839	1.593.554.247	1.647.569.437
	CS	1.710.127.808	1.658.165.688	1.662.378.437

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1334):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze Giovanni TRIA (Governo Conte-I), il 31 ottobre 2018.

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 6 novembre 2018, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea).

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018; 2, 3, 4 e 6 dicembre 2018.

Esaminato in aula il 5, 6 e 7 dicembre 2018 ed approvato l'8 dicembre 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 981):

Assegnato alla 5a commissione (bilancio) in sede referente il 10 dicembre 2018, con pareri delle commissioni 1a (affari costituzionali), 2a (giustizia), 3a (affari esteri), 4a (difesa), 6a (finanze), 7a (pubblica istruzione), 8a (lavori pubblici), 9a (agricoltura), 10a (industria), 11a (lavoro), 12a (sanità), 13a (ambiente), 14a (Unione europea).

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 dicembre 2018.

Esaminato in aula il 20 e 21 dicembre 2018 ed approvato con modificazioni il 22 dicembre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1334-B):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 24 dicembre 2018, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea).

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 27 dicembre 2018.

Esaminato in aula il 28 e 29 dicembre 2018 ed approvato il 30 dicembre 2018.

L.R. 9 maggio 2017, n. 16 (1).**Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. n. 17/2005.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 maggio 2017, n. 44.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 17/2005.**In vigore dal 10 maggio 2017**

1. Alla fine del comma 5 dell'*articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17* (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 7 (Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla L.R. n. 17/2005), è aggiunto il seguente periodo: "nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con Delib.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013".

2. Al comma 5-bis dell'articolo 9 della L.R. n. 17/2005, introdotto dall'articolo 1 della L.R. n. 7/2017, dopo le parole "vengano acquisiti" sono inserite le seguenti: "l'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31* (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché".

3. Il comma 5-quater dell'articolo 9 della L.R. n. 17/2005, introdotto dall'articolo 1 della L.R. n. 7/2017, è abrogato.

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 17/2005.**In vigore dal 10 maggio 2017**

1. L'articolo 14 della L.R. n. 17/2005 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1* (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004*, al *D.P.R. n. 31/2017* nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione."

**Art. 3 Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 17/2005.
In vigore dal 10 maggio 2017**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della L.R. n. 17/2005 è aggiunto il seguente:

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza

pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'*articolo 12 della direttiva 2006/123/CE*, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 10 maggio 2017

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 Entrata in vigore.
In vigore dal 10 maggio 2017

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 (1)**Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2005, n. 23, suppl. straord. n. 30 dicembre 2005, n. 10.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 febbraio 2024, n. 30.

Art. 1*Finalità.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2*Attività turistiche e ricreative.*

1. Per attività turistico ricreative si intendono:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
- b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
- c) esercizi commerciali tipici;
- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.

3. Per le concessioni già autorizzate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell'autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreative.

Art. 3*Funzioni della Regione.*

1. Spettano alla Regione, in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e dell'articolo 9 della legge n. 88/2001 le funzioni di:

- a) programmazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza;
- g) pianificazione del sistema portuale regionale;
- h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui al successivo articolo 6, dei criteri generali, dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare, le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.

Art. 4*Funzioni e competenze dei Comuni.*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circ.Min. 17 febbraio 2006, n. 8 del Ministero dell'economia e delle finanze (3).

3. [A conclusione del progetto di cui al precedente secondo comma la cui durata non può essere superiore a 60 giorni, la Giunta regionale provvederà al trasferimento presso i Comuni del personale così riqualificato nonché delle risorse necessarie] (4).

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

(3) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto-obiettivo denominato «Organizzazione della delega in materia di demanio marittimo» finalizzato alla definizione dei profili professionali, della riqualificazione del personale da trasferire, della dotazione informatica per la gestione delle funzioni delegate nonché per la definizione della struttura di cui al successivo articolo 21.».

(4) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 5

Concertazione.

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da:

- a) Direttore generale del Dipartimento interessato o suo delegato;
- b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall'ANCI regionale;
- c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.

Art. 6

Piano di indirizzo regionale.

1. La Regione individua nel Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione attraverso il quale:

- a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;
- b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;
- c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;
- d) ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;
- e) indica le modalità per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l'eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni;
- f) prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi al mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;

g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;

h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

i) individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.

2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:

a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarietà ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;

d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di:

I. aeroporti;

II. porti turistici;

III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale;

IV. strutture alberghiere, centri residenziali.

Art. 7

Modalità di approvazione del PIR (5).

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 approvato il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).

2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.

3. Ogni Provincia convoca una Conferenza di programmazione con i Comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.

4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede all'adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.

6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica e non inficia l'aspetto dominicale del demanio marittimo (6).

(5) Con Delib.C.R. 12 giugno 2007, n. 147 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano di indirizzo regionale.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. c), L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 7 Modalità di approvazione del PIR. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 494/1993, il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative.

2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai Comuni interessati.

3. Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un esame congiunto della proposta entro 90 giorni dalla data di ricezione, mentre il Consiglio regionale, tramite la Commissione permanente competente, convoca una conferenza di

programmazione conclusiva con la partecipazione delle Province.

4. La Giunta regionale, cui saranno trasmessi i verbali della Conferenza di cui al comma precedente, provvede all'adozione del PIR, a validità quinquennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

5. Le procedure di cui ai commi che precedono sono osservate anche nei casi di varianti al PIR.

6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, non inficiando l'aspetto dominicale del demanio marittimo.».

Art. 8

Attività consentite.

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:

a) [attività industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di impianti esistenti] (7);

b) interventi sul regime idraulico;

c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;

d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;

e) le attività di cui al successivo comma 3.

2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.

3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, anche per la realizzazione delle seguenti attività:

a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);

c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;

d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;

e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;

f) approdi e/o porti classificati di categoria 2a, classe III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'art. 4 comma 3, lettera e), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;

g) campi boa e pontili galleggianti.

(7) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 9*Opere consentite.*

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.
2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:
 - a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
 - b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
 - c) impianti e manufatti totalmente interrati;
 - d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.
3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.
4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con Delib.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013 (8).
- 5-bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime (9).
- 5-ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR (10).
- 5-quater. [Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo] (11).
6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.
7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.

(8) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «5. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.».

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

(11) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

Art. 10

Concessione in uso di beni del demanio marittimo.

1. Il PIR, prevede l'autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta regionale, nei limiti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, della legge n. 88/2001, disciplina la durata del rapporto, oltre che la misura del canone di cui al successivo articolo 18, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

Art. 11

Obblighi, divieti e limiti.

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».

2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

Art. 12

Piani Comunali di spiaggia.

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:
 - a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
 - b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente art. 8;
 - c) indicare:
 - I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
 - II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
 - III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
 - IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
 - V. le aree non assentibili;
 - VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
 - VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;
 - VIII - Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere (12).
2. Il PCS deve essere corredato dei seguenti elaborati:
 - a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:
 - I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
 - II. la popolazione residente e quella fluttuante;
 - III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni, etc.);
 - IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone del litorale soggetto ad erosione;
 - V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;
 - VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.
3. Al fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS

sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

(12) Punto aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 13

Modalità di approvazione del PCS.

1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.
2. L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.
3. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.

Art. 14

Norme di salvaguardia (13).

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate (14):
 - a) concessioni demaniali marittime stagionali (15):
 - 1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
 - 2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e

sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del D.P.R. 31/2017. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 (16);

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

3-bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria ancora in atto e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus Covid-19, le concessioni demaniali di cui al comma 2, lettera b), numero 3), sono autorizzate dai comuni, esclusivamente per le stagioni balneari 2021 e 2022, entro quindici giorni successivi alla richiesta effettuata dai titolari di concessioni turistico-balneari, contenente idonea documentazione attestante la esatta individuazione dello spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, se rientranti nei casi e nei limiti di cui al citato numero 3) (17).

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Norme di salvaguardia. 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigendi PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza. 2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 luglio 2010, n. 20, dall'art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(14) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 novembre 2019, n. 46 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 25 maggio 2021, n. 11, a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(15) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 novembre 2019, n. 46 e dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 25 maggio 2021, n. 11, a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lettera b) dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 46/2019.

(16) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente numero era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 10.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 25 maggio 2021, n. 10 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Soggetti destinatari.

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente art. 12:

a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;

b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 88/2001;

c) su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato (18);

d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato (19).

2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 30, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(19) Lettera aggiunta dall'art. 30, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Art. 16*Lega navale Italiana.*

1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura di mare, contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli articoli 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso, approvato con D.M. 20 marzo 2003 del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata individuata, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con D.M. 17 dicembre 2001, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché è stata riconosciuta sia quale Ente Culturale con D.M. 1° febbraio 1995, del Ministero della pubblica istruzione sia quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con D.M. 4 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI.

4. Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.

5. La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:

- a) contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
- b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
- c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
- d) sviluppare, in coordinamento con le istituzioni scolastiche, attività ambientalistiche e di tutela del territorio;
- e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di «veloterapia» a favore dei disabili;
- f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione;
- g) concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell'alta formazione universitaria, anche mediante l'implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle sezioni e delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale (20).

(20) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2023, n. 53, a decorrere dal 1° dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 17*Concorso di più domande di concessione.*

1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità secondo l'ordine temporale di presentazione.

Art. 18*Procedure per il rilascio delle concessioni.*

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al D.M. 18 febbraio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione, anche:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;

b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;

c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile (21).

(21) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

Art. 19*Valenza turistica e determinazione canoni.*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.

2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 6, comma 1, lettere «a», «b», «c», «d» ed «e» del citato D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

Art. 20*Revoca, decadenza, subingresso.*

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.

2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere «a», «b» e «c» del comma 1 del precedente art. 18:

- a) per omesso pagamento del canone di cui all'art. 18, comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19;
- b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 15;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l'interessato:

- a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
- b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
- c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.

4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.

5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.
8. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l'Amministrazione concedente, previa istanza dell'impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente art. 12.

Art. 21

Struttura amministrativa regionale.

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:
 - a) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
 - b) formazione del catasto del demanio marittimo;
 - c) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;
 - d) verifica di attuazione degli indirizzi regionali;
 - e) consulenza e supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali.

Art. 22

Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo

concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 23

Ricorsi.

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

Art. 24

Cauzione.

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.

2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.

3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 25

Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 sono di competenza dei Comuni costieri:
 - a) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
 - b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;
 - c) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.
2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.
4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.

Art. 26*Norme tributarie.*

1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla L.R. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale (22).
2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti (23).
- 2-bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del D.Lgs. 112/1998 (24).
- 2-ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore (25).
3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti: a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo; b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge (26).
- 3-bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente (27).
- 3-ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3-bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria (28).

4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente (29).

5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo (30).

(22) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/1971, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.».

(23) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:

a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.».

(27) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(29) Comma aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(30) Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale.».

Art. 27

Norma transitoria.

1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.

3. Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa (31).

4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e le stagioni balneari 2021 e 2022 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per

cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni (32):

a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;

b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento (33).

5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione (34).

6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale (35).

7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare (36).

8. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato (37).

(31) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 luglio 2010, n. 20.

(32) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 25 maggio 2021, n. 10 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(33) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(36) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13 e dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 25 maggio 2021, n. 10.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13 e dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 25 maggio 2021, n. 10.

Art. 28

Pubblicazione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 10 aprile 2015, n. 17 (1).**Disciplina della tutela e dell'uso della costa (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 aprile 2015, n. 53, supplemento.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 luglio 2019, n. 1197*, la *Delib.G.R. 4 agosto 2020, n. 1257* e la *Delib.G.R. 16 giugno 2021, n. 906*.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

TITOLO I
Principi generali e pianificazione

Art. 1 Oggetto e principi generali.
In vigore dal 15 aprile 2015

1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni.

2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'*articolo 105, comma 2, lettera l)*, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59)* e successive modificazioni, in attuazione dell'*articolo 117 della Costituzione*, così come modificato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
- b) pianificazione dell'area costiera;
- c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili;
- d) semplificazione dell'azione amministrativa;
- e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
- f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;

- g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
- h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

- a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del *D.Lgs. n. 112/1998*;
- b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
- c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'*articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84* (Riordino della legislazione in materia portuale) e *successive modificazioni*);
- d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'*articolo 6 della L. 84/1994*.

6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (*categoria II - terza classe*), ai sensi della *L. 84/1994*, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia (3).

(3) Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 29 dicembre 2021, n. 2248*.

Art. 2 Pianificazione.

In vigore dal 15 aprile 2015

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.

2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all'articolo 1, comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.

Art. 3 Piano regionale delle coste.

In vigore dal 15 aprile 2015

1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).

2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività e gli

interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarin.

4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono fare pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il PRC previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

7. Il PRC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4 Piano comunale delle coste. In vigore dal 30 dicembre 2017

1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.

3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito.

4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.

6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.

7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a

tal fine un commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del comune inadempiente (4).

8-bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto di sostituzione (5).

8-ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di comunicazione dell'avvenuto esercizio del potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta (5).

8-quater. Per l'espletamento dell'incarico il commissario ad acta si avvale di personale individuato con le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all'attività da svolgere (5).

8-quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 8-ter, non proceda a costituire nell'ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti dal precedente comma 8, la Regione Puglia provvede a anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione. Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del comune medesimo (5).

9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti.

(4) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67*, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67*, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Art. 5 Pianificazione dei porti di interesse regionale.

In vigore dal 15 aprile 2015

1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.

2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*.

3. In applicazione dell'*articolo 5-bis, comma 7, della L. 84/1994* nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal comune, previa espressione dell'intesa con l'autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.

4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove

esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della L. 84/1994. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento recante *disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.*

5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell'*articolo 5, comma 3, della L. 84/1994.*

6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

- a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
- b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.

9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell'*articolo 42 del Codice della navigazione*, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 6 Ripartizione delle funzioni amministrative.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
- b) disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
- c) monitoraggio della gestione del Sistema informativo del demanio (SID);
- d) emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;
- e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del comune medesimo;
- f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, comma 8;
- g) Osservatorio regionale delle coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione

dell'uso del bene demaniale marittimo;

h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;

[i) nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell'*articolo 34 del Codice della navigazione* (6).]

2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio regionale competente.

3. È conferito ai comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1.

4. Le funzioni previste dal comma 3 possono essere esercitate dai comuni costieri in forma singola o associata.

(6) Lettera abrogata dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2023, n. 37*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 114, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO II Disposizioni generali

Art. 7 Sistema informativo del demanio (SID). **In vigore dal 15 aprile 2015**

1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.

2. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.

Art. 8 Concessioni di competenza comunale. **In vigore dal 15 aprile 2015**

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.

2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:

- a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
 - b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
 - c) i requisiti minimi (*morali e in materia di tutela antimafia*) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (*persona fisica o persona giuridica*) al momento di presentazione della domanda;
 - d) le cause di esclusione;
 - e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
 - f) la composizione della commissione giudicatrice.
4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.
5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.
6. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.
7. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.
-

Art. 9 Concessioni per la nautica da diporto. (8)

In vigore dal 13 agosto 2018

1. Fino alla ridefinizione della materia da parte della Regione, le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al *D.P.R. n. 509/1997* e la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 10 e dell'*articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 509/1997*. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti (7).
2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 509/1997* sono conformi al Piano regolatore portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 7, della presente legge sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l'ammissibilità nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'*articolo 5 del D.P.R. n. 509/1997*.
3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all'*articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)*, il promotore formalizza l'istanza di concessione demaniale allegando al modello, redatto con le specifiche richieste nei D.M. 5 giugno 2009, n. 10, n. 11 e n. 12 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni, il progetto preliminare posto in approvazione dall'amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al D.M. 14 aprile 1998, n. 519200 del Ministro dei

trasporti e della navigazione (*Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto*). Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all'*articolo 6 del D.P.R. n. 509/1997*.

4. L'attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell'*articolo 8 del D.P.R. n. 509/1997*, in quanto attività volta alla verifica dell'esecuzione delle opere contemplate nell'atto di concessione e dell'assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell'articolo 54 del Codice di navigazione, compete all'amministrazione concedente. La relativa commissione è composta dal dirigente della struttura dell'ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell'ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l'attività della commissione, stabilite con regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

(7) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), L.R. 10 agosto 2018, n. 44*, a decorrere dal 13 agosto 2018.

(8) Vedi, al riguardo, il *Reg.reg. 28 gennaio 2020, n. 1*.

Art. 10 Revoca, decadenza e sospensione della concessione.

In vigore dal 15 aprile 2015

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli *articoli 42 e 47 del Codice della navigazione*.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*). L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione, l'inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

- a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
- b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
- c) salvamento;
- d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.

**Art. 11 Affidamento in gestione Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative.
In vigore dal 15 aprile 2015**

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'*articolo 45-bis del Codice della navigazione* è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:

a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per una volta soltanto nell'ambito della durata della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'*articolo 46 del Codice della navigazione* è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'*articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione* e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado.

**Art. 12 Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della navigazione.
In vigore dal 1 gennaio 2024**

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex *articolo 55 del Codice della navigazione* sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dal comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente (9).

2-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità marittima competente, il Comune che presenti istanza secondo l'articolo 55 del Codice della Navigazione, attesta la compatibilità della stessa con le previsioni del piano regionale delle coste e del piano comunale delle coste in ordine all'accessibilità al demanio marittimo (10).

(9) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2023, n. 37*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 114, comma 1, della medesima legge*).

(10) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2023, n. 37*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 114, comma 1, della medesima legge*).

Art. 13 Vigilanza.**In vigore dal 15 aprile 2015**

1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall'*articolo 54 del Codice della navigazione*, nonché alla competente autorità giudiziaria.
3. All'attuazione delle procedure di cui all'*articolo 54 del Codice della navigazione* provvedono, in danno, i comuni costieri.

TITOLO III**Norme transitorie e finanziarie****Art. 14 Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera.****In vigore dal 1 gennaio 2023**

1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- f) aree di macchia mediterranea (13) (14).

1-bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli interventi consentiti dall'articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (15).

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.

4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall'Ordinanza balneare o dal PCC.

5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.

7. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

8. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC (11).

9. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all'*articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, salve le esigenze di sicurezza (12).

10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

11. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della *legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007)*.

12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

13. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'*articolo 34 del Codice della navigazione*, come modificato dall'*articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308* (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

14. Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

15. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'*articolo 01, comma 2-ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, come inserito dall'*articolo 1, comma 250, della L. 296/2006*:

a) l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall'*articolo 10, comma 5, lettera d)*;

b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;

c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

16. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la

decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 24 febbraio 2017, n. 40 (pubblicata nella Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 24 febbraio 2017, n. 40 (pubblicata nella Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(13) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 10, comma 1, L.R. 10 agosto 2018, n. 44, a decorrere dal 13 agosto 2018.

(14) Lettera così modificata dall'art. 66, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma aggiunto dall'art. 66, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121, comma 1, della medesima legge).

Art. 14-bis Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili (16). In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell'ambito della quota destinata a spiagge libere con servizi di cui al comma 7 dell'articolo 14, ovvero a spiagge libere, ogni comune costiero prevede almeno un'area che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per assicurare l'accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità e accessibilità dell'intera area individuata, attraverso un'offerta di servizi completa e in misura prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle linee guida previste nel comma 2.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle spiagge e le modalità di affidamento dell'area.

(16) Articolo aggiunto dall'art. 77, comma 1, L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121, comma 1, della medesima legge).

Art. 15 Norme transitorie. In vigore dal 15 aprile 2015

1. Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.

2. Il PRC di cui alla Delib.G.R. 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla *legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)*, è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all'articolo 16, commi 1, 5 e 7 della L.R. n. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all'articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della

presente legge.

**Art. 16 Riparto risorse economiche.
In vigore dal 13 agosto 2018**

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui al comma 5 dell'articolo 8 nonché al contenzioso tributario (17).
5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa e del contributo per spese di istruttoria (18).

(17) Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lett. b), n. 1), L.R. 10 agosto 2018, n. 44, a decorrere dal 13 agosto 2018.

(18) Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lett. b), n. 2), L.R. 10 agosto 2018, n. 44, a decorrere dal 13 agosto 2018.

**Art. 17 Norma finanziaria.
In vigore dal 15 aprile 2015**

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 06.04.01 "Demanio e Patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

a) In uscita:

- Capitolo 3431 *"Articolo 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare"* (collegato al capitolo in entrata 3062700)

- Capitolo 3690 *"Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della L.R. n. 17/2015 e del D.Lgs. n. 85/2010"* (collegato al capitolo in entrata 1018000) (19)

- Capitolo 3692 *"Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo - L.R. n. 17/2006 e D.Lgs. n. 85/2010"* (collegato al capitolo in entrata 1018000).

b) In entrata:

- Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (*collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - L.R. n. 17 del 10 aprile 2015*) (19).

- Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (*correlato al capitolo in uscita 3431*).

(19) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 maggio 2015, n. 74.

TITOLO IV

Art. 18 Abrogazione.**In vigore dal 15 aprile 2015**

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la L.R. n. 17/2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 11 febbraio 2010, n. 7 (1)**Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 18 febbraio 2010, n. 17.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1*Oggetto.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo conferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.

Art. 2*Funzioni della Regione.*

1. Sono di competenza della Regione le funzioni di:
- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
 - b) raccolta, catalogazione dei dati e informazioni sull'uso del demanio marittimo;
 - c) formazione del catasto del demanio marittimo.

2. La Regione, in particolare, adotta il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui alla legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) e, con le modalità previste nel piano medesimo, effettua la verifica di conformità dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. La Regione può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), anche mediante strutture regionali decentrate da istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presso i Comuni di Fano, Senigallia, Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, nonché stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza nel settore del demanio marittimo.

Art. 3

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni esercitano, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione del piano particolareggiato di spiaggia redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui all'articolo 2, comma 2;

b) il rilascio, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle concessioni dei beni del demanio marittimo, già delegate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);

c) il rilascio, la modifica, il rinnovo e la revoca delle concessioni e dei nulla-osta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime e la definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

d) il rilascio, la modifica, il rinnovo, la decadenza o la revoca di autorizzazioni sull'arenile.

2. I Comuni curano, altresì, l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza e comunicano i dati alla Regione.

3. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche avvalendosi delle strutture di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 4

Disciplina concessioni demaniali.

1. [Ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del D.L. 400/1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle

aree del demanio marittimo vigente] (2).

2. Con Delib.G.R., sulla base dell'intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sentita la competente Commissione assembleare e il Consiglio delle Autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 luglio 2011, n. 213 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 5

Norme transitorie.

1. Nelle more della revisione della normativa vigente in materia di demanio marittimo, la categoria di riferimento per la classificazione delle aree demaniali a finalità turistico-ricreative è da intendersi la B, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 400/1993.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2 continuano ad applicarsi gli indirizzi e i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative, stabiliti con la Delib.G.R. 17 ottobre 2000, n. 2167.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 (1)**Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 giugno 2002, n. 75.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 8 marzo 2019, n. 4234, Det. reg. 9 aprile 2021, n. 6232, la Delib.G.R. 27 dicembre 2021, n. 2285, la Det. reg. 1° aprile 2022, n. 6241 e la Det. reg. 9 febbraio 2024, n. 2594.

Art. 1*Finalità e principi generali.*

1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.

2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione;

b) semplificazione dell'azione amministrativa;

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;

d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;

e) accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità;

f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.

3. L'attività della Regione Emilia-Romagna è, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche.

4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.

5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonché le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:

- a) programmazione ed indirizzo generale;
- b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli Enti locali;
- c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal D.M. 7 agosto 1996 del Ministro per le Politiche agricole e forestali;
- c-bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali (3);
- d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;
- d-bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica (4);
- e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
- e-bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio (5);
- e-ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 (6).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati (7).

3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.

4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 (8).

5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio (9).

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 30, comma 1, L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 78, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015. Il testo precedente era così formulato: «2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive disciplinano gli usi turistico - ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette direttive sono approvate previo parere della competente autorità marittima, degli Enti locali interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli Enti parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

(8) Con Delib.G.R. 28 luglio 2003, n. 1461 sono state approvate le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi del presente comma.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015. Il testo precedente era così formulato: «5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni amministrative inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente attribuite agli Enti locali ai sensi dell'art. 3.».

Art. 3*Funzioni dei Comuni (10).*

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) (11).
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile, avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica. Le previsioni del piano dell'arenile si attuano con intervento diretto (12).
3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
 - a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
 - b) pulizia degli arenili;
 - c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;
 - d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
 - e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.
5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.
6. Il Comune che si è riservato l'area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento (13).

(10) Articolo dapprima modificato dall'art. 78, comma 2, L.R. 27 giugno 2014, n. 7 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Funzioni delle Province e dei Comuni. 1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costiera le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un Piano dell'arenile costituente Piano operativo comunale (P.O.C.) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

- a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
- b) pulizia degli arenili;

- c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis);
- d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda.».
- (11) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2360.
- (12) Comma così sostituito dall'art. 72, comma 1, L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, della suddetta L.R. n. 24/2017. Il testo precedente era così formulato: «2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.».
- (13) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 30 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.».

Art. 4

Direttive.

1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a:
 - a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini;
 - b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
 - c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive;
 - d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;
 - e) garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
 - f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
 - g) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
 - h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.
2. Sentiti i Comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica.
3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale.
4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1, quelle di favorire lo sviluppo delle attività volte a conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale.
5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli

strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.

Art. 4-bis

Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni (14) (15).

1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.
2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l'anno solare. Il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7-bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.R. 30 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

(15) Vedi, anche, il punto 1, Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2129.

Art. 5

Organismi di concertazione e di consultazione.

1. La Regione persegue la concertazione con gli Enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali costiere. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato (16).
2. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con gli altri soggetti interessati alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto dalle categorie economiche, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute.

La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato (17).

3. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con le istituzioni, gli Enti locali e le associazioni della pesca e dell'acquacoltura interessate alle direttive di cui all'art. 2, comma 3 ed ai provvedimenti regionali previsti dalla presente legge attraverso i Comitati composti da rappresentanti di detti enti ed associazioni istituiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione svolge, direttamente ovvero mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni (18):

- a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi;
- b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;
- c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli àmbiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;
- d) [supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita] (19).

(16) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 febbraio 2003, n. 121.

(17) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 febbraio 2003, n. 121.

(18) Alinea così modificato dall'art. 36, comma 2, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

(19) Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

Art. 6

Revoca e decadenza della concessione.

1. La Regione o i Comuni competenti al rilascio della concessione possono (20):

- a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione;
- b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione.

(20) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

Art. 7

Vigilanza.

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze (21)
2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza (22).
3. La Regione o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione (23).
4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna) (24).

(21) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015. Il testo precedente era così formulato: «1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.».

(22) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

(23) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

(24) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015. Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.».

Art. 7-bis

Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica.

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza (25).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 2, L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

Art. 8*Ricorso gerarchico (26).*

[1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti].

(26) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

Art. 8-bis*Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale.*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'Allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni (27):

- a) Comune di Ravenna;
- b) Comune di Cervia;
- c) Comune di Cesenatico;
- d) Comune di Rimini;
- e) Comune di Riccione.

2. [I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo (28)] (29).

3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (30).

(27) Con Delib.G.R. 27 luglio 2009, n. 1079 sono state approvate le direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(28) Con Delib.G.R. 27 luglio 2009, n. 1079 sono state approvate le direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 maggio 2010, n. 180 (Gazz. Uff. 26 maggio 2010, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L.R. 23 luglio 2009, n. 8 (con il quale è stato aggiunto il presente articolo), nella parte in cui ha inserito il presente comma.

(30) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 23 luglio 2009, n. 8, poi così modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale

indicata nella nota che precede.

Art. 9

Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato.

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni.

2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonché al controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni sensi della presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative ed i relativi interessi.

4. I Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse (31).

4-bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i Comuni costieri con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;

b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge (32).

(31) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

(32) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 23 luglio 2009, n. 8.

Art. 9-bis

Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola (33).

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.
2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.
3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.
4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.
5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:
 - a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;
 - b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.
6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedurali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.
7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

Art. 9-ter

Clausola valutativa (34).

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:
 - a) le attività svolte;
 - b) le concessioni adottate;
 - c) le attività di consultazione e confronto;
 - d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7-bis.
2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea

legislativa.

(34) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 25. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della suddetta L.R. n. 25/2015.

Art. 10

Norme transitorie.

1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui agli artt. 7 e 9 è disciplinato dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, in attuazione del vigente Piano regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2, approvano il Piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalità di cui al previgente art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.
3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte dei Comuni, dei Piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione poste in istruttoria. A tal fine la Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall'approvazione delle direttive, una deliberazione contenente le modalità del suddetto trasferimento. In esecuzione di detta deliberazione il Presidente della Giunta regionale adotta appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle funzioni (35).
4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.
- 4-bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia (36).
5. Fino all'adozione delle direttive vincolanti l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3, alle concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative;
 - b) non si considerano nuove concessioni tutte le forme di subingresso nel godimento della concessione (37);
 - c) non si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area in concessione sono segnalate all'Autorità competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (38);
 - d) possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti:
 - 1) la realizzazione di interventi conformi agli strumenti urbanistici e al Piano dell'arenile vigente;
 - 2) richieste presentate da soggetti già titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione di nuove aree

ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (39);

a) ai fini della salvaguardia delle aree, sulle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, non possono essere rilasciate concessioni che riducano il fronte a mare di dette aree al di sotto del 20 per cento dell'estensione del litorale comunale destinato a stabilimenti balneari. Qualora detta percentuale sia già stata superata non possono, comunque essere rilasciate concessioni. È comunque fatta salva la possibilità di concessione di cui al punto 2 della lettera d).

6. Fino all'attuazione dell'art. 5, comma 3, le funzioni del Comitato consultivo sono esercitate da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura o da un suo delegato, e composto: dai rappresentanti regionali delle associazioni dei pescatori e degli armatori, dai rappresentanti delle associazioni del commercio ittico più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dell'Emilia-Romagna, dai responsabili dei Centri di Ricerca marina di Cesenatico, dell'Università di Ferrara e dell'Università di Bologna, dai componenti il Comitato tecnico di cui all'art. 5 della L.R. n. 3/1979, dai comandanti della Direzione Marittima di Ravenna e delle Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini e dai Responsabili dei Servizi veterinario, porti e commercio della Regione Emilia-Romagna, dagli Assessori competenti in materia di pesca marittima ed acquacoltura delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini e dagli Assessori con delega in materia di pesca marittima e maricoltura dei Comuni costieri di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

(35) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 marzo 2003, n. 436.

(36) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 3, L.R. 24 marzo 2004, n. 6, poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 febbraio 2005, n. 8. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia».

(37) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 marzo 2003, n. 436.

(38) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 marzo 2003, n. 436.

(39) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 marzo 2003, n. 436.

Art. 11

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

